ATTI E MEMORIE

DELLA

R. ACCADEMIA VIRGILIANA

DI MANTOVA

NUOVA SERIE - VOLUME SESTO - PARTE I-II

ANNO MCMXIII

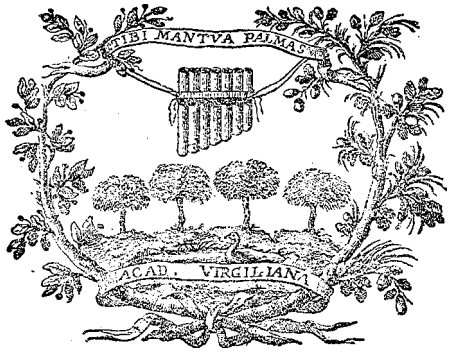

MANTOVA
STAB. TIP. G. MONDOVI

1914

L'Accademia lascia agli autori ogni responsabilità delle opinioni e dei fatti esposti nei loro scritti.

MEMORIE

GLI ORGANI DELLO STATO

La società, nello svolgere la propria attività, mantiene una costanza ed una uniformità nelle relazioni economiche da cui risulta che il movimento evolutivo si attua secondo un insieme armonico, nel quale le forze individuali si equilibrano e si coordinano. Questo ordine armonico è carattere comune a tutte le manifestazioni della vita sociale e risulta da forze analoghe od opposte, che concorrendo o collidendo creano un equilibrio relativamente stabile, anche senza che esista una forza coercitiva diretta al suo mantenimento, e che non è collegato ad un particolare sistema di diritto, nè ad un regime sociale particolare.

Nella società, accanto ai fenomeni di reciprocità economica, in cui l'armonia si forma mediante l'equilibrio dei gusti e degli ostacoli nei rapporti degli individui tra loro e che trova sanzione nel diritto privato, una grande serie di fenomeni sono propri della collettività e sono retti a sistema corporativo, per cui l' interesse della collettività è armonico con quello dei singoli consociati, e la volontà della massa obbliga gli individui, indipendentemente da uno scambio di utilità, perchè, per il raggiungimento degli scopi collettivi, gli individui devono essere per certe relazioni sottomessi alla volontà generale, con parziale sacrificio della loro autonomia individuale. La collettività intera poi per provvedere agli interessi che le sono proprii, è organizzata nella massima comunione, cioè nello Stato; in cui l'uniformità e la regolarità dei fatti sociali sono assicurate da un sistema di leggi, determinanti i limiti tra l'autonomia individuale e la potestà collettiva.

Donde promani questo sistema, come esso sia costituito e venga attuato, è il problema dell'organizzazione dello Stato. Nel campo etico e nell'economico la legge promana dalla società per selezione naturale: nello Stato la struttura dell'organismo e lo svolgimento della sua attività sono fissati in base all'azione degli individui meglio atti a tale scopo, compiendosi con ciò una selezione sociale (1). Quindi gli individui sono chiamati a stabilire come debba essere organizzato lo Stato e come debbano svolgersi le funzioni pubbliche, non da una forza naturale ed estrinseca, ma da una forza intrinseca ed automatica della società, secondo un processo di auto-costituzione.

Una società risultando dallo sviluppo di innumerevoli scambi ed accordi spirituali ed economici, ne consegue che, come nella vita economica si passa dal rapporto individuale all'associazione causale e da questa all'associazione armonica, e da questa al concetto di nazione, che è l'aggregato di tutti gli individui aventi vita spirituale ed economica comune (2). altrettanto dalla semplice idea giuridica, che nella coscienza dei contraenti domina ai rapporti bilaterali, si giunge per successivi passaggi a riconoscere una coscienza giuridica nazionale, che senza essere emanata dalla volontà di Tizio o di Caio, risulta invece come un complesso giuridico che sovrasta ai molteplici rapporti sociali e li regola per una necessità naturale e logica.

Lo Stato non è allora un organismo artificiale od artifizioso, sorto dalla volontà degli individui, con maggiore o minore partecipazione libera di tutti gli associati, ma è piuttosto un *quid* dinamico che, parallelo alla dinamica economica accompagna l'elemento statico della popolazione.

L'esistenza dell'associazione dipende dalla necessità della difesa delle azioni legittime nelle manifestazioni dell'attività economica individuale, e dal bisogno di riu-

---

(1) Chironi e Abello - Trattato di diritto civile italiano, I pag. 4.

(2) Meucci - Diritto Amministrativo, p. 23.

nire le forze singole, sia nella lotta per l'esistenza contro gli elementi, sia per combattere contro gli altri uomini. L'unione per fini economici porta con sè l'idea giuridica, che sorge perciò simmetrica all'idea economica, spontaneamente col sorgere di qualsiasi aggregato di individui. Non si potrebbero ammettere facilmente rapporti da uomo ad uomo, se mancasse la coscienza universale di reciproci doveri e diritti, se una forza coercitiva non garantisse una sanzione penale ad ogni loro lesione.

Così lo Stato si confonde con la Società stessa, considerata da un punto di vista unilaterale, cioè con solo riguardo al sistema regolatore di tutti i rapporti tra individui e tra gruppi di individui.

Non è la collettività o la massa degli uomini: e tanto meno gli uomini singoli aderenti l'un l'altro, per il rapporto economico od il genetico; è un complesso di forze giuridicamente disposto, delimitato nel territorio, immanente all'elemento della popolazione, senza che la volontà di questo o di quello e nemmeno di tutti gli individui consenzienti vi concorra nè formalmente, nè materialmente.

Una teoria che riposi sul principio della volontà individuale costitutiva dello Stato non regge; perchè lo Stato è un complesso giuridico, necessario ad ogni collettività, che ad essa si impone, per una norma irresistibile dell'etica sociale, indipendentemente dalla volontà dei consociati.

La sovranità, ossia la volontà pubblica risiede nello Stato e non negli individui, ed è perciò una volontà distinta da quella individuale, per quanto ne sia una risultanza; e come la volontà dello Stato non è quella dei singoli cittadini, così anche i fini dello Stato sono proprî e caratteristici di esso (1) che ha conseguentemente mezzi propri per raggiungerli.

---

(1) La nozione di Stato procede parallela con quella di sovranità e le corre tanto vicina che qualche autore non volle ammettere, nemmeno metodicamente, il bisogno di distinguere i due concetti. Ben lungi dall'entrare nella discussione, ci basti notare che la sovranità viene generalmente intesa come la capacità dello Stato di determinare la propria volontà e di

Ora un'attività diretta ad uno scopo, richiede sempre una determinazione volitiva che deve riscontrarsi nello Stato come logico presupposto.

Ma il concetto di Stato è un'astrazione. Quantunque esso sia capace di volere e di agire, e quantunque questa volontà ed il potere di tradurla in atto appartengano allo Stato, tuttavia è altrettanto vero che le persone giuridiche di per sè non possono dare alcuna manifestazione della propria vitalità che sia percepibile nel mondo esteriore La capacità giuridica di volere e di agire, per determinarsi ed estrinsecarsi, richiede l'esistenza di un sostrato fisiologico e psichico, che la natura ha concesso solo alla personalità fisica Ora, il diritto non può fare positivamente ciò che la natura non ha fatto: la capacità umana può solo riuscire a stabilire il rapporto più stretto possibile tra un essere inorganico e l'uomo; ed a ciò giunge con un processo, mediante il quale la volontà e l'attività degli uomini vengono riferite all'ente, in modo da venire percepite all'esterno come volontà ed attività dell'ente stesso. e non degli individui che effettivamente le esercitano (1).

Questo processo si compie col chiamare degli individui a reggere gli uffici dello Stato, e coll'attribuire ad essi il potere che la loro volontà, nei limiti dell'ufficio, si riferisca allo Stato, e divenga volontà dello Stato (2).

Esso però si svolge diversamente, secondo che gli organi siano burocratici, collegiali, od autarchici.

Negli individui la volontà si determina psichicamente, stabilendo come fine del proprio volere l'interesse dello Stato; in altri termini, l'individuo vuole ed agisce per uno scopo che non è suo, ma dell'ente; .e, poichè lo scopo è il fenomeno determinante del processo voli-

---

tradurla in atto di fronte ai singoli individui. Questa attuazione avviene per mezzo del diritto di supremazia che é particolare allo Stato e che ad esso spetta per necessità logica; non potendosi concepire una capacità di volere superiore a quella di tutti, non accompagnata da una capacità di attuare la propria volontà con mezzi impositivi.

(1) RANELLETTI - Gli organi dello Stato n. 1. Diritto ammin. n. 108.

(2) RANELLETTI - Gli organi dello Stato n. 2. Dir. Amm. n. 108.

tivo (1), l' individuo nel volere non ha in vista circostanze ed idee strettamente personali, ma le circostanze proprie dell'ente, e le idee generali di equità e di opportunità che emanano dalla coscienza giuridica pubblica e dall'opinione prevalente nel popolo, che dell'ente è il sostrato.

Invece nell'organo collegiale il processo di formazione della volontà è giuridico. La formazione collegiale dell'organo si ha quando si voglia permettere a parecchie persone, rappresentanti ciascuna idee ed opinioni diverse, e dotate ciascuna di una propria intelligenza ed esperienza, di dare tutte il proprio contributo alle deliberazioni dell'organo in modo da assicurare le maggiori garanzie di adempierne saggiamente e giustamente i compiti (2) ed in modo da sottrarlo all'influenza, che potrebbe essere eccessivamente personale, di un solo titolare. Ma il collegio, mancando di un fine proprio, ed agendo per i fini della corporazione, non ha una propria personalità, e costituisce tuttavia una unità, risultante dall' unione dei membri, tutti eguali tra loro rispetto alla totalità, che non muta nel mutare dei singoli individui che lo compongono (3) Nel collegio, accanto al processo psichico di formazione della volontà, se ne ha uno giuridico di organizzazione, che dà luogo ad un atto che ha carattere unitario ed efficacia soltanto in forza del riconoscimento dell'ordine giuridico. Gli uomini, infatti, che compongono il collegio restano sempre individualizzati, ma la loro volontà, che viene manifestata singolarmente, ha valore soltanto in quanto concorra a formare l' unitaria volontà generale del collegio : e la decisione collegiale risulta dall' organizzazione delle volontà di ciascuno dei membri compiuta dal diritto, in modo da dar luogo ad una figura particolare che si avvicina a quegli atti che la dottrina

(1) Bernetzik - Kritische Studien über den Begriff der jur. Person (Archiv für öff Recht V) p. 222. — Jellinek - System des subj - öff Rechten p. 42 segg.

(2) Trentin - La responsabilità collegiale, p. 367.

(3) Loening - Lehrbuch des d. Verrv. R. p. 31. — Trentin - La responsabilità collegiale cit. p. 344.

chiama atti complessi. Si avvicina, ma non si identifica: poichè l'atto complesso ha vita dall'adesione di volontà concorrenti ad un fine comune, il quale forma il vincolo obbiettivo che tutte le unisce; ma l'unione dei voleri è esterna ai soggetti volitivi, e questi vogliono un effetto giuridico ciascuno « per sè », e l'atto non fa che riunire i voleri così predisposti. Invece il collegio appare come soggetto volitivo di per sè stesso poichè l'organizzazione dei voleri individuali si attua al suo interno; quei voleri, finchè rimangono individuati, rispettivamente ai fini ed ai poteri del collegio, non hanno rilevanza giuridica: ogni membro non può prendere una deliberazione se non in unione con tutti gli altri (1), e non vuole « per sè », ma vuole per il tutto. Non si ha, quindi, soltanto adesione di più volontà, ma processo giuridico di formazione di una volontà che appare come unitaria, mediante il predominio della maggioranza. Questa maggioranza può essere differentemente proporzionata di fronte al tutto, secondo le norme positive che disciplinano i singoli casi: essere cioè una maggioranza relativa, una maggioranza assoluta, una maggioranza di due terzi, di tre quarti di votanti, ecc. Suo carattere è di obbligare anche la minoranza, la cui volontà non appare nell'esterna manifestazione di volere del collegio.

Ancora, organi dello Stato possono essere le persone giuridiche autarchiche, cioè quelle corporazioni amministrate pubblicisticamente, alle quali l'ordine giuridico riconosce la personalità, in vista degli scopi cui devono mirare: scopi, in primo luogo, propri ad ogni corporazione che sia soggetto di interessi patrimoniali privati, per i quali non viene in rilievo il carattere pubblico dell'ente; scopi in secondo luogo spettanti alla persona giuridica autarchica in forza di una attribuzione da parte dello Stato della cura di una data sfera di interessi pubblici, i quali vengono isolati dal complesso dei compiti statuali e riconosciuti come propri dell'ente: scopi finalmente strettamente statuali, di cui è affidato soltanto

(1) HAENEL - Deut. Staatsrecht p. 91.

l'esercizio agli enti autarchici, i quali sono obbligati a compierli, e si trovano per questo in un continuo stato di dipendenza e di responsabilità verso gli altri organi dello Stato (1). Soltanto per quest'ultimo campo di attività gli enti autarchici si pongono come organi dello Stato, in quanto ad essi non è riconosciuto un fine proprio, ma è affidato soltanto l' esercizio obbligatorio di funzioni, per cui si trovano in una condizione di subordinazione gerarchica. A rigore, nell' esercizio delle funzioni loro delegate, tali enti non sono autarchici ma sono veri e propri organi dello Stato, pari, per quanto concerne il contenuto della loro competenza, e la posizione subbiettiva rispettivamente ad essa, agli altri organi burocratici e collegiali.

Essi sono organi perchè appariscono come soggetti capaci di una volontà: la quale non è però psichica, ma giuridica, e si forma dalla volontá di organi particolari all'ente; onde tra l' uomo, nel quale soltanto può fontalmente trovarsi la volontà, e lo Stato. alla soddisfazione dei fini del quale essa è diretta, la personalità giuridica si pone come intermediario, che assorbe la volontà dei propri organi in una entità ideale e la ripercuote all'esterno come volontà propria, unitaria ed a sè stante.

Dal paragone della funzione dinamica che hanno gli individui nella loro preposizione agli uffici, di fronte all'organizzazione statuale, colla funzione che hanno gli organi negli organismi fisiologici, sorse la designazione di organi dello Stato data alle persone fisiche e giuridiche ed ai collegi, la cui volontà viene assunta dallo Stato, che per loro mezzo si manifesta nel mondo esteriore.

Ma il concetto di organo, che a prima vista sembra appianare ogni difficoltà e contenere in sè stesso la spiegazione del fenomeno dell' organizzazione statuale, diede luogo alle più disparate opinioni degli scrittori,

---

(1) BERNATZIK - Kritische Studien cit. p. 315.— HÄENEL - Deut. Staatsrecht cit. p. 91.

dipendenti in gran parte dal fatto che la parola « organo » non ha neppure fuori della scienza giuridica un significato preciso e determinato. Nel linguaggio scientifico-naturalistico si parla di organo come della parte di un tutto, mediante la quale questo attua funzioni della sua vita: così si dicono organi del corpo umano il cervello, i polmoni, le braccia, pel cui mezzo l'uomo pensa, respira, lavora; si dicono organi delle piante le radici e le foglie con cui queste si nutrono e respirano. Da un simile significato realistico, ne trae uno figurato il linguaggio comune, per indicare il mezzo attraverso il quale un' entità concettuale ed inafferrabile giunge ad essere concepita come concreta nel mondo esterno: così si dice la stampa organo dell'opinione pubblica, un giornale organo di un partito, di una classe sociale; onde questo secondo senso della parola, lungi dall' essere in opposizione al primo, non ne è che una derivazione ed una deviazione essendo usato per esprimere plasticamente un mezzo di vitale manifestazione.

Una sostanziale differenza esiste tuttavia tra il concetto reale e quello figurato giacchè nel primo l'organo è parte di un tutto, nel secondo è cosa a sè, che ne sta fuori.

Nella letteratura giuridica i due significati, anzichè essere tenuti distinti e precisati, furono confusi, confondendo di conseguenza anche le nozioni a cui si vollero riferire. Gli autori di scuola organica, presero la voce organo nel primo senso, e dissero l' organo immedesimato nel corpo statuale di cui manifesta la volontà e l'azione e parte di esso: gli inorganicisti invece dissero organi quegli individui che, riferendo la loro volontà ed azione allo Stato, permettono a questo di volere ed agire, senza però formare un tutto unico con esso, ma piuttosto ponendovisi di fronte nella posizione di rappresentanti.

Queste scuole intendono per organi gli individui che per lo Stato vogliono ed agiscono, o per lo meno accolgono questo significato tradizionale senza discuterlo; onde ne risulta fissato il concetto che organi dello Stato

sieno gli uomini che per esso si rendono attivi; indipendentemente da una più completa definizione di organo dello Stato, la quale può risultare dalla soluzione della questione principale ed assorbente sulla natura del rapporto in cui gli individui si trovano collo Stato.

Senonchè una teoria recente e validamente sostenuta. pur riconoscendo allo Stato il carattere di ente, che vive, vuole, agisce, non da sè, ma per mezzo di persone fisiche, nega tuttavia che queste come tali entrino nella posizione di organi dello Stato; esse sono semplicemente *titolari dell'organo*. Organi dello Stato sono gli « uffici pubblici » in quanto si concretano nella serie delle persone ad essi preposte, e che danno allo Stato la possibilità di volere e di agire (1): così il re, il parlamento, il ministero sono organi dello Stato, intendendo con tali denominazioni i singoli astratti gruppi di compiti e di facoltà dello Stato che dalle persone cui sono attribuiti vengano attuate. Organo dello Stato è l'ufficio in atto; e non può esser considerato organo l'individuo perchè « la vita e l'attività degli organi statuali continua nel mutare degli individui in cui essi si concretano; e quando tali individui vengono meno per morte, licenziamento, ecc. noi non diciamo, nè possiamo dire che vengono meno degli organi dello Stato, ma solo che quei dati uffici si rendono vacanti » (2).

La prima e più grave obbiezione che si può muovere a questi concetti, è che, oltre alla conseguenza voluta dai suoi sostenitori di porre in luce il fatto che rilevante nell'organizzazione dello Stato non è la personalità del titolare dell' organo, che rimane estranea, ma soltanto la sua volontà ed azione dirette ad attuare i fini dell'ente, che vengono assorbite e fatte proprie dall' ufficio, onde questo volendo ed agendo con volontà ed azione riflesse, fa sì che lo Stato viva per il conseguimento dei propri fini, essi conducono alla conseguenza

(1) RANELLETTI - Dir. Amminist. cit. n. 115. — ROMANO - Principi di dir. Amm. n. 56, 67 e segg. — CAMMEO - Commentario alle leggi sulla giust. amm. n. 29 segg.

(2) RANELLETTI - Dir. Amminist. cit. n. 110 nota a pag. 170.

non voluta di propugnare la scuola organica, per quanto sotto un nuovo aspetto, tanto che qualche autore (1) ha potuto considerare i suoi sostenitori come organicisti, mentre (e lo si rileva dal complesso dei loro scritti) in realtà non lo sono.

L' idea di organi-uffici si sostituirebbe all'idea di organi-persone, venendo così effettivamente meglio a distinguere la personalità dello Stato da quella degli individui che per esso agiscono, attribuendo a quello una volontà ed una attività proprie, distribuite in tanti rami di amministrazione, costituenti i suoi organi. Lo Stato verrebbe ad essere costituito come un corpo sociale, agente per mezzo dei suoi organi od uffici, così come il corpo umano agisce mediante organi naturali.

Ma, se l'organo è l'ufficio, e questo è una parte di compiti e di facoltà dello Stato, la teoria non fa che stabilire l'immedesimazione tra l'ente e le sue funzioni, ciò che, come nota il Ferrara (2), è irrilevante ; e la comparazione di questi organi statuali cogli organi del corpo umano non reggerebbe più, giacchè gli organi umani hanno uua forza automatica capace di compiere delle funzioni, mentre nello Stato la funzione stessa sarebbe l'organo, incapace alla sua volta di qualsiasi movimento proprio.

D'altra parte, il problema : come gli organi hanno una vitalitá, attraverso la quale lo Stato si manifesta, resta insóluto. Poichè le premesse indiscusse della questione sono queste : lo Stato, come le altre persone giuridiche, non ha una vita fisio-psichica propria ; ma deve per manifestarsi servirsi di persone fisiche, che ad esso riferiscano la loro volontà ed azione. Come avviene questo riferimento? In quale rapporto queste persone si trovano collo Stato? Le teorie tradizionali, dicendo organi le persone, ricorrono al concetto di organismo od a quello di rappresentanza : e mentre dalla prima la voce organo è usata nel significato letterale realistico, dalla

---

(1) FERRARA - Pers. Giurid. cit. p. 628 segg.

(2) Persone Giuridiche p. 632. (Nel Manuale di Diritto Civile del Fiore).

seconda è usata in senso figurato. La dottrina della rappresentanza dice che l'atto del rappresentante è sempre un atto suo che in forza di una sanzione legislativa ha effetto nella persona del rappresentato: invece la dottrina organica sostiene che quando un individuo è preposto ad un ufficio la volontà che egli manifesta non ha valore come attività sua, ma si riferisce all'ufficio come al suo soggetto: in altri termini non sono gli effetti della volontà individuale che si riferiscono all' ente, ma è la stessa volontà che è concepita come propria dell'ente (1).

Ora, la nuova dottrina anche se non vuol essere organica fa suoi questi ultimi principî, che sono i capisaldi della teoria organica. Ma, mentre in questa il ritenere come una manifestazione della persona giuridica ciò che è manifestazione individuale, può essere spiegato perchè il rapporto tra l'ufficio e il suo titolare si ritiene tanto forte da far concepire l'ufficio come assorbente l' individuo, della cui attività si giova, in modo che l' ufficio si immedesima coll' individuo, qui quel riferimento della volontà individuale all' ufficio sarebbe pura finzione (2) perchè quel rapporto non è tanto stretto da portare ad una immedesimazione ; l' ufficio resta sempre una parte ideale dell'amministrazione, cioè cosa astratta e non vitale, incapace di per sè di manifestarsi per lo Stato, di fronte a cui sta, come soggetto volitivo, il titolare dell'ufficio, unico elemento volente ed agente possibile.

Io credo pertanto che la nomenclatura che designa come organi soltanto gli uffici in funzione sia da respingere.

Ciò non esclude che gli uffici possano dirsi organi dello Stato; questo concetto può accogliersi non come un contrapposto all'altro che organi sieno le persone preposte agli uffici, ma piuttosto conciliandolo con questo: perchè in realtà ambedue corrispondono alla stessa nozione, considerata sotto due aspetti e da due diversi punti di vista.

(1) SCHLOSSMANS - Organ und Stellvertreter Jherings Jahrb. 1902 - II) pag. 309.

(2) FERRARA - Persone giuridiche cit. p. 626.

E valga il vero.

La posizione degli organi dallo Stato non essendo un puro fatto, nè una cosa materialmente tangibile, noi dobbiamo ritenere tanto l'organo, quanto la sua titolarità data a determinate persone, come un portato dell'ordine giuridico.

Il diritto obbiettivo stabilisce in quante e quali diverse sfere di volere e di attività, cioè *uffici*, è distribuita la complessa attuazione dei compiti statuali: fissa i diversi poteri spettanti ad ognuno di tali uffici: determina sotto quali condizioni delle persone vengono chiamate a coprirli. Il concetto di organo si riferisce ad ognuna di quelle sfere; esso riesce percettibile solo col porre in vita il complesso dei rapporti giuridici, nei quali diritti e doveri dello Stato, e rispettivamente dei cittadini, prendono consistenza. Ma una sfera di poteri e di funzioni dello Stato, è cosa intelligibile, astratta; che noi siamo dalla nostra mente portati a concretare in una entità, che noi chiamiamo « organo », e che non è neppur essa cosa materiale, ma è la manifestazione dello Stato nell'esercizio di una sfera di diritti e di compiti: è un ufficio, astratto istituto.

L'ufficio è organo dello Stato solo considerato obbiettivamente come astratto istituto, come delimitazione di funzioni, di diritti e di attività dello Stato.

Ma l'ufficio, come tale, non può volere ed agire, non può concepirsi in funzione, e quindi non può dirsi organo dello Stato, se non gli si connetta un'idea di vitalità, di mezzo dinamico dal quale ottenga volontà ed azione. Questo non può essere altri che l'uomo, che nel caso concreto vuole ed agisce per l'ente, riferendo ad esso i suoi atti emanati nei limiti della competenza.

Nell'individuo si concreta l'ufficio; esso è quello che attua le facoltà ed i doveri dell'ufficio: da un punto di vista subbiettivo può quindi dirsi esso stesso organo dello Stato.

Non altrimenti nel diritto privato, una norma obbiettiva, quella per esempio che regola la tutela, crea un complesso di facoltà, le quali, finchè si considerino

astraendo dal titolare, delineano l'istituto. Così noi possiamo dire che il tutore amministra i beni del minore: che il tutore lo rappresenta in giudizio: che non possono aver luogo contratti tra il tutore ed il pupillo, ecc.; intendendo per tutore non la persona *A* o la persona *B*, ma il tutore in senso istituzionale, indifferentemente da qualsiasi persona, che, realizzando una fattispecie, possa rendersi titolare della tutela: tanto indifferentemente che noi possiamo concepire il titolare della tutela non ancora nominato.

Ora, nel diritto privato, la norma obbiettiva di legge, oltre al disciplinare un sistema istituzionale di rapporti giuridici, crea anche facoltà e doveri nelle persone nelle quali quei rapporti si concretano; per cui in pratica sarà tutore la persona soggetto dei rapporti medesimi.

Nel diritto pubblico diritti e doveri sono sempre riferiti allo Stato, persona astratta: ma determinati individui ne hanno la competenza, e ciò costringe il nostro pensiero a soggettivare la istituzione di diritto pubblico, nel senso di concepirla come una relazione tra quei soggetti in cui si immedesima l'esercizio delle facoltà e dei doveri spettanti allo Stato in forza del diritto obbiettivo. E ciò indipendentemente dal fatto che essi abbiano o no un diritto soggettivo. Noi diciamo che Tizio è tutore, intendendo con ciò che in lui si riuniscono le facoltà soggettive della tutela, di cui egli è titolare: noi diciamo d'altra parte che il Re, i ministri, i prefetti, ecc. sono organi ed hanno determinati poteri, significando che essi hanno l'esercizio delle facoltà, riconosciute dal diritto obbiettivo, alla carica regia, ministeriale, prefettizia, ecc.

Quindi il dire organi dello Stato le persone, dalle quali è assorbito l'esercizio dei compiti e facoltà dell'ufficio è quanto dire che in esse è soggettivato il potere di far valere la loro volontà per quei compiti e quelle facoltà, cioè che esse sono titolari di una competenza.

Tuttavia la determinazione della persona che in un dato momento è titolare di un ufficio, è irrilevante per

la costituzione dell'organo (1), il quale non è coinvolto nel mutare degli individui che si succedono nella pubblica carica. Ciò postula dall'essere i compiti ed i poteri spettanti ad un ufficio proprî dello Stato, e non degli individui, i quali ne hanno soltanto l'esercizio; e quindi, indifferentemente dal fatto che all'esercizio di essi sia chiamata questa e quella persona, le funzioni dello Stato permangono delimitate nella loro sfera.

Ma l'idea di una persona volente ed agente, è immanente al concetto di organo dello Stato; e la connessione tra l'ufficio e il titolare è tale, che un ufficio non può concepirsi come organo, neppure obbiettivamente, quando manchi di una persona che ne traduca in atto le funzioni. Infatti ove un ufficio manchi di titolare, esso permane come ufficio soltanto, non come organo vitale, cioè come ufficio in azione. Durante la vacanza di un ufficio, come per esempio per il Parlamento nell'intervallo tra due legislature; nell'intervallo, ove sia possibile, tra il governo di due capi di Stato, si ha l'ufficio, ma non più: manca l'organo, ossia ciò che attua relativamente a quell'ufficio la vita dello Stato, ed emana gli atti ad esso spettanti; tanto è vero che alcune costituzioni attribuiscono durante questi intervalli tali atti e compiti ad uffici diversi. Nè l'affermazione contrasta col principio della continuità della Corona, che vale solo ove la monarchia sia ereditaria; perchè in questo caso, secondo il motto francese « le mort saisit le vif » e non vi

---

(1) Però se l'aspetto soggettivo dell'organizzazione statuale è riflesso dall'aspetto obbiettivo, ed é irrilevante la determinazione della persona che in un dato momento copre una carica, ciò è vero soltanto dal punto di vista giuridico, non da quello storico e politico. Perchè anzi, da questi punti di vista la determinazione delle persone è quella che influisce maggiormente sulla organizzazione dello Stato: come provano storicamente i fatti di persone che hanno plasmati gli uffici ai proprî interessi, alle proprie mire, alle proprie ambizioni. La stessa classica dottrina della distribuzione e separazione dei poteri, che oggi ci appare tanto obbiettiva da qualificarla come meccanica, ebbe il suo addentellato in condizioni storiche, nelle quali la lotta per l'organizzazione dello Stato, e per l'acquisto dei poteri é lotta di persone e di classi sociali, tra i cui interessi e facoltà la coscienza popolare domandava un equilibrio.

ha intervallo nella successione. Ma negli stati a monarchia elettiva, di cui la storia ci offre numerosi esempi, durante l'interregno, sono sospese le funzioni della Corona. Lo stesso si verifica per la Santa Sede: durante le vacanze del Soglio Pontificio esiste il Conclave, ma manca il Pontefice, od un'autorità che ne abbia le funzioni, e possa emanare gli atti che spettano al Pontefice.

Del resto, la determinazione del concetto di organo risulta meglio da quanto diremo più innanzi.

Carattere essenziale dell'organo è di avere volontà ed azione, che mediante il processo giuridico si riferiscano all'ente, e producano effetti giuridici per l'ente stesso. Col mezzo dei suoi organi quindi lo Stato acquista quella vitalità che ad esso manca e perviene ad essere percepito nel mondo esterno.

Ma gli organi dello Stato non si trovano tutti nella stessa posizione di fronte all'ente ed ai soggetti giuridici che coll'ente vengono a contatto. Alcuni hanno la facoltà di far dichiarazioni di volontà con forza obbligatoria per conto dello Stato, ovvero di concorrere col loro consiglio, o colle loro approvazioni, a far sì che la volontà di altri organi sia giuridicamente efficace e raggiunga il fine voluto. Essi sono sempre organi esterni poichè la loro volontà si manifesta col porre in vita per lo Stato atti giuridici che hanno efficacia di fronte ad altri soggetti di diritto: l'organo infatti, nel determinare i fini pubblici ed i loro modi di attuazione interessa dei soggetti esterni nei quali possono sorgere doveri, o diritti, o pretese circa a diritti preesistenti: sia che ad essi rivolga un comando, una autorizzazione, una proibizione od una concessione; sia che addivenga con essi ad un contratto: sia infine che, senza rivolgersi direttamente ad altri soggetti, l'attività degli enti amministrativi si esplichi attraverso di una serie di atti od opere il cui riconoscimento o compimento richiede dei rapporti con altre persone.

Questi organi si possono dire, seguendo la dottrina francese, *autorità*.

Ma essi non potrebbero da soli compiere il complesso degli atti in cui si esplica l'attività amministrativa ; vi sono perciò altri organi che non hanno la facoltà di dichiarare con efficacia giuridica per lo Stato la volontà propria, ma servono di aiuto a quelli, preparandone od eseguendone l'opera, oppure svolgendo l'attività materialmente necessaria per il raggiungimento dei fini dello Stato.

Questi organi vengono dagli autori diversamente designati: ora come organi di preparazione ed esecuzione (espressione prevalente nella dottrina francese), ora come organi burocratici, ora come impiegati, ora come ausiliarî: espressioni tutte che devono ritenersi sostanzialmente o inesatte o difettose, ma che però tutte rispondono ad un unico concetto, sostanzialmente indiscutibile. E sono talvolta degli ausiliarii dei primi (per es. gli impiegati dei ministeri di fronte al ministro ; il segretario comunale di fronte al Sindaco e alla Giunta); altra volta invece svolgono una attività che richiede negli agenti una coltura o giuridica o scientifica o tecnica e che è il mezzo con cui una data funzione amministrativa raggiunge il suo scopo (per es. gli insegnanti, i medici condotti, ecc.). Ed alcuni sono organi puramente interni, in quanto non possono agire per lo Stato con efficacia giuridica (per es. gli impiegati dei ministeri); altri sono invece organi esterni, che possono agire per lo Stato, ma senza far valere una volontà propria, colla quale impartire ad esso un dato comportamento (per es. sono organi esterni gli uscieri che eseguiscono le sentenze dei giudici: i professori che soddisfano di fronte ai soggetti esterni, alla prestazione amministrativa di coltura: e così via).

Vi sono però organi che per alcune funzioni partecipano alla natura dei primi e per altre alla natura dei secondi: è perciò spesso opportuno, piuttosto che fare una distinzione subbiettiva degli organi, fare una distinzione obbiettiva di funzioni; e concludere che è volontà dello Stato capace di conseguenze giuridiche quella sola che emana dai suoi organi nell'esercizio di funzioni autori-

tarie, e che si esplica comandando, proibendo, autorizzando, concedendo, consentendo, sottraendo qualche cosa.

Esaminiamo separatamente la posizione di questi organi nello Stato.

E cominciamo dai primi, che sono quelli incaricat di formare, o di concorrere a formare la volontà dello Stato.

Il riferimento della volontà individuale allo Stato, non può assimilarsi alla creazione della volontà psichica negli individui. In questi la determinazione della volontà avviene in modo unitario in forza della natura loro: nelle persone giuridiche invece la volontà collettiva è il prodotto di una pluralità di voleri che si formano psichicamente in ognuno dei singoli individui, che come titolari degli organi riferiscono allo Stato la loro volontà e che il diritto organizza. È irreale l'ipotesi che tutta la volontà dello Stato provenga da una sola persona e sia perciò giuridicamente unitaria. Ogni Stato, per quanto rudimentale, ha un numero maggiore o minore di organi che per esso agiscono: e qual si sia la forma di governo dello Stato, l'organizzazione della volontà dei varî organi è sempre giuridica. Negli Stati assoluti essa si realizza attraverso il principio personale: il Re assorbe la volontà di tutti gli organi dello Stato, onde ogni loro atto si considera emanato dal Re. Negli Stati democratici invece l'organizzazione giuridica della volontà dei molteplici organi è l'effetto dell'ordine giuridico costituzionale; il quale, basato sul principio democratico che tutti i cittadini capaci devono partecipare al governo della cosa pubblica, attua tale partecipazione con diversa efficacia, secondo la varia e reciproca influenza dei gruppi, delle classi sociali, e dei partiti politici, tra i quali è mantenuto un costante equilibrio dall'ordine giuridico, mediante il predominio sugli altri degli organi rappresentativi, e mediante il sistema della divisione dei poteri. Se in molti Stati costituzionali, specie nel periodo di transa-

zione tra il regime autocratico e quello democratico, l'organizzazione dei voleri individuali nell'unitario volere statuale avviene ancora riferendo ogni pronunzia od atto degli organi al Re, e svolgendo ogni attività in suo nome, ciò non è che formale: in realtà l'indipendenza ed autonomia degli organi, specie di alcuni, vi è garantita dalla stessa forma costituzionale.

Ed il modo di organizzazione dello Stato, mediante una pluralità di organi, che, attribuiti a titolari, vogliono od agiscono e la cui volontà viene poscia conglobata ed equilibrata mediante l'ordine giuridico, è l'oggetto della *costituzione* dello Stato, in senso materiale e generico: mentre invece nel senso comune dato alla parola, con riferimento ai soli Stati costituzionali, per costituzione s'intende l'organizzazione della volontà popolare, manifestata mediante una pluralità di organi, tra i quali il vincolo di unione e l'equilibrio dei poteri è instaurato e mantenuto dal diritto.

A tal fine le molteplici e diverse funzioni dello Stato sono divise in tante sfere, ognuna delle quali costituisce un ufficio, ed è affidata alle persone che vi sono preposte, perchè compiano tutta l'attività necessaria alla soddisfazione dei pubblici bisogni, a cui quelle funzioni sono dirette. Ed insieme coi compiti, che rientrano nella sua sfera d'azione, ogni ufficio comprende, necessariamente, le facoltá connessevi, mediante le quali si determina la volontà pubblica rispettivamente a quei compiti: in altri termini possiede il «potere dell'ufficio», che è la sovranità, limitatamente ad uno scopo o ad un complesso di scopi. Tale sfera di compiti e di facoltà statuali costituisce la competenza dell'organo: onde, obbiettivamente, per competenza di un ufficio intendiamo il complesso di compiti e di facoltà che compongono l'ufficio, e che devono essere esercitate dalla serie delle persone che successivamente vi sono preposte.

Così determinato e delimitato, nelle sue funzioni, compiti e poteri, l'ufficio si presenta all'esterno come lo Stato stesso; il quale perciò viene sempre a contatto con altri soggetti di diritto, soltanto per mezzo di un

suo singolo ufficio, e non nella totalità della sua struttura; nell'ufficio stesso si presenta lo Stato, rispettivamente e limitatamente a delle funzioni.

Ogni ufficio viene attribuito ad un titolare, il quale perciò attua colla propria volontà i fini dello Stato, non nel loro complesso, ma per una quota limitata: onde quei limiti, che come determinazione della sfera di competenza dell'ufficio sono istituzionali, acquistano valore concreto, quando, imposti agli individui agenti per lo Stato, stabiliscono entro quali confini la loro volontà abbia effetti giuridici per lo Stato: competenza è per essi, in senso soggettivo, limite di efficenza della loro volontà.

Così, mediante la distribuzione delle competenze, si realizza l'organizzazione dei voleri dei singoli organi per formare l'unitario volere della persona dello Stato: tali voleri sono tra loro legati dal vincolo oggettivo di produrre tutti i loro effetti giuridici rispettivamente ad una sola e medesima persona.

Gli organi sono, secondo l'espressione del Laband (1) «apparati» dello Stato: costituiscono cioè i suoi mezzi di apparizione, di fronte ad altri soggetti di diritto. E la distribuzione delle competenze fa sì che in ogni rapporto intercedente tra gli organi e quei soggetti appaia l'organo e non lo Stato nel suo complesso e nella sua unitaria personalità: e che nel caso concreto si presenti sempre un solo ufficio, e la volontà dello Stato risulti emanata da una parte sola di esso, cioè da un suo singolo organo.

Onde si presentano varî problemi tra loro indissolubilmente connessi, per cui conviene trattarli insieme: sulla veste in cui tali organi si presentano: se sieno dotati di una capacità giuridica propria, per cui in essi possano anche soggettivarsi le norme di diritto obbiettivo che disciplinano e dispongono le competenze: se la soggettivazione della competenza dell'organo avvenga negli astratti uffici, costituiti in personalità giuridica, o nella

(1) Deutsches Staatsrecht, I. p. 272 (ed. 1876).

persona dei titolari degli organi stessi: sulla natura giuridica della competenza che spetta ai singoli organi.

E gli stessi problemi si ripresentano quando si considerino i rapporti interni tra organi ed organi dello Stato: quei rapporti cioè i quali si esauriscono completamente all'interno dell'organizzazione dello Stato: nei quali un organo comanda, proibisce, autorizza, controlla qualche cosa ad un altro.

Così per es., gli organi legislativi, possono comandare al governo di provvedere ad un pubblico servizio; o autorizzarlo ad emanare disposizioni in una determinata materia; o limitare la sua facoltà amministrativa; o controllare la sua azione in determinate contingenze. Ed in generale gli organi deliberanti possono sempre comandare ad altri organi; gli organi esecutivi devono attuare la volontà dei primi; gli organi consultivi devono consigliare su provvedimenti da prendere o norme giuridiche da emanare; gli organi di controllo preventivo devono autorizzare deliberazioni altrui, e quelli di controllo repressivo, devono sindacarle. Tutti questi organi, per il raggiungimento dei fini statuali cui tendono, attuano reciproche relazioni, nelle quali non entra, o per lo meno non entra direttamente, alcun soggetto giuridico esterno; relazioni che quindi si esauriscono all'interno dallo Stato.

Egualmente sono interni quei rapporti che intercedono tra due organi dello Stato, e pur estendono la loro efficacia anche all'esterno perchè concernono interessi di altri soggetti di diritto. Questi ultimi non vi partecipano direttamente; al massimo essi possono provocare l'attività dell'un organo verso l'altro. Il comando, l'autorizzazione, il controllo dell'organo agente non si rivolge al soggetto esterno, ma ad un altro organo, per quanto con quell'atto si faccia governo di un interesse del soggetto esterno. Così, nel diritto giudiziario, mentre è atto esterno la sentenza del giudice di prima e di seconda istanza, che si dirige sempre alle parti litiganti, è invece rapporto interno quello che sorge colla sentenza di cassazione, la quale, per quanto provocata dai privati, si rivolge al giudice di cui conferma o cassa la sentenza.

Altrettanto, quando per la validità dell'atto di un organo, come potrebbe essere un contratto di diritto pubblico per concessione di appalti, sia necessaria l'approvazione di una autorità tutoria, la relazione che si pone tra l'organo tutelato ed il tutelante è puramente interna, poichè il privato non si trova in alcun rapporto diretto con quest'ultimo; piuttosto al controllo di questo il suo interesse è condizionato. Ed ancora, per dare un terzo esempio, diremo rapporto interno quello che intercede tra un'autorità giurisdicente ed una dell'amministrazione attiva, nel caso di conflitto tra quest'ultima ed un privato, in quanto l'ordine che la prima rivolge alla seconda di attenersi al suo giudicato per il caso deciso si esaurisce tra i due organi statuali, malgrado corrisponda ad un analogo rapporto esterno tra il giudice e l'altra parte litigante, e vi sia in gioco anche l'interesse di questa.

Sopratutto per questi rapporti interni, che si esauriscono tra gli organi di una stessa persona, si pone il problema: quali sono i soggetti dei rapporti medesimi, nei quali si soggettivizzano le norme obbiettive che li disciplinano? E più ampiamente: la competenza è una distribuzione puramente obbiettiva di attività e di funzioni, oppure si soggettivizza negli organi?

Per cercare quei soggetti, e per giustificare la contraddizione insanabile che risulterebbe dall'ammettere l'esistenza di norme giuridiche che non creino diritti soggettivi, gli autori sono ricorsi a teorie diverse, che però tutte sembrano piuttosto espedienti, che costruzioni dogmatiche rispondenti alla realtà.

Conviene però avvertire che il massimo numero degli autori non si preoccupa della questione e ne tace: e la maggioranza di quelli che la toccano lo fanno implicitamente, esaminando altri problemi.

La soggettivazione delle norme obbiettive avverrebbe, secondo una dottrina, perfettamente, in ciascuno dei singoli uffici, tra i quali sono distribuite le competenze statuali. Ogni ufficio, mediante il complesso degli individui che coordinatamente o successivamente ne svolgono l'attività, avrebbe una capacità giuridica pro-

pria e si porrebbe come persona giuridica autonoma di fronte agli altri uffici. Soggetti dei diritti statuali, che rientrano nella loro competenza, sarebbero allora gli uffici; cioè sempre lo Stato, ma personificato in ogni singola sua competenza in cui è scomposto; e rispecchiato, in questa sua limitata figura, da un organo avente personalità propria.

Il concetto non ha oggi, si può dire, sostenitori come tesi generale, sebbene spesso si affermi rispetto a qualche particolare istituto, e particolarmente al Parlamento: ma conta applicazioni importanti nella storia del diritto (1), e trova sostegno in varî argomenti di diritto positivo (2).

Ma l'idea non è completamente abbandonata. Che qualche autore, in particolar modo tra quelli che seguono la scuola organica, ammette che gli organi presentino «quasi» una personalità, concretantesi negli uffici, come cose a sè, in contrapposto alle mutevoli persone dei titolari (3). Gli organi esercitano le facoltà e le fun-

1) Il diritto Romano, infatti, riconobbe come persone il senato dei decurioni ed alcune speciali corporazioni di littori, apparitori, viatori, ecc. e da questi casi e da altri pochi frammenti (Fr. 50. 1. 25 *ad munic.*; D. 5. 1. 76; Fr. 56 *de leg.* II, 20 § 1 D. 32 citati dal FERRARA. Pers. giur. cit. p. 637, che però non sembrano persuasivi. (BERNATZIK - Kritische Studien, cit. § 1; FERRARA. Pers. giur., cit. p. 637 segg.) trassero argomento alcuni romanisti per affermare che gli uffici fossero persone giuridiche.

Chiaramente invece troviamo affermata la personalità degli uffici nel diritto canonico; il quale, per ispiegare il possesso di beni da parte della Chiesa, e nello stesso tempo l'autonomia dei benefici, delle prebende, e di altre masse patrimoniali, riconobbe la personalità giuridica all'ufficio, alla *dignitas*, come istituzione, che rimane nel mutare delle persone che vi sono preposte. (FERRARA - Persone giur. cit. p. 637).

Principio che riappare nel diritto inglese colla *sole corporation*, o corporazione che ha solo un solo membro, ma che forma una unità coi suoi predecessori e successori.

Con diverso fondamento ed a diversi fini il diritto continentale degli Stati assoluti, personificò l'istituto della Corona, immedesimando in esso la stessa personalità dello Stato.

(2) Legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale dello Stato, art. 1 - Cod. proc. civ. art. 138.

(3) O. MAYER - Thèorie des franz. Verwaltungsrecht p. 27 — GIERKE. Genossenschaftstheorie p. 172 segg. — HÄNEL. Studien zum deut. Staatsrecht II p. 232.

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA - MANTOVA

zioni che sono nella loro competenza, come poteri e compiti proprî, e sono perciò soggetti di diritti e di doveri, senza tuttavia come tali possedere una vera personalità. Essi costituiscono piuttosto delle personalità imperfette, o, come altri disse, « organiche », ed in questa loro veste si contrappongono tra loro e si presentano ai soggetti esterni non come persone a sè stanti, ma soltanto come organi.

Nè la prima, né la seconda tesi però resistono alla critica: poichè ad essa si oppone il principio di logica che una parte non può avere autonomia di fronte al tutto. L'ufficio dello Stato, come quota istituzionale dei suoi poteri e delle sue funzioni, è una parte di esso: e giacchè permanentemente esercita gli uni e le altre, ad esclusione degli altri uffici, e da solo si presenta sempre per il compimento di una data attività, può apparire come soggetto autonomo, mentre in realtà non lo è. La personalità dello Stato è una costruzione giuridica atta a far concepire la pluralità dei cittadini come una unità organizzata nel diritto, e a permetterle di manifestarsi come un ente, distinto dai suoi singoli componenti, che di fronte a questi si pone come soggetto giuridico a sè, e che può venire con essi in rapporti molteplici, mediante gli organi che, secondo la costituzione, esso possiede. Ma se si riconosce la personalità degli organi non più lo Stato, ma gli organi suoi, verrebbero in relazione con altri soggetti di diritto: ed allora lo Stato non sarebbe più una unità, ma alla sua volta una pluralità di persone, tra le quali non esisterebbe che un vincolo astratto, il quale in nessun caso, potrebbe portare alla loro immedesimazione.

Nè questo vincolo potrebbe essere la comunità dello scopo; in fatto l'autonomia della personalità richiede anche, come base necessaria, l'autonomia dello scopo. E ciò conduce per altra via a negare la personalità degli organi; poichè gli organi colla loro volontà non mirano ad uno scopo proprio, ma ad uno scopo della collettività per la quale agiscono, cioè dello Stato; lo scopo essendo dello Stato saranno di conseguenza dello Stato anche i diritti di cui gli organi appaiono come titolari.

Sopratutto il compito essenziale della creazione del diritto, verrebbe ad essergli sottratto ed attribuito alle persone dei suoi organi, ciò che condurrebbe all'assurdo giuridico dell'ammettere un diritto che non promana dallo Stato, ma da persona diversa: onde nel conflitto tra personalità distinte, una prevarrebbe, per una legge irresistibile dell'ordine sociale (1), e quell'una, sovrastando a tutti gli altri organi, avrebbe in realtà la sovranità e si porrebbe come ente sovrano sopra lo Stato, o meglio assorbirebbe in sè i suoi poteri. Il ritorno all'idea della personificazione dello Stato nel sovrano è una conseguenza dell'ammettere la personalità dei singoli organi.

Certo nel consorzio sociale si formano delle corporazioni minori, per la soddisfazione di bisogni particolari alle società locali od a classi di individui, oppure per mirare a fini che lo Stato non si assume; e queste corporazioni possono essere riconosciute dallo Stato come personalità giuridiche autonome, possedere un patrimonio e propri diritti e poteri di impero, costituirsi e reggessi da sè, sebbene sieno disciplinate e sorvegliate dallo Stato: ma si tratta di enti esistenti per la cura di interessi loro particolari, e perciò rispettivamente a questi interessi essi figurano come autonomi e non come organi dello Stato. Sono interessi loro particolari o per loro stessa natura, o perchè, malgrado sieno di natura pubblica generale, lo Stato con volontà propria vi ha rinunciato, lasciandone la cura alle corporazioni minori.

A tali enti lo Stato può anche affidare od imporre il compito di soddisfare interessi di natura essenzialmente statuale, mediante i mezzi loro propri, e talvolta anche conferendo loro i mezzi necessari: come pure può dotare l'amministrazione di un pubblico ufficio di personalità giuridica; come fa per alcune scuole od istituti scientifici, artistici, ecc.; ma non è a credere che con ciò esso crei una vera e propria personalita di un ufficio, perchè, se ciò facesse, costituirebbe i fini cui quegli enti

(1) JELLINEK. All. Staatsrecht p. 535 segg.

tendono come autonomi, e la persona non sarebbe più rispettivamente a quei fini un suo organo diretto. Invece, in questi casi lo Stato prepone ad un ufficio, anzichè un individuo, una persona giuridica (1), la quale, oltre che manifestare la propria volontà ed esercitare le funzioni dell'ufficio, ha anche il compito di fornire i beni materiali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (2); talvolta anzi si può dire che quest'ultimo compito sia l'unico che spetta alla persona giuridica posta come titolare di un ufficio dello Stato (3)

Quindi non l'ufficio può essere persona giuridica, ma il suo titolare: per cui il problema che ci preoccupa si ripresenta in tutta la sua gravità

Alcuni autori nell' impossibilità di risolverlo altrimenti, hanno proposto una soluzione radicale, affermando che le leggi che concernono puramente l'organizzazione dello Stato, e che disciplinano i rapporti tra i vari organi, non costituiscono diritto obbiettivo, giacchè non contengono dei precetti giuridici, che un soggetto rivolge ad un altro, ma sono disposizioni che si esauriscono nell'interno di un solo soggetto. Sono precetti che una persona rivolge a sè stessa, sebbene nei due momenti sia rappresentata da organi distinti. Quindi, come non è giuridico l'atto interno alla psiche individuale, così non può esserlo quello interno alla stessa persona giuridica,

(1) Quando si considerino le persone giuridiche come titolari degli uffici, non è più il caso di distinguere, come fanno molti autori (MEUCCI - Dir. amm. p. 161 — ROMANO - Gli organi costituzionali cit. p. 45 — RANELLETTI - Dir. amm. p. 176) tra compiti essenziali e non essenziali alla vita dello Stato: perchè è evidente che col riconoscere la personalità giuridica ed alcune delle sue amministrazioni, lo Stato non distacca da sè alcuno dei suoi fini, ma soltanto stabilisce uno speciale modo di organizzazione del volere e dei mezzi finanziari, necessari all'attività dell'ufficio.

(2) PRESUTTI - Dir. amm. cit. n. 68.

(3) Per esempio, secondo la legge 4 giugno 1911 n. 487 i Comuni sono rimasti organi dello Stato, relativamente all'istruzione elementare, solo per procurare i mezzi finanziari, laddove il Consiglio Scolastico provinciale è stato investito di tutte le funzioni amministrative concernenti l'istruzione primaria.

che non tocca i diritti altrui; è invece un comando puramente di fatto (1).

Ma, senza fermarsi alle obbiezioni sostanziali che si possono muovere alla teoria, le quali più avanti vedremo essa accetta senz'altro come premessa quella che dovrebbe logicamente essere la conseguenza: la distinzione tra leggi che sono diritto obbiettivo, e leggi che sono disposizioni puramente di fatto. Distinzione che pochi scrittori accolgono.

Onde altri definirono diversamente il fenomeno. E dissero che lo Stato non appare mai nella totalità delle sue funzioni, ma appare nelle singole fattispecie soltanto mediante un solo organo, dotato di una competenza. Per ciascun organo, rispettivamente alla sua sfera di competenza, il volere dello Stato che si manifesta fuori della sua competenza è un volere estraneo, che può perciò ad esso contrapporsi. Lo Stato come giudice può contrapporsi allo Stato come amministratore, lo Stato come Ministero può contrapporsi allo Stato come Parlamento, e così via (2). Tuttavia la personalità dello Stato rimane una, come uno rimane il soggetto di ogni volontà ed attività: soltanto avviene una specificazione dello Stato stesso, in ciascuno dei vari atteggiamenti che esso prende, secondo le sfere degli scopi cui mira e la diversa attività che manifesta; e la persona giuridica resta qualificata da ciascuna di queste sfere, in modo da poter venire in rapporto con sè stessa in quanto sia qualificata da sfere di scopi diversi, dando luogo a dei rapporti riflessivi, i quali sono giuridici perchè il diritto obbiettivo li regola.

Soggetto dei diritti soggettivi che ne scaturiscono rimane sempre lo Stato, che ha dei diritti e degli obblighi verso sè stesso: ma non puramente e semplice-

---

(1) Seydel - Bayeris. Staatsrecht II. p. 261 — Laband nella seconda edizione del suo Staatsrecht, I. p. 683. — Ranelletti - Dir. amm. n. 119. — Donati - I caratteri della legge in senso materiale (Rivista di dir. pubb. p. 24 e segg. dell'estratto), ma soltanto per i rapporti che non estendono la loro portata anche a soggetti esterni.

(2) Jellinek. System cit. p. 227.

mente, ciò che urterebbe contro la logica giuridica, ma considerato e contrapposto nelle sue diverse forme di apparizione e di consistenza.

Queste sono, secondo molti pubblicisti, che piuttosto intuirono che compresero la teoria, delle sfere ideali di facoltà, rappresentate come distinti poteri costituzionali dello Stato.

Per alcun altro la contrapposizione è data dal fatto che lo Stato è persona pubblica avente per base la collettività sociale, la quale ha un interesse proprio giuridico: onde lo Stato, nella sua veste di rappresentante della società, come tutore del rispetto dell'ordine giuridico, si contrappone a sè stesso nell'altra sua veste di ente agente per la creazione del diritto e per l'uso del potere, verso le finalità di interesse generale, dando luogo ad una vera e propria auto-obbligazione (1).

Infine, la specificazione dello Stato nelle sue varie forme di apparizione, mediante le quali esso si contrappone a se stesso, può essere concepita secondo i fini cui mira, cioè secondo i singoli organi nei quali la sua attività si manifesta: non si ricorre quindi ad una specificazione ideale, ma si accetta la specificazione naturale, che viene data dall'esistenza di organi diversi (2). La diversità degli scopi, che l'ente si propone, permette di qualificarlo per ciascuno di questi scopi: « l'ente, la persona rimane, nei suoi elementi sostanziali e costitutivi, unica, ma, per certi rapporti, è data la possibilità che esso, in quanto mira ad uno scopo, si distingua da sè medesimo, in quanto mira ad un altro scopo, formando in tal modo, certo in maniera del tutto eccezionale e speciale, i due subbietti che, per principio generale, sono necessari per l'esistenza di ogni rapporto giuridico » (3).

Qualche autore si pone in quest'ordine di idee solo limitatamente agli atti che estendono la loro efficacia all'esterno, toccando altri soggetti di diritto: mentre gli atti puramente interni considera come rapporti di fatto:

(1) JELLINEK. System cit. p 234 segg.
(2) ROMANO - Gli organi costituzionali p. 50 e segg.
(3) ROMANO - Gli organi costituzionali pag. 59-60.

nei quali non viene in considerazione la persona dello Stato, ma soltanto l'organo: si avrebbero in questo caso non rapporti dello Stato con sè stesso, ma soltanto relazioni tra organi (1).

Infine, facilmente, postula dalle premesse la soluzione della quesione per gli autori che affermano che gli organi si concretino e personifichino nelle persone ad essi preposte: i rapporti tra gli organi dello Stato sono giuridici giacchè intervengono tra le diverse persone che ne sono titolari, che si pongono come soggetti dell'attività all'ufficio spettante: la persona non è il soggetto del godimento dei diritti, che spetta sempre allo Stato: esso ne ha l'esercizio ed in questa sua posizione si contrappone agli altri organi, cioè alle persone cui è delegato l'esercizio di funzioni diverse.

E lo stesso Jellinek, che fonda sopratutto il carattere giuridico delle norme sull'organizzazione interna dello Stato sul principio dell'auto-obbligazione, dichiara che esse sono giuridiche anche in forza di un secondo momento, giacchè esse si dirigono anche agli individui che sono titolari degli organi (2).

Ciò posto, cerchiamo di esporre la nostra modesta opinione.

Ogni organo ha l'esercizio di una parte della sovranità, e la determinazione della volontà pubblica in ordine ad una stera di compiti. Ma l'organo, come già si disse dandone la definizione, si può intendere, considerandolo dal punto di vista della distinzione del diritto obbiettivo (3) soltanto come l'ufficio, come un complesso di funzioni e di poteri per il raggiungimento dei fini d'interesse pubblico.

In questo senso l'organo è un pubblico istituto.

L'ordine giuridico definisce i limiti di competenza degli uffici, e attraverso questa delimitazione di competenza si delineano i caratteri e la forma dello Stato,

---

(1) Ranelletti - Dir. Amminist. cit. n. 116 e segg.

(2) System cit. p. 233 segg.

(3) Haenel - Deut Staatsrecht cit. p. 85 par. II.

nella sua struttura costituzionale e amministrativa: onde sono istituti di diritto pubblico il parlamento, il re, il governo, i varî ordini di giudici, ecc. perchè tutta la figura costituzionale dello Stato è definita dalla posizione che a questi organi spetta, e dalla sfera di competenza ad essi propria: allo stesso modo come per es. la proprietà od il matrimonio sono istituti di diritto privato, perchè servono a definire il regime economico o la compagine famigliare in un dato momento Gli uffici, come pubblici istituti, sono fissati in equilibrio coll'ordine sociale, e ciascuno di essi ha, nella struttura dello Stato, una posizione rispondente ad una esigenza della società tutta, o di una classe sociale, o di un gruppo di interessi.

Un fatto simile, di istituti giuridici che compongono l'organizzazione di un ente, è proprio soltanto delle persone giuridiche, ed in particolare dello Stato, non delle persone fisiche: e ciò basterebbe a provare l'erroneità della teoria che considera tutta la organizzazione dello Stato, e gli atti interni ad esso, come fatti che si verificano all'interno di una sola persona, e perciò extra giuridici. Poichè lo Stato non è una persona come le persone fisiche, che possa intendersi isolatamente: ma deve intendersi soltanto nella sua posizione di organizzazione sociale: considerato lo Stato in tal senso, ogni organo è l'esponente di una esigenza della società. Gli organi statuali infatti non sorgono da natura come quelli fisici: ma si sviluppano invece in un lento processo di autocostituzione dello Stato, attuando una evoluzione, per la quale lo Stato segue il movimento progressivo della collettività umana e della civiltà sua, ampliandosi in corrispondenza alle sempre maggiori esigenze morali e fisiche della popolazione, mediante una ininterrotta serie di modificazioni e sostituzioni di uffici, sia nella loro estensione, sia nel modo dell'organizzazione, e nei limiti delle facoltá ad essi altribuite: onde, quanto più si amplifica l'intervento dello Stato nelle relazioni sociali, tanto più si sviluppa il suo organismo: e quanto più si afferma una coscienza giuridica nazionale, tanto più l'organizza-

zione dello Stato si plasma al senso della giustizia nei pubblici ordinamenti. Ogni modificazione dell'organismo politico, quando non avvenga patologicamente, mediante rivoluzioni o colpi di Stato, si verifica per mezzo di norme emanate da un organo dello Stato per determinare i poteri di altri organi (1). Il principio della ereditarietà della corona è norma giuridica sorta a restrizione dei poteri della nobiltà: l'inamovibilità dei magistrati è una tutela degli interessi popolari verso il potere governativo: l'eleggibilità dei deputati è il potere conferito alle classi sociali prima meno influenti, di fronte alle aristocrazie; l'eleggibilità dei senatori per atto regio è il fatto inverso, che assicura un potere moderatore alla classe degli ottimati ed alle sfere governative. Questi sono esempi, dei quali però si potrebbe continuare la serie.

Nell'ordine statuale si riproduce l'ordine sociale; e si ripercuote la lotta per la protezione degli interessi delle varie classi; il sistema di organi garantisce loro, in forza dei reciproci poteri e controlli, un equilibrio mantenuto stabile dalle norme di diritto: tanto che si può dire che ogni organo, oltre che dover svolgere un'attività determinata, rappresenta anche l'istituto, in cui si immedesimano e compenetrano determinate categorie di interessi e di fini. (2)

Queste idee troviamo espresse nella teoria della divisione dei poteri. La quale, malgrado le mille obbiezioni di cui può essere oggetto, ha il pregio di aver posto in rilevanza il fatto, che nell'ordine sociale e politico viene assicurato un equilibrio, che è garanzia di rispetto del diritto, mediante un sistema di istituzioni, chiamate poteri: che sono astratte sfere di potestà e di scopi, distinte dagli organi in cui si concretano, tra cui è mantenuta una reciproca condotta e disciplina, e che non vengono tra loro, in quanto sono poteri, in concreti rapporti, ma danno luogo soltanto ad una delimitazione delle

---

(1) ZORN - Staatsrecht I par. 4 p. 48.

(2) VACCHELLI - Conc. giur. del dir. politico p. 23 — CAMMEO - Commentario alla legge sulla giust. ammi n. 30.

rispettiva facoltà e sfere di azione, e ad una determinazione della rispettiva posizione nel sistema costituzionale: donde poi scaturisce il reale ordinamento dei singoli organi e la distribuzione delle competenze di cui questi sono dotati. I poteri sono intesi come gli istituti, atti ad instaurare il rispetto della legalità e della libertà, e l'osservanza dei principî di giustizia distributiva, sia nel regolare l'attiva partecipazione dei cittadini al governo, sia nell'ordinare il loro concorso alle prestazioni degli enti amministrativi.

Soltanto che, secondo la teoria della separazione dei poteri, la specificazione dello Stato nei poteri, i quali rappresentano altrettante forze sociali, avviene nei tipi classici del potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario, od in tipi non molto dissimili secondo le altre teorie. Invece per le massime dello « Stato di diritto » la specificazione dello Stato e la distribuzione dei suoi poteri avviene secondo la reale distribuzione delle competenze tra i suoi singoli organi; e libertà, legalità e giustizia riposano, non più sulla separazione e contrapposizione di tre soli poteri, ma sulla separazione e contrapposizione di tutti i poteri immedesimati negli uffici, e disciplinati in modo che a ciascun ufficio spetta una sfera di competenza, dalla quale non può uscire, perchè è illegale l'atto dell'organo che entri nella sfera di competenza di un altro.

Ma la nozione di ufficio, concepito come una parte dello Stato, delimitata di fronte agli altri uffici che compongono il tutto sovrano, rimane un'astrazione. È infatti possibile concepire tra gli uffici dei rapporti istituzionali e ideali, ma non dei concreti rapporti. Così noi possiamo dire che il Re scioglie la Camera, nomina il ministero, ed i senatori: che determinate funzioni sono delegate al governo dal Parlamento, che il Consiglio di Stato consiglia il governo nei principali provvedimenti: che la Corte dei conti ne controlla l'attività finanziaria e così via. Tutte queste, espressioni che indicano per organo l'ufficio, servono a significare i poteri, le funzioni, e la posizione costituzionale dell'organo nello Stato, ma non

si riferiscono a concrete relazioni che vengano attuate in un dato momento. Ogni atto e rapporto, per concretarsi e manifestarsi esternamente, deve essere emanato da una volontà, che non può appartenere all'ufficio come astratta istituzione: perchè l'ufficio, non ha una volontà ed attività propria, ma rileva la volontà e l'attività dagli individui che ne sono titolari.

Onde tutti i fenomeni che concernono la volontà, devono essere considerati in rapporto al titolare dell'organo: e quei limiti, che come delimitazione della sfera di efficenza dell'ufficio sono soltanto intelligibili, ottengono concreta consistenza quando vengono riferiti agli individui, che possono volere ed agire per lo Stato, solo entro una determinata stera. Dentro di questa la loro volontà ed attività hanno effetti per lo Stato: fuori di essa no, e restano, almeno di regola, volontà ed attività personali degli agenti (1).

Il volere che realizza lo scopo delle persone giuridiche è sempre volere proveniente dalle persone fisiche: nella sua origine non esiste differenza tra persone fisiche e giuridiche. Poichè non si vuole puramente e semplicemente, ma si vuole uno scopo, secondo i mezzi atti a realizzarlo, onde il volere è sempre causale; ma la causa non è percepita dalle persone giuridiche, è percepita solo dalla psiche individuale, la quale indirizza la volontà secondo il fine ed i mezzi. Quando la volontà umana non sia dominata da una pura finalità oggettiva, ma si connetta invece con un'altra volontà, la quale di fronte ad essa esiga, richieda, proponga qualche cosa, causa della volontà di un individuo è la necessità di sottoporsi, di adattarsi, di coordinarsi ad una volontà altrui che di fronte ad essa si pone. Così il comando è la volontà di un individuo o di una somma di individui, che si pone di fronte ad un'altra volontà, esigendo da

(1) Così secondo la dottrina più diffusa: JELLINEK System cit. p. 227. — GIERKE - Deut Genoss. cit. II. 581 — FERRARA - Pers. Giur. cit. p. 361 nota. In parte contrario: RANELLETTI - Dir. Amm. cit. p. 189 che si fonda su disposizioni del nostro diritto positivo. Ma in tesi generale non credo che questa opinione sia da accogliere.

essa un dato comportamento, un atteggiarsi verso date direzioni (1): il consenso è la volontà di un individuo che s' incontra colle proposte altrui. Ma sempre il comando o l'accordo che sono i tipi fondamentali dei rapporti umani, possono intervenire solo tra individui, perchè le persone giuridiche come astratte istituzioni non hanno una psiche che possa ricevere il comando o consentire all'accordo.

Conseguentemente, per tutto quanto attiene alla validità ed al contenuto della volontà, si dovrà ricercare se nell' individuo, e non all'astratta istituzione dell'ufficio, ricorra la conoscenza o l' ignoranza, la buona o la mala fede, se la volontà sia viziata da errore, se sia stata coartata, ecc., ogniqualvolta il fare questa ricerca possa aver valore (2).

Ciò posto, sembra logico trarre la conclusione che concreti rapporti non possono aver luogo tra gli organi considerati dal punto di vista istituzionale, ossia tra gli uffici; ma esistono soltanto tra gli organi, in quanto si assimilino cogli individui che vogliono per l' ente, riferendo ad esso il proprio volere. Gli individui soltanto vogliono: gli individui soltanto ricevono l' impressione di una volontà altrui: dunque non tra istituti, ma tra individui ha luogo ogni rapporto (3). E gli uomini, come possono venir in rapporto tra loro nel mirare ad un proprio fine particolare, come possono venir in rapporto nel mirare ad un fine particolare ad un altro privato, così possono venir in rapporto nel mirare ad un fine della collettività organizzata a Stato.

Ciò è tanto vero, che in fatto vi sono molti e concreti atti dello Stato che vengono determinati non dalle sue esigenze istituzionali, ma dalle qualità degli individui titolari dell'organo, ai quali è limitato l' effetto dell'atto. Così per esempio quando il Re nomina il ministero o scioglie la Camera, il corpo elettorale nomina i deputati, il governo scioglie i consigli comunali e pro-

(1) Donati - I caratteri della legge cit. p. 8.
(2) Bernatzik - Kritische Studien cit. p. 239.
(3) Haenel - Deut. Staatsrecht cit. p. 106.

vinciali, il Parlamento compie un atto di fiducia o di sfiducia verso il gabinetto sono in gioco gli uomini e non le istituzioni.

Altri atti ancora hanno luogo in vista delle persone che sono titolari degli organi: *intuitu personae* si potrebbe dire: così le delegazioni di poteri: la maggior parte delle ratifiche: molte autorizzazioni o proibizioni.

Finalmente, anche se non obbiettivamente compiute *intuitu personae*, le deliberazioni degli organi, specie quando i loro titolari siano assunti per elezione, possono risentire l'influenza dell'individuo che li emana: e prendere atteggiamenti diversi secondo l'opinione, l'ordine di idee, il partito politico proprio del titolare. Un ministro prende un provvedimento opposto a quello del predecessore: un consiglio comunale delibera in modo diverso da un altro consiglio comunale: perfino due giudici sanciscono delle massime contradditorie, pur rimanendo sempre eguale lo scopo collettivo a cui mirano gli uni e gli altri.

E a ciò corrisponde nell'opinione pubblica la tendenza ad imputare la responsabilità politica degli atti dell'organo alla persona, o spesso, al partito politico del titolare.

L'osservazione di questi fatti, specie nell'ultima ipotesi, toglie ogni valore alla tesi, cara agli organicisti, e seguita necessariamente anche da coloro che considerano come organi gli uffici: secondo la quale l'uomo può dividere la sua volontà tra scopi individuali e collettivi, per cui quando prenda quelle deliberazioni e venga a quei rapporti agisce solo come organo e non come individuo: perchè come individuo nè potrebbe indirizzare la propria volontà allo scopo collettivo, che non gli appartiene, nè avrebbe la facoltà, che gli è data solo in quanto è titolare dell'organo.

Ma l'argomentazione è alquanto artificiosa, poichè tende a staccare una parte della volontà umana, ed a costituirla quasi come uno strumento meccanico, imme-

desimato nell'organo. Una simile spartizione della volontà in tante distinte quote a sè stanti, quanti sono gli scopi cui mira è possibile ideologicamente, giuridicamente, no. Giuridicamente la personalità è percettibile attraverso le sue manifestazioni nel mondo esteriore: le quali sono connesse tutte tra loro dal vincolo subbiettivo, dell'essere emanate dallo stesso soggetto. Per cui gli atti volitivi di un individuo, qualunque sia lo scopo cui mirano, rimangono suoi e di nessun altro: ed egli ne resta il soggetto; e come è impossibile affermare che l'atto volitivo dell'organo di una persona giuridica sia dell'ufficio, e non del suo titolare, così non vedo come si possa affermare che l'organo, non l'individuo, voglia.

L'organo non vuole quando possiede un titolare: ma è quest'ultimo che vuole quando è investito della titolarità dell'organo; cioè quando occupa quell'ufficio, al quale il diritto positivo riconosce una determinata competenza.

Volere, perchè si possiede una particolare situazione giuridica, alla quale il diritto positivo riconosce determinate facoltà, è detto, in termini più semplici: volere, perchè si possiedono quelle determinate facoltà (1). Sono gli individui che, trovandosi nella situazione giuridica di organi dello Stato, e come tali, possiedono la facoltà di volere per esso; concreti rapporti sono possibili tra essi, non tra astratte entità: e perciò i rapporti interni allo Stato, tra i suoi organi, intercedono tra gli individui che ne sono titolari i quali si contrappongono tra loro, come

(1) Ciò è indiscutibilmente ammesso nel diritto privato: i rapporti per esempio tra marito e moglie, tra padre e figlio, tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente, ecc., sono relazioni che, considerate dal punto di vista obbiettivo, sono istituzionali, in quanto intervengono quando i loro soggetti si trovino nella situazione giuridica: matrimonio, figliazione, proprietà, servitù, ecc. E si potrebbe anche dire che il soggetto, che nei casi concreti dà vita a quei rapporti, vuole e può volere non in quanto è uomo, ma in quanto é marito, padre, figlio, proprietario, ecc.; ciò che non toglie che soggetto giuridico resti sempre l'individuo nelle diverse funzioni di marito, padre, figlio, proprietario, ecc., per cui le diverse relazioni avvengono non tra gli astratti istituti: coniuge, figlio, proprietario, ma tra le diverse persone che hanno quelle qualità.

soggetti di particolari facoltà. In base a queste facoltà essi possono comandare ad altri, delegare ad altri date funzioni, autorizzare o proibire certi atti, addivenire a determinati accordi e così via: e tutto ciò mirando a far valere non diritti propri, ma diritti dello Stato.

La natura del rapporto, nel quale gli individui si contrappongono ad altri individui, investiti gli uni e gli altri della qualità di organo dello Stato, per far valere diritti di questo, trova fonte e spiegazione nel fatto che l'ordine giuridico riconosce la disposizione volitiva dell'individuo come giuridicamente efficace a far valere un diritto statuale, ad esclusione di qualsiasi altro individuo.

L'individuo non assorbe e fa proprio il diritto dello Stato, e non si contrappone ai soggetti esterni ed agli organi come soggetto di tale diritto: questo rimane sempre dello Stato, e la persona giuridica statuale ne è il soggetto, di fronte ai soggetti esterni. L'individuo, titolare di un organo, possiede solo il potere che la sua volontà, ad esclusione della volontà altrui, sia giuridicamente efficace per far valere il diritto dello Stato: possiede cioè un *impero della volontà* che l'ordine giuridico gli riconosce di fronte a qualsiasi cittadino, sia o non sia titolare di un organo dello Stato.

Una simile facoltà, che l'individuo possiede è in ogni caso una potestà giuridica (ein rechtliche Können) ed in questo senso è esatto dire che la competenza rappresenta sempre una potestà (Können), mai una liceità (Dürfen). Il diritto dello Stato, esercitato dall'organo, può essere tanto una potestà che una liceità: ma la facoltà di un individuo di esercitarlo, ad esclusione di qualsiasi altro, è sempre una potestà.

Il legame giuridico, il titolo, in forza del quale un individuo può apparire come soggetto di un impero della volontà di fronte a qualsiasi altro soggetto, vedremo innanzi in che cosa consista (1).

---

(1) I principî esposti danno anche una plausibile spiegazione del fenomeno dell'auto-limitazione (od auto-obbligazione) dello Stato, che con difficoltà può essere rettamente inteso, seguendo altre teorie.

L'auto-limitazione non è ammissibile rispetto ad una personalità isolata:

Affermato che il titolare della competenza è dotato di un impero della volontà, diretto ad imprimere una data direzione all'azione statuale, si deve cercare la natura giuridica del rapporto tra l'individuo e lo Stato, in forza del quale quello possiede il suo potere. Quindi, riferen-

---

per giustificarla occorre trovare la contrapposizione di due elementi, l'uno dei quali costringa l'altro al rispetto della volontá che esso stesso si é imposta.

Lo Jellinek, spiegò l'auto-limitazione dicendo che lo Stato, come tutore e rappresentante dell'interesse generale si contrappone a sè stesso come sovrano, soggetto del diritto di impero.

Ma l'idea è inaccettabile; perchè non si può concepire l'esercizio della sovranità se non diretto a provvedere alla cura dell'interesse pubblico: questo é il fine dello Stato, che domina ogni sua funzione e manifestazione. — (ROMANO - Organi costituz. cit. n. 32 — RANELLETTI - Dir. Amm. cit. n. 118.) — «Distinguere - nota il Ranelletti - e contrapporre nello Stato quel doppio carattere, per farne due subbietti di possibili rapporti giuridici vuol dire distinguere e contrapporre in una stessa persona giuridica la sua potestá di volere e il suo scopo, e considerare come due subbietti giuridici diversi la medesima persona, considerata nel primo e nel secondo momento cioé come subbietto della volontá e come subbietto dello scopo, vale a dire una volontà senza scopo, e uno scopo senza volontà: il che non é possibile.» — Loco cit. — Meglio di quella dello Jellinek, la teoria della separazione dei poteri, che in questi vede gli elementi che tra loro si contrappongono, offre la spiegazione del fenomeno dell'auto-limitazione, in quanto costituisce ogni potere come soggetto di facoltà imperative diverse, ognuna delle quali obbliga le altre. Ma, a parte il fatto che la teoria non può bastare a giustificare l'auto-limitazione, poichè i poteri possono presentarsi l'uno di fronte all'altro finchè si tratti di rapporti intercedenti tra organi appartenenti a poteri distinti, ma non lo possono più quando si tratti di rapporti tra organi dello stesso potere (ROMANO - Org. costit. cit. n. 32), a parte questo, non é possibile avere una contrapposizione di soggetti, e quindi un auto-limitazione, finchè i poteri si considerano come astratte sfere di facoltá e di competenze, perchè i poteri, intesi come istituti costituzionali, sono sempre lo Stato nelle diverse forme delle sue manifestazioni.

Perchè si possano contrapporre i poteri è necessario soggettivarli negli organi che devono realizzare la volontà statuale: ma allora non si ha più la specificazione di poteri astratti, istituzionali, ma di organi concreti.

Ed allora, anche, saranno gli organi che si contrapporranno tra loro l'uno limitando, obbligando, controllando, secondo la propria competenza, l'agire dell'altro.

E, si noti, non gli organi, in quanto in essi si specifica lo Stato, ma gli organi come soggetti di volontà: quindi non lo Stato come Parlamento limita la sfera di azione od obbliga lo Stato come Governo, ma il Parla-

doci a quanto abbiamo detto da principio sulla definizione di organo e sulla distinzione tra il concetto istituzionale di organo, come ufficio, ed il concetto reale di organo, come entità capace di volere, cioè come persona fisica, collegio, od ente autarchico, esaminare la posizione di questi ultimi nello Stato, ed il rapporto che intercede tra essi e le astratte istituzioni di cui sono titolari.

Tale rapporto dalla maggior parte degli autori, viene definito come un rapporto di rappresentanza.

Contro questa opinione sta la teoria organica che sostiene la persona giuridica aver organi propri, come ne ha la persona naturale, mediante i quali essa può volere od agire. Questi organi sono gli uomini chiamati, secondo la costituzione, a manifestare ed eseguire la volontà popolare, i quali attuano la vita della corporazione. E come la mano e la bocca non rappresentano il corpo umano, perchè l'atto della mano e della bocca è

---

mento colla propria volontà, limita od obbliga l'agire del Governo: non lo Stato come autorità superiore limita la facoltá dello Stato come autorità inferiore, ma il superiore limita la facoltà dell'inferiore, e cosí via.

La specificazione dello Stato nei suoi varî organi, se può in qualche modo dare una spiegazione più o meno accettabile dei rapporti interni allo Stato, non giunge mai a spiegare l'auto limitazione, che ha effetti giuridici esterni, e che dovrebbe, pur ammettendo l'esistenza di rapporti giuridici riflessivi, considerarsi sempre di fronte all'isolata personalità dello Stato. Allo stesso modo come non si può ammettere la specificazione di una personalità fisica nei varî momenti in cui si manifesta e giustificare per essa l'auto-limitazione, per quanto l'uomo dominato dalla coscienza (o semplicemente la coscienza) possa costringere l'uomo spinto dall'istinto (o semplicemente l'istinto) a mantenere le obbligazioni assunte. L'auto-limitazione non é possibile se non quando all'interno di una sola personalità due volontà si contrappongano tra loro, l'una limitando l'altra: é perciò concetto proprio soltanto alle persone giuridiche, all'interno delle quali più volontà agiscono. Ma se questa pluralità di volontà concettualmente si sopprime, si elimina anche la possibilità di giustificare logicamente un auto limitazione con efficacia giuridica.

L'auto-limitazione dello Stato esiste perché alcuni dei suoi organi possono colla loro volontá, obbligare altri ad un dato comportamento di fronte ai terzi, ed é data dall'impero di volontà di un organo che si rivolge ad un altro, obbligandolo a fare o non fare, ad autorizzare od a proibire, a concedere o togliere qualche cosa a terze persone, sempre in nome dello Stato.

atto dell' uomo, così le persone giuridiche non sono rappresentate dalle persone fisiche, che ne sono parti: invece nei limiti della sua funzione l' organo fa sì che la corporazione si manifesti con efficacia giuridica, in modo che la persona giuridica abbia, per mezzo dei suoi membri, una volontà propria.

V'è però una grande differenza di opinioni tra la primitiva teoria organica naturalistica, quella che parla di un corpo sociale, considera gli organi delle persone giuridiche alla stessa stregua degli organi naturali delle persone fisiche, e ricerca le analogie anatomiche tra l'uomo e lo Stato, e la più moderna teoria organica che disconosce quelle esagerazioni, abbandona la concezione naturalistica di uno Stato costrutto analogamente all'uomo, e conserva solo il principio ispiratore di tutta la dottrina: essere la persona giuridica un'entità collettiva reale, non una finzione. Per questa scuola il problema non si pone più, come di fronte alla teoria organico naturalistica: sono gli organi rappresentanti dello Stato, oppure sono organi che attuano la vita delle persone giuridiche, come gli organi naturali attuano la vita della persona fisica?, ma si pone altrimenti. La questione è se il rapporto della persona-organo di fronte all'organismo, sia identico al rapporto tra la persona individuale A di fronte all'altra persona individuale B, o se piuttosto il rapporto giuridico sia in questi due casi sostanzialmente eterogeneo (1).

In tal modo posto il problema, le teorie così si contrappongono: da una parte si considerano gli organi come rappresentanti, pari ai rappresentanti per mandato del diritto civile: soggetti giuridici distinti dalla persona giuridica per la quale agiscono, che come tali si presentano, compiendo degli atti che sono dell' agente stesso, ma che si riferiscono per i loro effetti giuridici al rappresentato. Dall'altra parte invece si parla di organi (e talvolta perfino di rappresentanti organici), affermando

---

(1) PREUSS - Stellvertretung oder Organschaft (Jahrbücher für Dogmatik 1912) p. 453.

che gli organi non si presentano come persone distinte dalla persona giuridica, ma sono invece parti della sua organizzazione, secondo la natura sua; che la volontà dell'agente si considera essere della persona che l'assume, perchè acquista entità giuridica solo rispetto ad essa, mentre non ha alcuna rilevanza giuridica rispetto alla persona che la pronuncia (1).

Ora, la teoria della rappresentanza si basa sopra un dato che in fatto non si può negare: che volere ed azione promanano sempre dalle persone fisiche, le quali sono soggetti distinti dalla persona giuridica per la quale agiscono: onde, in diritto chi agisce in nome di un altro è rappresentante.

Come abbiamo altrove avvertito, è pura finzione il dire che la volontá dell'organo è attribuita all'ente, in modo da concepirsi come volontà dell'ente stesso. Ciò potrebbe spiegarsi soltanto ammettendo l'immedesimazione dell'ufficio col suo titolare, come realmente fanno molti autori di scuola organica (2); ma di tale proposizione non è difficile avvisare le conseguenze assurde, quando si pensi che si avrebbe il completo assorbimento della personalità dell'individuo da parte della persona giuridica; e non si potrebbe riconoscere l'esistenza di rapporti giuridici tra la persona titolare dell'organo e la persona giuridica (3).

Il vero si è che al concetto di rappresentanza non osta il fatto che il titolare dell'organo sia membro della comunità, per la quale è chiamato a volere ed agire: perchè sempre in diritto si ha rappresentanza quando una persona opera con efficacia giuridica per conto di un'altra. La rappresentanza è un istituto generale, e comune tanto al diritto privato che al pubblico, che può assumere forme diverse secondo i soggetti tra cui intercede e secondo l'oggetto a cui si riferisce: si presta

(1) Confr. LABAND - Arch. fur civ. Praxis LXXIII p. 187.

(2) PREUSS - Über Organpersönlichkeit cit. — GIERKE - Genossenschaftstheorie cit. p. 172 seg.

(3) SCHLOSSMAN - Stellvertretung oder Organschaft p. 316. (Archiv für Dogmatik 1902).

quindi anche a definire il rapporto tra lo Stato e i suoi organi. E poichè l'organo è dotato nello Stato di un potere di rappresentanza eguale a quello dell'organo delle persone giuridiche private nell'ente per cui agiscono, non nel carattere pubblico dello Stato, ma nella generale natura delle persone giuridiche è d'uopo ricercare le specialità di questa forma di rappresentanza.

Il carattere peculiare della rappresentanza delle persone giuridiche sta nell'essere l'organo parte della persona per cui agisce, e nel trarre da questa sua qualità di compartecipe all'ente il presupposto per agire in nome di esso (1); mentre in generale negli altri rapporti di rappresentanza si ha la surrogazione di persone tra loro indipendenti (2). Originariamente anzi la qualità di partecipante ad una comunità attribuisce senz'altro ad ogni individuo la possibilità di rappresentarla all'esterno, ed ogni azione sua, all'infuori della comunità, viene riferita alla comunità stessa. Come nota Jellinek (3), l'idea che le azioni dei singoli uomini valgano non solo come tali, ma pure come azioni di una comunità, a cui appartengono, non emerge dal pensiero giuridico, ma è fenomeno naturale. Nei popoli primitivi troviamo l'idea di una posizione collettiva del popolo di fronte alla divinità: nell'età di mezzo troviamo la responsabilità collettiva e la *faida:* ed anche oggi quell'idea prevale nei rapporti guerreschi dei popoli civili.

L'essere membro di una comunità è la base prima della possibilità che le azioni individuali vengano considerate come azioni collettive. Il concetto dell'universale e dell'individuale, dapprima confusi nell'indeterminatezza della posizione del singolo rispetto alla comunità,

---

(1) E' vero che in fatto anche persone che non sono membri dell'associazione possono essere suoi organi: ma si tratta sempre o di organi tecnici, o di organi che agiscono in uno stato di dipendenza e subordinazione gerarchica verso altri organi, e che in ogni modo traggono da questi i loro poteri. (Così un direttore di Società anonima verso il Consiglio di amministrazione).

(2) RANELLETTI - Dir. amm. cit. n. 127 ed autori citati in nota.

(3) Allg. Staatslehre p. 526.

si scindono più tardi, attraverso l' evoluzione giuridica, colla separazione dell'azione individuale dalla sociale, e con la più esatta determinazione delle responsabilità e della posizione dell' individuo nell'universalità. Ma il separare la posizione individuale del singolo dalla sua posizione come membro di una comunità, ed organizzare questa comunità giuridicamente, se porta ad abbandonare le figure primitive di responsabilità collettiva, ed a fare un giudizio strettamente individualizzante dell'agire umano, non sopprime però il fatto che ogni universalità per manifestarsi all'esterno richieda l' azione, a ciò diretta, di tutti o di parte dei suoi membri. Una vera organizzazione si ha soltanto quando non a tutti, ma soltanto a pochi è data la possibilità che le loro azioni, anzichè venir individualizzate, vengano estese all'universale. Questo avviene nei tempi primitivi e nei momenti patologici della vita dello Stato per un potere di fatto che alcuni possiedono sopra gli altri: negli stadî più progrediti dell'organizzazione, per il diritto che assicura ad alcuni individui la facoltà che il loro volere e la loro azione sieno riferiti alla collettività, in rapporto ad una data sfera di compiti e di funzioni, quando essi pervengano a determinate cariche, cioè si trovino in una posizione giuridica dal diritto garantita. Allora non più come partecipante soltanto, l' individuo ha la facoltá di agire per il tutto; ma come organo, dotato di un particolare potere.

Ma, tale individuazione e qualificazione del singolo come organo della comunità, e la conseguente possibilità che egli si ponga come soggetto di un proprio potere anche di fronte ad essa, procedono di pari passo coll'evoluzione intellettuale e giuridica, che attribuendo alla comunità un carattere distinto e autonomo dai suoi membri la riconosce come una unità complessa, di cui la natura è espressa e concretata nel concetto della personalità giuridica. E una volta ammessa la personalità giuridica, in cui si compenetrano i diritti ed i doveri dell'universale, è pur duopo ammettere che essa di fronte ai suoi membri, si ponga come entità distinta.

Per questo gli organi, non rispetto al fatto della comunità, ma rispetto al concetto etico-giuridico della personalità, appaiono come entitá a sè stanti: e riferendoci a questo concetto è esatto, dalle premesse sopra ricordate, trarre l'illazione che chi agisce in nome di un altro è un rappresentante.

Ma, se il riconoscere che l'organo è rappresentante è una conseguenza logica della costruzione in personalità giuridica della comunità, questo non toglie il fatto che l'organo è parte di quella comunità che nella personalitá giuridica si concreta; nè l'altro, che esso nella comunità ha una posizione per cui può far valere la propria volontà di fronte agli altri membri. Ciò è sufficiente per convincere, che, se il rapporto tra la persona giuridica e l'organo è un rapporto di rappresentanza, si tratta però di una rappresentanza diversa da quella creata dal mandato civile: e cioè di una rappresentanza speciale per le persone giuridiche, che (per adottare un termine comune) chiamiamo « rappresentanza organica ». In forza di essa l'organo possiede un potere di rappresentanza che gli attribuisce la facoltà di poter esprimere la propria volontà riferendola all'ente, in modo che nelle manifestazioni esterne essa sia considerata come volontà propria dell'ente.

Per definire tale potere di rappresentanza, scarso aiuto ci offre la letteratura italiana. É noto, infatti, come la dottrina nostra, sulle orme del diritto classico, imperní nel *mandatum* ogni forma di rappresentanza, e non abbia costrutto ad istituto sistematico, nè possieda un termine tecnico per qualificare quella figura di rappresentanza che non si fonda sopra un vero e proprio mandato. Più completo e metodico del nostro in questa materia, il diritto tedesco pone la distinzione tra mandato, che produce un rapporto obbligatorio per il mandante e il mandatario e potere di rappresentanza (Vollmacht) che dà all'investito di esso una certa posizione giuridica dal lato esteriore (1). Per il potere di rappresentanza i ne-

(1) WINDSCHEID - Pandette - Trad. Fadda e Bensa I, 1 § 74 nota 1.

gozî giuridici possono essere conchiusi per mezzo di un altro in modo che quest'altro dichiari la propria volontà. Appena uno dichiara la sua volontà aggiungendovi (espressamente o tacitamente) la dichiarazione che agisce in nome di un altro, la sua dichiarazione di volonta non ha per lui alcun effetto; per quello poi pel quale agisce ha il medesimo effetto come se avesse agito egli stesso (1).

Ma dalla mancanza di una costruzione teorica del potere di rappresentanza non postula che esso sia ignoto al nostro diritto, che invece lo riconosce, pur definendolo con termini diversi (2), ogniqualvolta ad una persona è data la facoltà di agire, per realizzare gli scopi di un'altra. Il titolare della volontà si presenta sempre come investito di una situazione giuridica che lo rende capace di agire all'esterno per esercitare colla volontà propria diritti altrui, pur non essendone il soggetto: quindi esso possiede un impero della volontà verso terzi, protetta dalla legge. Ma la stessa situazione giuridica in molti casi attribuisce al suo titolare dalle facoltà non solo verso i terzi, ma verso lo stesso soggetto dello scopo, di fronte al quale il rappresentante può esercitare un impero della volontà; quando le manifestazioni volitive del rappresentante non sieno riconosciute capaci di produrre effetti giuridici, o quando il rappresentato sia vincolato a riconoscere come proprie le dichiarazioni di volontà altrui. Così, per limitarci agli esempi più sicuri del diritto privato: il padre esercente la patria potestà possiede, anche a confronto del figlio, il potere di amministrarne i beni (3); il tutore ha un simile potere in rapporto ai minori ed agli interdetti, sottoposti alla sua tutela; il socio incaricato dell'amministrazione in una società civile può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti di amministrazione, nè questa facoltà può esser revocata durante la società senza una causa legittima (4).

(1) WINDSCHEID - Pandette - Trad. Fadda e Bensa I, 1 § 73.

(2) FADDA e BENSA - Commento alle Pandette del Windschied I, 1, nota al par. 74.

(1) Cod. civ. art 224.

(2) Cod. civ. art. 1720.

Tali poteri, che spettano ai rappresentanti anche di fronte ai rappresentati, costituiscono signorie del volere, facoltà che derivano dalla situazione giuridica in cui si trova il loro soggetto.

Analoghi nella natura se non nella ragion d'essere sono i poteri attribuiti agli organi delle persone giuridiche, i quali possono dichiarare la loro volontà per lo Stato, e pretendere che questa loro volontà sia dallo Stato assunta come propria. Essi sono investiti di una qualificazione giuridica in cui sono contenute molteplici facoltà.

Anzitutto ne deriva per l'organo un potere di rappresentanza che si manifesta all'esterno e gli concede di dichiarare la propria volontà riferendola allo Stato: esso è proprio dell'individuo ed é sua la volontà che egli esprime. E poichè non nello Stato si esaurisce il volere dell'organo, ma si ripercuote all'esterno, verso altri soggetti, che hanno un corrispondente dovere di rispettarlo in quanto è emanato in vista degli scopi collettivi dall'individuo, come organo, perciò anche verso i soggetti esterni è ammesso che egli agisca in nome proprio, quando sia avvertito o sottinteso che gli effetti dei suoi atti debbono riferirsi all'ente (1). In fatto, il Re in nome proprio promulga la legge ed ordina di osservarla: il ministro, il prefetto, il sindaco, in nome proprio prendono disposizioni: ed anche il giudice, dopo aver intestata la sentenza in nome del Re, dichiara: « La Corte o il Tribunale ha emesso la seguente sentenza » (2); ma è sottinteso che questi atti hanno effetto non per la persona del Re, del ministro, ecc., ma per la persona giuridica pubblica per la quale essi agiscono.

In secondo luogo dalla situazione giuridica in cui si trova derivano all'organo poteri nei rapporti interni, nei quali la persona dell'organo si contrappone ad altri organi. Qui non si può più parlare di rappresentanza in atto, poichè non si ha rappresentanza se manca una

---

(1) HAENEL - Staatsrecht cit. p. 97.

(2) PRESUTTI - Dir. amm. n. 63.

posizione giuridica dal lato esteriore (1). Quando, per esempio, un comizio elettorale nomina un deputato, non si può dire che il comizio collegialmente, e tanto meno singoli elettori, rappresentino lo Stato; manca un diritto dello Stato rispetto al quale si verifichi la rappresentanza: non lo Stato, infatti, ha il diritto di nominare i deputati, ma gli elettori, e non esiste uno scopo dello Stato a nominare il deputato *A* piuttosto che il deputato *B*, ma questo scopo esiste nella maggioranza degli elettori; mentre la minoranza è animata dal fine contrario. Altrettanto nelle delegazioni di potere, nei controlli, negli atti del parlamento verso il gabinetto ecc., non si riscontra rappresentanza, giacchè si tratta di atti coi quali gli organi dello Stato si contrappongono tra loro; e quindi non possono gli uni, rappresentando una persona, cioè facendo valere i suoi diritti, concedere, proibire, comandare ad altri, cioè alla stessa persona per la quale agiscono.

Quindi tanto nei rapporti esterni, che nei rapporti interni, gli organi esercitano delle facoltà che sono manifestazioni della situazione giuridica in cui si trovano. Essenziale in questa situazione è un potere di rappresentanza conferito all'organo: ma essa conferisce all'organo anche il potere di far valere la propria volontà, verso altri organi della stessa persona giuridica: ed in ciò non v'è rappresentanza (perciò il termine potere di rappresentanza si rivela inadeguato, in paragone al « Vollmacht » dei Tedeschi). Essa quindi va concepita in genere come il potere spettante ad un soggetto, di dichiarare la volontà propria, diretta alla realizzazione dei fini di un'altra persona. Questa volontà può manifestarsi nel compimento di negozi giuridici per conto del rappresentato, ma pure nell'imporre a questo un dato comportamento, che non abbia esteriormente efficenza giuridica (2).

---

(1) RANELLETTI - Dir. amm. cit. n. 123.

(2) Questi concetti sono accolti senza discussione per casi analoghi del diritto privato. Così, quando il padre, amministrando i beni per il figlio, il tutore per l'interdetto, il socio amministratore per la società civile, impon-

Un potere di rappresentanza non possiedono invece gli organi ausiliarii, gli organi di preparazione od esecuzione, e gli organi tecnici nè gli organi amministrativi nell'esercizio di funzioni di preparazione od esecuzione o tecniche.

Se vengono in rapporto con soggetti esterni per il compimento dei negozi giuridici, gli organi, nell' esercizio di tali funzioni non dichiarano la volontà propria, ma la volontà di altri organi: hanno quindi la funzione di strumenti della volontà altrui, e perciò vanno qualificati come *nuncii*.

Se invece essi svolgono un'attività diretta a procurare allo Stato od al popolo un'utilità per mezzo della quale l'ente perviene ad attuare i compiti che sono nei suoi fini, senza però creare negozi giuridici, allora essi si trovano collo Stato in un rapporto che ha molti punti di contatto colla locazione d'opera.

Tanto questo, quanto quel rapporto però pongono l' individuo nella situazione giuridica di diritto pubblico di preposizione ad un pubblico ufficio: hanno origine da un atto che non è meramente contrattuale, ma assume la speciale figura del contratto di diritto pubblico: e per l'una e per l' altra causa prendono atteggiamenti diversi dagli ordinari rapporti contrattuali corrispondenti di diritto civile, e rimangono tutti nel campo di diritto pubblico.

---

gono il loro volere al rappresentato non lo rappresentano, perché non compiono per esso negozi giuridici

Inoltre i soggetti dotati di un potere di rappresentanza rispettivamente ad una sola persona possono anche contrapporsi tra loro, venire in determinati rapporti, sempre per il raggiungimento dei fini della persona rappresentata; come ove sia ammessa una pluralità di tutori, ove sieno più soci amministratori di una società civile, ecc. Come in queste specie del diritto privato ognuno dei rappresentanti è investito di un potere che può essere esercitato anche senza che vi sia un'azione esterna, cioè senza che trovi luogo un vero e proprio rapporto di rappresentanza, altrettanto, nel diritto pubblico è possibile che gli organi, dotati di un potere di rappresentanza, si contrappongano tra loro, e si trovino in relazioni giuridiche, esercitando un impero della volontá propria, nel compiere atti che producono effetti per la persona giuridica pubblica per la quale agiscono, ed i cui scopi perseguono.

Sembra perciò opportuno, anzichè qualificare questi rapporti come, rispettivamente, mandato e locazione di opera, riconoscere loro, in vista dei peculiari caratteri che li contraddistinguono, una natura specifica, e qualificarli come rapporti di *servigio* (1).

Il potere che spetta agli individui che sono titolari degli organi dello Stato costituisce la loro competenza.

Onde qui si pone il problema sulla natura giuridica della competenza, ed in particolare se essa sia diritto soggettivo dell'organo.

Una risposta negativa danno gli autori che considerano come organi gli uffici.

Gli uffici essendo parti dello Stato, sfere di facoltà e di compiti in cui è distribuito il potere statuale, non possono concepirsi contrapposti allo Stato, di cui fanno parte, o ad altri uffici, come soggetti di diritti propri. La competenza è la sfera di poteri di un ufficio: e poichè gli uffici non hanno propria personalità, non è mai diritto soggettivo, ma è sempre diritto obbiettivo. Le competenze possono, mediante gli organi che ne sono investiti, contrapposti le une alle altre: possono trovarsi in conflitto tra loro circa i loro confini: ma si tratta sempre di conflitti di competenze, sull'interpretazione del diritto obbiettivo, che attribuisce ad uno o ad altro organo il compimento di un'attività statuale, mai di conflitti di diritti soggettivi, che appartengano a questo o a quell'organo (2).

---

(1) Il RANELLETTI - Dir. Amm. cit. n. 127 definisce come rapporto di servigio, quello generale che intercede tra lo Stato ed i titolari dei suoi organi per il quale io ho preferito il termine di rappresentanza organica, pur riconoscendo che l'appellativo può facilmente apparire come un richiamo alla teoria organica. Si tratta di una questione di termini: ma siccome io considero come differente il rapporto tra lo Stato e gli organi autoritarii da quello tra lo Stato e gli organi ausiliari ed esecutivi, mi sembra che a questi meglio si applichi la condizione di servigio.

(2) JELLINEK - Sistem. des sub - öff. Rechten cit. 227 e Allg. Staatslehr e cit. 546 e segg. — RANELLETTI - Dir. amm. cit. n. 115.

Gli individui poi, che sono titolari degli uffici, non hanno il diritto alla competenza dell' ufficio, chè appartiene allo Stato: essi possono soltanto avere un diritto alla posizione di titolari dell'organo, cioè il diritto di essere riconosciuti e mantenuti come titolari dell'ufficio, ed ammessi all'esercizio delle sue funzioni.

L'opinione che il titolare dell'organo non abbia un diritto alla competenza che esercita, ma possieda solo un diritto alla posizione di organo è seguita anche da molti che intendono per organo l'individuo titolare dell'ufficio: sempre affermando che la competenza è sfera di diritti dello Stato, che perciò non possono essere dei privati, questi, per la loro preposizione agli uffici, possono vantare solo il diritto, che deriva dal rapporto che intercede tra essi e lo Stato, di essere preposti all'ufficio, ed in questa posizione mantenuti, secondo le norme stabilite dal diritto obbiettivo.

L'opposta opinione ammette che contenuto della competenza sia un complesso di diritti dello Stato che i cittadini sono chiamati ad esercitare; ma sostiene che, poichè le persone preposte agli uffici possono avere anche un interesse proprio ad esercitare le facoltà statuali che sono nella competenza dell'ufficio, così anche in loro la competenza si soggettizza, come diritto proprio. Allora l' individuo ha un diritto proprio all' esercizio delle facoltà che sono nella competenza dell' ufficio a cui è preposto: e tale diritto ha la natura e i caratteri del diritto politico (1).

Decisi in favore di questa tesi sono gli autori organicisti. Così il Preuss, che si può dire la miglior espressione della più recente scuola organica, dichiara che la competenza è un diritto soggettivo della persona-organo, come tale. Infatti lo Stato è un organismo che forma tutt'uno cogli individui che lo compongono, da cui non si può scindere. « Come l'unità della persona collettiva

(1) VACCHELLI - Diritto e potere pubblico cit. *passim*. Di questa opinione *sembra*, ma soltanto per quanto attiene agli organi costituzionali anche il CAMMEO. Comm. sulla giust. amm. I N. 30 segg.

statuale non è il contrapposto, ma la sostanza della pluralità dei suoi membri, così l'unità della competenze statuali non è il contrapposto, ma la somma delle singole competenze dei suoi organi. Che il soggetto di tutti i diritti statuali sia lo Stato stesso è evidentemente una tautologia. Ciò non contrasta tuttavia che il soggetto di una parte organica di questi diritti statuali sia la persona-organo che alla sua volta è una parte organica della persona statuale. Perciò essa nella sua competenza non esercita un diritto altrui poichè la persona collettiva non è estranea ai membri». Il funzionario gode di una partecipazione più attiva alla volontà dello Stato, di quella che gli derivi dalla semplice cittadinanza, nella sua qualità di « persona organo »: cioè persona dotata di una cittadinanza qualificata (1).

Per quanto non segua la scuola organica e si ponga in tutt'altro ordine di idee arriva alle stesse conclusioni il Bernatzik, che prende le mosse dalla definizione di diritto soggettivo, nel quale egli cerca di combinare tanto l'elemento della volontà che quello dello scopo: affermando che soggetto dello scopo e della volontà possono essere due persone diverse. Così per gli organi dello Stato: soggetto dello scopo è lo Stato, soggetto della volontà è l'organo, quando esiste il fatto che l'autorità statuale riconosce e dichiara la sua disposizione volitiva come giuridicamente efficace. Dal punto di vista del titolare, il diritto di formare o di concorrere a formare col proprio volere il volere della collettività è un diritto alla posizione di organo: ma quando un tale diritto sia riconosciuto come *proprio* dell'organo la competenza sarà un diritto ripartito tra la persona giuridica e il rappresentante dell'organo (2).

Cerchiamo ora di trarre le conclusioni.

Gli uffici, sfere istituzionali, astratte di compiti, non possono essere soggetti di una competenza: essi, si e ammesso, non sono persone a sè stanti, che abbiano una

---

(1) PREUSS - Ueber Organpersonlichkeit cit.

(2) BERNATZIK - Kritische Studien cit. § 19 p. 297.

volontà propria, e non si può perciò pensare che in essi si soggettivizzino le norme obbiettive. La competenza dell'ufficio è una sfera di facoltà e di funzioni, determinata dal diritto obbiettivo: ma questo, come si è cercato di stabilire altrove, è il suo lato oggettivo: intesa in questo senso è chiaro che essa comprende diritti dello Stato, che per essere dello Stato non sono dei singoli organi. Ma ove la competenza si intenda dal punto di vista soggettivo, nel senso di sfera di potere volitivo, è ovvio che essa appartenga ai soggetti della volontà, cioè agli individui titolari degli organi.

Il problema consiste appunto nello stabilire come ad essi appartenga.

É necessario porre quì come principio: che la facoltà di esercitare diritti di un'altra persona, si distingue nettamente dal diritto stesso esercitato; ossia che il potere del rappresentante non è mai il diritto medesimo rispetto al quale egli esercita la rappresentanza Concetto sul quale non sorge alcun dubbio in diritto privato, ove le facoltà del rappresentante, abbia esso o non un potere di rappresentanza, non vengono mai confuse coi diritti reali o personali del rappresentato; e sebbene si riconoscano al rappresentante delle pretese verso il rappresentato, e gli si riconosca una potestà di rappresentanza verso i terzi, che può essergli delegata dalla legge anzichè dal rappresentato stesso, non si è mai affermato che il rappresentante sia il soggetto dei diritti del rappresentato e si sostituisca ad esso, oltre che nell'esercizio, anche nella titolarità dei diritti.

Invece questi elementari concetti vengono confusi quando si afferma che la competenza, pur essendo un complesso di facoltà che appartengono allo Stato, si soggettizza anche negli organi. Ammesso che fondamento del diritto soggettivo sia l'interesse, non si può dire che il diritto dello Stato, che l'organo è chiamato ad esercitare, sia anche diritto dell'organo, perchè non esiste identità d'interesse tra i due pretesi soggetti dello stesso diritto, lo Stato e l'organo; l'interesse della comunità non corrisponde infatti mai a quello dell'individuo di es-

ser titolare di un organo (1). I diritti che l'organo esercita, essendo determinati nell'interesse dello Stato, fanno parte della sfera giuridica di questo: ed il singolo vi partecipa soltanto indirettamente come membro dello Stato, cioè come cittadino. D'altro lato il singolo può aver un interesse personale ad essere organo dello Stato, un interesse personale o politico (intendendo con ciò quello che egli ha come membro di una data classe sociale) ad esercitarne i diritti; ma un tale interesse, appunto perchè individuale o di classe, non è mai anche interesse dello Stato (2). Nè interesse del privato di essere organo dello Stato può confondersi con quello indiretto, che egli ha come cittadino, di partecipare al diritto dello Stato; perchè il carattere di organo è qualche cosa di più della semplice qualità di cittadino: è una qualificazione speciale della personalità, che il singolo può vantare di fronte agli altri cittadini e che rientra nella sfera giuridica privata, essendo protetta come interesse individuale (3).

É quindi da escludere che il titolare dell' organo possa dirsi soggetto totale o parziale dagli stessi diritti dello Stato, il cui esercizio è nella sua competenza. Non l'organo ha un diritto reale sui beni pubblici, ha il diritto d'impero in forza del quale può imporre tributi, comandare ai sudditi, condannarli, ecc., ma questi diritti ha soltanto lo Stato.

---

(1) JELLINEK - System des sub - öff. Rech. cit. p. 145 nota.

(2 JELLINEK - loc cit.

(3) Il Bernatzik, il quale pure riconosce che la maggior parte degli organi ha soltanto un diritto soggettivo alla posizione di organo, ricorre, per gli altri, alla scissione ricordata del diritto soggettivo nell'elemento dello scopo e nell'elemento della volontà, attribuendo a ciascuno un soggetto: al primo lo Stato, al secondo l'individuo. Ora, è evidente che se i due elementi, scopo e volontà, formano insieme un diritto soggettivo, non avrebbe un diritto nè il soggetto dello scopo senza volontà, nè il soggetto della volontà senza scopo. Soltanto quando l'ordine giuridico tutelasse nell'individuo il suo impero volitivo come un suo interesse, l'organo avrebbe un diritto soggettivo proprio: ma questo, mirando ad uno scopo autonomo dell'individuo, e non dello Stato, sarebbe pur esso autonomo di fronte al diritto dello Stato.

Ma l'organo competente ha il potere di amministrare i beni dello Stato, di determinare i tributi, di dichiarare il comando, la condanna dei sudditi, ad esclusione di qualsiasi altro organo.

Un simile potere, che un organo ha di esercitare un diritto dello Stato mediante un impero della propria volontà, è una facoltà che in lui si soggettivizza.

Altrettanto quando si tratti non dell'esercizio di diritti, di fronte a dei soggetti esterni, ma di rapporti interni dello Stato, l'organo può parteciparvi mediante la propria volontà: anche allora la sua facoltà consiste in un impero della sua volontà, di fronte agli altri organi, che è dalla legge protetto. Anche questo potere spetta all'individuo, si soggettivizza in lui.

La difficoltà consiste nel costrurre giuridicamente questo fatto.

Il rendersi attivo di un individuo per conto dello Stato mira sempre alla soddisfazione di un interesse pubblico; l'interessse cioè che sia svolta quella somma di funzioni, mediante le quali lo Stato vive, per il compimento dei fini immanenti alla sua natura. Tale interesse è pure il fondamento di tutti i diritti soggettivi che spettano allo Stato, ed al cui esercizio è diretta la volontà individuale.

L'interesse è dello Stato: i diritti soggettivi capaci di attuarlo sono dello Stato: nessuna partecipazione all'interesse ed al diritto hanno i privati (1).

---

(1) Da quanto diciamo nel testo si deduce che per la definizione di diritto soggettivo, su cui crediamo non sia qui il caso di fermarci, noi propendiamo verso la concezione dello Jhering, che lo definisce come un interesse protetto dall'ordine giuridico, piuttosto che verso la teoria classica, che la considera una signoria della volontá concessa dall'ordine giuridico.

Ben é vero che i sostenitori della teoria della volontà ammettono che questa volontà debba intendersi nel senso di potere giuridico ideale astratto, senza che sia necessario che esso sia nello stesso tempo concreto e materiale (RANELLETTI - Dir. amm. cit. p. 420 nota) e riconoscono che il soggetto volitivo possa essere, sebbene eccezionalmente, persona diversa dal destinatari dell'interesse; ma malgrado un simile adattamento le obbiezioni ci sembrano più forti della tesi. Si osserva infatti: non si può astrattamente volere, ma si deve volere qualche cosa, un bene, cioé volere per uno scopo; il di-

Perciò la signoria del volere concessa dall'ordine giuridico all'organo per esercitare i diritti dello Stato, non può essere per esso un diritto soggettivo: e nondimeno è una facoltà di cui è il soggetto, e che il comune linguaggio giuridico designa come « potere »; parlando di poteri ministeriali, di poteri del giudice, di poteri discrezionali di un organo; e non mai di diritti ministeriali, di diritti del giudice, di diritti discrezionali (1).

---

ritto non esiste in grazia della volontà, ma la volontà ha il compito di dirigere il diritto verso i fini per cui esso fu predisposto: onde l'elemento dell'interesse è eccezionale per il concetto del diritto soggettivo (JELLINEK - System cit. p. 42 e segg. — JHERING - Geist des röm Recht IV par. 60 e segg.); ogni uomo che esercita un volere per una comunità ed ogni unione umana capace di manifestare come tale una volontà, (quindi anche ogni associazione illecita) dovrebbe essere persona giuridica, soggetto di diritti (BERNATZIK op. cit. par. 7); mentre gli incapaci, che non possiedono la facoltà di volere, non potrebbero essere soggetti di diritti (JHERING loco cit.). (JELLINEK - loco cit.— BERNATZIK - Kritische Studien cit. par. 6).

Certo anche la teoria di Jhering, in quanto dichiara soggetto del diritto colui al quale é assegnato dalla legge il vantaggio del diritto stesso, il « destinatario »; ed ammette l'esistenza di una volontà solo al fine di assicurargli l'attribuzione del vantaggio, offre il fianco ad osservazioni contrarie; tra le quali predominano queste: che in molti casi, e specie nelle fondazioni, il destinatario del vantaggio non può essere considerato come soggetto del diritto (malati in un ospedale, studiosi in una biblioteca, ecc.); che vi sono interessi protetti dalla legge, che tuttavia non sono diritti soggettivi; che volere e scopo non sono due fenomeni estranei contrapposti tra loro, ma lo scopo è una manifestazione del processo psichico del volere (BERNATZIK - Kritische Studien cit. § 8 p. 232 e segg. — JELLINEK - System cit. 41 segg. — PREUSS - Uben Organpersönlichkeit cit. p. 112 e segg.), per cui, avendo presente il solo momento dello scopo si pecca di unilateralità, in modo opposto alla teoria della volontà.

Cosicché sembra preferibile accettare la massima intermedia, secondo la quale i due momenti, volontà e scopo, sono sostanzialmente ed egualmente condizionati tra loro per il concetto di diritto soggettivo; ed accettarla nella formulazione proposta dal BERNATZIK (Kritische Studien cit. par. 8 p. 233) la quale, tra le tesi intermedie (JELLINEK - System p. 41 e segg. — ROMANO - La teoria dei diritti pubblici subbiettivi nel trattato di diritto amm. dell'Orlando, I p. 13 segg.) più si avvicina alla dottrina di Jhering. Secondo quell'autore soggetto giuridico è ogni portatore di scopo umano, che l'ordine giuridico dominante riconosce come scopo autonomo, poichè esso attribuisce alla volontà necessaria per la sua realizzazione forza giuridica.

(1) VACCHELLI - Diritto e potere pubblico cit. — ROMANO - Teoria dei diritti pubblici subbiettivi. I diritti politici N. 2. — D. MAJORANA - La nozione del dir. pubb. subbiettivo p. 37-38.

Il complesso di tali facoltà o poteri attribuito ad un organo costituisce la sua competenza, e l'organo ne appare il soggetto. Potrà quindi farla valere con i mezzi giuridici che nei varî casi il diritto accorda: e quando questi mezzi manchino, ed il rispetto della competenza riposi sulla consuetudine costituzionale, non potremo dire che manchi il potere, ma potremo concludere soltanto che esso non è giurisdizionalmente protetto. La competenza non è perciò soltanto diritto obbiettivo, ma è anche sfera di facoltà soggettive, che spetta all'individuo ogniqualvolta l'ordine giuridico riconosca la sua disposizione volitiva come giuridicamente efficace per imporre un dato comportamento all'attività dello Stato, e per esercitare un diritto di questo.

Ma molte volte lo Stato, accanto all'interesse che l'attività del cittadino cura, ha un altro interesse di rendere obbligatoria l'attività dell'organo; interesse che l'ordine giuridico riconosce come autonomo, costituendolo come diritto soggettivo a sè stante. I due diritti sono tra loro distinti: così per es. il diritto che ha lo Stato di condannare un reo mediante i giurati, non è il medesimo diritto che esso ha verso il giurato per costringerlo a compiere la sua funzione giudicante. Allora il partecipare del privato alla vita dello Stato ed il suo manifestare con efficacia giuridica la volontà, in modo che, entro certi limiti e con date forme, essa si consideri come volontà dello Stato medesimo è un pubblico dovere (1) imposto dalla necessità di vincolare l'attività dell'individuo al compimento di una funzione, o perchè se quell'obbligo non ci fosse nessuno vorrebbe spontaneamente esercitarlo (per es. obbligo della giuria), oppure perchè prescrivendo l'intervento di tutti gli interessati meglio si attua l'equilibrio delle forze sociali nella determinazione degli scopi e dell'attività pubblica (per es.; voto obbligatorio). In questi casi il carattere obbligatorio dell'attività dell'organo è determinato da un interesse esclusivamente pubblico.

---

(1) ROMANO - Teoria dei dir. pubb. subbiettivi cit. - Diritti politici N. I

In altri casi, molto più numerosi, l'esercitare una pubblica funzione, che porta con sè la possibilità di un impero della volontà individuale, costituisce un interesse per l'individuo: che può essere l'interesse ad occupare una posizione prevalente nel consorzio politico; che può essere ancora l'interesse a proteggere la propria partecipazione ai beni della vita collettiva e all'attività statuale; e può essere anche l'interesse a godere dei vantaggi materiali che spettano a chi occupi un dato grado nell'organizzazione dello Stato.

Quando l'ordine giuridico riconosce e tutela questo interesse. allora il privato ha un diritto pubblico soggettivo di far parte dell'organizzazione dello Stato e di partecipare mediante un impero della propria volontà alla vita dello Stato (1).

Tale diritto ha poi un particolare aspetto quando l'organo sia collegiale: qui una pluralità di individui possiede collegialmente il potere di rappresentanza, e non sarebbe possibile riconoscere nel collegio stesso la qualità di soggetto del diritto, poichè, si sa, il collegio come tale non è persona, soggetto di diritti. L'individuo in questo caso possiede un diritto di partecipazione al collegio in qualità di membro, che gli dà la facoltà di concorrere colla volontà propria a formare la volontà unitaria del collegio, organizzata secondo la sua costituzione.

Tutti questi diritti furono detti *diritti politici* perchè col loro rispetto si stabilisce e mantiene l'equilibrio politico tra la nazione e gli organi dello Stato.

Il diritto politico può assumere forma ed avere contenuto diverso, più o meno esteso, secondo l'interesse individuale che garantisce, e secondo la specie di protezione giuridica che la legge gli accorda.

Nella maggior parte dei casi assume il carattere di una qualificazione personale, per la quale l'individuo viene riconosciuto titolare di un organo, tutelandosi in esso l'interesse ad ottenere ed a conservare nel con-

(1) Ranelletti - Dir. Amm. cit. n. 286 — Romano - Teoria dei diritti pubb. subbiettivi cit. loco cit.

sorzio politico la qualità di portatore di una data competenza statuale, senza però garantirgli il contenuto di questa competenza, cioè senza assicurargli il potere di imporre la propria volontà allo Stato nella direttiva della cosa pubblica. Il diritto è attribuito alla persona con la sua preposizione ad un ufficio, mediante l'atto (che può assumere forme molto diverse) con il quale egli viene ammesso ad esercitare con la propria attività le facoltà ed i compiti dell'ufficio.

Allora il diritto soggettivo politico dell'organo ha la semplice portata di una qualificazione formale della persona, perchè la legge protegge nel singolo solo l'interesse ad occupare una data posizione nell'organizzazione dello Stato. Così il giudice ha diritto al suo grado, ma non ha diritto a condannare, ad assolvere, a decidere, ecc.; il funzionario ha diritto al suo posto, ma non ha un diritto soggettivo a comandare. a proibire, a concedere, ad autorizzare qualche cosa ai cittadini.

Ma quando la legge tutela nel singolo, oltre all'interesse ed occupare una data posizione nell'organizzazione statuale, anche l'interesse a proteggere la sua partecipazione ai beni della vita collettiva ed agli utili dell'attività statuale, mediante un impero della sua volontà, allora nel diritto alla posizione di organo si concreta anche il contenuto della competenza dell'ufficio, ed allora il titolare possiede anche un diritto soggettivo ad esercitare i poteri che formano la sua competenza.

Diritti di questa specie ha il monarca che esercita i suoi poteri e le sue prerogative in forza di un diritto proprio, di cui non può essere privato dagli altri organi dello Stato, senza turbare l'ordine costituzionale, e che anzi, nella monarchia ereditaria, egli acquista mediante un fatto indipendente dal volere degli organi dello Stato (1).

Similmente, diritti soggettivi alla propria competenza hanno gli enti autarchici; i quali hanno un diritto alla propria competenza, nella quale si concreta la loro

(1) Bernatzik - Kritische Studien cit. pag. 301 § 19.

personalità: ogni privazione o lesione di competenza corrisponde ad una violazione di capacità, ad un disconoscimento della loro personalità giuridica.

Più che in questi casi, il diritto alla posizione di organo appare assorbente il contenuto della competenza, e capace di attribuire ai soggetti una facoltà propria ad imporre colla loro volontà una data direttiva alla vita dello Stato, nel diritto elettorale, e nel diritto dei membri di ciascuno dei due rami del parlamento.

L'elettore infatti non ha diritto soltanto ad essere inscritto nelle liste, ma ha il diritto a votare, ed il diritto che il suo voto abbia l'efficenza giuridica che la costituzione e la legge gli attribuiscono nella nomina dei deputati.

Così pure i deputati ed i senatori non hanno soltanto un diritto al loro grado, ma posseggono la facoltà di intervenire alle sedute, il diritto di interpellanza, di mozione, di controllo finanziario, il diritto di proporre le leggi, e sopratutto il potere di pronunciare il proprio voto in modo che a questo sia riconosciuto un determinato valore.

Senza avere un potere di rappresentanza, hanno una posizione giuridica di organi, oltre che gli organi autoritarî anche gli organi ausiliarî, esecutivi e tecnici: che può essere anche per essi un dovere (servizio militare), ma è più frequentemente un diritto, che si concreta nella facoltà del titolare di prestare allo Stato un servigio, e di svolgere un'attività, a vantaggio dello Stato, per trarne, nel proprio interesse, o l'onore della carica, o la prestazione pecuniaria che l'ente corrisponde all'individuo preposto all'ufficio, o l'uno e l'altro vantaggio insieme.

Rimane ancora da esaminare il problema come alcuni individui ottengano, ad esclusione di altri, il potere di stabilire con la loro volontà la condotta dello Stato nelle varie contingenze e di dare come una norma di azione ad altri organi.

La più generale spiegazione afferma una delegazione

di potere; ma, se sarebbe facile riconoscere all'organo la figura del delegatario, è difficile, per non dire impossibile, stabilire quale sia il potere delegante. Non può delegare la facoltà di agire per lo Stato e di gestire e regolare i bisogni della collettività, se non chi abbia per sè stesso questo potere, e sia quindi sovrano: laonde la questione di fissare da quale autorità gli organi dello Stato derivino le loro facoltà è strettamente connessa coll'altra: in chi risieda la sovranità, e come esseri umani ne siano investiti.

Dalla scuola teocratica, che diceva la sovranità venire agli uomini direttamente da Dio, per quell'istinto delle civiltà meno evolute di riconoscere natura divina a quanto non è materialmente tangibile, fino a quella della sovranità popolare, che volle troppo concretizzare ed andò all'eccesso opposto, perchè facendo il popolo, e per esso il corpo elettorale, depositario del pubblico potere, costituì lo Stato sul puro elemento della volontà degli individui, e non vide che lo stesso corpo elettorale non è il popolo, ma è anch'esso organo dello Stato (1) anzi organo fondamentale, si è invano tentato da molteplici teorie di riconoscere una derivazione naturale alla sovranità.

La dottrina che fa organo delegante lo Stato, che a prima vista ed in senso lato sembra esatta, non lo è sostanzialmente perchè, come abbiamo detto, lo Stato trae la propria volontà ed attività da organi, e perciò per sè stesso, non può nemmeno delegare, poichè questa delegazione dovrebbe sempre avvenire per mezzo di organi: onde la necessità di trovare qualche cosa in cui fontalmente risieda la sovranità, se non si vuole cadere in un circolo vizioso, di organi ad una volta e reciprocamente deleganti e delegati.

(1) Dal corpo elettorale, anche ammettendo il più largo suffragio, sono escluse quasi sempre le donne, i fanciulli e gli alienati. Sono allora questi individui extra-statuali? Non potendo riconscere questo, la spiegazione cade nel circolo vizioso: perchè se dal corpo elettorale emana il pubblico potere è tuttavia sempre il pubblico potere che ha determinato il corpo elettorale, stabilendo a quali individui spetti la facoltà di nominare i massimi organi dello Stato.

Sarebbe il Parlamento che determinando quali individui sono elettori delegherebbe ad essi il potere di nominarli deputati, e gli elettori che alla loro volta delegherebbero il loro potere agli eletti; sarebbe la Corona che nominando i senatori delegherebbe a questi il suo potere, in modo che il Senato sarebbe uno strumento della Corona. Ma come avverrebbe la delegazione di potere fatta al Re stesso, specie quando si trattasse di monarchia assoluta? E quando avvenisse una modificazione nella forma dello Stato, si dovrebbe ammettere che i nuovi organi derivassero il loro potere dai precedenti: quindi per esempio, passando da una forma di Stato assoluto ad una repubblicana, sarebbe il monarca spogliato che delegherebbe il potere costituzionale alle assemblee popolari (1)?

Si potrebbe, è vero, mettendosi in un ordine di idee che noi non abbiamo accolto, ammettere che non gli organi come tali deleghino il potere ad altri organi, ma lo Stato, in quanto si specifica nelle sue varie forme di apparizione: cioè lo Stato come collegio elettorale delegherebbe il potere ai deputati, lo Stato come Corona lo delegherebbe ai ministri, e così via. Ma, a parte il fatto che in tal modo lo Stato verrebbe ad essere immaginato come una grande astrazione, sostituente nell'idea moderna la divinità dell'idea teocratica, la teoria risulta insostenibile, per poco che si estenda l'applicazione del principio. Lo Stato non dovrebbe piú concepirsi come un' istituzione corporativa, di cui i membri possiedono un diritto di partecipazione attiva, ma piuttosto come una cosa astratta, a sè, che conferirebbe quel diritto: una simile massima, spiegherebbe in un modo del tutto nuovo il diritto elettorale, che spetterebbe agli elettori non in quanto sono cittadini, ma solo in quanto lo avessero ricevuto dallo Stato. Nè sarebbe eliminata la difficoltà di spiegare il conferimento dei poteri al monarca, od alle assemblee nobiliari, quando risultasse che all' inizio della forma di Stato a cui appar-

(1) SEIDLER - Das iur. Kriterium des Staates p. 73.

tengono, acquistarono quel potere colla preponderanza militare od economica.

Ancor meno riconoscibile è un fondo contrattuale nell'attribuzione del pubblico potere agli organi dello Stato. Ben è vero che, se si astrae dalla scuola del contratto sociale, ormai decaduta, che a tutto lo Stato dava base contrattuale, non si parla di contratto per il conferimento della qualità di organi, altro che a proposito degli impiegati pubblici, mentre nessuno pensa a sostenere che gli organi costituzionali, dal Re agli elettori, possiedano il loro diritto in base ad un contratto. Per gli organi costituzionali non si invoca neppure nel linguaggio comune la figura del mandato, che invece si richiama di frequente relativamente ai pubblici impiegati. Si parla bensì di mandato per qualificare il rapporto rappresentativo che intercede tra elettori e deputati, ma il termine è puramente convenzionale, perchè si riconosce essere il rapporto nel suo contenuto, diverso dall' istituto civilistico da cui prende il nome (1). Del resto, l'ammettere ai poteri del Re, dei senatori, dei deputati, dei ministri, degli elettori un diverso fondamento dal potere dei funzionarii non sembra sia sufficientemente giustificato, se non dalla tendenza a concretare nella definizione del rapporto che unisce questi organi allo Stato, la loro funzione nell'ordine costituzionale, sopratutto dal punto di vista politico.

Limitando anche lo studio ai pubblici impiegati, non occorrono molte parole per dimostrare che non può aver base contrattuale il conferimento ad essi del potere di far valere una signoria della volontà, per esercitare il diritto dello Stato.

Ogni attribuzione all' individuo del titolo di organo crea in lui una qualificazione personale che gli permette di esercitare una funzione statuale, mediante la propria volontà, nell' interesse e in nome dello Stato. Tale attribuzione non può essere la risultante di una influenza

(1) L. Rossi - Principi fondamentali della rappresentanza politica I. pag. 45.

della volontà privata, che venga a trattative collo Stato: perchè la sfera giuridica individuale ne resta affatto estranea. Se spesso si riscontra l'obbligo del funzionario di servire l'ente, accompagnato da varî suoi diritti alla carriera, allo stipendio, alla pensione ecc. e tali obblighi e diritti risultano fondati sopra un contratto, non si può dire, come altrove abbiamo sostenuto (1), che essi derivino dall'atto di preposizione di un individuo all'ufficio; sorgono invece da un rapporto che a quell' atto aderisce Ciò si spiega col concetto dell' atto composto: risultante da due diverse e contemporanee manifestazioni della volontà dello Stato: cioè da una parte la nomina all'ufficio, atto di impero che attribuisce la facoltà autoritaria soggettiva, di esercitare i poteri rientranti nell'orbita di competenza e di attività dell'ufficio stesso; e dall'altra l' assunzione al pubblico impiego, atto di gestione pubblica, che stabilisce uno speciale rapporto patrimoniale e di soggezione, e che ha natura giuridica ben diversa e distinta dalle concessioni di facoltà autoritarie.

Cosicchè sembra utile, seguendo la dottrina più recente, abbandonare le affermazioni di delegazioni di poteri o di contratti, per cercare nella stessa costruzione dell'ente pubblico il modo di formazione dei suoi organi

Il potere di rappresentanza spetta all'organo non come derivazione del potere di altre persone, ma come un potere soggettivo: quindi il Re, il ministro, il deputato, l'elettore, ecc., possiedono in proprio le loro facoltà, in forza dell'ordine giuridico obbiettivo, che le attribuisce a chi si trovi in una determinata posizione di organo.

Si può perciò stabilire che l'individuo trova la fonte delle sue facoltà di organo nella costituzione dell'ente statuale, allo stesso modo come nelle norme che regolano la forma corporativa dell'ente egli trova la ragione della sua qualità di cittadino (2). E sempre, ove tutti i cittadini abbiano la facoltà di rendersi direttamente

(1) Vedi il nostro studio «Sulla classificazioni delle concessioni amministrative» (Diritto e Giurisprudenza 1911 n. 18-22) n. 15; n. 34 e sgg.

(2) HAENEL - Deut. Staatsrecht cit. p. 88.

attivi per lo Stato, perchè la qualità di organo si accompagna con quella di cittadino, gli individui possiedono senz'altro, per il diritto obbiettivo, i poteri dell'organo. Vero è che mai tutti i cittadini sono organi, neppure nelle costituzioni più democratiche: anche dalle elezioni e dal *referendum*, che sono le funzioni a cui il massimo numero di cittadini viene chiamato, alcuni sono esclusi per ragioni di incapacità accertata (alienati, indegni), altri per ragioni di incapacità presunta (donne, minori), altri per ragioni diverse: ciò che è quanto dire che la qualità di organo spetta al cittadino subordinatamente a determinate condizioni.

Ma il concorso generale dei cittadini, come organi, all'esercizio delle funzioni pubbliche, è raro e viene infatti limitato, negli Stati moderni, all'elettorato e, talvolta, al *referendum*: per il compimento di tutte le altre funzioni soltanto alcuni individui vengono, secondo la costituzione, qualificati come organi, compiendosi una *selezione sociale*, per la quale gli ottimi, i più forti, i più capaci dei cittadini, acquistano una prevalenza sugli altri e concorrono a formare quella classe dei governanti che in ogni paese, secondo la teoria del Mosca, si contrappongono ai governati, e su di questi imperano.

Ma non è a credere che la selezione sociale sia sempre improntata al diritto obbiettivo, perchè anzi spesso procede all'infuori di ogni ordine giuridico, e la costituzione dello Stato interviene *a posteriori* a sanzionare uno stato di fatto, creato dalla lotta tra i vari elementi sociali.

La organizzazione di ogni comunità, infatti, non trae origine dall'ordine giuridico, che anzi preesiste all'ordine giuridico. Ogni comunità, anche primitiva, anche costituita per il raggiungimento di fini illeciti, ha i suoi organi, i quali hanno il potere di imporre una norma di condotta all'universale, e di rappresentarlo all'esterno. Anche l'organizzazione dello Stato, finchè non abbia raggiunto un tal grado di perfezionamento da potersi qualificare come giuridica, perchè il diritto la disciplina e la ordina, rimane una organizzazione puramente di fatto:

e non c'è Stato che sia giunto al suo attuale ordinamento *ex abrupto,* e che non sia passato attraverso varî periodi storici da una organizzazione di fatto, ad una evoluta costituzione giuridica.

Da una vita selvaggia con la sola peevalenza della forza bruta, senza alcuna forma regolatrice, in cui v' è un " bellum omnium contra omnes „ secondo l' ipotesi dell'Hobbes, il popolo entra in una vita realmente sociale, in cui prevale il regime della forza, parallelamente al bisogno economico: onde una specie di incontro tra la forza prepotente, e la socievolezza degli scambi economici, che, per la prevalenza irresistibile di questi su quella, fa giungere ad un regime in cui ogni individuo ed ogni gruppo di individui, si fan giustizia da sè; passa poi ad un terzo stadio, nel quale oltre al bisogno economico, v' è una certa coscienza dei doveri e diritti di tutti, che si manifesta disorganicamente per l'impulsiva azione del popolo: più tardi questa manifestazione non avviene più impulsivamente, ma à regolata da alcuni fattori o naturali, come quello del valore ed il genetico, o volitivi, come la nomina di un sovrano per acclamazione per sollevamento sugli scudi, donde risulta il pubblico potere esercitato da un gruppo di ottimati o di potenti o di *patres familias*: finchè tra gli ottimati si stabilisce un rapporto che, colla nomina dei capi, colla riunione in assemblee, colla convocazione di tutto il popolo, dà luogo da una vera e propria organizzazione, che più tardi si modifica e si sviluppa con forme regolari. Col progresso di tempo l'organizzazione si complica, ai fattori naturali si sostituiscono quelli etici, la forma statuale diviene perfetta.

E nei momenti patologici della vita degli Stati, quando al dominio dei loro organi giuridici si sostituisce l'impero diretto delle masse rivoluzionarie e dei loro capi, oppure la prepotenza di chi ha una forza sufficiente per compiere un colpo di Stato, la organizzazione di fatto, fondata soltanto sulla forza (forza che però può aver la sua base nel consenso dell'opinione popolare) toglie di mezzo l'organizzazione giuridica e si pone al suo posto,

salvo poi a diventare essa stessa giuridica, quando il ristabilimento dell'ordine porti a riconoscere ed a convalidare il nuovo stato di cose.

Dunque l'organizzazione dello Stato è originariamente un'organizzazione di fatto; che sorge dalla preponderanza del più forte, materialmente ed economicamente: al diritto spetta di disciplinarla e di costituirla come giuridica.

Ciò avviene spesso colla sanzione dello Stato di fatto creato antecedentemente dalla forza e dalla preponderanza economica, mediante la perpetuazione dei poteri nelle stesse famiglie, trasmessi per via della discendenza. Si può dire che le costituzioni barbariche e feudali abbiano in prevalenza questo carattere: il quale continua nel diritto continentale anteriore alla rivoluzione col riconoscimento dei poteri del Re e della nobiltà, e si conserva nel diritto inglese per la camera dei Lords, ed in quello ungherese per la camera dei Magnati.

Ma col progresso delle norme di Stato, al fattore naturale, materiale ed economico per la determinazione degli ottimati, si sostituisce, come si disse, il fattore etico: ed è questa la caratteristica del reggimento democratico.

Principio essenziale della democrazia è che la designazione degli individui da chiamarsi a reggere gli uffici sia fatta dai cittadini: o direttamente per via di elezione, o indirettamente per via di nomina governativa o regia. Nell'un caso e nell'altro, funzione dell'organo che procede alla scelta è di designare le persone più atte ad esercitare i pubblici poteri, compiendo così una « designazione di capacità » (1) L'atto col quale gli individui vengono investiti dei pubblici uffici è quindi una designazione di capacità: che assume la forma ed il nome di *elezione* quando sia compiuto dai comizi elettorali; e la forma ed il nome di *nomina* negli altri casi.

Nelle forme di governo miste, poi, quali sono quelle degli odierni Stati monarchici-costituzionali, troviamo, in

(1) ORLANDO - Princ. di dir. cost. n. 105 — ROMANO - Organi costit cit. n. 42.

corrispondenza alla loro natura, le due forme di designazione degli organi: così la scelta del principe, ed in alcuni Stati dei membri della camera alta, è lasciata al caso della nascita da determinate stirpi: mentre la scelta di tutti gli altri individui chiamati a reggere gli uffici è compiuta o dal corpo elettorale, o da altri organi, che però, direttamente o indirettamente, risentono la influenza di quello e sono sottoposti alla sua sanzione. E ciò anche quando la nomina sia regia; tanto per la nomina dei ministri, giacchè questi, per una felice consuetudine costituzionale, non sono considerati ausiliarii del principe, ma sono invece espressioni del Parlamento, di cui il sovrano cerca seguire l'indicazione: quanto per le altre nomine, perchè l'istituto del ministro responsabile sottopone al controllo del Parlamento, e con ciò del paese, anche gli atti della Corona.

ARNALDO DE VALLES.

CONTRIBUTO
ALLA STORIA DELLE SUPPELLETTILI
DEL
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

I.

Gli Arazzi Raffaelleschi

Nella Reggia de' Gonzaga i nudi telai di parecchie sale paiono aspettare e invocare desolatamente il ritorno de' gloriosi arazzi, che fino al 1866 adornavano un appartamento, *ad hoc* fabbricato, e denominato da essi.

Furono quindici gli arazzi trasportati a Vienna *in limine* della guerra: nove raffiguranti gli atti degli Apostoli, su' disegni del Sanzio (1); gli altri sei conosciuti sotto il nome di «baccanali olandesi» (2). Gli uni e gli altri conservati oggi a Schönbrunn nella superba collezione di *Gobelins*, di cui ha dato sin dal 1884 l'inventario il Birk nell'Annuario de' Musei imperiali.

Pe' baccanali olandesi non può essere revocata in dubbio la legittimità del possesso della casa d'Austria:

---

(1) La descrizione che ne dà il doc. VII corrisponde a quella dell'inventario del Birk nel *Jahrbuch der kunst-historischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses* del 1884, pp. 214-216.

(2) Il Birck li descrive così nel *l. c.*:

1. m. 3.55 × 6.25 Paesaggio con a sinistra una coppia di contadini che ballano dinanzi a una taverna: a destra un palazzo con una fontana dinanzi e getto d'acqua.

2. m. 3.47 × 8.60 Paesaggio con una taverna di villaggio a destra.

furono con altri 33 mandati a Mantova da Vienna, per arredare l'appartamento arciducale nel 1777, com' era espressamente indicato nell' inventario de' mobili della R. Corte, eretto nel 1781 (1).

Tutt'altra invece l'origine degli arazzi raffaelleschi, la cui storia mette conto ritessere su' documenti autentici degli archivi di Milano e di Mantova.

Nessun dato positivo potè essere raccolto sull'anno e sul luogo di fabbrica de' 9 arazzi: la marca che portano (un piccolo scudo triangolare tra due B) parrebbe attestazione sicura che venissero da Bruxelles. Eppure in uno de' monogrammi di tappezzieri sarei tentato di ravvisare la sigla di Niccolò Carcher, stabilito a Mantova per anni molti, dal 1539 al 1562, come direttore d' una fabbrica gonzaghesca di arazzi a S. Giorgio (2). Nulla vieta di credere che certe impostazioni de' registri economici del Cardinal Ercole Gonzaga possano riferirsi, se non a tutta la serie, a taluni almeno degli arazzi degli Apostoli.

Ma o venissero da Bruxelles, o sorgessero come frutto della rigogliosa industria fiamminga qui trapiantata, certo è che il Cardinal Ercole lasciò morendo i 9 arazzi con suo testamento del 2 marzo 1563 (3) al nipote Guglielmo: il quale a sua volta, con atto di ultima volontà del 13 maggio 1569, intese comprenderli tra le

---

3. m. 3.57 × 2.61 Paesaggio con cascata d'acqua: e un ponte in sfondo. Dietro un albero, un cacciatore che carica il fucile.

4. m. 3.55 × 2.66 Paesaggio con gruppo d'alberi sul primo piano e tre contadini con bordoni di pellegrino.

5. m. 3.56 × 2.66 Paesaggio con casa di contadini: un villico fa elemosina a un pellegrino.

6. m. 3.55 × 2.68 Paesaggio con una casa di contadini a sinistra, a destra un gruppo d'alberi, con de' contadini seduti.

(1) Doc. XVIII.

(2) Cfr. Appendice.

(3) Testamento di Ercole (D. VI. 3, busta 333)
2 marzo 1563:

« Item lascia all' ill.mo et ecc.mo S. Duca di Mantova le tappezzarie nominate delli Atti delli Apostoli per honorare la Chiesa di S. Barbara novamente da Sua Ecc. eretta et similmente le tappezzarie nominate delli putini per servirsene come meglio parerà a S. E. »

molte suppellettili di cui a dovizia dotò la sua prediletta Chiesa palatina di S. Barbara (1).

Per più di due secoli gli arazzi continuarono ad ornare il tempio; il lungo uso e in parte anche l' incuria degli scaccini deteriorò que' preziosi addobbi per modo da ispirare a' canonici di S. Barbara la malauguratissima idea di una permuta !

Fra gli atti dell'amministrazione del Palazzo Ducale si conserva tuttora la minuta della lettera, che il Sovrintendente della Reggia stese nel 1776 a nome del Capitolo, per proporre il cambio degli arazzi con la quantità di damasco occorrente ad apparare la Chiesa (2).

L' istanza fu accolta senza difficoltá dal governo di Milano e dalla corte di Vienna, anzitutto perchè già nel 1771 s'era egualmente concesso a' Canonici di disfarsi di vecchi arredi per procurarsene de' nuovi (3); poi, perchè alla spesa necessaria avrebbe provvisto il magistrato Camerale di Mantova, co' suoi fondi.

Riordinato appunto in quegli anni, il magistrato Camerale rappresentava il fisco, come emerge ad evidenza dal suo piano organico (4). La locuzione rituale che una data spesa doveva esser fatta su' fondi camerali equivaleva a una designazione pura e semplice della cassa provinciale dello Stato di Mantova, che aveva allora un'amministrazione autonoma, con bilancio separato dalla Lombardia austriaca.

La cessione degli arazzi era dunque sottoposta al *placet* regio, non perchè la Corona contribuisse in qualsiasi modo all' esborso, ma perchè tutti i contratti d'una certa entità esigevano la sanzione sovrana.

Il Magistrato Camerale non poteva di suo arbitrio

---

(1) Testamento di Guglielmo (D. VI. 1, busta 330), 3 maggio 1569: « Legavit ecclesiae S. Barbarae ... omnia et quaecumque bona et res quascumque auri et argenti, quamvis in eis existant lapides preciosi, (de quibus omnibus fieri voluit diligentem descriptionem) destinatas et destinata ad usum Ecclesiae ecc. »

(2) Documento IV.

(3) Documenti I, V, VI, VII.

(4) Documento III.

prendere impegni che per somme non sorpassanti i 500 zecchini.

Maria Teresa approvò la permuta degli arazzi nè più nè meno allo stesso modo, che aveva poco prima autorizzato la vendita del parco di Marmirolo (1), del castello di Goito ed altri beni gonzagheschi a vantaggio della R. Ducal Camera.

A' canonici di S. Barbara non fu dato soltanto denaro de' fondi camerali, ma anche un certo numero di suppellettili, collocate in Palazzo Ducale, provenienti (si noti bene) dalla chiesa soppressa de' Gesuiti di S. Trinita: d' indole, perciò, prettamente demaniale!

Gli improvvidi autori del cambio si accorsero dopo tre anni che il tappezziere aveva fatto male i suoi conti. A completare l'addobbo del tempio mancavano altri 800 fiorini di damasco Fu rinnovata analoga istanza: e anche questa venne facilmente esaudita dalle autorità superiori di Milano e di Vienna, perchè, beninteso, al pagamento avrebbe supplito la R. Ducal Camera, l' autonomo Stato mantovano (2).

Fu di sua iniziativa (3) che il Magistrato Camerale in occasione di questa nuova supplica de' Canonici volle indagare che cosa fosse avvenuto degli arazzi raffaelleschi: e quale uso ne avesse fatto l' amministrazione del palazzo ducale, presso cui erano stati depositati sino dal settembre 1776. Così, soltanto tre anni dopo la permuta, se ne accertò il deplorevole stato: e l' urgenza assoluta d'un restauro o rammendo.

Dopo qualche recriminazione: anzi dopo qualche buona lavata di capo a chi non aveva tutelato abbastanza gli interessi dell' *erario*, il Magistrato camerale decise di tentare un esperimento di restauro su due de' nove pezzi. Riuscì superbamente la prova; ed allora la riparazione di tutta la serie venne affidata alla ricamatrice mantovana Antonia Carré Lorenzini, che do-

---

(1) Documento II.
(2) Documenti VIII, IX.
(3) Documenti X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

veva operare sotto la direzione e la vigilanza del pittore Bottani.

Maria Teresa, il Principe di Kaunitz, il Firmian, approvarono (quand'era già votato) il nuovo sacrificio imposto all' *erario,* felicitandosi che si fosse scoperta a Mantova un' artefice miracolosa e inaugurato un nuovo ramo d' industria.

Pare invero che la Carré Lorenzini possedesse una maestria prodigiosa, poichè tutti i contemporanei esaltarono, mercè sua, ridonati gli arazzi raffaelleschi a nuovo splendore; al Bottani ed a lei furono perciò prodigate ditirambiche lodi.

L'erudito mantovano Girolamo Coddè, in una lettera inedita, posseduta dall' arch. Gonzaga, (1) dopo aver osannato alla Carré, riferisce un sonetto dedicatole dal Conte Bulgarini Luigi; che aveva tra gli arcadi l'eteroclito nome di Eugilbo Callideo, e que' suoi non spregevoli versi fece stampare nel 1780 dalla tipografia ducale di Piacenza, su un gran foglio adorno di bei ghirigori.

L'elogio migliore della Carré sta per altro nel fatto che i 9 arazzi, poc'anzi inservibili, vennero subitò compresi nell' Inventario delle suppellettili di corte (2) per la somma di L. 65.017 mantovane (16 mila circa di nostra moneta): e alla spesa del restauro se ne volle aggiungere un'altra anche più ragguardevole, costruendo un appartamento speciale, che degnamente ospitasse que' risorti capolavori.

L'ex - appartamento Verde fu rifatto di pianta per la collocazione degli arazzi: diresse i lavori il celebre architetto Paolo Pozzo; del quale rimangono tra gli atti del Magistrato camerale tutti i conti relativi alla spesa, sostenuta *more solito* da' fondi provinciali. L' appartamento Verde trasformato costò 112591 lire mantovane (29 m. circa di nostra moneta): perchè la decorazione

---

(1) Documento XIX.
(2) Documento XVIII.

riuscisse in tutto « corrispondente alla nobilità degli arazzi » (1).

Le bufere, che imperversarono su Mantova, dal 1797 in poi, se pure apportarono gravi, lacrimevoli danni al Palazzo ducale, rispettarono tuttavolta gli arazzi: su cui nessuna mano predatrice si stese neanche quando tanti cimeli dell'arte italiana eran tratti « a miseranda servitude oltre l' Alpi ».

Egli è che il Palazzo ducale era compreso, anche sotto il governo napoleonico, tra' beni nazionali, insieme a' Palazzi Reali di Milano, di Monza: com' era detto espressamente nel primo articolo del terzo statuto costituzionale (del 1805: Titre I, Des Biens de la Couronne; article premier: Les proprietés de la Couronne sont... Le Palais de Mantoue, le Palais du The, et le palais ci - devant Ducal à Modène); gli arazzi rimasero intatti, perchè dovevano conferire stabilmente « à ce qu' exige la splendeur du trône » come ogn' altra suppellettile d'una Reggia.

Illesi dalle spogliazioni napoleoniche, restarono gli arazzi infissi alle pareti dell'appartamento Verde sino al maggio 1866, quando un ordine dell' Imperatore Francesco Giuseppe li fece trasportare a Vienna per essere *interinalmente* esposti nel museo austriaco d'arte e d' industria (2).

Furono allora staccati da certo Lorenzo Fini falegname che s' incaricò anche della spedizione; e dovette aspettare ad essere soddisfatto, della mercede spettantegli, dal governo italiano!.. (3)

Particolare curioso, che non va trascurato: poichè dà come l'ultima pennellata al quadro, e dimostra che in questa vertenza degli arazzi raffaelleschi non vi fu da parte della Corte di Vienna il più piccolo esborso di denaro, attinto dalla munifica cassetta imperiale.

Su che dunque si basa la tesi austriaca, che per gli

---

(1) Documento XVII: cfr. INTRA, *La reggia mantovana* nell' *Arch. Stor. lombardo* del 1888, vol. V, p. 487.

(2) Documenti XX, XXI.

(3) Documento XXII.

arazzi raffaelleschi ogni azione di ricupero sia temeraria, dacchè lederebbe i diritti e il decoro stesso della casa imperiale, contestandole una proprietà privata legittimamente detenuta?

I documenti prodotti in appendice provano precisamente il contrario; stabilendo a luce meridiana:

a) che gli arazzi, condannati nel 1776 come vecchio ciarpame, furono permutati prima, restaurati poi, senza che intervenisse alcun atto di mecenatismo artistico di Maria Teresa; per solo effetto di decisioni puramente amministrative dello Stato autonomo mantovano;

b) che l'interinale trasporto a Vienna non può in nulla pregiudicare la destinazione permanente degli arazzi in un appartamento apposito, costruito per essi, e di cui formavano perciò parte integrante, intangibile.

Vero è che in un documento del 9 settembre 1779 è detto (dal Principe di Kaunitz) che l'Imperatrice si riserbava di far collocare gli arazzi a piacer suo « sia in Mantova o in Milano » o di « disporne altrimenti » (1).

Vorrà ravvisarsi in quella enunciazione una prova de' diritti di casa d'Austria sugli arazzi raffaelleschi? Quelle pretese intenzioni di Maria Teresa furono manifestate *prima* del restauro e della messa in opera degli arazzi in Palazzo ducale: la riserva quindi dell'Imperatrice sulla destinazione futura degli arazzi venne di fatto annullata indi a poco. Inoltre nel documento medesimo è nettamente specificato che la nuova somma (degli 800 fiorini) elargita a' Canonici di S. Barbara doveva esser pagata dalla Camera di Mantova: e abbiamo in ciò la costante riprova dell'autonomia che la Sovrana lasciava tuttora all'ex - dominio de' Gonzaga.

L'autonomia mantovana durò sino al 1786: ne' bilanci, che si conservano in Archivio, ognuno potrebbe verificare come le rendite venivano tutte erogate pe' servizi pubblici del paese; fatta detrazione d'una quota cospicua per la cassa di guerra e pel così detto dipartimento italiano a Vienna.

---

(1) Documento IX.

Anche il conte Firmian, che riceveva già a Milano vistoso stipendio, aveva un assegno separato su' bilanci dell'Ex-Ducato di Mantova: su' quali gravava persino la spesa degli scrivani, incaricati nella metropoli lombarda di evadere gli affari mantovani!.. (1)

Offerta pertanto esaurientemente la prova che, nel pieno vigore dell'autonomia mantovana, gli arazzi raffaelleschi furono, nelle varie manipolazioni subite dal 1776 in poi, pagati interamente con fondi camerali, casa d'Austria non può in nessun modo considerare que' cimeli come beni di famiglia, come arredi di sua indiscutibile spettanza, acquistati a contanti da Maria Teresa con elargizioni della sua cassetta privata.

Come noi lealmente ammettiamo il diritto dell' Austria di ritenere i baccanali Olandesi, spediti in origine da Vienna a Mantova, così non vogliamo rinunciare alla speranza, che, meglio appurati i fatti, un nobile gesto di equità (2) disponga il ritorno degli arazzi raffaelleschi alla loro legittima sede.

---

(1) Lo provi questo significante dispaccio (Arch. Gonzaga: H. II, 2, busta 3133):

Ill.mo ed Ecc.mo S.re

Scadendo colla fine del corrente mese il terzo trimestre per gli ufficiali e scrittori delle cose di costà, si compiacerà V. E. di dar ordine al Magistrato camerale che mi spedisca col primo corriere zecchini 24 per i suddetti. E mi raffermo con tutta l'osservanza

Di V. E.

Milano 15 settembre 1772

D.mo Obb.mo Servitore
Firmian

S. E.
Sig. Barone De Waters

(2) Questa equità dimostrò l'Austria, dopo il trattato di Campoformio, quando per l'art. 19 avrebbe potuto accampare dei diritti sulle suppellettili del palazzo ducale di Mantova: e s' astenne tuttavia di asportare anche gli arazzi che indubbiamente erano suoi, perchè trasportati da Vienna a Mantova pochi anni innanzi.

DOCUMENTI [1]

I.

(MAGISTRATO CAMERALE ANTICO, BUSTA 247)

Omissis . . . .

Illustre conte Carlo di Firmian etc. etc. = Da questo nostro Cancelliere di Corte, e stato Principe Kaunitz, conte di Rittberg ci è stata rassegnata per la Sovrana nostra deliberazione la Consulta della Giunta di Vice Governo di Mantova, che assieme a' suoi Allegati voi gl' inoltraste sotto li 23 scorso, e con cui essa Giunta soddisfece all'eccitatoria da voi datale in esecuzione del Decreto autorizzato con Reale Carta de 18 dicembre 1769; sul tenore della supplica, che segnata di n.° 232 presentò il Capitolo di S. Barbara di detta Città a Sua Maestà l' Imperatore Nostro Dilettissimo Figlio all'occasione del seguìto suo passaggio per colà, e tendente a conseguire un straordinario soccorso, con cui poter provvedere quella Regio-Ducal Chiesa de' necessari sagri arredi alla medesima occorrenti; Dal tenore pertanto della predetta Consulta abbiamo rilevato, che in seguito della visita, e perizia fatta opportunamente seguire dalla succennata Giunta alla presenza del Questore Sartorio, dello stato, e quantità de' succennati sagri arredi, una parte de' medesimi, destinata alle Sacre Funzioni, si è trovata veramente assai logorata, e perciò non più servibile, e che la spesa per provvederne de' nuovi ammonterebbe, secondo i calcoli fatti, a lire 38198 di quella moneta; dalle quali però, deducendosi lire 10409, che, come fu stimato, potranno ricavarsi dalla vendita de' vecchi, il totale importo de' nuovi Sacri arredi da provvedersi per l'assoluto bisogno, si ridurrà a lire 27791; ossiano fiorini 2779; E benchè riteniamo essersi pochi anni sono provveduto alla detta chiesa

(1) S' intendono tutti tratti dall'Arch. Gonzaga quelli che non abbiano altra indicazione.

coll'assegno di lire annue 14000 e crediamo altresì, che anche nel culto esterno che si deve a Dio Signore, gli sia più accetta la modesta gravità ne' Divini Officj, corrispondente al vero spirito di religione, e pietà Cristiana, che qualunque pompa di cerimonia, e splendore nell'ornato della Chiesa; Non vogliamo però, che manchi cosa alcuna al maggior lustro delle funzioni sacre in una Chiesa di nostro Regio Patronato, e portante la qualificazione di Cappella di Corte; Quindi siamo venuta in deferire alle supplichevoli istanze del suddetto Regio-Ducale Capitolo di Santa Barbara di Mantova, con ordinare, come col presente ordiniamo, *che da que' fondi camerali* sia pagata per una volta tanto al Capitolo medesimo la predetta somma di lire ventisette mila settecento novant' una di quella moneta, da convertirsi però soltanto nell'uso accennato, e nel modo, e termini consultati dalla Giunta suddetta. Sarà dunque vostra cura in qualità di Vice-Governatore di dare colà i vostri ordini, perchè tutto venga adempito a tenore delle qui spiegatevi noste intenzioni — Vienna 15 Aprile 1771 — Maria Theresa — . . . . (*Omissis*)

II.

(H. V. 2 : BUSTA 3162)

L' Imperatrice vedova ecc. In seguito di alcuni ulteriori schiarimenti che questo nostro Cancelliere di Corte e stato Principe Kaunitz . . . prima di sottoporre alla sovrana nostra determinazione l' atto della deliberazione per la vendita . . . della possessione detta il parco di Marmirolo di ragione di quella Regio - Ducale nostra Camera ha creduto opportuno di procurarsi . . .

. . . Dalla ben estesa relazione del Presidente Camerale Barone Montani abbiamo potuto riconoscere che . . . ritenute tutte le circostanze concorrenti in detta vendita essa potesse meritare la sovrana nostra approvazione come non svantaggiosa all'interesse camerale. Quindi il tutto da noi ben ponderato . . . siamo venuta in approvare, come in virtù della presente e colla sovrana nostra autorità approviamo l'alienazione fatta come sopra del Parco di Marmirolo . . . per il sudetto prezzo di L. 150 mille di Mantova . . .

Vienna 16 Marzo 1772.

III.

(F. II. 1 : BUSTA 2062)

Piano per il Magistrato Camerale di Mantova riformato nel 1771 (Estratti) :

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

1. Tutte le materie risguardanti l' amministrazione de' Dazi, Regalie ed ogni altra specie di redditi camerali: il regolamento del Censo per la somma ed il conguaglio del tributo, per l' esattezza della riscossione e per ogni causa da esso dipendente, salva al Consiglio di giustizia le cause delle Comunità per titolo privato e alla Delegazione de' Conti la revisione de' giornali di cassa e di tutti i bilanci consuntivi dei corpi pubblici, la direzione del commercio, dell' annona, della zecca, delle acque, delle strade, dei pesi e misure apparterranno privativamente al magistrato camerale colla dovuta dipendenza dal Governo . . . .

16. Tutte le regie casse saranno riunite in una sola cassa a Milano . . . . La Posta riterrà alla fine d' ogni mese la somma di 30 mila lire per fondo di cassa destinato a supplire alle spese giornaliere e verserà il soprapiù nella cassa generale . . . . Tutte le altre casse de' regi boschi, de' Teatri, dell'Accademia scientifica, filarmonica e dell' Arti, della vecchia fabbrica di S. Andrea ecc. saranno intieramente incorporate alla Tesoreria generale.

21. Il Magistrato camerale avrà la facoltà di rimuovere in caso di mancanza gli ufficiali di propria nomina e di sospendere gli ufficiali di nomina regia o governativa, con obbligo di darne subito parte al Governo . . .

22. All' incontro per animare lo zelo e l'attività d'ogni impiegato restano assegnate sul bilancio camerale L. 10 mila di Mantova, le quali si distribuiranno collegialmente dal Magistrato camerale in sussidio delle povere vedove de' subalterni . . . Si potrà anche con questo fondo dare delle erogazioni straordinarie a quelli che si distingueranno . . . .

27. . . . Si estenderà in avvenire la facoltà del Magistrato a spedire da se solo i mandati di pagamento in materia di sua pertinenza sino alla somma di 500 zecchini e sino a questa somma potrà da sè fare de' contratti. Al di più e in materie aliene dal proprio istituto dovrà rimetterne i mandati alla delegazione de' Conti per il registro e poi aspettarne l' approvazione dal governo . . .

30. Non potrà il Magistrato camerale acquistare nè vendere fondi stabili, nè intraprendere nuovi edifici senza la superiore approvazione governativa. Ma se gli attribuisce la facoltà di far eseguire col possibile risparmio le opportune riparazioni agli edifici, magazzini, ecc.

31. Non si potrà poi cambiare nè la natura nè l' esazione d'alcun tributo se non previa l'approvazione di S. M. . . .

IV.

(Arch. del palazzo Ducale)

(Minuta)

ALTEZZA REALE

Riconosciutosi dagli individui del R. D. Capitolo della Basilica di S. Barbara osseq.mi servitori di V. A. R. il vantaggio avuto mediante la benigna concessione di V. A. R. di poter vendere li due paramenti antichi ed inutili, col ricavato de' quali si ritrovano ora in istato di fornire di damasco le tribune della chiesa stessa si fanno coraggio di nuovamente esporre alla R. A. V. che le cantorie, il circondario del coro ed il sopraporta dell' ingresso vengono addobbati da 9 pezzi di vecchi arazzi, i quali quantunque stimabili riescono assai incomodi per l'addobbo, atteso il loro estremo peso. e la deformità che fanno coll' unione del damasco: perciò sarebbero di sommesso sentimento qualora piaccia all' A. V. R. di commutare gli arazzi suddetti in tanto damasco, che secondo il calcolo fattosi ascenderà a braccia 628 circa, ma comecchè gli stessi prevedono che il ricavato de' medesimi non potrà essere sufficiente all'occorrenza predetta, così umilmente implorano dalla

R. A. V. quella provvidenza che sarà consentanea al caso. Che ecc.

(s. d. n. l.) (1)

V.

(Magistrato Camerale Antico: BUSTA 245)

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re

Avendo S. A. R. fatto proporre alla Corte l'acquisto degli Arazzi di cotesta R. D. Collegiata di S.ta Barbara, offerti da quel Capitolo contro l'importo del prezzo di quella quantità di Damasco, che occorre per compirne l'uniforme adobbamento della Chiesa, e che è stato calcolato nella somma di L. 19,076. — mi riscontra il Sig. Principe di Kaunitz con sua degli 8 dello scaduto Agosto di essersi S. M. degnata di approvare la progettata compra, mediante lo sborso da farsi *da cotesti fondi Camerali* al suddetto Capitolo delle enunciate L. 19076. - da convertirsi nella causa sopra espressa.

La R. A. S. ne fa pertanto rendere intesa V. E. all'effetto, che col suo Tribunale ne faccia seguire il pagamento, e nel tempo istesso la consegna a chi conviene, degli Arazzi, che si avrà cura di far intanto riporre in sito, ove sieno ben conservati, e custoditi.

Sono con perfettiss.mo ossequio

Milano 3 settembre 1776

Firmian

Al Barone De Montani
Presidente del Magistrato Camerale.

VI.

(ibidem)

(Minuta 9 sett. 1776 del Presidente De Montani all' Abate di S. Barbara)

Ill.mo e Rev.mo ecc.

Avendomi S. A. R. il Ser.mo Arciduca fatto rendere inteso, che S. M. l'Aug.ma Padrona *si è degnata di ap-*

(1) Ma certo del giugno 1776, cfr. doc. VIII.

provare la progettata compra degl' Arazzi di questa R. D. Collegiata di S.a Barbara, mediante lo sborso da farsi da questa Camera di L. 19076; da convertirsi nell' importo del prezzo di quella quantità di Damasco che occorre per compiere l'uniforme addobbamento della Chiesa Arciducale, ho l'onore di comunicare a V. S. Ill.ma, e Rev.ma questa Suprema disposizione perchè si compiaccia dare i di lei ordini, onde ne siegua la consegna di detti Arazzi nelle forme al Sopraintendente Romenati. Attenderò poi, che V. S. Ill. e Rev.ma mi denoti a chi si dovrà successivamente far pagare la somma e che m' informi ad opera finita per poterne dar conto al Sup.re Reale Governo.

Sono con distinto, ed invariabile ossequio

VII.

(*ibidem*: lett del Romenati, 18 settembre 1776, che accusa ricevuta de' 9 arazzi e li descrive).

DESCRIZIONE (1)

de' 9 Pezzi di Arazzo che trovansi nella Regia-Ducale Basilica di S. Barbara, tessuti, ed eseguiti sull' egregio Disegno di Raffaello Sancio d' Urbino.

N.° 1. (7.45) Il primo rappresenta la morte di Anania, che aveva nascosto agli Apostoli una parte del prezzo ricavato da un suo campo venduto. Vedesi l'Appostolo Pietro in atto di sgridarlo, e il Reo stramazzato a terra a piedi di lui. Intorno a S. Pietro veggonsi altri Appostoli di compagnia, e varj spettatori qua e là sparsi — Le figure sono in tutto 25, e il luogo in cui succede l'azione sembra una appartenenza del Tempio di Salomone.

N.° 2. (6.45) Il secondo figura S. Paolo in atto di predicare nell' Areopago quell' ignoto Dio, a cui aveva veduto dirizzato un'altare nel Tempio. Le persone che

(1) Secondo il Birk tutti i nove pezzi misurano m. 4.95 d' altezza: la cifra posta accanto a ogni numero indica la misura della larghezza.

nell'Arazzo introduconsi sono 21. Appare in esso il Tempio in qualche lontananza con alcuni portici, ed altre piccole figure in varie distanze.

N.° 3. (7.65) Il terzo dimostra il risanamento del zoppo nato alla porta spaziosa del Tempio da S. Pietro in compagnia di S. Giovanni. Dodici colonne scannellate e distinte a rilievi di foglie, e grappoli d' uva indicano l'Atrio del Tempio, 22 figure la più parte intere scompartiscono lo spazio dell'atrio.

N.° 4. (7.72) Il quarto esprime il Zoppo di Listri risanato da S. Paolo in compagnia di S. Barnaba. Il luogo indica il vestibolo del Tempio, in cui varj animali veggonsi preparati pei sacrifizi. Oltre a questi appajono 27 altre persone, di alcuna delle quali spuntano le sole teste. Varî pezzi di colonne, con diversi simolacri d' Idoli, riempiono i vani dell'arazzo.

N.° 5. (7.45) Il quinto espone il fatto di S. Paolo atterrato da Celeste voce nel suo viaggio di Damasco. Avvi Gesu Cristo sopra una nube sostenuta da tre Angeli che sgrida Paolo. e questi giace rovesciato a terra caduto dal suo cavallo con istupore, e sbigottimento di tutti i suoi compagni, e fuga de' loro destrieri. In un angolo dell'Arazzo un gruppo di Nubi con una Gloria d'angeli e santi. Le figure intere sono undici in tutto, e le mezze figure coperte dalle altre in numero di quattro.

N.° 6. (5.81) Il sesto è il Martirio di S. Stefano che ginocchioni, e cogli occhi rivolti al Cielo viene lapidato in mezzo a una campagna Sono rimarcabili gli atti diversissimi e fieri con che i lapidatori scaricano le loro pietre In lontananza appare una Gloria, e veggonsi le Cime della Città di Gerusalemme; e le figure, oltre li alberi etc. sono in numero di otto, oltre una mezza testa nascosta tramezzo alle altre.

N.° 7. (7.77) Il settimo descrive S. Paolo alla presenza del Proconsole Sergio in Paffo in atto di intimare la cecità ad Elima Mago, che già si mostra divenuto cieco; e si fa condurre a mano. Il Proconsole, fregiato di alloro, siede sopra un Trono; che tiene questa inscrizione in una lapida, che vi appare incastrata nell'inferior parte del sedile. L. SERGIVS. PAVLVS, ASIÆ PROCONS. CHRISTANAM FIDEM AMPLECTITVR SAVLI PRÆDICATIONE.

Le persone componenti sono in numero di nove. e otto altre delle quali non si vedono che le sole teste. In un lato poi vedesi un simolacro posto in una Nicchia; abbellita intorno con incrocicchiamento di foglie,

ermata sopra un piedistallo, nel cui incastro scherzano alcune picciole figure, che viene sostenuto da due mezzi busti espressi a grottesco.

N.° 8. (7.40) L' ottavo presenta Gesù Cristo che dà la podestà delle chiavi a San Pietro. Questo Appostolo gli sta ginocchioni avanti, tenentesi le due chiavi simboliche in mano, e Gesu Cristo è in atteggiamento di conferirgli l'autorità. Gli altri Appostoli fan corona intorno in espressione di varî affetti. Il sito è una Campagna, in cui veggonsi pascere alcune Agnelle per figura dell' Uffizio di Pastore dato a S. Pietro.

N.° 9. (6.10) Il nono ed ultimo esprime la pesca miracolosa fatta da San Pietro per ordine di Cristo nello stagno di Genesaret. Vedesi Pietro nel mezzo di una barca prosteso a piedi di Gesu Cristo in atto di dirgli *EXI a me quia homo peccator sum Domine,* e un altro appostolo in Prora esprimente la sua meraviglia. Appresso vi è un' altra barca venuta in soccorso piena ancor essa de' Pesci predati. In questa due Pescatori attendono a trar le reti dal mare con un grandissimo sforzo; un terzo col remo regge la barca. Alcuni Augelli marini, e un Delfino scherzan sull' acque, e sopra il Lido appaiono testacei di varî generi. In lontananza veggonsi de' monticelli con piccole figure d'uomini sopra, e una città al termine di essi. Varj Augelli traversano quel tratto di Cielo, e parecchi alberi adornano le spiaggie e i colli.

Notasi che ciascuna di queste rappresentazioni è contenuta entro uno specchio o spazio parallelogramma tutto all' intorno fregiato d'una come cornice della materia stessa tessuta e divisa a foglie, e fiori, rebeschi, angioletti, animali, ed altri capriciosi ritrovamenti; nei due angoli superiori della quale vedesi l'arma gentilizia del Cardinale Ercole Gonzaga.

VIII.

(Consulte del R. Ducal Magistrato a S. A. R., libro III).

---

29 Luglio 1779

ALTEZZA REALE

Il Capitolo di S. Barbara implorò da V. A. R. sino nel mese di Giugno del 1776 il permesso di poter ven-

dere gli Arazzi di quella R. D. Colleggiata coll' idea d' impiegarne poi il ricavato nella compra del damasco occorrente a compire un uniforme adobbo della Chiesa medesima. In vista di tale supplica fattone proporre da V. A. R. alla Corte l'acquisto ci fu abbassata una venerata lettera di S. E. il Sig. Co. di Firmian in data dei 3 Settembre 1776 partecipandoci d' essersi degnata S. M. l'Aug.ma Padrona di aderire a simile acquisto mediante lo sborso delle L. 19076 occorrenti alla provvista della quantità di damasco creduta d' abbisognare come dal calcolo preventivo nell' uniforme ideato adobbo. In adempimento però di questa Sovrana determinazione previa l'opportuna comunicazione a questo Mons. Abbate di S. Barbara furono consegnati li enunziati Arazzi nelle forme al Sovrintendente di Corte Antonio Romenati, e pagata la somma superiormente espressa alla persona stata destinata dal predetto Mons. Abate unitamente agl' individui del suo capitolo. Successivamente poi convertito il danaro ricavato nella causa da prima indicata, e rilevatosi di non essere bastante la quantità di damasco provveduto rimanendovi tuttora da adobbare la facciata della porta della Chiesa, i quattro laterali dei quattro colonnati di mezzo e le due sopraporte a fianco della scalinata dell'Altar maggiore, il Capitolo di S. Barbara ha rassegnato una nuova supplica a V. A. R. implorando di poter riportare *dalla R. D. Camera* l'assegno di fiorini 800, de' quali abbisogna per compiere intieramente, e con uniformità l' adobbo della Chiesa Arciducale. Sopra una siffatta istanza per altro essendosi degnata V. A. R. di eccitarci con suo venerato Decreto de' 12 Giugno pp. a prendere le opportune informazioni, e dire il nostro proprio parere, per ubbidirvi col dovuto accerto abbiamo eccitato il Sopraintendente Romenati come edotto su questa occorrenza, e dalla di lui informazione che qui compiegata umiliamo, abbiamo riscontrato d'essere proceduta l'anzidetta mancanza da sbaglio del tapezziere, il quale non avendo compreso nel calcolo da esso lui previamente fatto i luoghi sovraenunciati ha creduto, che potesse essere sufficiente la provvista di B.ª 628 di damasco, quando effettivamente al totale compimento dell'adobbo di cui si tratta ve ne abbisognano B.ª 928. A rimediare adunque all' equivoco corso, trovandosi inabilitata quella Sagrestia dalla tenuità de di lei redditi, ed il Capitolo stesso a motivo della notoria sua povertà saressimo di subordinato sentimento, che si degnasse V. A. R. di aderire per grazia all' istanza del predetto Capitolo,

giacchè gli implorati F. 800 verranno impiegati per una maggior decenza della R. D. Capella, e convertiti nell' uniforme ornamento, ed in una decorosa distinzione dovuta a questa chiesa Arciducale, ove interviene V. A. R. quando ci felicita colla sua regia presenza, e con profondissimo ossequio intanto abbiamo l' onore di prostestarci.

IX.

(R. Archivio di Stato di Milano: I. R. Governo di Milano, Culto, S. Barbara di Mantova, BUSTA 1006)

P. S. alla lettera 9 Settembre 1779 del Principe Kaunitz al Firmian:

Ho portato alla notizia e determinazione di S. M. la stessa lettera dell' E. V. 24 scorso, coll' unitavi Consulta del Magistrato Camerale e del Sopraintendente del Palazzo di Corte in Mantova, sull' istanza di quella R. Ducale Collegiata di S. Barbara, per impetrare l' assegno di altri F. 800 necessari all'acquisto di 280 braccia di damasco, mancanti al totale compimento dell' ornato di essa Chiesa, *già placitato* dalla M. S. avanti un triennio in cambio degli Arazzi del Capitolo medesimo *ceduti a quella R. Camera.*

Supposta la necessità di addobbare con tappezzeria uniforme anche i siti della Chiesa omessi l' anno 1776 nel calcolo del tappezziere per equivoco, come ora si vuole, non poteva cadere dubbio sulla benigna disposizione d'animo di S. M a deferirvi, essendo certo che la medesima si sarebbe prestata ad assegnare anche questa somma in principio, qualora senza l' abbaglio preso si fosse giá in allora riconosciuta necessaria.

Ciò è seguìto adesso sopra riverente mio rapporto, e S. M. si è compiaciuta ordinare, che gli enunciati fiorini 800 siano pagati al Capitolo *dalla Camera di Mantova* per il fine suddetto.

Di tale Sovrana determinazione V. E. ne renderà pertanto intesa S. A. R. (1) in di cui nome Ella m'aveva

(1) Il Firmian ne diede communicazione al Presidente Montani con dispaccio *30 ottobre 1779:* posteriore dunque di un mese e mezzo alla decisione del Magistrato Camerale di restaurare gli arazzi (cfr. doc. X).

raccomandato l'affare, e farà invigilare, che il Capitolo impieghi effettivamente il danaro per l'acquisto dell' occorrente damasco, il prezzo del quale pare essersi calcolato assai alto.

Con questa occasione, ed essendomi risultato tanto dalla Consulta del Magistrato Camerale, che dalla Relazione del Sopraintendente Romenati, la seguita consegna degli Arazzi alle mani di quest'ultimo fino da' 18 Settembre 1776, desidererei sapere che uso siasi fatto de' medesimi, cioè se si trovino ancora custoditi nella guardarobba de' mobili di Corte ovvero se essi sono stati già distesi sul muro di qualche Salone, Galleria, o Anticamera di quel Palazzo di Corte, come si aveva intenzione di fare, e che la stessa M. S. aveva dichiarato sul mio rapporto 5 Agosto 1776, come io significai all' E. V. nella 8 mia dello stesso mese ed anno. (1)

Ella si compiaccia informarmi su di ciò, poichè dietro alla stessa mia citata lettera, S. M. ha ordinato l'interinale loro custodia fino a che si troverà capacità sufficiente per attaccarli ai muri, sia in Mantova, o in Milano, e in caso diverso si è riserbata a disporne altrimenti.

X.

(Arch. del Palazzo)

Il Presidente e Consiglieri del R. D. Magistrato Camerale di Mantova

---

La necessità di riattamento, che oggi si scopre per gli arazzi acquistati dalla Basilica di S. Barbara, sarebbe desiderabile che si fosse osservata prima di farne l' acquisto o cambio già seguito. Siccome però non vi rimane altro partito fuorchè quello da Lei proposto con sua di jeri di farli accomodare come si è principiato in due pezzi per esperimento risultato di ottima riuscita, così approviamo in massima che segua il riattamento occorrente: ma prima di farvi intieramente porre la mano e continuar il lavoro, desideriamo di essere informati della spesa che fosse per seguirne. Tale notizia ci

---

(1) Per quante ricerche siansi fatte a Milano, non fu possibile rintracciare questo dispaccio del Kaunitz.

servirà di norma per le ulteriori disposizioni e per partetipar l'occorrente alla R.ª Delegazione.

Magistrato 10 settembre 1779

Joannon de S. Laurent
Antonio Gobio

Al Romenati

XI.

(Arch. del Palazzo)

Il Presidente e Consiglieri del R. D. Magistrato Camerale di Mantova

---

Ritenendo per la nostra intelligenza il da Lei proposto nella sua di ieri circa gli arazzi e spesa verosimile nel far seguire il riattamento, di cui abbisognano, come da precedente di Lei rappresentanza, nella fiducia che il proseguimento di quella fattura corrisponderà al buon esito osservatosi ne' piccoli pezzi riattati per esperimento, approviamo ch'Ella faccia dar la mano alla continuazione del riattamento, con approvare in conseguenza anche la fattura e spesa seguita per detto esperimento. La di lei vigilanza poi sull'attualità del lavoro con far sia sollecitata l'opera procurerà anche alla R. Camera il possibile risparmio di spesa.

Magistrato 14 Settembre 1779

Joannon de S. Laurent
Antonio Gobio

Al Romenati

XII.

(Appuntamenti del Magistrato Camerale)

— *Primo Novembre 1779* —

Unitosi nella sua residenza il Regio Ducal Magistrato Camerale, sono intervenuti li

Presidente Barone Don Domenico de Montani
Consig.re Don Lorenzo Joannon de S. Laurent

Consig.re Don Giambattista Mellerio
Consig.re Conte Carlo Colloredo
Consig.re Don Giuseppe Cauzzi
Visitatore Avv. Don Antonio Gobio
Sindaco Fiscale D.r G. B. Barbi.

1.° Si sono letti gli Appuntamenti del giorno 29 mese scaduto. — 1° Si sono i medesimi d'unanime consenso approvati.

2.° Il Presidente ha lette alcune rispettate lettere di S. E. de' *30 ottobre* ppo; colle quali risponde alla Consulta de' 29 Luglio pp. nella quale si sottopose, che di conformità all' appo n. 22 di Settembre 1776; consegnati gli arazzi della R. D Collegiata di S. Barbara da quel Capitolo al Sovraintendente Romenati, non che convertite le L. 19076 sborsate nel loro acquisto a provvedere il damasco creduto occorrente per un uniforme addobbo della chiesa suddetta, s'era riscontrato da quel Capitolo di mancarvene braccia 280 considerati del valore di fiorini 800,— a motivo d'essere stata ommessa nel calcolo preventivo la facciata della porta della chiesa, e diversi altri luoghi, tanto che per rimediare a siffatto sbaglio ne aveva implorato l'occorrente necessaria somma dalla R. D Camera; e giacchè erano note le ristrettezze del Capitolo medesimo, come pure l' incapacità di quella Sagrestia a motivo de' troppo tenui di lei redditi, si stimava, che potesse essere attendibile la domanda, molto più, che oltre il derivarne una maggiore decenza della R. D. Capella. ne verrebbe altresì prodotto l' uniforme ornamento d' una chiesa, a cui le stesse AA. RR. intervengono.

All' esposto quindi essendosi graziosamente uniformata S. A. R. e rappresentatane anche la occorrenza alla Corte, S. M. ha clementissimamente ordinato, che da questa R. Cassa siano sborsati al supplicante Capitolo gli enunciati fiorini 800 ad oggetto di erogarli nell' espressa causa, coll' ulteriore ordine di rendere inteso il Capitolo del favorevole riscontro, di fare inchiudere nel primo progetto settinanale l' importanza di detta partita, e d' invigilare successivamente, che ne venga precisamente convertita la somma secondo la mente della Sovrana benefattrice.

Avendo poi S. A. il Sig. Principe di Kaunitz fatta menzione degli Arazzi acquistati nel 1776 brama di sapere qual uso siasene fatto, val a dire, se si trovano ancora custoditi nella guardarobba de' mobili di corte, ovvero se siano stati impiegati all' addobbo di qualche

appartamento della medesima. Raccomanda pertanto L' E.ª S.ª di rassegnarne l' opportuna informazione per essere abilitato alla coerente sollecita risposta, e poichè la domanda del Sig. Principe potrebbe avere per oggetto qualche altra sovrana disposizione di S. M. così commette di lasciare gli Arazzi nello stato, in cui si trovano sino all' ulteriore determinazione.

(1) Si passi in copia il primo §° alla Regia Delegazione, perchè faccia inserire la corrispondente partita nel primo Progetto settimanale. Si scriva a Monsig. Abate partecipandogli la graziosa Sovrana disposizione, e l' intenzione del R. Governo, per la di cui esecuzione potrà passare d' intelligenza col Sopraintendente alla Scalcheria. Si renda inteso di tutto il Romenati stesso, perchè a suo tempo riferisea al Magistrato d' essersi compiuto l' uniforme addobbo della R. D. Collegiata. Per ultimo si rimetta il secondo §° al Consigliere Provinciale De S. Laurent per la ordinata pronta informazione.

XIII.

(Magistrato C. A., BUSTA 245)

Minuta di rapporto presidenziale al Firmian:

---

8 Novembre 1779.

ECCELLENZA

Nell'abbassar V. E. al Dicastero colla sua rispettata lettere de' 30 del pp. ottobre le superiori disposizioni per l'esecuzione della Sovrana beneficenza di S. M. alla Real Basilica di S. Barbara col dono degli fiorini 800 — per il compimento di quell'apparato di damasco, ci ha comandato di soddisfare alla ricerca fatta da S. A. il Sig. Principe di Kaunitz se gli Arazzi ceduti dal Capitolo della detta Basilica si trovino ancora custoditi nella guardaroba de' mobili della R. Corte, ovvero siano stati impiegati all'.addobbo di qualche appartamento della medesima.

Ci diamo dunque l' onore di esporle che fra gli ordini dati da S. A. R. per gli adattamenti della R. Corte,

---

(1) Testo della deliberazione, o appuntamento.

e benignamente partecipati dall' E. V. col suo venerato foglio de' 13 giugno pp. è letteralmente prescritto *che nell'appartamento verde si debbano levar tutte le tapezzerie di damasco cremice e li quadri, e sostituirvi gli arazzi di S. Barbara adattandoli a dovere* e che in conseguenza per eseguire quanto in questa guisa ci era comandato, nel tempo che per quello che aspetta all' architettura si riduceva questo appartamento allo stato che conveniva, si preparavano i detti arazzi per formarne la mobiliatura coll'opportuno adattamento.

Fummo però ben presto riscontrati dal soprainten-dente della scalcheria che questi si ritrovavano in pessimo stato, in qualche parte rotti e forati, ed in altre parti presumeva accommodati, tanto attribuendosi alla vetustà de' medesimi dal tempo di Raffaello in qua, ai molti usi fattine dal Cardinale Ercole Gonzaga e poscia dal Capitolo, siccome all' inattenzione degli apparatori nelle occasioni di attaccarli nella chiesa ed in fine alla incuria de' campanari incaricati della loro custodia.

Qual fosse la nostra mortificazione nel sentire che pezzi di tanto preggio e di disegno di sì eccellente maestro qual fu il Rafaello potessero non esser più servibili pel magnifico addobbo che se ne aspettava, non ci estenderemo ad esprimerlo ed era inutile di perder il tempo a ramaricarcene; ci parve miglior consiglio di cercarvi prontamente riparo se fosse possibile e di fatto il sopraintendente suddetto avendo pensato di farne porre sul telaro due pezzi con far far la prova se coll'opera di una valente ricamatrice fosse stato modo di riattarli. ebbimo ben presto la soddisfazione di veder l' esperimento riescito con favorevole successo.

Non fidandoci però del giudizio nostro e di chi non essendo dell'arte poteva solamente appoggiarsi ad un ordinario buon gusto, credemmo di farvi far il conveniente esame da questo Direttore della R. Accademia di pittura, Giuseppe Bottani, Il quale unitamente al suo fratello avendo fatte le più attente osservazioni sopra l'esperimento, lo approvò, lodò moltissimo la ricamatrice, e l'eccitò a continuar come l'aveva principiato, essendosi esibito di darvi la sua assistenza dove occorresse, e di riveder di tempo in tempo il lavoro, come ha eseguito e continua di far personalmente o per mezzo del suo fratello, e sempre mostrando di esserne contento. (1)

---

(1) Brano cancellato: « avendo rilevato che vi erano adoprate con diligenza e esattezza le lane occorrenti colle opportune degradazioni di colore, con conservare non ostante la mescolanza indispensabile delle ma-

La ricamatrice è moglie del magazziniere generale Lorenzini, donna in questo genere di abilità grande, piena d'intelligenza e di attività la quale mostra il più grand'impegno per farsi in questo, onore e merito; ha sotto di sè 12 in 14 altre giovani ricamatrici a cui distribuisce il lavoro a misura della loro capacità, risérvandosi per Lei quello che richiede maggior cognizione, e questo si eseguisce in un corridore della Corte: attualmente finisconsi i tre primi pezzi, e ne rimangono sei altri. Calcoliamo che la spesa potrà ascendere a cento venti in cento cinquanta zecchini; ma se si degnerà approvar S. A R. che si continui quello che abbiamo creduto di poter intraprendere a questo riguardo, in vista ancora del suo superior comando di adattar a dovere i detti arazzi, speriamo che si saranno salvati dal prossimo total deperimento pezzi che formavano un addobbo prezioso della Corte, e ne saranno uno degli oggetti più meritevoli della curiosità e dell'ammirazione de' forestieri, oltre che l'arte di ristaurarli, quasi istituita in quest'incontro, sarà un'industria utile a molti giovani per procacciarsi il sostentamento, ed assieme per conservar altri mobili di questo genere inservienti alla chiesa e a' particolari.

Noi siamo con profondo rispetto.

XIV.

(Archivio di Milano, c. s.)

P. S. alla lettera 9 dicembre 1779 del Kaunitz al Firmian.

Contro ogni mia aspettazione ho veduto da una delle lettere di V. E. 16 scorso, e dall'annessavi Consulta del magistrato camerale di Mantova il cattivo e meschino stato degli Arazzi, che S. M. ha rilevati con grandiosa spesa dal Capitolo di quella Collegiata in S. Barbara, ed i quali, dietro alle intenzioni della mede-

---

terie nuove e fresche con le vecchie, il medesimo tono di colorito: e riconobbe pure che per farsi aiutare nel lavoro la maestra sapeva a proposito distribuirlo alle altre ricamatrici, a ciascuna a proporzione della sua capacità. »

sima, e degli ordini a quest' effetto rilasciati dal Governo, dovevano essere già attaccati alle mura in uno degli appartamenti di quel Palazzo di Corte.

Veramente sarebbe stato regolare, anzi necessario che, prima della compera si fossero esaminati gli Arazzi per verificare se erano difettosi, o no: tale cautela incombeva principalmente al sopraintendente della Scalcheria, ed avrebbe anche fatto onore al Capitolo; supponendosi anche in lui la buona fede, questa non basta a giustificare la mancanza, nè può servire di scusa l' inattenzione de' passati Custodi.

Nella situazione però in cui siamo, mi fa piacere essere riuscito al Dicastero col mezzo dello stesso Sopraintendente di rinvenire in Mantona persone abili e pratiche a poter con buon successo riparare i danni sofferti dalla vecchiaia e dall' incuria de' Custodi: la spesa benchè non indifferente, sarà sempre ben impiegata; qualora detti Arazzi riescano servibili e preservati dal totale deperimento.

Questo accidente ci ha fatto conoscere un nuovo ramo d' industria nazionale, e qualorchè possa servire a ravvivarla nel modo indicato dal Dicastero, il sacrificio, *che ne risente l' Erario,* avrà procurato al paese un bene fin ora ignorato.

XV.

(Magistrato C. A., BUSTA 247)

Ill.mo ed Ecc.mo Signore

Senza detrar punto alla lode, che merita codesto Magistrato Camerale per l'attenzione datasi di far riparare nel miglior modo possibile i vecchi arazzi di S. Barbara, rinvenendo in paese persone abili, e pratiche di simili travagli, devo dire a V. E. che è riuscito inaspettato a S. A. il Sig. Principe di Kaunitz l' intendere il meschino, e cattivo stato degli Arazzi medesimi, *che con grandiosa spesa della Regia Camera* furono rilevati dal Capitolo di S. Barbara, e non sa persuadersi come prima della compera, o almeno all' atto della consegna fattane al Sopraintendente della Scalcheria non sieno stati esaminati per verificare, se erano difettosi, o nò. Supponendosi anche, che per parte del Capitolo siasi

proceduto di buona fede, questa non basta a giustificare la mancanza, nè può servire di scusa l'inattenzione de' passati Custodi.

Qualora però gli arazzi rieschino servibili, come pare che non sia da dubitarsene, sarà sempre bene impiegato il nuovo sacrifizio, che *soffre l'Erario*. E raccomandando a V. E. ed al Magistrato di non risparmiare diligenze le più esatte, qualora trattisi di fare degli *acquisti per la Camera*, passo a raffermarmi con distint' osequio.

Di V. E.

Milano, 8 gennaio 1780.

D.mo Obb.mo Ser.re

Firmian.

S. E. Sig. Presidente B.n de Montani

MANTOVA

XVI.

(Appuntamenti del Magistrato Camerale)

10 Gennaio 1780

Unitosi nella sua residenza il *R. Ducal Magistrato Camerale*, sono intervenuti li:

Presidente Barone don Domenico de-Montani
Consig.re don Lorenzo Joannon de S. Laurent
Consig.re don Giambattista Mellerio
Consig.re Co: Carlo Colloredo
Consig.re don Giuseppe Cauzzi
Visitatore avv. don Antonio Gobio
Sindaco Fiscale d.r Giambattista Barbi.

15. Il Presidente ha letta una venerata lettera di S. E. dei 8 corrente, colla quale comunica d'essere riuscita inaspettata a S. A. il Sig. Principe di Kaunitz, la notizia del meschino, e cattivo stato degli Arazzi stati rilevati dal Capitolo di S. Barbara *con grandiosa spesa della R. Camera*; E poichè dovevano i medesimi esaminarsi o prima d'acquistarli, o almeno all'atto della consegna fattane al Sopraintendente della Scalcheria ad oggetto di verificare il preciso loro stato, la buona fede, in cui si suppone di avere proceduto il Capitolo, non basta a giu-

stificare una tale mancanza, nè può mai servire di scusa per l'inattenzione de' passati Custodi; Aggiunge per altro la prelodata A. R. di meritare lode il Dicastero per l'attenzione datasi di farli riparare nel miglior modo possibile e giacchè coll'opera delle persone abili, e pratiche di simili travagli rinvenute in paese non è da dubitare, che non siano per riuscire servibili i predetti vecchi arazzi si riconosce per bene impiegato il nuovo sagrificio, che soffre l'Erario. Attesa poi l'accennata riflessione raccomanda l'A. R. di non risparmiare in avvenire le più esatte diligenze negli acquisti da farsi per conto della D. Camera.

(1) Abbenchè con Relazione dell'infrascritto Presidente rassegnata al Imp. Governo *sotto li 11 Luglio 1776* (2) rapporto allo stato degli arazzi prima di farne l'acquisto venisse fatta l'avvertenza, che erano alquanto patiti, si ritenga nonostante per direzione, e per usare la possibile maggiore attenzione in altri simili casi.

XVII.

(Magistrato C. A., BUSTA 358)

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri

Ritenuta dal sottoscritto l'approvazione delle SS. LL. Ill.me ed Ecc.me del di 22 settembre p. p. intorno alle occorrenze per l'appartamento verde in questo R. D. Palazzo di Corte .... si trova ora in dovere di rassegnare al Tribunale in forza ancora della loro ossequiata lettera 14 marzo p. p. la distinta delle spese per gli ornamenti di stucco parte fatti e parte da farsi nel detto appartamento, come pure ogni altra occorrenza per renderlo compito, cioè legni intagliati, dipinture, dorature ecc. cose tutte corrispondenti in armonia e decenza alla nobiltà degli arazzi che lo devono tappezzare.

Le compiegate liste sono dettagliate cadauna a seconda delle diverse professioni che vi dovrebbero travagliare . . .

---

(1) Testo della delibera.

(2) Manca questo « anteatto »

Muratore e materiali . . .	L.	11. 276
Falegname	»	12. 844
Stuccatore	»	39. 001, 10
Intagliatore	»	10. 400
Pittore di figura	»	11. 440
Ornatista	»	10. 330
Indoratore	»	14. 300
Tappezziere.	»	3. 000
Totale	L.	112. 591. 10

. . . . Mantova 6 aprile 1780

. . . PAOLO POZZO.

XVIII.

Inventario del Palazzo compilato il 18 Sett. 1781

(*c. 28*). Appartamento verde che serviva pella R. Arciduchessa dopo la formazione del nuovo pella medesima, spogliato dei suoi arredi ed addobbato cogli arazzi di Raffaello sotto il nuovo titolo di appartamento degli arazzi . . . .

(*c. 45*) Nove pezzi d'arazzo di Raffaello rilevati dalla R. D. Basilica di S. Barbara, in compenso de' quali sono stati consegnati alla medesima i damaschi, che ne formano l'odierno addobbo, L. 29586: delle quali L. 27076 in contanti e L. 2510 in code e padiglioni guarniti, rilevati dall'asse ex-gesuitico e descritti all'art. 225. (1)

Addipiù delle quali si sono spese nel farli rimettere dove si erano rotti con ricamo ad ago sotto la direzione e rispettiva esecuzione della Signora Antonia Lorenzini, compresavi la spesa delle lane colorate, ecc., altre L. 35343 9. Disposti nelle tre prime camere dell'appartamento Verde ed alli quali sono stati apposti per fodera braccia 59 tela di Cento straalta, levata dall'art. 213, non contemplandosi il di più di tela nuova impiegatavi, siccome consunta in ripezzi . . . Costo L. 64. 929, 9.

(1) n. 225. Braccia 50 damasco cremice, 80 galline oro fino vecchio, 80 frangia di seta, 80 detta d'oro, ad uso altre volte delle capelle nella chiesa della S ma Trinità: consegnate alla R. D. Basilica di S. Barbara d'ordine magistrale 9 febbraio 1776.

n. 1640. Braccia 1061 1/3 cornici scanalate, intagliate e messe ad oro disposti intorno alle tappezzerie d'arazzo di Raffaello .... L. 9552.

n. 1647 Trentanove pezzi d'arazzi diversi venuti da Vienna: 8 rappresentanti la storia d'Achille: 8 rappresentanti i bagni di Diana: 8 con baccanali olandesi nell'appartamento della R. Arciduchessa: 8 rappresentanti la storia di Giuditta: 7 d'esercizi cavallereschi ... *senza prezzo non essendovi conto.*

XIX.

(Codice D' Arco, n. 150)

Amico Carissimo ..... (1)

Vi ricorderete benissimo, che gli ordinarj addobbi, di cui faceva uso l'Arciducal Chiesa di S. Barbara, erano nove pezzi di arazzi, oltre ad alcune sdruscite tappezzerie di velluto giallo e rosso composto non troppo dicevole alla maestà e suntuosità della chiesa, a cui di decoro ed ornamento servivano. Vi ricorderete ancora che molti de' nostri concittadini e dotti nelle antichità delle cose nostre deploravano lo strascino, che di essi Arazzi si faceva, mentre era un dono prezioso del Cardinale Sigismondo Gonzaga, il quale li procurò in Roma, e ne fece un regalo al Cardinale Ercole Gonzaga ancor giovinetto. Esso gli cedette per ultima volontà testamentaria al Duca Guglielmo, il quale volle di quelli ornare la sua chiesa, da lui con magnificenza, e spesa grande, fatta erigere da' fondamenti, sotto la direzione dell' inallora vivente architetto Bertani, Il quale di essa fece il magnifico disegno.

Dicesi che dieciotto furono i pezzi, che il sullodato Cardinale Sigismondo regalasse al Cardinal Ercole, ma che posseduti poi dal Duca Guglielmo, ne facesse un dono di nove al Gran Duca di Toscana. Voi che costì siete, potrete di ciò accertarvene, mentre la verificazione di una tal voce può molto illustrare la storia del nostro paese, che ora si sta compilando dall'erudito nostro concittadino Sig. Dottore Giambattista Visi il quale

(1) Ho soppresso le lungaggini inutili e corretto i solecismi più grossolani del copista.

ha già dato alla luce il primo suo tomo (1781) essendo di essa sotto il torchio anche il secondo.

Ora volendosi per una parte da questi Capitolari della Ducal Chiesa nobilitare, dirò così, la medesima con un regolare addobbo di damaschi, e trovandosi dall'altra parte impossibilitati a ciò eseguire senza l'aiuto del Principe, supplicarono il medesimo che da questa R. Cassa li fosse somministrato l'occorrente danaro per l'acquisto di tanto damasco, quanto abbisognar ne poteva per addobarla tutta, con che però gli avrebbero ceduti a buon grado gli Arazzi.

Una tale richiesta fu prontamente accettata, nè si esitò punto sul cambio proposto, mentre dati gli ordini opportuni per l'acquisto dell'occorrente damasco, si fece ritirare dalle lor mani i suddetti arazzi, per indi collocarli dicevolmente nella Corte.

Avuto per tanto di essi il possesso, ed esaminati a parte a parte i loro difetti, si trovò, che senza una industre mano non si poteva all'opera dare il dovuto principio.

Dopo varie e reiterate ricerche, finalmente si trovò chi con animo veramente virile ne assumesse l'impresa. Arduo e malagevole fu stimato da chiunque l'impegno, mentre il restituire, dirò così, da morte a vita le molteplici figure guaste e corrose, che in essi si trovarono, non era impresa tanto facile da eseguirsi.

Porre la mano ardita nelle opere di un Raffaele, sembra a vista una temerità; e pure vi fu chi coraggiosamente ne assunse l'arduo cimento. Una donna, chi'l crederebbe, una donna è stata di ciò capace. Questa illustre Aracne colla vivacità del suo spirito, e più con l'opera del suo ingegno ha saputo restituire al primo suo splendore quanto eravi di lacero e corroso. Difatti chiunque in oggi attentamente li mira, non sa trovare in essi gli antichi difetti, tanta è stata la maestria dell'arte nel bene accomodarli. Le ombre, i contorni, i panneggiamenti, le figure stesse, sotto alle di lei mani hanno ripresa la prima loro vivacità, cosicchè l'armonica cadenza de' colori a tal uopo composti, ha dato all'opera tutto quel bello e quell'ottimo, che dalla caducità del tempo e dalla quasi non curanza avevano perduto. Mirabil opera e veramente degna de' più grandi elogi. Vaglia peró per tutti la Reale approvazione, che si degnarono concedere i Reali nostri Principi a questa si valente donna, allorchè facendo qui la solita dimora vollero con occhio indagatore visitare la di lei opera non solo, ma vederne eziandio il modo, con cui restituiva a

miglior forma le cose perdute, o smarrite o guaste dal tempo distruggitore d'ogni bell' opera.

Per rendere sempre più chiaro il suo nome volle anco il Signor Conte Luigi Bulgarini, conoscitore del vero merito, eccitare la dotta sua musa tessendone nel qui ingiunto sonetto le ben giuste meritate lodi. Che dirò io di più, se non che farvi palese il di Lei nome? Ella si è la Signora Antonia Lorenzini nata Carrè, di ottima condizione, ed accompagnata con persona decentemente impiegata .... Passerò a darvi del promessovi appartamento l'intera descrizione.

Questo viene formato da tre grandi stanze, framezzate da un Gabinetto nella parte interna, che guarda il gran cortile rimpetto alla notavi galleria corrispondente al magnifico appartamento Ducale, in oggi si l'una, come l'altro ridotti a miglior eleganza di addobbi e ornati.

Nelle suddette tre stanze sono ora collocati i superbi arazzi dell'impareggiabile Rafaello. Salendo adunque il gran scalone, si entra tosto nella sala così detta de' Duchi di Mantova, perchè nel fregio di essa sono dipinti a fresco tutti quelli, che qui della Casa Gonzaga hanno regnato. Piegando sulla sinistra si entra pure in un'altra minore sala, che serve come di anticamera a questo per tutti i titoli pregiabile appartamento. Entrando per tanto nel medesimo, ecco, che vi si presenta la prima stanza, il cui *plafone*. anzi *lacunario* (termine proprio a spiegare una superficie incassata, e ripartita in varie guise) mirabilmente dipinto a cangianti colori forma all'occhio ammiratore una ben intesa veduta. Ne' diversi fondi del suo spaccato sonovi dipinte a fresco le quattro stagioni, simbolicamente spiegate, come pure i quattro elementi ottimamente espressi. Nel quadro ossia specchio di mezzo, regina della terra vi si ammira Cerere bella; il suddetto plafone viene fregiato da una cornice a stucchi, così bene intesa nelle sue membrature. che servir potrebbe di esemplare a certi pseudo Architetti, o Capi Maestri, il cui mestiere si è d'impastocchiare ciò che di buono ritrovano, come appunto è seguito alla cornice, che fregia il tempio di S. Andrea. Discendendo con l'occhio più al basso sopra le rispettive porte e finestre v'incontrerete a vedere sei nicchie, in quattro delle quali sono collocati diversi vasi etruschi dipinti all'uso antico, con figure ed altri ornamenti, giusta gli esemplari, che ne abbiamo: e due bassi rilievi rappresentanti le imprese di Ercole, tratti dalla superba collezione, assai rara in queste parti, che abbiamo nel

Museo molto ricco di sculture antiche. Tutte le suddette nicchie vengono ornate da superbissimi stucchi dorati, quali contornando le suddette cose fanno all' occhio una gradevole comparsa.

Ciò che è più da ammirare si è i tre mirabili pezzi di Arazzo, uno de' quali rappresenta S. Pietro, e S. Giovanni, che risanano lo storpio al tempio, l'altro di mezzo il sacrifizio fatto a S. Paolo e S. Barbara, ed il terzo la morte d'Anania. Lateralmente alle finestre vi sono altri due pezzi in dipinto, e questi rappresentano la strage degli innocenti, pure ricavati dai disegni del detto Rafaello, ed eseguiti con ottimo discernimento dal giovine Sig. Felice Campi, il quale ha saputo imitare perfettamente gli originali, tanto nel difficile dei colori, quanto ne' contorni e panneggiamenti, come pure nella espressione delle figure.

Passerete quindi alla seconda stanza non men bella della prima, la quale anche essa ha il lacunario spartito in varia forma, sostenuto anch' esso da una variata cornice ottimamente intesa, ed in diverso modo dipinto, ne' cui scomparti o fondi a maggiore ornamento sono disposte le nove Muse leggiadramente dipinte. Seguendo l'Architetto l' istessa idea della prima stanza, le porte e le finestre vengono al di sopra fregiate da diverse nicchie, in vario modo ornate da stucchi dorati, in quattro delle quali vi sono riposte delle Are antiche, e nell'altre due bassirilievi significanti le guerre delle amazzoni. Tre altri pezzi di arazzo tengono qui il suo luogo. Il primo a mano destra rappresenta il Signore che dà le Chiavi a S Pietro, quello di facciata la predicazione di S. Paolo nell' Areopago, ed il terzo la caduta di Saulo sulla via di Damasco. Il dipinto, che occupa lo spazio tra le finestre, è l'ascensione del Signore.

Inoltrandovi maggiormente entrerete in un Gabinetto, che per la qualità degli ornati, per la simmetrica disposizione degli scomparti, forma all' occhio sempre avido di nuove cose, un non so che di vago e di galante, che spiegar non vi potrei, se non con un lungo giro di parole la maggior parte inutili al caso nostro. Solo vi dirò, che quivi la pittura ha sfoggiato tutto il suo bello, cosicchè gli ornati, che ne' fondi dei riquadri vi sono dipinti non hanno di che desiderare di più, per essere da chi che sia ammirati. Il vôlto anch'esso spiega il suo bello, essendo maestrevolmente dipinto a cassette che paiono reali, tanto le ombre sono a dovere riposte. Nelle due lunette, che sono alle estremità del vôlto suddetto, sono fregiate da due sagrificj antichi,

le cui figure sono ottimamente tratteggiate. Le porte vengono ornate da due bassirilievi simboleggianti i fatti di Medea, accompagnati da finissimi ornati di stucco dorati, il cui lavoro, se non supera, eguaglia almeno quello del Primaticcio, di cui abbiamo nelle stanze del T molti esemplari.

Non manca però de' suoi quadri. Tre vengono collocati in detto Gabinetto, e questi tutti dipinti, il primo si è la presentazione al tempio, il secondo, il Signore in forma di Ortolano; ed il terzo la nascita del Salvatore

Finalmente passerete nell' ultima stanza, anch' essa ornata in diverso modo sì ma analoga alle altre, cosicchè tanto le porte che le finestre vengono fregiate da quattro bassirilievi, tutti rappresentanti i fatti di Scipione, detto per antonomasia l'Africano. Qui scorgerete collocati gli ultimi tre pezzi di Arazzo; l'uno esprimente la pescagione di S. Pietro; l' altro di facciata, la conversione fatta da Saulo di Sergio Paulo Proconsole in Asia, per cui fu di poi chiamato il Santo apostolo Paulo; ed il terzo il martirio di Santo Stefano. Il quadro posto tra le due finestre rappresenta il Signore disceso al limbo, anch'esso dipinto a fresco ed ottimamente eseguito dal sullodato Sig. Felice Campi; il quale non ha mancato in questa, come nelle altre accennatevi sue opere, di quella diligenza ed attenzione, che si richiedeva, per accostarsi più che fosse possibile agli originali, e perchè vi si possa scorgere una perfetta uguaglianza, tanto ne' pensieri come nella simmetrica posizione delle figure, come anche ciò, che si chiama contorno, vestimenta, ed espressione: e quello che è più l' imitazione vera del carattere, che distingue Raffaello da Tiziano.

Non si ha mancato di far venire da Roma i rami di quegli arazzi, che colà si conservano, non solo per supplire ai mancamenti, ma per rendergli positivamente assomiglianti agli originali in modo che mirando quegli e questi non s'avesse a dubitare di loro autenticità.

Una simile fatica ella è degna di tutta la lode, mentre il Sig. Campi ha fatto, dirò così, campeggiare i suoi talenti, avendo perfettamente eseguita un' opera da sgomentire anche i più bravi. Che dirò poi degli altri ornamenti, di cui va abbellito questo per tutti i titoli superbo appartamento? Altro dire non vi potrei, se non che l' ingegno, e l'arte hanno fatto di sè le prove maggiori. Il Sig. Stanislao Somazzi uomo veramente bravo nell'arte sua ha saputo negli stucchi, che servono d' or-

namento a' suddetti arazzi, dare a medesimi una novità del tutto disgiunta dalla maniera corrente di ornare, facendo gustare all' occhio la verità, la bellezza, e la varietà, di cui sonosi serviti i più dotti e valenti maestri della rispettabile antichità . . . .

Voi che avete vedute tante e si belle cose in genere di scultura, di pittura, di ornati, riscontrando sì fatte cose, con quello che qui mirarete, non potrete a meno di non dire essersi in Mantova rinnovati i tempi di Pericle, sotto la cui gloriosa reggenza la Grecia tutta vide nel suo seno germogliare, anzi perfezionarsi, le migliori opere ed i più bravi ingegni. Difatti gli ornamenti di stucco de' quali viene decorato si nobile appartameno, ed i bassirilievi ricavati, come vi dissi, da' buoni originali, che si conservano nel nostro Museo, sono di così fino gusto e di un lavoro così squisito, che se non superano gli antichi nella invenzione, almeno li ugagliano nella perfezione.

Un ritrovato sì nobile di ornare distaccato affatto dalla maniera leggerissima de' Francesi, se la deve tutta attribuire all' ottimo discernimento del rinomato Sig. Somazzi, quale secondando anche in ciò il genio dell' architetto Sig. Pozzo. ha saputo in questo genere di lavoro distinguersi dalla folla di que' meschini stuccatori che altro pregio in sè non hanno fuori che l'essere imitatori servili delle mode altrui. Difatti egli non solo ha restituita in se stesso l'arte vera di ornare, ma l' ha eziandio insegnata ad una quantità di giovani (giacchè de' nostri alcuno non si applica a sì bel mestiere,) fatti venire espressamente non solo in ajuto del suo lavoro, ma ancora per renderli instrutti nell'arte, di cui appena sapevano i principj. E perchè alla di lui arte non manchi tutto ciò, che la può render perfetta, anzi perchè a lui stesso non sia interdetto il titolo, che lo qualifichi ottimo professore di un' arte bella, ha del pari posta in pratica l'arte tra noi perduta di lavorare la terra, o come la chiamarono gli antichi - Arte Plastica . . . .

E perchè sappiate qualche cosa delle di lui opere eseguite in questa, per noi nuova arte di lavorare la terra, basterà che io vi dica aver egli fatti tutti gli ornamenti della grande facciata del non ancora terminato grandioso Orfanatrofio, consistente in basi, capitelli, uovoli per cornicione e che altro servir possa a maggiore ornamento di detta facciata. I vasi, e le are, che sono nelle diverse nicchie del già descrittovi appartamento, sono anch' essi di plastica, come lo sono gli or-

nati fatti recentemente alla facciata del magnifico Tempio di S. Andrea, il quale finalmente si spera entro il corrente anno vederlo del tutto sbarazzato dai ponti, giacchè poco più resta a terminare la sua gran Cupola.

Di questa vi dirò qualche cosa a suo tempo, mentre intanto passerò per ultimo a parlarvi degli ornati di pittura, de' quali appena vi feci menzione.

Questi sono stati ideati, e disegnati dal Sig. Giambattista Marconi, giovine di gran merito, e di moltissima abilità, Egli ad imitazione del Sig. Somazzi, si è totalmente distaccato dall' introdotto gusto francese, attenendosi a ciò, che fecero e idearono i migliori maestri di quest' arte imitatrice severa della costante e fertile natura.

Le terme di Tito incise ultimamente in Roma, le loggie del Vaticano dipinte dal sempre celebre Rafaello, incise anch'esse a maggiore intelligenza de' giovani studenti, sono state, dirò così, i modelli su cui si sono lavorati tanto i lacunari, che le specchiature dei lambri, sottoposti ai già descritti arazzi. Io non vi dirò che tali ornati siano copie servili dei succennati originali, mentre il Signor Marconi non avrebbe il merito dell' invenzione, ma solo dell' esecuzione, talvolta soggetta a pentimento.

Egli da sì fatti originali non ha che appreso le più nobili idee, e le maniere più gentili, onde formarsi un carattere distintivo, che lo qualifichi un abile professore nell'arte difficile di dipingere a fresco.

Difatti opere così belle si ammirano sempre con meraviglia, ed io tutto che abbia vedute le mille volte quelle di Giulio, che sono nel Regio Ducale Palazzo del T. sempre e poi sempre quando le riveggo scopro in esse bellezze del tutto nuove, e per cui nuove mi sembrano le figure, gli ornati, e che altro di bello ha egli dipinto in quel soggiorno di delizie ripieno.

Prima però che io chiuda la presente, permettetemi che io vi dica ancora alcuna cosa intorno agli ornati, che abbelliscono sì nobile appartamento. Questo viene corredato di un Gabinetto, e da due retrostanze, tutte egualmente dipinte a fresco, gli ornati delle quali sì per la vaghezza del dipinto, come per la proporzione degli scomparti meritano tutta l' attenzione de' riguardanti. Esse pure sono opera del sullodato Sig. Marconi, il quale anche in queste ha dimostrato il suo talento in quest' arte degli umani sensi incantatrice sirena.

E perchè anche le minime cose corrispondano in bellezza alle maggiori, non si è mancato dal Regio Ar-

chitetto Sig. Pozzo di pensare ad una nuova maniera di porte, le quali ritenendo tanto nel diritto, che nel rovescio gli scomparti delle rispettive camere che serrano, e per i bellissimi variopinti ornati, che le contorniano, formano all'occhio una ben intesa prospettiva. Anzi perchè riesca al medesimo più sensibile l'aspetto, queste vengono ornate, massime nello specchio di mezzo, di simboliche figure, contornate parte di corone di fiori, parte da una catena di nastri vario-coloriti, che tolte ognuna da sè non lasciano di che desiderare davvantaggio, perchè il tutto sia d'universale soddisfazione.

A dir tutto in breve sì fatto appartamento considerato nel vero suo aspetto, rassembra una ben disposta galleria, tale e tanta è la varietà delle cose da ammirarsi, per cui non si poteva nè fare, nè ideare di più bello, di più nobile, di più elegante, per ornare, e collocare decentemente sì fatti arazzi, ormai per la loro rarità divenuti l'oggetto della umana ammirazione.

La compiacenza mostrata da S. A. R. il Serenissimo Arciduca nostro graziosissimo Governatore, e la sua Reale approvazione nell'aver scorto essersi mirabilmente secondate le sublimità delle sue idee, ha sempre più cooperato alla perfezione e bellezza di un tanto appartamento. S' io sapessi disegnare vi farei del medesimo un abbozzo, dal quale concepir potreste una più giusta idea di quello che abbia fatto descrivendolo con parole malamente accozzate assieme . . . .

Alla Signora

ANTONIA CARRÈ LORENZINI

Egregia ristauratrice degli Arazzi della Corte di Mantova

Disegno dell'immortale Raffaelo d'Urbino

SONETTO

Forse l'Ago in tua mano Aracne pose,
O lo stile, Carrè, ti diede Apelle?
Come tornasti al primo onor le belle
Tele dal tempo insultator corrose?

L'artefice tua man quà e là dispose
L' emule de i color fila novelle:
Punti, e linee descrisse, e or questi or quelle
Le maestre adombrâr dita animose.

Inaspettata, la figura riede
Dov' era spenta, e tu l'adorni a segno,
Che all'antico lavoro il tuo non cede.
Oh nato ad imitar industre ingegno!
E chi per te di Rafael non vede
L' opra divina, e l'immortal disegno?

In attestato di vera ammirazione
LUIGI DE' CONTI BULGARINI
fra gli Arcadi Eugilbo Callideo

I. R. Delegazione Prov.le

N. 332 p. r.

XX.
(Archivio del Palazzo)

Mantova l' 11 Maggio 1866.

All' I. R. Ufficio di Custodia dei Palazzi di Corte in Mantova

Sua Maestà l' Imperatore si è graziosamente degnata di esaudire la domanda della Direzione dell' I. R. Museo Austriaco per le Arti, e l' Industria, e di permettere che gli arazzi che si custodiscono negli appartamenti riservati all' I. R. Corte in questo I. R. Palazzo ex ducale, rappresentanti fatti della Storia degli Apostoli secondo i disegni dei Cartoni di Raffaello, possano essere interinalmente trasportati a Vienna nel detto Museo per ivi essere esposti.

In obbedienza a testè pervenutomi incarico di S. E. il Sig. Tenente Maresciallo, e I° Aiutante di S. M. Conte di Crenneville 8. m. c. n.° 1942, invito codesto I. R. Ufficio di custodia a disporre che i detti arazzi vengano cautamente levati dalle loro cornici, e bene impaccati, nelle quali operazioni vorrà prevalersi del consiglio del Sig. professore Cherubini.

Appena ciò sarà eseguito vorrà rassegnarmi rapporto, unendovi un esatto elenco dei singoli arazzi e delle casse che li contengono, le quali saranno intanto trattenute presso codesto I. R. Ufficio a mia disposizione essendo io incaricato della ulteriore loro spedizione all' I. R. Ufficio del supremo maggiordomo di Corte in Vienna.

L' I. R. Delegato Provinciale
A. PRATO.

I. R. Delegazione Prov.le

N. 332 p. r.

XXI.

(*ibidem*)

Mantova, 12 maggio 1866.

All' I. R. Ufficio di Custodia
degli I. I. RR. Palazzi di Corte in Mantova.

Facendo seguito alla mia Nota di ieri pari n.°, devo, in esito a testè ricevuto telegramma di S. E. il Signor Conte di Crenneville I. R. Tenente Maresciallo e I° aiutante di Sua M. l' Imperatore invitare codesto I. R. Ufficio di Custodia a far levare ed impaccare anche quegli arazzi di disegni fiaminghi che fregiano le pareti degli appartamenti destinati per S. M. l' Imperatore in questo I. R. Palazzo ex-ducale.

L' I. R. Delegato Provinciale
A. Prato.

XXII.

(Archivio di Stato: atti dell' Intendenza di Finanza)

Alla R. Intendenza delle Finanze - Mantova.

L' Ufficio di Custodia del R. Palazzo di Corte con foglio 12 p. p. ottobre n. 304 avvisava il sottoscritto falegname Lorenzo Fini, che l'ora cessata Commissione Prefetturale di Finanza con suo dispaccio 8 stesso mese n. 1917, aveva ordinato alla Cassa di Finanza il pagamento di fiorini 62. 32, a saldo importo delle opere dal sottoscritto eseguite di staccamento ed impaccatura degli Arazzi stati spediti a Vienna nel mese di giugno 1866, non che pel legname occorso nelle opere stesse.

Dall' Ottobre a questa parte il sottoscritto si presentò alla detta Cassa replicate volte per esigere il suo credito, ma sempre gli fu risposto che l' ordine relativo non era stato abbassato.

Allo scopo di poter conseguire il detto pagamento il sottoscritto si rivolge a codesta R. Intendenza, pregando la sua bontà di voler emettere le opportune disposizioni.

L' umiliss.mo e devotis.mo servo
Lorenzo Fini *falegname*

Mantova, il 17 gennaio 1867.

APPENDICE

La fabbrica degli Arazzi a S. Giorgio

Il can. Braghirolli, nelle sue ricerche, pubblicate nel 1879 sull'industria degli arazzi a Mantova, venne ad assai prudenti conclusioni, limitandosi a stabilire i risultati seguenti:

Esser provato dai documenti — « che Mantova può vantare finora sopra le altre città italiane il primato di tempo nell'esercizio dell'arte degli arazzi, riportandosene l'origine per lo meno al 1420;

« che i primi ad introdurre l'arte fra noi furono bensì Francesi o Fiamminghi, ma che non mancarono di associarsi a loro operai del nostro paese e pittori che diedero ad essi i disegni, come fecero il Corradi, il Bellanti ed il *Mantegna;*

« che tal genere di manifattura si praticò in Mantova dal 1420 fino al termine del sec. XV, del qual fatto si ignoravano le circostanze particolari e le prove; mentre le tradizioni e gli asserti riguardo al secolo successivo sono *destituiti di fondamento* ... »

Quest'ultima affermazione è troppo recisa e non risponde alla coscienziosa cautela che il Braghirolli soleva serbare in ogni sua cosa. Ma egli allora, sospinto dal desiderio di portare un contributo all'opera iniziata dal Müntz su *Les Tapisseries italiennes*, sollecitò la pubblicazione del suo lavoro prima di aver esaurito completamente le ricerche d'archivio; e ciò spiega come al Braghirolli sfugissero dei documenti importanti che avrebbero senza dubbio modificato la sua opinione. Furon editi dal Bertolotti in una memoria sulle *arti minori* a Mantova (*Arch. storico lombardo*, 1888, p. 1040); ed è utile riprodurli con qualche noterella ed aggiunte. Il primo documento è un decreto di Federico Gonzaga — del principe munificente, appassionato fautore delle arti, che un anno prima della sua morte pensò di rimettere in onore anche la manifattura degli arazzi:

Federicus Dux ecc.

Havendo noi condutto in questa terra Nicola Carcher di Burselles maestro di tappezzarie perchè l'abbia

da tessere per la corte nostra tappezzarie *secondo gli disegni che gli faremo dare*, volemo che l'abbia l'essentione da tutti gli datij per lui et quelli chel pigliarà a lavorar seco, che seranno in tutto *undeci* bocche, acciò che facilmente el possa aver delli operari et lavorare con maggior comodità sua. Però lo essentamo et liberamo dal datio della macina, dal datio del vino et di qualunque altra cosa chel comprarà o condurà a Mantova per il viver delle dette undeci bocche per tutto il tempo che a tale effetto el starà qui, comandando alli spectabili maestri delle entrate, alli datiarij et altri officiali nostri alli quali spetta o spettaria che osservino et faciano osservare inviolabilmente la presente essentione al predetto Nicola per tutto il tempo chel starà qui per lavorarci, non obstante ordine alcuno perchè così volemo havendolo noi condotto a posta per noi.

Dat. Mantue VIII octobris 1539. (Decreti, Libro 41, carta 56).

Come si vede il Carcher era chiamato a Mantova con un numero discreto di operai, non già per impiantare una fabbrica di rattoppi e rammendi, ma per eseguire de' lavori rilevanti su disegni espressamente fatti (1) a' quali non poteva restar estraneo Giulio Romano, allora fiorente nella nostra corte in tutta la pienezza del suo genio lussureggiante. La morte precoce del Duca Federico, seguita nel 1540, non turbò gli iniziati lavori del Carcher, perchè il cardinal Ercole Gonzaga, reggente dello stato, continuò la sua protezione all'artista fiammingo (2) che sedici anni dopo ritroviamo sempre a Mantova, con egual numero di operai, con le stesse immunità ed esenzioni di dazio, riconfermategli dal duca Guglielmo:

GUGLIELMUS, ecc. Condesendentes votis Magistri Nicolæ Carcherae de Bruscelle tapetum curiæ nostræ con-

---

(1) I lavori incominciarono subito, dacchè il Grossino scriveva al Duca Federico il 14 novem. 1539: « in questa matina ho parlato con m.ro Nicollò tapezero, et m' à deto aver comenzato a lavorar in la tapezaria, perhò in li frissi. »

(2) In alcuni lacerti de' registri economici del card. Ercole, posseduti dall'Arch. Gonzaga (carte Portioli, busta VI) troviamo queste annotazioni rilevantissime:

« Adì 31 de mazo 1542.. E più soldi 0 gr. 9, dati al fachino chi a portà lana tenta *per le tapezarie che fano fare il p.to R.mo a S. Gorgo* ».

« A dì 30 (aprile) per chiodi per doperare a S. Gorgo per il tapezero ».

fectoris, qui a nobis petendum curavit ut exemptionem sibi concedere velimus pro *duodecim* operariis quos exercet in dictis tapetis conficiendis, tenore præsentis decreti.... concedimus dicto Nicolæ pro dictis duodecim operariis seu operariis ipsis per id tempus quo prædictæ curiæ nostræ serviet immunitatem et exemptionem etc.

XV julij MDLV. (Decreti, lib. 41, carta 220).

Più importante assai è un documento dell'anno dopo, incompletamente accennato dal Bertolotti, e che merita di esser riferito per intero. È una lettera che Endimio Calandra scriveva da Venezia a Pietro Martire Cornacchia, cancelliere ducale:

S.r Cornacchia honorandissimo. Scrissi da Padova a m. Gio. Mocenigo per maestro Niccolò tappezziero, ma mai hebbi risposta da sua Signoria: poi che son venuto qui mi ha parlato et s' è doluto molto della scortesia usatagli da m.ro Niccolò al qual dice che ha mandato doe volte et che ad un genliluomo fece la più impertinente risposta del mondo. Io me son maravigliato che maestro Niccolò che suole essere la dolcezza et amorevolezza del mondo sia diventato così terribile: l' ho escusato che 'l male et la necessitá lo dovevano stringere et ho cercato di placarlo. Ei m' ha detto che aspettava di veder se gli osserva quello che gli ha promesso, di portargline doi pezzi a questo Natale; caso che no, che cercarà di provvedervi per altro mezzo. Però pregate maestro Niccolò che non manchi di venire et osservare la sua parola, che, se acquista un puoco di credito, qui non gli mancarà mai di lavorare; io l' ho scritto molte volte, ma a me pare che non l' intenda. Io fo l'ufficio anco per questa volta et se non giova non potendo tener più questo gentilhuomo lasciarò che faccia ciò che vorrà. Se porta questi doi pezzi di tapezzaria haverà denari et ciò che vorrà, che darà ardire che si possa parlare per lui, ma in tanto tempo non vedendosi opera alcuna mal si può parlare. Et qui restandomene al servitio di V. S. me le raccomando in gratia.

Di Venetia il primo di dicembre del LVI.

ENDIMIO.

Da questa lettera di Endimio si posson desumere parecchie circostanze notevoli: anzitutto che per il Carcher era già incominciata la decadenza; poi, che non bastandogli più il lavoro della corte, cercava di procu-

rarsene di fuori (1) ed aveva ottenuto delle commissioni da un' illustre famiglia a Venezia - senonchè travagliato dal male e dal bisogno non sapeva più attendere serenamente all'arte sua, nè soddisfare i patroni e acquistarsene di nuovi. Per maritare una sua figlia il buon Niccolò nel gennaio del 1562 ricorse al Cardinal Ercole Gonzaga - assente da Mantova, perchè incaricato di presiedere il Concilio di Trento - con questa supplica, inedita:

Ill.mo et R.mo Mons.re, l'animo generoso di V. S. Ill.ma conosciuto da tutto il mondo et provato da molti, et la innata et real bontà qual sempre è solita V. S. Ill.ma usar verso di tutti quelli che a lei ricorrono massimamente verso gli suoi servitori ne' lor bisogni, mi ha fatto sempre, *dall' hora in poi ch' io fui fatto degno di servirla in questa mia arte,* star con ferma speranza che la non mi dovesse mai negar cosa alcuna honesta ch' io li chiedesse nè abandonar nelle mie necessità et travaglij, ecc...

Di Mantova l' ultimo di genaic del LXII.

Di V. S. Ill.ma

Servo aff.mo

Maestro *Nicolò Fiamingo,* tapezier.

Fosse o no soddisfatta dal Cardinale la preghiera di costituire la dote per una delle tre figlie da marito che aveva il Carcher, questi pochi mesi dopo moriva; e ne' registri necrologici, in data 31 ottobre 1562, si legge appunto: « Nicolò de Carchar tapezir nel borgo di S. Giorgio morì nell'età di 64 anni. » Negli stessi registri, del febbraio 1540, è notata la morte d'un *Aluisio fiamingo tapeciro dell' ill.mo Signor nostro* (certo, uno de' compagni del Carcher) avvenuta egualmente nel borgo di S. Giorgio: e tutto ciò conferma pienamente la tradizione mantovana che in quel borgo appunto esistesse una fabbrica di arazzi - durata per lo meno, come i documenti comprovano, fin oltre la metà del cinquecento. E' in questo senso che le conclusioni del Braghirolli devon esser corrette e completate.

---

(1) Lettere del Carcher a Margherita Paleologa provano ch' egli esercitò l'arte sua, per alcun tempo, a Firenze (1548).

II.

LE COLLEZIONI DI ANTICHITA'
acquistate a Roma e Venezia
da' duchi GUGLIELMO E VINCENZO I

Nell' opera insigne del Lanciani sugli scavi di Roma le fonti mantovane non furono punto messe a profitto: benchè potessero certamente fornire materiale prezioso per la storia delle esportazioni, dacchè la passione dell'antichità fu vivissima in tutti i Gonzaga, e i loro oratori accreditati presso la curia pontificia eran chiamati assai spesso a brigare e contrattare per l'acquisto di cimeli classici e relativa spedizione alla corte di Mantova.

E' superfluo ricordare quali astuzie femminili adoperasse Isabella d' Este per arrichire a spese di Roma le collezioni della sua *grotta:* intendo ora qui sopratutto occuparmi de' grandi acquisti fatti nell' Urbe da' duchi Guglielmo e Vincenzo, lasciando la parola a' documenti, rilevantissimi, dell'Archivio Gonzaga.

Il Duca Guglielmo s' era rivolto dapprima a Venezia: p. e. nel 1570, volendo ingraziarsi l' imperatere Massimiliano II, che desiderava ornare di qualche « figuretta bella et proportionata » una fontana del suo giardino, il Signore di Mantova officiò nient' altri che Tiziano perchè gli scovasse qualche cosina prelibata. (Lett. 3 ottobre del Duca al suo residente, cav. Capilupo).

Tiziano, assistito dal suo figliolo, credette d' aver trovato il fatto suo in casa Vendramin: ma al tirar delle somme si vide che sulla collezione di quella famiglia gravavano « molti obblighi di fidecommessi et altri intrichi » (lett. 21 ottobre del Capilupi); sicchè si finì per riconoscere che a Venezia era impossibile la ricerca di cose degne di Sua Maestà; ond' era forza ricorrere a Roma, alla sorgente d'anticaglie inesausta.

« Quand' io l'altro giorno (lett. 28 ottobre del Capilupi) intesi che le antichità havevano a servire per

fontana, io mi diedi a cercare in luogo di teste qualche Sileno, fauno, sattiro, fiume, Nettuno, ninfe et simili cose apropriate a simil opera. Ma in fatti non ho trovato alcuna cosa a proposito. Et perchè mi era sta detto che un mercante haveva certi monstri marini che egli fece già venire da Troia con una sua nave io fui heri a vederli, ma ho ritrovato che vi sono le teste sole et queste ancho rotte in più luoghi in maniera che non fanno bella mostra et non mi pareno a proposito. Fui ancho a vedere certi altri marmori, ma non vi è altro che il busto et assai corroso. Hebbi da questo anticario la nota di quello che v' è da vendere d'antico et non vi è cosa che vaglia. M. Titiano è di parere che V. E. non sia per potere ritrovare qui delle sudette sorti di cose, mà facilmente a Roma et con più vantaggio et senza difficoltà crede ch' ella le levarà di quella città . . . »

Il consiglio fu subito seguito, e diè buon frutto: da un solo antiquario « alli Monti » certo Vincenzo Stampa, si trovarono satiri, Venere con i delfini, pescatori ecc. in abbondanza, e a buon patto, variando i prezzi da 30 a 100 ducati.

Il primo esperimento, favorito dal successo, incoraggiò dunque il Duca Guglielmo a sfruttar largamente Roma per la sua galleria; connivente un servizievole prelato, mons. Garimberto, potè di fatto esportare, nel 1572, un considerevole numero di statue, come il carteggio, che facciamo nudamente seguire, dimostra.

Il Duca Guglielmo a Mons. Garimberto

M.to R.mo Mons. etc. Fui l' anno passato così ben servito da V. S. per conto delle statue ch' ella fece comperare al Zibramonti per mandare alla Ces.ea M.tà *che facendo io al presente far una galleria in Mantoa,* et desiderando di ornarla di qualche belle statue, ho reputato che sia bene haver ricorso a V. S. siccome faccio per questo effetto, pregandola ben caldamente a voler essere contenta d'usar della sua solita diligentia affinchè

io sia compiaciuto della maniera che mi riprometto dall'amorevolezza di lei ecc. — Marmirolo, 5 settem. 1572.

Il Garimberto al Duca

Ill.mo et Ecc.mo Sig. mio osserv.mo

Dopo l'ultima lettera c' ho ricevuto dall' Ecc. V. in materia d'antiquità, mi sono chiarito che si può superare ancora l' impossibilità, essendo io concorso sempre per innanzi con questi antiquarii di Roma, che a un certo modo non fosse possibile accozzare insieme i XII Imperatori antichi et vendibili; et nondimeno fuor d'ogni mia espettatione ho trovato chi si offerisce di mettermegli insieme et questo è uno antiquario detto il Stampa, che l'anno passato in nome del Sig. Cardinale di Ferrara condosse di molte belle statue alla M.tà dell' Imperatore et ch' altre volte trovò la maggior parte delle cose più rare ch'abbia il Sig. Cesare (Gonzaga) in questo genere, et altri signori et Principi dentro et fuor d' Italia. Quest' uomo, come ho detto, si offerisce di trovar la serie dei detti XII, et di già havendone appostati otto, me ne ha fatto veder cinque in superlativo grado belli in diverse case de Romani, coi quali si come per non incarir la mercanzia, non spendo il nome di V. Ecc. si poco voglio scoprir me per compratore, come quello che conosco molto bene che specie di animali sono questi Romani e Romaneschi; pertanto mi sono convenuto col detto Stampa che esso pigli l' impresa di comperarli qua e là da loro in quel miglior modo che potrà, che io poi mi convenirò seco in comprarli tutti insieme, se saremo d'accordo, ma esso non vuole entrare in ballo, se prima non conclude meco del prezzo, nel quale per ultimo è calato a quaranta scudi d' oro il prezzo nè volendolo più abbassare, non ho voluto mancare darne conto a V. Ecc. prima ch' io concluda, dicendole che costui si è abbassato tanto che non so vedere, come potrà salvarsi, se non in quanto alla quantità rispetto al numero, et alla qualità rispetto all' industria sua, nel saperne trovar qualcuno da persone bisognose di danari; il che fa che contrapesato l' uno all'altro, egli possa condescendere alli detti quaranta scudi d' oro, per pezzo: de quali alcuni di quelli che mi ha fatto vedere stimo molto più di cento scudi, per pezzo;

ma lassando questo carico del fatto suo et venendo al nostro dico che a questo prezzo costeranno manco i detti XII Imperatori antichi, che non sono costi i XII moderni al Cardinale Farnese, che li pagò mille scudi: altrettanto furono pagati quelli di Belvedere, similmente quelli che due volte sono stati mandati in Francia, et una serie c' hora è da vendere et minore del naturale, non si può havere per manco di seicento scudi d' oro in oro: è ben vero chel S.r Cardinale di Lorena ne ha comprato una dozina pur moderni per manco prezzo da un povero scultore, costretto da debiti. Ho voluto scrivere tutte queste minutie all' Ecc.a V. acciò che la sia molto più capace, ch' io non mancarò della diligenza conveniente al debito della servitù mia in questa et in ogni altra cosa, che possi cedere in servitio suo, avertendola però che non tutti i detti Imperatori haverano i petti antichi, ma alcuni ve ne seranno di moderni per l' impossibilità del trovargli altrimenti, si come la potrà chiarirsi meglio da altri, e sopratutti dall' Ill.mo Sig. Cesare che lo sa per prova. si come sa ancora che non importa purchè le teste siano antiche et rare, si come saranno prima che passino per le mie mani, oltra che quei pochi petti moderni voglio che siano di compita bellezza. Et perchè V. Ecc. nel numero eccettua l' Ottaviano, havendolo bellissimo, si come l' ha veramente, ma è ancor grossissimo rispetto a quelli che si ponno mandare di qua, che eccedeno poco il naturale e che pertanto con la mediocre grossezza loro farebbeno un mal concerto con quello di Mantova, che è grossissimo se la memoria non m' inganna di trent'anni ch' io lo vidi nella grotta dove sta benissimo, et haverne un altro molto bello per quaranta scudi d'oro et che faccia il concerto pari, non mi par che si debba lassare.

Restami dire che il S.r Zibramonte mi ha proposto tre Imperatori ch' io ho veduti, ma non sono al proposito, perchè l'uno è piccolo et delli XII, l' altri due delli X, tutti tre insieme non belli et poco somiglianti et conseguentemente poco degni di quella serie desiderata da Lei; alla quale s' io sarò parso troppo longo et troppo curioso di periodo quella doverà perdonare . . . al desiderio che io ho di servire . . . all' E. V. ecc.

Di Roma alli IIII d' ottobre del MDLXXII.

Di V. Ecc.

Delle statue et altre cose necessarie alla Galleria V. Ecc. doverà haver veduto il parer mio in un poco di

discorso ch' io misi in scritto al S.r Zibramonti; resta che la comandi conforme al parer suo et trattanto si procura per metterle insieme per dar aviso di poi particolarmente d' ogni cosa.

Minimo servitore

Il Vesc. Garimberto.

Il conte Teodoro Sangiorgio all' ambasciatore Zibramonte

M.o M.co S.r Mio

E' stato caro al S.r mio Ecc.mo l' intendere che Mons.r Garimberti spera di ritrovare le teste de li Imperatori et aspetta con desiderio di sapere che cosa ne sarà seguito et il prezzo, ma ricorda che egli ha un Augusto belissimo, si che non bisogna salvo che degli altri undeci. S. Ecc. ha poi fatto vedere all' architetto il discorso che Mons.e sodetto ha mandato, il quale ha risposto ch' egli ha sentito queste difficoltà, ma pensò anco da principio al rimedio nel modo che siegue. Et primieramente quanto al poter trovar le teste de gli Imperatori antiche et di una ugual grandeza giudicò sempre il primo difficile et l'altro impossibile et per ciò fu schritto ultimamente che non trovandosi questa serie poi che S. Ecc.a è risoluta di voler cosa alcuna moderna si sarebbero potute prendere altre teste antiche purchè fossero statte belle. Et hora che s' ha speranza di poter havere gli Imperatori dice che quando non siano di grandezza del tutto sproportionata che non mancherà modo d'accomodarli col metterli sotto qualche cosa un puoco più o un puoco meno alta. Quanto alla difficoltà di ritrovar le statue della grandezza che s'adimandano, dice, che egli non intese di volerle di quella grandezza così precisa, che ben sa non si trovarebbono se non per gran ventura ma intese che fossero puoco più o puoco meno. Il che stima facile da trovarsi. Confessa poi che di quella misura più grande sarebbe più conveniente a servirsi in luoco maggiore, che non sarà questa galleria, ma fa sapere che egli ha così dissegnato per dar luoco ad una statua bellissima, la quale S. Ecc.a ha. Et similmente nelle piccole, delle quali ve ne sono qui alcune assai buone. Et quanto alla difficoltà de condurle per il peso, risponde che

si potranno mandare a Ostia et farle venire per mare come fu fatto di quelle che hora son qui. Il simile dice delli pilli anchor chè d'essi basti la parte d' avanti et che della grandezza basterà che corrispondino più che si può alle misure mandate se bene non fossero così giuste. Egli dice poi che Mons. sodetto ha raggione nella cosa de nicchi et accettarebbe per bonissimo l' incrostar le pareti della Galleria di belli mischi et ornarla poi d'ogni intorno di statue tramezzate di teste come sua Sig.a R.a propone. Ma dice ch' ha fatto li nicchi per lasciar la galleria ispedita, la quale è così stretta che distendendo le statue longo le pareti restarebbe troppo angusto il spatio di mezo, et quanto al lume egli vi ha quel riguardo che conviene: et per conchiusione non obbliga a mandare cosa alcuna di quella misura propria che s' è scritto ma più vicine ad essa che sia possibile. Et quando non si possi havere tante statue della maggior grandezza farà che se ne trovi almeno una per rispondenza di questa che già è qui. Et prega Mons.re ad esser certo che egli cede et s' inchina al suo prudentissimo giudicio. Ma che non lo può seguire necessitato dalla qualità del luoco e dal volersi valere di quelle cose che già s'hanno in mano. Baccio le mani a V. S. pregandole felicità Da Marmirolo il III di ottobre 1572.

Di V. S.

Aff.

C. Theodoro San Giorgio.

Il Garimberti al Duca

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio os.mo

Tutte le volte che ho scritto al S.r Conte Theodoro che sono state pur assai, l' ho sempre pregato a far le mie umili raccom.ni alla Ecc.a V., per non tediarla tuttavia col medemo tenor delle mie sopra dell' Imp.ri et d'altre cose antiche, molti mesi sono comprate di comissione sua et incassate tutte fuor che alcune del numero delli vintidua Imp.ri che restano da pagarsi al Stampa, il quale, dopo il partito fatto con esso lui, havendole comprate da diversi Romani che lo stimolano del danaro, non l'avendo pagate interam.te con tutto che se l'habbia condotte in casa et fatto incassare, mi fa instanza del resto, che ha ragione di vintidua Imp.ri a

scudi 40 d'oro l'uno restarebbe ancora creditore di simili scudi 400, eccettuata però la spesa fatta nelle statue et pili ancor essi incassati, et de quali sì come de tutte l'altre cose se ne è mandato conto distinto più d'una volta, quanto alla spesa fatta, et si manderà di nuovo bisognando insieme con quella dell'incassam.to di tutte et della condotta nella quale quando si solicitasse di non perdere l'occasione di questi belli tempi, oltra che si avanzarebbono di molti scudi si condurrebbono quelle per terra più sicuram.te et più presto che non si farebbe l'autuno pluvioso, et il verno fangoso col passar de fiumi pericolosi. Et parendomi che la stagione cattiva s'avvicini talm.te che non si possi più differire senza pericolo, non ho voluto mancare di darne avviso a V. Ec.a con certificarla ancora che se quella parte delle dette cose che si comprorno mentre ella era in Roma con l'intervento del raro giuditio del S.r Conte Theodoro fu giudicata bell.ma et di compra molto bassa; chel resto comprato di poi satisfarà molto più compitam.te quanto alla bellezza et quanto al prezzo, di che me ne rimetto a quella compita satisfatione ch'io son sicuro ne haverà V. Ecc. alla gionta loro, ma molto più col vederli posti tutti per ordine ai proprij luoghi, perchè sarà una vista non più veduta, nè forsi per vedersi a tempi nostri. Resta che l'Ecc. V. dia commis ne per il pagam.to di questo poco residuo, acciocchè quanto prima dopo tanta fatica d'haverle poste insieme, possiamo inviar alla volta di Mantova quelle che si possono mandar per terra, riservando di mandar per mare le statue grandi al numero compito delle quali ne mancano ancor 3 o quattro salvo il vero che tutte belliss.e sono appostate et una incaparata da me molti mesi sono, che si piglieranno o si lascieranno, secondo che sarà comandato da V. Ecc.

Roma 8 agosto 1573.

Minimo servitore
Il Ves.o Garimberto

Il Duca al Card.le Camerlengo

... Quando fui ultim.te costì feci comprare alcune statue antiche per ornare una mia galleria et volendole io di presente far condurre in qua mi vien scritto ciò non potersi fare senza licenza la quale prego V. S. Ill.a volermi concedere, sicura ch'io sia per riceverlo da

lei in piacer molto grato, ma non essendo in poter suo di farlo si che convenga ricercarla a N. S. io mi risolvo di non voler altro mezzo con la B.ne sua se non V. S. Ill. essendomisi ella per bontà sua dimostrata sempre in tutte le occasioni amorevolissima.

Mantova, 3 gennaio 1574.

***

Nel mecenatismo artistico, Vincenzo I ecclissò anche la gloria paterna. Se egli curò sopratutto la formazione della galleria di quadri, non tralasciò peraltro di aumentare la collezione di statue antiche, e un grande acquisto ne fece a Roma sugli inizi del secolo XVII.

Eran ben 32 pezzi superbi, messi assieme da G. F. Peranda (1), che giunto a' 70 anni voleva col vender la sua raccolta assicurarsi un'agiata vecchiaia a spese de' suoi creditori, a cui egli sottraeva quel patrimonio cospicuo.

L' accordo concluso dall' agente mantovano Giulio Cesare Foresti (col parere dell'artista Facchetti) per una pensione annua di 300 scudi provocò gli assalti accaniti de' creditori del Peranda: e sulla lunga vertenza si potrebbe, in base al carteggio Gonzaghesco da Roma del 1600-03, comporre con poca fatica un discreto, quanto curioso, volumetto.

A me basterà dare le lettere più notevoli del Foresti (luglio-dicembre 1600) che iniziò le pratiche della cessione delle statue: e del suo successore Lelio Arrigoni che le condusse felicemente a termine (marzo 1601-aprile 1603). Le lettere senza intestazione s' intendono dirette al consigliere ducale Chieppio.

G. C. Foresti. Roma 1 luglio 1600. « V. S. sa che il sig Gio. Francesco Peranda è stato un insigne secretario di questa corte et come persona intelligente di belle lettere ed historico si è dilettato sempre di antichità, come di statue et cose simili, et ha havuta commodità di accumularne in tanto che dopo essersene privato già molti anni di una moltitudine di cose, particolarmente statue, che forsi V. S. havrà alle volte vedute in casa dell' ill.mo Caetano di f. m. a cui diede tutto ciò che haveva et per minor prezzo assai di quello che ne po-

(1) Su costui, che il Card. Enrico Caetani Camerlengo chiamava « familiaris et continuus commensalis noster » nel 1591, cfr. LANCIANI, *Storia degli Scavi di Roma,* II, 147.

teva havere da altri, per esser egli antico servitore della casa, le quali statue ho alle volte inteso che S. A. le desidera per ornar una galeria. Delle suddette io non ne parlo perchè li SS.ri Caetano si tengono honorati di trovarsi cose simili in casa. ma il medesimo S r Peranda il quale più d'ogni huomo che sia in Roma ha havuto diletto nelle statue, dopo essersi privato delle p.te, ricominciò, dico, a poco a far nuovi acquisti in tanto che hoggidì si trova molte belle cose in questo genere di statue, et tra le altre so che ha la testa di un Antinoo col petto che è cosa unica. già desiderata dal gran Duca et da altri con prezzo rilevante di molte centenara di scudi, se ben per tener le cose in reputatione ho alle volte sentito dire che ne ha potuto haver li miliaia di scudi. Ciò non fa al caso. Hora il sudetto S.r Peranda si trova decrepito, infermo, di molte infermità, d'età d'anni settanta in circa, et io quanto a me credo sia per viver poco tempo ancor che sia uomo che con la buona cura che hà di se stesso tira innanzi alla meglio. Per la morte de l'ill.mo Caetano si trova in perdita non solo del patrone, ma anche di una provvisione annua di mille duecento scudi che cavava da un ufficio del Camerlengato, in tanto che mancatagli ogni speranza credo si trovi haver poco da spendere. Et havendo saputo che egli vorrebbe privarsi del suo statuario dandolo a qualche Principe che li pagasse un tanto l'anno per tutto il tempo di sua vita, che se sarà breve la vita sarà breve la paga, se anche sarà longa sará parimente longa la paga, et parendo a me che queste siano cose di molto ornamento nel pallazzo di un gran Principe, se ben mi s' oppongono molte considerationi, principalmente la licenza di estraherle di Roma, che non so hora che l'ill.mo Aldobrandino è camerlengo, a cui sta overo alla S.ta di N. S. di dar licenza, come fussero facili, stando la stretezza che in ogni cosa: poi la difficoltà del condurle, pure alla prima consideratione crederei che se non cosí subito con un poco di tempo se ne ottenesse licenza, ma alla seconda che è intorno alle statue intiere non saprei trovar strada come farle condurre se non con grande dispendio, perchè mandarle sino a Genova sarebbe facile, ma poi da Genova a Casale sarebbe un grande imbarazzo. Inviarle anche di qua, perché girando alla volta di Sicilia per condurle a Venetia sarebbe una fastidiosa prattica, pure quando si fusse a questo ristretto si considerarebbe meglio il tutto, perchè quelle teste che sono col petto solamente non sono difficili a portare . . . .

So che l' Ill.mo Sforza v' è attorno per voler alcune cose più elette et altri ancora, ma il S.r Peranda che vuole privarsi di tutto in una volta per assicurar con questo mezzo la sua vecchiaia non vi presta orecchie....

« 9 *Settembre* ».

Sono andato considerato quanto maggiormente ho saputo prima che mandare l' informatione pertinente al negotio delle statue, della bontà delle quali havendo adoprati mezzi confidenti, parmi di esser sufficientemente assicurato, del valore; gli stessi antiquarii, che il S.r Giulio Capilupi et M. Pietro Facchetti hanno adoperati concludono che sempre che le statue si possano havere per un prezzo non di tre milla scudi, ma in circa, che si potrebbeno accettare. L' informatione distinta di tutto sarà qui alligata in scritto, et in pittura sarà in una cassetta. In scritto me l' ha portata il proprio S.r Peranda il quale procedendo in parole con termini come conviene con l'A. S. mi disse principalmente non volersi ristringere ad alcun prezzo, perchè disse haverle accomprate in diversi tempi et con l'autorità che le dava il Camerlengato, haver anche per molto tempo fatto cavare fra i luoghi ruinosi et antichi di Roma, dove ha trovato parte delle antichità che ha, ma però con molta spesa, et dopo trovate haverle ristaurate in maniera che non sapendo egli stesso cosa possino valere queste sue cose, mi disse haverle fatte considerare da esperti de simile professione, li quali hanno giudicato che tutto possa importare da quattro in cinque milla scudi d'oro, che nondimeno non restringendosi come ho detto a prezzo alcuno a esso basterà che cose simili, poi chè ha da privarsene, cadino nella Ser.ma Casa Gonzaga con la quale ha spesi i primi anni dell' età sua in servitio del fu Ill. Cardinale Ercole, overo Francesco, et che rimetterà il tutto nella clemenza di S. A. Questo è quanto io hebbi in voce dei sudd. S.r Peranda, oltre alla cui informatione mando, come ho detto, un ritratto di tutte le statue in pittura, che sono trentadue pezzi, con l' iscritione a piedi della qualità della statua et anche della grandezza, considerata per maggior intelligenza al braccio di cotesta misura, havendo con molta prontezza a mia requisitione fatta questa fatica M. Pietro Facchetti pittore valente et devotissimo suddito all' A. S., la quale considerato il tutto si dignerà poi comandare quello di che più si compiacerà. A me che sono qua in-

.fatti, che ho proposto il negotio con fine che cio segua con utile et reputatione dell'A. S., mi sarà lecito dir tutto quello che sento per mio giuditio in questa materia. Et persistendo nella mia prima proposta che fu di proporre un acquisto degno dell'A. S. et con poca spesa senza incomodità, dico che per l'utilità non è in alcun modo da partirsi dal partito di assegnar una provisione annua per tutto il tempo di vita che avrà il S.r Peranda, il quale è già di età maggior d'anni settanta, oltre che è infermo per lo più et non è molto tempo che restò oppresso dall' infermità dclla goccia.

Per quello che anche tocca alla riputatione non vedo che sia da partirsi dal suddetto partito perchè il S r Giulio Capilupi m'attesta che si ha l' esempio del Ser.mo di Savoja, il quale pochi anni sono comprò da Mons r Lamberti una quantità di statue che importavano più di dieci mila scudi, per le quali seguì una conventione che S. A. pagò alla mano due milla scudi, et poi assignò cinquecento scudi annui in vita del sudd.o, la cui morte portò il caso che sopravenne d' indi a pochi mesi, et si trovò quell' Altezza con poco o niun prezzo l' acquisto delle statue. Oltre all' esempio predetto che mi pare sufficiente per addurre che ciò non disconvenga, ho pensato quando si fosse per stringere il negotio d'indurre il S.r Peranda a scriver una lettera a S. A. facendola padrona delle statue et all'incontro l'A. S. facesse donativo di quel tanto che giudicasse conveniente, ma prima che ridursi a questi termini, et per non haver io a dar più altra informatione, non contento delle belle parole usate meco dal S.r Peranda di non voler venir ad alcun prezzo, havendo anche l' istesse parole usate per prima col S.r Capilupi, considerando che questi termini sono adoperati più per avaritia che per liberalità ho voluto che per ogni modo il S.r Giulio per modo di discorso cavi l'ultima volontà del prezzo che realmente il detto S. Peranda possa pretendere, o sia di tutto un sol prezzo overo di un tanto l'anno, et appunto havendo il S.r Giulio passato quest' ufficio solamente questa matina, ricevo in questa materia da esso la polizza che qui annessa mando. Quando da principio intesi che nel S.r Peranda era pensiero di privarsi delle sue anticaglie, veramente da chi io hebbi il motivo mi fu detto che per trecento scudi l'anno si sarebbe contentato. Che fossero d'oro o di moneta, io non pensai ad informarmi così distintamente. Et che egli di sua bocca hora dica haverne potuti havere 400 di moneta, ancor che ciò possa essere detto con l' arte che pare propria di

quelli che vogliono vendere, che adimandano più per venire al segno minor, come egli forse adimanda li 400 purchè non li manchino li 300, et io che disegnavo anche su qualche cosa manco di trecento, dico il vero a V. S. che non sono restato questa sera al ricevere della polizza interamente sodisfatto della pretensione, pure questo è un negotio che l'A. S. ha da sodisfare se stessa, o con il solo prezzo o con l'annua provisione. Per me io rappresento il tutto con ogni fedeltà; è ben vero che una unione di cose a questo modo non così facilmente si trova. però hora l'A. S. comandi. Quanto alle considerationi dell'estrattione et della condotta, inherendo a quel tanto che scrissi la prima volta per questo conto, replico che per quello che tocca alla condotta sarà in tal caso necessario servirsi della condotta di Sicilia, aspettando occasione di qualche buon navilio, che così verrebbero (se ben con longhezza di tempo nel palazzo di S. A. per acqua, perchè mandarle a Genova non so considerare come per terra fino a Casale si potessero condurre le statue intere, pure anche in ciò la deliberatione dipenderebbe dal comandamento di S. A. . . .

7 Ottobre.

(AL DUCA) « Hoggi ho concluso il trattato delle statue, le quali ho procurato che venghino nel dominio di V. A. con quel vantaggio che i proprii sudditi di V. A. che meco sono intravenuti alla conclusione non credetero che il negotio fusse per ridursi a questo segno. L'accordo è stato di una pensione annua, per tutto il tempo che viverà il Sig. Peranda, di scudi trecento di questa moneta, et se ben egli aspettava più grasso partito, particolarmente con un solo pagamento almeno di tre milla scudi, con li quali faceva conto di farsi questa istessa intrata et anche essere patrone del capitale in articolo di morte, l'ho nondimeno ridotto al segno predetto col tener da un canto vivi gli ufficii di cortesia che passò meco da principio, et dall'altro corrispondendo io con termini pari in parole intanto che il trattato non è mai passato al rigore della mercantia. Non starò a dire a V. A. che il sudetto S.r Peranda si sia sforzato di farmi assicurar che poteva in questa maniera di partito haverne di gran lunga migliori; ma semplicemente rappresento che la pensione è dovuta a persona che è tanto innanzi negli anni, che sono molte persone private che havrebbero preso il denaro a interesse per attendere a

un simile contratto. La consolatione che questo vecchio riceve nella privatione di queste sue cose si è di vederle trasferite nell' A. V. della cui Ser.ma casa si professa devotissimo et antichissimo servitore. Mando dunque a V. A. la capitolatione sottoscritta, essendone restata altra simile in mano del S.r Peranda, con cui ho negotiato con la cautione per ogni accidente di morte innanzi che le stutue fussero portate fuori di sua casa, che egli in segno del dominio mi ha mandato a casa questa sera la testa dell'Antinoo, la qual è tanto singolare di bellezza et famosa in Roma che questo solo pezzo in potere dell' A. V. non avrà prezzo. Fu Antinoo il favorito di Adriano imperatore. L'altre statue staranno in casa del S.r Peranda sin tanto che siano adempite le condittioni della capitolatione, essendo stato di necessità sodisfar alla politica del S.r Peranda promettendoli, che li trecento scudi se li pagheranno in un sol termine a ogni principio di novembre incominciando a novembre prossimo, et che per sicurezza l'A. V. farà dar qua in Roma una promissione bancaria, per il che si degnerà l' A. V. oltre alla ratificatione della capitolatione ordinar che per mezzo de M.ci Costa et Pavese venga la rimessa di questa prima paga et un ordine a questi Rocchi loro corrispondenti che promettino conforme all' obbligatione mia, et se anche si degnerà l' A. V. ordinare che sia rimesso qualche denaro di più per la fatica del pittore che fecce li disegni et anche degli antiquari che fecero la stima delle statue, che sogliono aspettar qualche ricognitione quando simili contratti hanno effetto, io non mancarò di esserlene distributore. Porterà anche molta spesa il movere le statue da una casa all' altra et le casse che si dovranno fare per mandarle ben condittionate a suo tempo, al quale esseguirò quel di più che mi verrà comandato da V. A. a cui perchè le statue le compajano più degnamente ho obligato il S.r Peranda che è inteligentissimo di questa professione che faccia accomodar sopra li suoi petti le quattro teste di Platone, Omero. Cleopatra et di Adriano . . . .

14 Ottobre.

(AL DUCA). « L'acquisto delle statue fatto per l' A V. era in pericolo se differivo niente più la conclusione et particolarmente la statua dell' Antinoo, perchè l' Ill. Sangiorgio che vi disegnava sopra et se le teneva quasi per sicure, non pensando che alcuno fosse per abbrac-

ciare questo negotio, due giorni dopo la capitolazione mandi a pregar il S.r Peranda che fusse contento mandarli a casa la statua dell' Antinoo et che insieme tratarebbono cosa di sodisfattione, et havendo il S.r Peranda risposto che l'Antinoo non si trovava più in sua mano, et che anche l'altre statue non erano più a sua dispositione, restò il S.r Cardinale con grandissimo dispiacere, havendo perduta l' occasione di cosa rara et che le pareva non fusse per uscirle dal dominio. Fece con tutto ciò S. S. Ill.ma chiamare a sè il Peranda dal quale havendo inteso che il dominio è trasferito nell' A. V. si è S. S. Ill.ma acquietata et per un suo segretario mi ha fatto dire che verrà un giorno alla mia casa per veder l'Antinoo Sopra questa statua un pezzo fa il S.r Cardinale dal Monte vi fece disegno per mandarla al Gran Duca con alcune altre pure del medesimo Peranda, et dal Gran Duca dovevano essere mandate alla Maestà dell' Imperatore. ma il S.r Peranda che alla sua morte haveva destinato di lasciarle all' Ill. Caetano allhora vivente, si iscusò che non poteva privarsene, et adesso che era cessato questo rispetto si rinnovano le pratiche, et come che io ho trattato et concluso secretamente. così non sono stato prevenuto nè disturbato. Non ho voluto mancare di rappresentar a V. A. quanto passa in questa materia acciò resti magiormente informata della qualità dell' acquisto. »

11 Novembre.

« Hieri finalmente io fecci un ordine al S.r G. Francesco Peranda di trecento scudi per il primo pagamento delle Statue. le quali si cominciaranno a trasportare a casa mia passato domani. et di mano in mano andarò ordinando tutto ciò che sarà necessario per inviarle a cotesta volta ben conditionate. »

18 Novembre.

« Delle statue si trovano in casa mia ventuno pezzi. che sono state le più portatili, se ben con molto disturbo, l'altre delle quali cinque che sono le maggiori che sarebbeno state di troppo gran spesa com' a dire di vinti scudi in circa il portarle dalla casa del S.r Peranda alla mia, per non far doppia spesa ho pensato non muoverle di casa del sudd.o se non quando si do-

vranno imbarcare et colà farle far le sue casse, il resto sta parimente in poter del S.r Peranda per insin tanto che siano fatti li petti et accomodati conforme all'obligo. Resta di più in poter del sod.o la statua del Cicerone, la qual egli ancora non mi ha consignata, perchè così di questa come della testa di Platone, che è molto insigne, per il che era molto desiderata dall' Ill. Sforza, non sapendosi che ve ne sia se non un'altra nel palazzo dell' Ill.mo Farnese, di queste due prima che l'escano di mano ne fa cavar una forma per farsele di bronzo, nè io mancarò adesso di dar ordine per le casse et solecitar il sud.o che sia dato compimento a quello che resta imperfetto et dopo havrò espugnata una fortezza a essere uscito dalle mani di questo vecchio, il quale è tanto tardo che non so mai come io habbia ridotte le cose a questo segno; la spesa sarà maggiore di quello, che forse si crede, innanzi che siano nella barca, il che ho provato solamente dal far portare queste che sono già in casa, oltre che le casse che vanno fatte con insolita maestria, molte d'esse mi costeranno sino a cinque scudi l'una, et però a conto di queste spese V. S. non fará se non molto bene se mi farà rimettere altri cinquanta scudi, de' quali darò conto finita che sia l' opera. Ho ricevuto la patente di S. A. et aspetterò le lettere per ottener licenza di cavar le statue, al cui negotio anderò dando perfettione et passaremo per conto della condotta con la dovuta corrispondenza il S.r Grassi et io . . . . »

9 Dicembre.

« Procurerò la licenza dell' estrattione delle statue, delle quali V. S. potrà haverne relatione dal corriere che ha alloggiato in casa mia Le casse si sono incominciate . . . faccio conto che vi correrà spesa tra le casse, corda et portatura fino alla barca più di duecento scudi . . . Ho avuto travaglio non poco innanzi che io sia uscito dalle mani di questo vecchio, al quale è stato rimproverato che ha gittate queste sue cose et per salvarsi con chi le ne parla va dicendo di haver havuto un donativo anticipato di mille scudi . . . Per la condotta non so che spesa vi possa andare, ma hen trovo che se trovassi chi le conducesse di qua a Venetia con 500 scudi che sarebbe partito accettabile . . . »

A questa lettera va acclusa la copia dell'atto notarile di cessione delle statue, con l'elenco de' 32 pezzi venduti dal Peranda:

In primis una statua di Giove Capitolino di marmo negro d'un palmo e quattro di profilo con petto et peduccio del medesimo, di valore di	Scudi	100
Antinoo di marmo bianco con petto e peduccio	»	1000
Platone, testa maggiore del naturale .	»	200
Drusilla del naturale con un poco di petto e peduccio	»	60
Cleopatra testa maggiore del naturale .	»	70
Venere nuda statua di sei palmi . .	»	150
Adriano testa maggiore del naturale col suo petto	»	100
Vespasiano, Tito e Domitiano con petti e peducci	»	100
Giulia Mammea con petto e peduccio .	»	50
Germanico con petto e peduccio del naturale	»	100
Cicerone del naturale con petto e peduccio	»	200
Druso et Martiale con petto et peduccio .	»	100
Caligola del naturale con petto et peduccio	»	100
Faustina del naturale con petto et peduccio	»	80
Trajano del naturale con petto et peduccio	»	100
Galieno del naturale con petto et peduccio	»	70
Martiana del naturale con petto et peduccio	»	70
Plotina del naturale con petto e peduccio	»	80
Clodio Albino con petto et peduccio .	»	150
Marco Aurelio con petto e peduccio .	»	70
Le doi Virtù statue nude, vestite (*sic*) del naturale grande	»	400
Cesare maggiore del naturale vestito, di marmo liscio con testa, braccia et piedi di bronzo	»	700
Sabina del naturale con petto e peduccio	»	60
Livia assai maggiore del naturale con petto et peduccio	»	500
Filippo con petto et peduccio del naturale	»	50
Apollo a sedere grande del naturale con psalterio in mano	»	250
La statua di Ottaviano Augusto in habito sacerdotale	»	350
Giove giusto statua vestita poco minore del naturale	»	150

16 Dicembre.

(AL DUCA) « Ho vedute tutte le statue et ogni sorte di marmi degli heredi del Cav. Della Porta, havendone presa l'occasione come ricercato da loro che me ne pregarono . . . Le cose che hanno sono in numero tante che a levarle non bastarebbero duoi navi grandi, ma in bontà si riducono a così poco numero che da quindici o venti pezzi in poi, statue intere, et anche di queste la singolarità si riduce a sei pezzi in circa, il resto non mi pare considerabile per il lungo viaggio, et anche perchè di Roma s' hanno da cavar in questo genere di statue cose singolari overo lasciarle. Hanno una statua grande di porfido vestita, che si può ridurre in una imagine santa come una santa Barbara o una Madonna, et è in somma la più degna cosa che habbiano. Un Ercule intero. Un Apoline. Due giovani che fanno alla lotta, ch' essi per rispetto all'antichità grande chiamano Romulo et Remo. Un Sesto Pompeo nudo quasi statua di colosso, qualche Venere, Ninfe. Fauni et cose simili favolose che pure io saprei cavare sino al numero di venti pezzi, ma chi volesse pensar d' haverli tanto costarebbero li sodetti pezzi, come se si comprassero tutte le statue che hanno . . . . In tanta quantità di cose non hanno sei teste et nè anche quattro da equiparare per singolarità a queste che devo inviar a V. A. . . . et pure i sodetti heredi tengono in credito et in prezzo le cose loro più di trenta milla scudi . . . Degli Imperatori non hanno una testa che vaglia, essendo tutte teste fatte di mano dei predetti come persone dell'arte, come anche hoggi lavorano. Li bassi rilievi, che pure di questi hanno molte cose et le cose framentate che sono anche in quantità . . . non movono anche a farvi consideratione. . . . Se conoscerò che siano per cadere a un partito accettabile anderò trattenendo così il negotio, dandone conto a V. A con un inventario distinto di tutte le cose et delle più principali per più distinta informatione di V. A. se ne farà cavare li disegni da M. Pietro Facchetti . . . . Trattai con l' Ill.mo San Marcello, al quale presentai la lettera di V. A. pertinente all' estratione delle statue, per le quali mi disse che havrebbe servito a V. A. ma che bisognava parlarne prima a N. S. e che mi contentassi di aspettar la risolutione et l'ordine che havrebbe dato la seguente settimana, in che credo non vi sarà difficoltà . . . . »

16 Dicembre.

« Aspetterò quello che mi verrà comandato d'ordine dell' A. S. concernente a negotii e particolarmente intorno alla condotta della statua dell' Antinoo, per la quale et per tutte le altre si tira innanzi il lavoro, et aspetterò particolarmente l' istrumento da consegnarsi al S.r Peranda. »

30 Dicembre.

« Essequirò quanto V. S. mi scrive per conto dell' incaminamento delle Statue . . . . Hoggi mentre trattavo con l' Ill.mo Sangiorgio, l' Ill.mo San Marcello che s' è trovato in compagnia, et senza ch' io gli n' abbia data occasione mi ha detto che innanzi che concedere la licenza dell' estratione delle dette statue S. Santità, la quale si è ritenuta la lista, gli ha ordinato che s' informi come si sono havute tante cose buone, in casa di chi sono et se si sono havute da diverse persone con longhezza di tempo o pure tutte da uno, et il S.r Card.le Sangiorgio non aspettando ch' io rispondessi, non senza dimostrar un poca di passione, rispose che si erano havute tutte in un luogo et che è stato un colpo non più fatto in Roma da molti anni in qua; io ho poi soggiunto che le statue sono apresso di me, delle quali il S.r Cardinale San Marcello disse che bisognava ne desse conto alla Santità Suà, et se bene non metto difficoltà nella licenza, non vorrei però che venisse voglia a S. S. di veder parte di queste teste, perchè mi trovarei in un labirinto così fatto, se havessi da mandarlene a palazzo, et particolarmente l' *Antinoo*, del quale il S.r Cardinale Sangiorgio ne parla come della più pretiosa statua che sia in Roma rispetto alla qualità della cosa, et però volontieri l' havrei veduta portar per terra sotto la condotta di persona fidata. »

24 Marzo 1601 « Il negotio delle statue non camina punto secondo il cor mio, poichè li debiti del Peranda si giustificano, il fallimento di esso si tocca con mano, et la forberia di lui in haver contrattato robba della quale non ne poteva liberamente disponere stando l' hipoteca delli Creditori sopra tutti li suoi beni, è più che manifesta. Esso Peranda ha ottenuto da N. S. un *non gravetur* coll' essersi esibito di rassegnar tutte le sue

entrate, riservabili solo gli alimenti, per l'estintione de' suoi debiti, ma per quanto m' ha accennato M.r Ill.mo l'Auditor della camera, li creditori non sono per acquietarsi, adducendo essi che l' età del Peranda et le molte sue indispositioni escludono ogni speranza ch'egli sia per vivere mesi non che molti anni, come sarebbe necessario acciò che potessero conseguire la loro intera soddisfatione et che perciò egli dubita che caminaranno a strada di rescindere il contratto delle statue et di farle stimare et vendere poi a S. A. o a cui profferirà loro maggior prezzo, la qual cosa mi diede così bene nel naso che non potrei dir di più a V. S sì perchè non vorrei ch'altri pretendessero di conseguire per via indiretta quel che non ponno giustamente ottenere, si anco per lo dubbio che mi nacque che s' habbia a litigare un pezzo prima che si venga all' ispeditione di questa causa, alla quale si assicuri pur l' A. S. che non si mancarà d' un jota. et come sia arrivato Mons.r Ill.mo Aldobrandino qua procurarò col favore et autorità sua d'uscire di questo intrico . . . . Gionto che fui in Roma mandai subito a dimandar M. Pietro Facchetti et gli significai il desiderio di S. A. circa al far acquisto di pitture singolari et di quadri di perfetta mano et massime d' huomini antichi, et il pregai caldamente per servigio dell' A. S. a voler havere questo negotio a petto. Mi disse egli che non havrebbe mancato si come non ha fatto havendo vedute alcune cose del S.r Card.le Sfondrato delle quali non è restato a pieno sodisfatto non estimandole egli di quella eccellenza che vengono reputate da S S. Ill.ma, soggiongendomi in questo proposito che non bisogna haver fretta, ma star sull' aviso et non lasciar intendere che si vaddano cercando pitture per servitio di S. A. perchè le genti terrebbero alto il mercato. et ella non potrebbe conseguire l' intento suo, se non con gravissima spesa, avertimenti che mi parvero molto a proposito. »

8 Marzo 1603. (AL DUCA) « Sta concluso l' accordo delle statue e di già esse sarebbero in camino per cotesta volta, quando si fosse havuta la licenza di poterle estraere di qua, ha voluto Mons.re Ill.mo Aldobrandino che l'Arcona suo architetto le vegga et gli referisca a pezzo per pezzo l'effigie di esse et la loro eccelentia insieme col numero, et la relatione si doveva fare hieri, per la quale, acciò che fosse favorevole al negotio, passai uffitio con l' Arcona tutto amorevole et gli rappresentai quanto cortese soglia essere l' A. V. verso quei

tutti, che gli fanno piacere, et da quali riceve servitio, assicurandolo che in ogni sua occorrenza havrebbe trovato sempre l' A. V. prontissima a favorirlo et a mostargli la grata memoria che tenesse della persona sua coll'opere istesse, mi disse egli, che molto tempo fa s' haveva dedicato per servitore a V. A. et che in questa occasione avrebbe fatto quanto comportava l'honor suo, servendo in un medesimo tempo al Signor Cardinale suo padrone ed all' A. V. Hora io sto attendendo la risolutione del negotio, havendomi promesso l'Ancona di avisarmi di quanto havrà risoluto il Signor Cardinale, et non havendo impedimento senza manco farò imbarcare le statue la settimana seguente, et uscirò di questo intrico, il quale non può terminare così presto, che non sia stato longhissimo. »

8 Marzo . . . « Finalmente habbiamo terminato il contratto delle statue, il quale è stato per andar sottosopra per difetto del Notaio, perchè havendo egli havuto ordine di stabilire colla parte che non s' intendeva che ella potesse levare di banco i 900 ducati se non dopo l' estrattione delle statue da Roma, egli non ne haveva mossa parola, onde ci fu molto che dire restando l' una parte dell' altra pessimamente soddisfatta, all' ultimo si prese questo temperamento che per dieci dì i denari non dovessero essere mossi, tempo che fu giudicato bastante per ottenere la licenza d' incaminare le statue tacita od espressa che abbia ad essere, hor siamo intorno ad essa et piaccia a Dio che si possa conseguire con quella prontezza ch' ha sempre mostrato da un pezzo in qua M.r Ill.mo Aldobrandino nelle cose di servitio di S. A. sapendosi da tutti che S. S.tà difficilmente s' induce a concedere sì fatte gratie et che ciò sia vero, va per due anni che il Gran Duca ha una statua a Ripa per farla condurre a Livorno et pure non ha potuto ottenere il placet. Intanto ha voluto Mons. Ill.mo che le statue siano viste dall'Arcona suo Architetto, il che seguì hieri per sapere il numero, la qualità et bellezza loro onde sto aspettando la risoluzione di questo negotio, atteso che egli mi promise di far subito la relatione al Signor Cardinale et di significarmi la mente di S. S. Ill.ma la quale se sarà iusta votum senza fallo inviarò le statue la settimana che viene verso cotesta volta, non restando di dire a V. S. che è stata gran ventura che l'Arcona le habbia vedute, perchè se s' incaminavano nella forma ch'erano state incassate sariano state condotte a Man-

tova tanti pezzi di marmo spezzati et non statue così mal poste et accomodate si trovavano. »

19 Aprile. (ALLA DUCHESSA) « Ha Mons. Ill.mo Aldobrandino trattato il negotio dell' estrattione delle statue con S. S.tà ma non ha riportato quella gratiosa risposta che havrebbe voluto, sendosi difesa sua Beatitudine con dire, che spesso il popolo romano si querela seco, che questa città venga spogliata delle più degne et preciose cose che s' habbia in questo genere, et che non andarà molto, non tenendosi mano alla conservatione di quel poco che ci resta, che Roma sarà inferiore di questi ornamenti a qualche altra città d' Italia, il che faceva che per all' hora ella non si risolvesse di condiscendere alle voglie di S. A. onde il Sig. Cardinale ha deliberato che di questa gratia ne supplichi S. S.tà in nome dell' A. S. et le rappresenti l'affetto col quale ella desidera d'esser favorita et consolata in questa parte da S. S.tà la qual deliberatione sarà eseguita da me Venerdì che viene. et piaccia a Dio d'accompagnarmi colla sua santa gratia in modo tale che ne riporti il fine desiderato del negotio. »

Le lettere 30 agosto, 13 settembre dell' Arrigoni concernono le difficoltà insorte pel trasporto materiale da Roma a Palo, di là a Genova e a Mantova. L' Arrigoni si chiamava fortunato d'aver trovato a Ripa quell' istesso marinaio « che a li mesi sono condusse la sepoltura del Sig. Duca di Sabbioneta, il quale riferisce che dopo ch'egli si trovò gionto a Genova colli marmi havuti, atteso che fra essa v' era la statua d' esso S.r Duca. ch'eccede il naturale, per havere maggior facilità di condurla a Sabbioneta . . . gli fu fatta riportare a Lerici et quivi sbarcare, come luogo più commodo per il passaggio di Lombardia. » Tra le statue mandate a Mantova ve n' erano « quattro che per moverle ricercano sedici huomini per ciascuna » !

L' evidente renuenza dei Papi nel consentire all' esportazione di statue da Roma: le gravi difficoltà della « condotta », frenarono i desideri del Duca Vincenzo; che nel 1603 e 1604 lasciò pertanto cadere parecchie offerte venutagli di acquisti di collezioni pregevoli.

Una sola eccezione fece per una testa di Virgilio, la cui autenticità gli veniva garantita dal . . . venditore! Era costui tal Carlo Cremona, di cui abbiamo due lettere interessanti al Duca, del marzo-aprile 1604.

20 Marzo. « Dal S.r Francesco Rasi sono avisato che a V. A. non torna in gusto di pigliare le statue mie per le difficoltà che corrono in questi tempi di estraherle... ma che ella si sarebbe compiaciuta per hora di voler pigliare la testa di Vergilio .... La testa è la vera de Vergilio così aprovata da tutti li antiquari e particolarmente dal S.r Fulvio Orsino, e per tale era stimata dal S r Giorgio Cesarini, alla morte del quale io la comprai dal S.r Giuliano suo figlio, sì che V. A. la deve tener cara per rispetto della rarezza sua et della conservatione e che non se ne trova per altri studii . . . »

10 Aprile. « La testa di Vergilio che ho dato a V. A. S. anchorchè per l'antichità e rarezza sua sia cosa di molta essenza, et da esser stimata, nondimeno tengo che sia nulla et che l'A. S. Ser.ma l' habbia a tenere per un piccol segno dell' osservanza mia verso di Lei. Mi è ben stato sommamente caro l' haver inteso per l' humanissima lettera di V. A. delli 27 del scaduto che le sia stata grata (1) come so che le sariano stato tutto il resto delle cose mie, le quali le posso dire con verità che sono rarissime per molti rispetti et per tale sono conosciute da tutti quelli che hanno cognitione dell'antichità et in conformità di ciò appena hauto l' aviso che V. A. non vi voleva attendere mi furono ricercate da molti et di sobito ne diedi via una parte, la quale è quella che V. A. vederà notato nell' incluso foglio (*manca*) e questa gli mando acciò che V. A possa vedere se nel rimanente vi è cosa che le sia di gusto, che avisandomene non mancarò de servirla come ho fatto di questa testa, recandome io a somma gloria l' haver occasione di servire a un tanto Principe da me riverito e osservato. »

Il residente mantovano a Roma, Gio. Magno, accompagnò la testa di Vergilio con questo parere di un antiquario de' più reputati:

27 Marzo. (AL DUCA) « Ho fatto diligenza di far vedere da uno chiamato Vincenzo Fiamenghi, statuario et antiquario molto principale et ben conosciuto da V. A. come egli dice, la testa di Virgilio, mandatami dal S.r Carlo Cremona per V. A. quale non sapendo da me a chi s'attribuisse l'effigie d'essa dopo haverla ben consi-

(1) La lettera è conservata fra le minute, ma affatto insignificante. Dice che « stima infinitamente » la testa di Virgilio « per tutti quei rispetti racordati » dal Cremona e soggiunge complimenti banali.

derata, venne in opinione che fosse di Virgilio per la similitudine che le pare ch' abbi con un altra che dice d'haver vista cavata da un cameo che tiene il Gran Duca et la stimò bella testa et lavorata con molta maestria, di cui mi son preso licenza di mandar all' A. V. il presente disegno cavato dal Fachetti diligentemente acciò ella possa ricever gusto di veder delineata la qualità d'essa testa . . . . »

***

Parallele agli acquisti di Roma furon le pratiche condotte a Venezia per arricchire la collezione mantovana con le statue che un ricco mercante aveva portato di Grecia, e co' cimeli che provenivano dal celebre studio del Bembo. Non pare che queste pratiche fossero fortunate: ma offrono pur sempre un grande interesse artistico, trovandovisi, fra l'altro, mescolato il nome di Tiziano e del Vittoria, l' insigne scultore, assunti a periti o consulenti.

Chi si dié molto da fare per compiacer il Duca Vincenzo fu il patrizio Giacomo Alvise Cornaro, (amico di Galileo) (1), del quale s' incontrano molte lettere, tutte datate da Padova (1603), al Principe che l' onorava della sua familiarità.

5 Luglio. « Avendo portato un amico mio dall'isola di Paros a Venetia quattro statue antiche più grandi del vivo, estimate molte belle, raccordatomi della Galeria di V. A. ho trattenuto costui di non contrattare con altri fin che da lei non riceva parola dalla sua volontà. Anco questo tale oltre le quattro statue, che sono due di huomo et due di donna, ha altre antichità che potriano piacere all' A. V. . . . »

12 Luglio. « Ricevute le lettere dell' A. V. S.ma ho parlato col padrone delle statue ch' è un mercante da Venetia ch' ora è qua per suoi affari; questi havendo

(1) Una sua lettera da Padova 22 marzo 1604 esordiva appunto col ringraziare il Duca de' saluti che gli ha portato « il S.r Galileo sì affettuosamente per parte di V. A. S. » e chiude col bizzarro poscritto: « nel serrare della presente è sopragionto il S.r Galileo il quale mi ha persuaso di dar conto a V. S. A. di un sale brusco che ho composto . . . eccellente medicina in ogni infermità, sanando presto, giocondamente et sicuramente et massimamente contra li mali ardenti et colerici ecc. »

patito disgratia, che lo rende bisognoso di denari si è risoluto di trarne dalle sudd. statue et altri marmi antiqui ch'egli tiene per ornamento d'una sua stanza in Venetia, et non rifiutarà partito honesto. Ha oltre le 4 statue un'arca historiata et alcuni torsi belli che sono al numero di 12 in tredici pezzi tutti di marmo pario. La sua casa è in Venetia a S. Domenico il corte de cavalli, et il nome suo è M.r Gio. Batista de Alessandro. Io si come ho consigliato quest' huomo ad anteporre l' A. V. ad ogni altro Principe, così l' ho esortato insieme a porgerle satisfatione et l' ho reso prontissimo L' ho ricercato di dirmi il prezzo di tutta la sudd. robba et m' ha risposto, che vuole, che prima sia veduta et esaminata. Spero che non dimandarà fuori del dovere. et mi darà anco il cuore, che se a V. A. tornasse bene di dare a costui qualche officio da cui ne potesse cavare honesto frutto, di fare sì che farebbe partito ragionevole. »

20 Luglio. « Ho dato aviso al padrone delle statue che il S.r Udine saria con esso lui per vedere et trattare . . . Io poi sono il servitore dell' A. V. che possiede le due teste anticque pervenute in mia portione per divisione fatta in questi mesi adietro de beni con miei propinqui . . . Quella d' huomo è stata estimata et viene tuttavia tenuta una delle più eccellenti scolture d' Italia nel suo genere et tanto più laudabile quanto che non ha nè rottura nè diffetto alcuno, (1) come è anco l' altra di donna. *(Le offre al Duca).* Ho acquistato anco nella suddetta divisione un dissegno del paese di Terra Santa, fatto di pittura in una tella grande, (2) che non sarà indegno dell' A. V. »

La visita dell'Udine (residente mantovano in Venezia) all'Alessandri avvenne di fatto, pochi giorni dopo ed egli così ne dava ragguaglio al Consigliere ducale Chieppio:

26 Luglio. « Lune dì mattina fui a Castello a casa del S.r Giovan Battista delli Alessandri, dove io condussi meco il S.r Alessandro Vittorio p.mo statuario di

(1) In altra lettera, del 23 agosto, ripete che quella testa è cosa unica: « fece già mio avo paterno lite mortale col Card. Bembo » per contendersene l'acquisto.

(2) Nella lett. del 23 agosto, avverte che « per essere una gran machina bisognerà far grande fattura a condurlo ben per acqua senza guastarlo. »

questa città, et eccell.mo scultore, et huomo consumatiss.o in questa professione. Vedessimo tutte le statue, et anticaglie delle quali il S.r Giac.o Luigi Cornaro ha dato conto a S. A. Vi sono quattro statue grandi più dell'ordinaria misura dei corpi vivi, di marmo fino; due formate da capo a piedi, e due che sono dal mezo in giù su i termini, ma a tutte quattro sono state aggiunte le teste, e le braccia. El S.r Vittorio dice che le parti aggiunte non sono antiche, perchè non sono a proportione de corpi, ch'egli giudica belli, e fatti da eccellente mano; quello che rapresentino queste statue non si sa nè si può conoscere. L'arca ch' è di marmo bello, e si crede pario, è fessa in due luoghi, e le figure che vi sono scolpite d' intorno, le quali sono putti baccanti e racemi di uve, sono quasi tutte corrose dal tempo. Così anco sono corrosi i torsi, che però doveano esser belli, e di eccell.te mano Dissi al mercante che mi desse una lista dove fosse notato il prezzo distintamente a cosa per cosa. Egli prese termine duo giorni a darmela. El Mercordì ch' era il fine del termine da lui preso vi mandai e non la potei havere, e disse che io vi mandassi il dì seguente a pigliarla, dove io vi mandai el Giovedì, el Venerdì et hoggi vi ho mandato, ma in vece di mandarmi la nota, m' ha mandato a dire, ch' egli non vuole più dar fuori in scritto il prezzo delle sue figure, ma chi le vuol comprare se ne vadda là da lui, che tosto si farà l'accordo. E che delle quattro figure grandi non vuol manco di mille scudi, cioè ducatoni. De i torsi, e dell'Arca si rimetterà nel S.r Cornaro, e nel S.r Vittorio, il qual S.r Vittorio dice, che non vuol a patto alcuno in sè questa rimessa: ma che giudica bene che le quattro figure non vagliano quanto egli dimanda, perchè se bene i corpi di quelle sono ben fatti, hanno però le teste, e le braccia diffettose, oltre che le due fatte a termini, anch' esse si ponno conumerare co i torsi, e che per conto del prezzo si potrebbe sentire quello che ne dice il S.r Cornaro essendo ostinato il mercante di non lo voler dar fuori in nota e questo è quanto io posso dire a V. S. Ill. in materia di queste statue . . . . . Mercordì il S.r Simone Decade mercante fiammingo portommi a casa un invoglio di pitture, disse egli, di prezzo, et me le racc.dò a sicuro recapito per S. A. Così hora le mando a V. S. in una cassetta fattale far da me a posta, acciò che costì arrivino ben conditionate; et tali le presenti all' A. S.; nè so dire altro di queste pitture, perchè altro a me non è stato rifferto con tutto ch' io ne habbia ricchiesto. »

Non pare che la cosa avesse seguito: onde il Cornaro, per far buona figura col Duca di Mantova (1), da cui sperava un ufficio ne' suoi stati, ne richiamò l'attenzione sullo « studio » del Bembo, che già da tempo era messo in vendita, ma non aveva ancora trovato acquirenti.

Secondo una lettera del Cornaro (31 agosto), le antichità del Bembo « furono mercate da un Signore per mille scudi, et ne diede cento per caparra, che perdè, non havendo havuto modo di dare il rimanente. » Assicurava, col parere di « persona di giuditio » che quel prezzo era assai « tenue et che se per il medesimo si potessero havere... saria la comprita avantaggiosa. »

Il 14 settembre mandava al Duca il seguente:

Inventario del studio fu della bona memoria dell' Ill.mo Cardinale Bembo.

MARMI

TESTE SENZA PETTO

Faustina Vechia ma col collo antiquo.
Filistide grecca.
Emiliano imp.
Nerone imp. più che del naturale.
Brutto che amazzò Cesare Imp., beliss.ª testa.
M. Marcellino Consule.
Gordiano Africo il vecchio, molto rara testa.
Ottavio Aug. Imp.
Ottavio Aug. Imp., molto naturale.

TESTE CON IL PETTO

Filippo Imp. il giovane.
Aurelio il giovane Imp.

(1) Del suo zelo fa testimonianza anche questa lettera del 27 luglio: « Non mancarò di faticarmi a ritrovare qualche altra bella cosa degna della sua galleria: non restando intanto de dirle che già fui ricercato dal S.r Ambasciatore ispano di alcune machine mecaniche da collocare... in una galleria del suo Re, che ne le havea dato ordine, et che trovandomi tutto hora in casa il maestro medesimo, quando fosse caro all'A. V. la farei restare molto ben servita in questa parte, come fu anco satisfato il Ser.mo Gran Duca, che ne ha voluto parecchie di mano del sudetto maestro. »

Puppieno con il petto et peduzzo antiquo
Antonino Caracalla.
Alessandro Magno restaurato con petto di stucho.
Re Mida.
Appolo giovane.
Trajano Imp.
Hercole con Deanira di un pezzo.
Aurelio col petto e peduzzo antiquo più che naturale.
Faustina la Giovane.
Julia di Titto.
Artemisia Grecca.
Due matte, o Bacche, che ridono, molto rare.
Un Satiro che anch'esso ride.
Sabina con petto di creta

FIGURE INTERE E TORSI ET FRAMMENTI

Un torsetto di Ottavio Imp.
Due torsi, di doi Fauni, di pietra nera, durissima molto stimati.
Una figura dal naturale di un Mercurio con le alle.
Un simile o poco meno di Cupido.
Uno Antinoo belliss.o tutto intero, costò a Roma mille scudi.
Una Venerina con un Amorino rampante di un braccio in circa.
Uno Herculetto con la clava.
M. Aurelio con cavallo simile a quello di Roma in Campidolio.
Uno Bacetto, con un grapo di uva in mano.
Un Cupidetto che dorme coricato, molto bello.

DIVERSI EPITAFFII, URNE ED ALTRE TESTINE

Una testa di Leonardo Aretino incassata con adornamenti moderni.
Doi vasi antiqui di alabastro in forma di cadini.
Un altro vaso di alabastro in cinque pezzi molto bello.
Diverse mani col giuoco delle ceste. Antique.
Atri bustetti e frammenti simili, Antiqui.

Il detentore delle antichità bembesche era il mercante rinomatissimo Silvio Doni: ma nulla a parer mio si concluse, perchè dello « studio » del famoso letterato s'era già discusso molti anni prima alla corte di Mantova, e gli intelligenti non avevan sanzionato col loro voto le decantate ricchezze di quella collezione.

Mario Bevilaqua aveva allora scritto al Duca (Verona 24 giugno 1591):

« Non essendo qui in Verona il S.r Conte Hieronimo Canossa, io solo rispondo alla lettera di V. A. S. et riverentemente le dico che essendo già 18 anni che mi fu mostrato il studio del Card.le Bembo, io non posso tener memoria se non di quello che ivi era stimato raro et buono, il che era oltre le medaglie che mi parvero bellissime, la testa di Antinoo, che già sette anni viddi in Roma nelle antichità del Card.le Farnese, quella del Caracalla, che mi fu mostrata dal S.r Gio. Giorgio Cesarini, et quella di Nerone che mi parve vedere ne' marmi del S.r Giacomo Buoncompagni. Queste tre teste mi sono restate nella memoria come il meglio di quel studio, et quelle che sono descritte nella nota mandata a V. A. S. credo che siano suposite perchè ricevino riputatione. Del resto certo non ne tengo memoria et posso credere che vi sii puoco di buono, fuori che la tavola di bronzo, qual certo è rarissima et unica. Questo è quanto posso dire per informatione di quello che da lei mi è commesso. »

A smorzare ancor più ogni ardore di ammirazione concorse il giudizio severissimo del Protonotario Pomponazzo, residente a Venezia che l' 8 giugno così aveva a un intimo del Duca, Tullio Petrozzani, manifestato le sue impressioni vivaci di visitatore:

« Ho dato una occhiata al studio del già Card.le Bembo, et non solo non vi trovo tanti miracoli quanti essi proponevano, ma non credo che vi siano tre pezzi che non siano stati ristorati et notabilmente, et quella tavola così stupenda mi riesce poco vistosa et honorevole, con tutto ciò ho detto al Cavaglier che tratta di venderla che egli metta in scritto i capitoli dell' ultimo prezzo, che poi darò la risposta. Mons.r Pozzo col mezzo del quale hebbi l' inventario del sud.o studio hora mi porta l'annessa dechiaratione della tavola egitia et mi dice chel Cavagl. Bembo si risolve di non voler manco di 3.m ducati in danari, o la pensione a ragione di 10 per cento assicurata in Vinegia, affermandomi che la maggior et miglior parte delle statue si trova in Padova »

E il *6 luglio* « Il Morino hebreo ha veduto le statue del Sig. Cav. Bembo et la tavola che stimano tanto et con lui erano il S.r Luigi Mocenigo, il Titiano et un altro, postdomani andaranno a Padova a veder il restante. Sin hora la conclusione sta che vi sia puoco di bono . . . »

Più moderni che antichi chiamava i marmi del Bembo il Bevilacqua (10 luglio) dopo averli riveduti: e faceva solo eccezione per la tavola egizia « meritevole d'essere posta in ogni honoratissimo studio ». Fu lui che, dopo pratiche non brevi sul prezzo, ne concluse l'acquisto; e lieto del risultato ne informava il Duca Vincenzo con lettera da Verona del 13 gennaio 1592:

« Raccordevole del desiderio di V. A. S. et del suo comandamento, con questa hora le do aviso, come sotto il mio nome in Venetia in questi giorni passati è stato concluso il mercato della tavola Egitia di bronzo che fu del studio del Card.le Bembo di f. m., in scudi di 7 troni l'uno, quatrocento ottantasette, quali subito ho sborsati al venditore, da esso fattomene molta instanza per non lasciarmi fuggire l'occasione del suo molto bisogno, senza il quale non s'haveria potuto ottenere per tal pretio . . . »

Oggi, tutti sanno, (1) che la tavola egizia del Bembo non ha alcun valore scientifico: alla corte ganzaghesca però credevano di aver con essa conquistato il meglio dello studio del Bembo; ed è questa probabilmente la ragione, che mandò a vuoto le trattative di compera dell'intera collezione, così nel 1591, come nel 1603.

---

(1) Cian, *Un decennio della vita di m. P. Bembo*, Torino 1885 p. 107.

III.

L'ARMERIA DEI GONZAGA (1)

(DA ROGITI DEL NOTAIO STIVINI NELL'ARCHIVIO NOTARIALE DI MANTOVA)

A) *Inventario de tutta l'Artigliaria et monitione* dello Ill.mo S. N. S. Duca de Mantova apresso al m.co m. Zoan Jac. Calandra Castellano de Mantova adí xv de genaro MDXXXXII.

Primo uno doppio cannone francese de metallo con l'arme del Re de Francia cioè li giglij dal mezzo inanti et dreto alla culata el porcho spino quale donò el Duca de Milano al S. N., fornito d'ogni cosa.

Un cannone francese fornito dal mezzo inanti con li giglij et arme della Regina de Francia, dreto alla culata ditte arme.

Un altro canone fornito con l'arme de Traulceschi ditto el Traultio.

Un canone francese fornito con l'arme del Re de Francia et disopra un S.to Michael ditto S.to Michaele.

Un canone francese fornito e littere che dice el Pavia.

Un canone fornito ditto el Palma che ha per arme una palma che donò el Duca de Milano b. m.

Un canone fornito con una testa di Leone dreto alla culata che fu di Papa Leone X, però è ditto el Lione.

Un canone fornito fatto a Mantoa in la monitione, alla culatta ha per arma una testa d'un vilano, però è ditto el Vilano.

(1) Moltissimi pezzi dell'armeria de' Gonzaga sono ora all'i. r. Museo storico-artistico di Vienna.

Un altro canone fatto ut supra et per impresa alla culatta una testa d'un buffone, però è ditto el Buffone.

Un altro canone fornito e fatto a Mantoa ut supra, per impresa dreto alla culatta el monte, però è ditto el Monte.

Un altro canone fornito fatto ut supra, per impresa dreto alla culatta una testa di Medusa et è nominato el Bissone.

Un altro canone fornito fatto un supra con la impresa dreto alla culatta il sole, però è ditto el Sole.

Un canone fornito fatto ut supra ditto lo Alberghetto.

Mezzi canoni de mettal, forniti del tutto, francesi, carchi dal mezzo inanzi de giglij con la impresa della Salamandra, per numero sei.

Un terzo di canon francese fornito fatto alla medesima foggia et arme.

Un mezzo canone fornito fatto a Mantoa in la monitione con l'arme marchionale et per insegna dreto alla culatta una testa de ariete.

Un altro mezzo canone fatto ut supra, per impresa dreto alla culatta una testa d'un satyro.

Un altro mezzo canone fatto ut supra, per impresa dreto un fiore de amore perfetto.

Un altro mezzo canone fatto ut supra, fornito, et per impresa dreto Vulcano

Un altro mezzo canone fatto ut supra, fornito, per impresa dreto alla culatta Jove.

Un mezzo canone fatto a Mantova, fornito, et per insegna dreto alla culatta uno troncone con la Tortorella.

Un mezzo canone fatto ut supra, per impresa dreto alla culatta el Guanto.

Un altro mezzo canone fatto ut supra, per impresa di dreto alla culatta uno Crosuolo.

Una mezza colubrina francesa de mettal, fornita, carcha de giglij con la impresa del porchospino. *Un' altra simile.*

Un altra mezza colubrina francesa fornita, simile alla sup.ta ditta la Bissona.

Un altra mezza colubrina fatta a Mantova, fornita, ditta la Bandiera.

Un altra mezza colubrina fatta ut supra, fornita, ditta la Musarola.

Un altra mezza colubrina fornita fatta ut supra, ditta la Luserta.

Un altra mezza colubrina fornita, fatta ut supra, ditta la Saetta.

Un altra mezza colubrina, fatta ut supra, ditta la Torre.

Un altra mezza colubrina, fatta a tronchoni, fornita, fatta ut supra, ditta la Stella.

Un altra simile ut supra ditta la Cervetta.

Un octavo de canone fornito fatto a Mantoa, carcho de monti, con la insegna dreto un rospo.

Un altro simile fornito fatto ut supra con la insegna dreto el Corvo.

Quindeci falconi de mettal forniti, fatti a Mantoa, simili et per impresa el Monte.

Quattro altri falconi simili alli sup.ti et per impresa el Monte circondato de rami de oliva per cadauno.

Un falcone francese fornito con la impresa del porchospino.

Un falcone fatto a Mantoa con uno scudo con dentro l'arme de Gonzaga cioè le 4 aquile.

Tre falconi forniti ditti li Bissoni.

Un falcone fornito ditto la Serpa.

Un falcone fornito con le arme de Triultij.

Tre falconetti forniti ditti li Cagnoli.

Quattro falconi forniti per impresa per cadauno el Crosuolo et la Gonzaga.

Un altro simile alquanto più piccolo fornito.

Una Ghirarda cioè una artigliaria poco più longa d'un falcon grande, fornita con l'arme della Gonzaga.

Un altra Ghirarda fatta come è la sup.ta, fornita, per insegna una testa d'un leone.

Un altra Ghirarda fornita, ditta la Gasparina.

Un altra Ghirarda in monitione disfornita, rotta.

Moschetti deceotto de ferro, bressani, forniti et posti in su nove carioli con le rode et fornimenti a dui per cariolo in la monitione del castello.

Archibusi de ferro boemi da posta con sue casse et fornimenti, quali sono per numero 26.

Archibusi de ferro bressani da cavaletto forniti, numero dece, posti ut supra in la monitione.

Archibusi de ferro bressani, forniti, et g' è alquanti schioppi da brazzo, posti in monitione, per numero 43.

Archibusi de mettal senza casse da posta, per n. 33.

Archibusi de ferro senza casse, 16.

Archibusi da posta de metall. senza casse, per numero dui, in la sup.ta monitione.

Schioppi de ottone senza casse, disforniti, per numero 95, in la sup.ta monitione.

Balotte de ferro da canone, 2000.

Balotte de ferro da mezzo canone, 1200.

Balotte de ferro dal doppio canone, 41.

Et de marmoro dal ditto, 64.

Balotte da mezza colubrina et mezzo canone in un altro loco, 1100.

Balotte de ferro da mezza colubrina et falcone et falconetto et sagri in un altro locho per numero 2000 in la monitione.

In su la torre dalla muda in castello balotte de ferro da moschetto, 1200.

Balotte de ferro coperte di piombo da falconetto in la monitione, 325.

Piombo in su la torre della Campana et in la monitione del castello, pesi 419 et libbre 20.

Mettal ligato da far artigliaria in la monitione pesi 258 et libbre 3

Ferro cioè lame da Ferrara, rode et letti de artigliaria de più sorte et chiodi da ferrar rode et ferro quadro et sprazola et lame piccole et chiodi d'artigliaria, parte sono in monitione et parte su la torre dalla muda in castello, pesano pesi 952 et libbre 23.

Et chiodi vecchi de più sorte, pesano pesi 66.

Cavecchie de ferro de diverse sorte, grande et mezzane, per numero 216.

Sprazze de ferro tra grande e piccole per ferrare rode de artigliarie, numero 275.

Lamme forate da ferrar rode da barozzi de artigliaria, numero 42.

Maschij de ferro d'artigliarie tra grandi e piccoli, per numero 20.

Lamme de ferro da ferrare forme d'artigliarie, 80.

Code de ferro vecchie tra grande e piccole una quantità.

Et li ferramenti e artificij de ferro dalla fosina della monitione.

Azzale in quadretti et fusti da balestra posto in su la torre dalla muda, pesi 214.

Et archi de azzale parte su le balestre et parte giù dalle balestre per numero 106.

Polvere tra grossa et d' archibuso in li botesini, pesi 320.

Salnitro gruzza de prima cotta pesi 2208 in lo forno in Castel.

Salnitro affinato pesi 483.

Solpharo su la torre dalla Campana quattro cassoni pieni longhi braccia 4 e braccio 1 1|2 largo, ed alto braccia 1 1|2, tre a questa mesura.

Et l'altro braccia 5 longo, largo braccia 2, alto braccia 2 et il mezzo a questa mesura.

Collari 56 da cavallo novi forniti d' ogni cosa per tirrar artigliarie.

Due stadere de ferro usate poste in monitione per pesar, una più granda de l'altra.

Martinetti de ferro, grandi da levar artigliarie, per numero tre.

Mortari de mettal, usati, grandi da pistare polvere et simili bisogni de la monitione.

Caldare de ramo grande usate d'afinar el salnitro.

Triboli de ferro una quantità, et un' altra quantità de ferri da passatori, ogni cosa su la torre et sono ruginenti.

B) *Inventario de tutte le armature* ed altre robbe retrovate ne l'armeria de Castello sotto il governo di m. Caremolo Modrone superiore di quella, fatto adì 21

dè zenaro 1542 per rispetto de la morte de lo ill.mo S. nostro Federico Duca di Mantoa.

Primo sei armature da homo d'arme parte adorate per fillo et il resto piane, quale erano de la buona memoria de lo ill.mo S. Francesco q. Marchese de Mantoa, de la quale n' è fatto intrata in lo monte de l' armaria a carte 2 (1).

E più una armatura da homo d'arme senza arnese e schinere e guanti qual era de la b. m. de lo ill.mo S. Federico Gonzaga q Marchese de Mantoa, de la qual n' è fatto intrata in lo suprascritto a c. 2.

(2) Un armatura da homo d'arme qual era dello q. ill.mo S. Alexandro da Gonzaga, spigolata et designata con lo elmetto incastrato ne la gola.

Un corsaletto alto in foggia de coraza adorato disopra cioè le figure in azurro per lo ill.mo S. Duca Federico felice memoria, qual corsaletto ha ne le mane m.ro Batista adoratore per adorarlo sino de l'anno 1533.

Un corsaletto alla legiera et che serve da fante a piede per lo ill.mo S. Ducha Federico soprascritto con la celata et brazali spigolato a liste.

Una gola de maia per portar sotto l' armatura batuta con una chiave sopra la coppa d' argento per i p.to S. ill.mo S.r Duca Federico.

Un scarselone et uno soprapetto da corere a l' incontro.

Una buffa et il spalazo da homo d'arme.

Una visera et una baviera fatta a fenestrelle da bagordo.

Una lama de dietro de una schiena designata et adorata in liste.

Un homo d'arme armato lui e il cavallo pizenino

---

(1) Questi rinvii al libro d' entrata dell' Armeria si ripetono per molti altri capi dell' inventario; ma, come inutili, *brevitatis ergo,* li abbiamo soppressi.

(2) Sopprimiamo d'ora in poi anche l'eterno *et più,* premesso ad ogni oggetto.

con lo elmetto incastrato in la gola con una bandirola in mane et le armature spigolate.

Un corsaletto picolino adorato nel meggio con uno paro de brazali alla stradiotta, fatto per lo ill.mo S.r Duca b. m. quando era putino.

Una buffa da correre alla legiera.

Dui girelli da barbero de veluto verde et rosso, carchi de tremolanti adorati con la impresa del Crosolo recamati d'oro et argento.

Un spontone in triangolo lavorato alla damaschina dal meggio in giuso.

Un pugnale con il manicho d'osso negro alla antica.

Una testera da cavallo de ferro adorata con il marchese adorato in meggio.

Cinque pezzi de ferro lavorati alla damaschina, fece far la b. m. dello ill.mo S. Francesco q. Marchese de Mantoa per far uno altare alla Madonna de S. Pietro.

Uno barbotto de maglia con le ponte.

Una schena designata et spigolata alla legiera.

Un paro de guanti alla legiera.

Un guanto con li nodi et le ponte adorate et è il guanto dricto.

Una baviera picola da elmetto.

Due gole de maglie todesche.

Un cimiero di veluto rosso et verde, cargo de tremolanti adorati.

Una visiera da celatta alla Bergognona fatta a fenestrelle.

Una gola di maglia picola.

Una schiba e una baviera da homo d'arme.

Un spalacio da correre a l'incontro et una schiba alla legiera.

Una celatta da fante a piede con uno pocho de designo.

Uno paro de lunette de maglia.

Una gola con il barbotto de maglia.

Una parte de uno zirello di raso zaldo alistato de raso cremesino con franze et cargo de tremolanti adorati vechio.

Spade 60 quali erano de diversi combatenti che hanno combatuto in stechato forniti de diversi fornimenti

Pugnali dodice de diversi combatenti, forniti de diversi fornimenti.

4 spade da due mane dove è stato combatuto.

Due ronche da due panze dove combattete m. Francesco Nanino.

Un spedo da forbice da combatente

Dui guanti de maglia della man dritta che adoperette Zohan da Viadana et Bertie a combatere.

Due partesane da combattere astate.

Dui spedi da forbice astati da combatente.

Due meze partesane astate da combatente.

Una partesana picola astata.

Una mazza con un pugno serà de ottone

Una maza alla turchesca a coste.

Uno stocho picolino da homo d'arme.

Un acetta picola da homo d'arme.

Balestre numero nove fatte et lavorate a diverse foggie.

Dui carchassi alla turchesca.

Un elmo da correre a demenino.

Dui brochieri con due daghette dentro dove è stato combatuto.

Due rodelle da combatente.

Due brochieri negri da combatente.

Due celate da combatente con le ponte dentro negre.

Due celate da fante a piede da combatente imbrunite.

Un giupone de raso cremesino con la sua zornea alla antica, carco de tremolanti, vechia.

Una zornea de raso bianco e cremesiao et verde carca de tremolanti adorati, vechia.

Una zornea de raso cremesino vechia, carca de tremolanti adorati, fodrata de canzante verde, vechia

Un girello grande alla antica de raso cremesino vechio, cargo de tremolanti adorati et de foglie de vigna de relevo.

Una maza de ferro lavorata tutta de smalto et parte adorata.

Un stocho grande da homo d'armè con il fornimento adorato et coregia et fibiamento, qual era de la b. m de l'ill.mo S.r Federico già Marchese di Mantoa.

* Un zirello da barbero de veluto verde e raso con tremolanti adorati con la impresa del Crosolo recamato. (1)

* Un zirello da barbero de veluto verde con tremolanti adorati. con la impresa de la cervetta, vechia.

Una zornea de veluto verde e rosso, vechia, con croce rossa fodrata de canzante verde.

Un saglietto vechio de raso gialo, fatto in foggia di zornea con tremolanti adorati.

Quattro pezze de barde de corame, vechie.

Targhe dicisette fatte a diverse foggie.

Rodelle venti grande lavorate et fatte a diverse foggie.

Un penachio grande de penne de papagallo venuto de India.

Dui brocheri picoli con dui dardi dove combatete Julio todesco.

Un guanto de maglia.

Due zagalie astate.

Sette lanze grosse fatte a diverse foggie con li suoi ferri.

Ferri 52 de diverse sorte, picoli e grandi, da meter a lanze.

Cinque manarini de ferro astadi.

Una zornea de veluto verde e rosso recamada de cordoncini d'oro, fodrata de canzante giallo, vechia.

Una zornea de veluto verde vechia recamata de cordoncini d'oro tirato fodrata de canzante morello.

Una zornea de raso giallo fodrata de tella con franzetta d'oro.

Due testiere da cavallo de ferro.

Quatro corpi da corazza da giostra a demenino.

(1) Sono contrassegnati con un asterisco gli oggetti che si trovano ripetuti più volte nell'inventario con le stesse designazioni generiche e che perciò sarebbe stato opportuno raggruppare con un numero complessivo.

Sei elmi da giostra a demenino.

Otto cimieri alla antica che usava la b. m. dello Ill.mo S. Francesco Gonzaga marchese di M. fatti a diverse foggie.

Una spalettina stanca alla leggiera.

Uno paro de arnesi et schenere fatte a lama adorate.

Un corpo da corsaletto senza scarselle, indorato li orli.

Una falda de maglia qual è atacata al soprascritto corsaletto.

Un volto alla turchesca de ferro.

Una guarda d'uno brazale da giostra con uno soprapetto.

Una manopola con uno canono insieme.

Dui soprapetti con una manopola.

Una scarsella.

Una manopola alla antica.

Uno brazale vechio antico con la guarda adorata.

Un falsetto con suso due lamme.

Una coracina coverta de raso cremesino con le sue chiodarie adorate con le coreze che se alaza dal lato manco.

Una falda de penne de papagallo qual fu portata de India.

Una guarda da brazale, una braga e uno cimiero et uno elmetto.

Una corazina coperta de raso cremesino con li scarseloni e la braga con le sue chiodarie adorate.

Un tampeno alla turchesca lavorato.

Una buffetta alla leggiera.

Una spaletta integra.

Un zirello de raso cremesino vechio cargo de tremolanti adorati.

Due spade curte da combatenti.

Un zillio de ferro adorato del pallio de Fiorenza.

Una manopola da demenino.

Un guanto de corame da giostra a demenino

Un turbante da turco con la tella involtata a cercho qual Baisetto imperador de Turchi mandete a donare alla b. m. dello ill.mo S. Francesco Marchese di M.

Una targhetta de ferro alla stradiotta.

Un scarselon con il suo falsetto sotto.

Un paro de cossotti alla stradiotta.

Un barbotto alla antica.

Cinque pezzi de maglia computà un giallo de ottone.

Una manopola de ferro lavorata alla damaschina.

Una guarda da brazale

Una buffa con il spalettino alla leggiera.

Una buffa da giostra.

Un paro de schenere.

Un gillio di ferro del pallio de Fiorenza.

Un zirello de veluto verde e rosso da barbero con alcune littere recamate sopra, vechio.

Un zirello di veluto verde e rosso da barbero con li tremolanti adorati con la impresa del Crosolo de oro tirato recamati

Un soprapetto de giostra.

Un petto alla leggiera senza lama.

Un scarselono con il falsetto.

Un guanto de ferro de homo d'arme adorato.

Un stocho da porco adorato in azurro.

Una maza tutta lavorata alla antica, qual se disfa tutta a pezo per pezo et adorata.

Un stocho da homo con li fornimenti a bissa.

* Un arco alla turchesca lavorato.

* Un stocho da homo d'arme con fornimenti adorati.

Un stocho antico con li fornimenti de relevo adorato, donato alla b. m. del Marchese Lodovico dalla signoria di Firenza quando fu fatto suo capitano generale.

* Un guanto de maglia fatto a liste con il nodo de ferro.

Un azza picola lavorata col manico de radice de perle et legno sandalo con due figure sopra la lamma de argento de mezzo relevo.

Una spada con il fornimento adorato et la lama vechia.

Una maza de ferro fatta in foggia de martello adorata.

Un stocho antico col manico et elzi e fodro de argento lavorato adorato con la sua cintura de argento

filato et fibie passetti et macie de argento batuto, datto per li mercanti de Mantoa alla b. m. dil Marchese Francesco.

* Una maza alla turchesca con le sue coste transforata.

Una maza alla turchesca de ferro con sue coste.

* Un paro da speroni alla gianetta con le fibie et fornimenti adorati et inarzentati.

Due lunette de maglia grossa.

Una certa lama a la antica bizara e rara.

Un stocho a l'antica con la lama lavorata.

Un paro de speroni alla turchesca lavorati alla damaschina.

Una spada grande da due mane con il pomo e manico et elzi e fodero de arzento batuto e lavorati et parte adorati qual donete li mercanti de Mantova a l'ill.mo S.r nostro nell'anno 1526.

Uno paro de speroni alla gianetta de ferro con li fornimenti de argento batuto.

Una spada larga con il pomo manico vere elzi pontalo de argento batuto lavorata de basso relevo nominata Curtana qual era del Danese paladino.

Un stocho a l'antica con pomo elzi lavorato alla damaschina.

Un stocho antico con pomo e manico et elzi e vere de argento batuto con fodro de brocato d'oro con cintura e con fibie fornimenti de argento batuto, donato per li mercanti de Mantoa alla b. m. de l'ill.mo S. Marchese Francesco el primo anno che 'l si fece Signore.

Un vello d'oro filato e seta.

Una spada a l'antica da un filo e meggio.

Un stocho a l'antica da caza.

Una targa de ferro fatta in fogia d'un voltazo.

Una targa a l'antica coperta de veluto cremisino tutta recamata et lavorata d'oro filato con la impresa del Piombino.

Uno scudo adorato lavorato donato per la ill.ma S.ria de Venetia alla b. m. de l'ill.mo S. Marchese Francesco quando fu fatto suo capitano generale.

Uno scudo da giostra coperto de cendale rosso et verde cargo de tremolanti con la impresa de San Marco adorato.

Un stocho con fornimenti negri.

Un carcasso de veluto verde, vechio, con quatro bolzoni dentro ferrati.

Un pezzo de una maglia grossa vechia.

* Dui carchassi alla turchesca et quatro frizze et dui bolzoni dentro.

Una balestra con le arme de l'ill.mo S.r nostro sopra.

Una balestra tutta di ferro con 4 schioppi dentro.

Quattro passatori ferrati.

Dui carchassi di pelle de tasso ferrati da balestra.

Un collo da cavallo de ferro lavorato alla damaschina.

Un paro de speroni alla gianetta, vechi.

Una meggia testa da ragazzo da barbero con la impresa del Crosolo vechia.

Un carchasso da balestra lavorato con 5 bolcioni con li suoi ferri.

Dui brocheri alla turchesca lavorati

Una gola de maglia alla todesca con le sue fibie adorate.

Un stocho da homo d'arme a l'antica con li fornimenti adorati com il centurino di veluto con fibie e passetti d'argento batuto con le sue maze de argento adorate con fodro de veluto negro.

Un stocho e l'antica fatto in triangulo con li fornimenti inargentati

Uno stocho a l'antica fatto a triangolo con li fornimenti adorati con la cintura di veluto, con li suoi fornimenti de ferro adorati, com il fodro de veluto negro.

* Una balestra fornita con la sua lieva.

Un stocho a l'antica de legno tutto adorato de relevo con la impresa del troncono in meggio tutto de relevo.

Una gola de maglia vechia che viene sino al naso.

Due balestre senza leva.

Un archebuso parte invernigato negro fornito de fiasca e fiaschetto.

Dui bordoni da pelegrino coperti de corame lavorati con li suoi stochi dentro.

Una cassa depinta da tenir dentro arme inastate.

Una cassa depinta incarnato bianco e negro da tenire dentro arme.

Una coreza da spada de veluto con li fornimenti de ferro adorati.

Un zirello de drappo alla turchesca fatto a fioroni.

Una tavola con li suoi trespeti et uno tapeto sopra alla damaschina, vechio.

* Un forciero vechio da campo.

Quattro leve da balestra.

Un zirello de raso rosso vechio cargo de tremolanti adorati con la impresa del Guanto sopra detto zirello.

Una sopravesta da cavallo a l'antica, vechia de veluto vechio verde con frisi dintorno de tella d'oro carga de T de tela de oro et de tremolanti adorati.

Un zirello vechio de damasco bianco de barbero.

Cinque testere da barbero con li suoi morsi et sonaglij.

Una testera da cavallo con tutto il collo de ferro com il suo penachio.

Sette zupponi de veluto de diverse sorte, vechij da ragazo da barbero.

Dodici cellate coperte de veluto vechio da ragazzo barbero.

Un forciero vechio da campo con dentro bagalie da conzar arme,

Balestre sette fatte a diverse foggie.

* Uno paro de barde de corame a l'antica adorate vechie con sopra la sua sopravesta de veluto verde recamata d'oro con la impresa del Crosolo.

Una corazina coperta de raso cremesino con la sua chiodaria adorata qual era della b. m. del Mar. Federico.

Un paro de barde da cavallo de corame verde e com una sopravesta vechia de veluto verde e rosso e brocato de oro con tremolanti sopra adorati.

Un paro de barde de corame con la sopravesta sopra vechia de veluto verde e rosso e un'altra de panno rotta com la impresa del Crosolo.

Una camisa granda de maglia gazarina antica la qual era del Danese palladino.

Dui balzi da maschara de cendale turchino cargi de cordoncini de paglia e fiochi.

Un quadro de tella con la impresa de Modono depinta sopra.

Un paro de sopraveste da barde com il suo saglio de veluto turchino e negro recamati di sopravia con tela de oro negra e turchina con la impresa del Monte Olimpo.

Una lettèra a la antica de legname lavorata de relevo adorata con la sua cariola com le infrascritte robe, videlicet: — Dui matarazzi de pegnolato bertino vechij pieni de lana et un altro matarazo de pegnolato verde con un piumazo de pegnolato verde pino de lana — Una coperta granda da letto vechia de veluto cremesino con la impresa de le alle reportato sopra.

Una scimitara alla turchesca con suoi fornimenti adorati con la sua cintura de veluto con li suoi fornimenti de ferro.

Un giuppone de veluto turchino e negro da ragazzo da barbero recamato de tella de oro con la impresa del Monte Olimpo.

Un paro de redene da cavallo coperte de brocato d' oro.

* Una coperta da sella a l'antica de raso cremesino con una balzana intorno de tremolanti de argento adorati.

* Una coperta da sella de raso gialio con una balzana intorno de raso cremesino carga de tremolanti adorati

Un fornimento da mulla grande cioè testera e false redene e petorale coperti de panno d'oro reportati sopra il veluto nero cargi de *S* de ramo adorato con li suoi fornimenti de ramo adorati.

Un giuppone de raso bianco e tane da giostrare a demenino pieno de bombace.

Una lunetta de maglia.

Bandiere 12 tra da fanti et da cavalli, fatte a diverse foggie e imprese quali furono guadagnate da lo

ill.mo S. nostro quando Sua Ex. era alla guerra contra francesi e venetiani dell'anno 1521, 1522, 1523 con le sue aste et ferri.

Bandiere 10 da cavallo de cendale fatte a diverse foggie e imprese così dil S.r Marchese Francesco b. m. come dell'ill.mo S.r con le sue aste adorate et suoi ferri.

Un stendardo grande de cendale datto da la S.ria de Bologna alla b. m. dello ill.mo S. Marchese Ludovico nel tempo che fu fatto suo capitaneo generale con le imprese de S.to Petronio et altre imprese di Bologna adorate.

Un stendardo grande de cendale datto da lo ill.mo b. m. Duca Francesco Sforza Duca di Milano alla b. m. dell'ill.mo Marchese Ludovico in quel tempo che fu fatto suo capitaneo generale con le imprese sopra di esso Duca di Milano e sua divisa.

Due stendardi grandi de cendal datti da la S.ria di Firenza alla b. m. del M.se Federico essendo fatto suo capitano generale in diversi anni con la impresa sopra de li suprascritti S.ri fiorentini adorate.

Uno stendardo grande datto alla b. m. dil Marchese Federico dall'ill.mo S.r Duca Borso di Ferrara in quel tempo che fu fatto capitaneo generale de la Lega che fu in Ferrara contra venetiani

Un stendardo grande de cendal cremesino qual fu datto alla b. m dello ill.mo S.r M.se Francesco de la S.ria di Venetia quando fu creato suo capitaneo generale com uno San Marco sopra tutto adorato da ogni banda con diverse arme et imprese de sua Ex.tia sopra.

Un stendardo grande de cendale datto al sop.to b. m. S.r Francesco da l'ill.mo S.r Duca Ludovico di Milano quando fu fatto suo capitaneo generale con le arme et divise del p.to Duca sopra dorate et inargentate

Uno stendardo grande de cendale mandato alla b. m. del p.to S.r Francesco da li S.ri fiorentini nel tempo che fu creato suo capitaneo generale con le arme et imprese sopra di Firenza adorate et inargentate.

Uno stendardo grande datto alla b. m. dello ill.mo M.se Francesco dal Ser.mo Imperatore Maximigliano nel

tempo che fu creato suo capitanco generale con arme et imprese sopra di S. M. adorate et inargentate.

Due stendardi grandi de cendal cremesino datto al S.r Francesco M.se da la Santità de Papa Julio nel tempo che fu creato suo capitanio generale, uno de Santa Romana Ecclesia et uno di S. S. con le arme et chiave e il regno papale sopra, tutti adorati et inargentati con li suoi cordoni et fiochi grandi de oro et seta cremesina.

Uno stendardo grande de cendal datto al pred.to S.r Francesco dal Ser.mo Re Ludovico de Francia nel tempo che fu creato suo capitaneo generale con S.to Michele sopra et impresa del porcospino, impresa de Sua M.tà, adorato et inargentato.

Uno stendardo grande de cendal cremesino mandato al p.to S.r Francesco da la S.tà di Papa Julio quando lo creò Gonfalonero generale de S. R. E. con le sue chiave sopra, da ogni banda com l'ombrella et arme de S. S. tutto seminato de giande adorate con li suoi cordoni grandi et fiochi de seda cremesina et oro.

Uno stendardo grande de cendale cremesino mandato in compagnia del sup.to stendardo dalla S.tà de Papa Julio a l'ill.mo b. m. S.r Francesco, quando lo creò Confalonero con le arme de la Rovere sopra et le chiave et il regno papale adorate et inargentate.

Dui stendardi grandi de cendal cremesino mandati a l'ill.mo S.r da la S.tà de Papa Leone al tempo che fu creato suo capitanco generale alla guerra di Parma contra francesi, uno con le chiave de S. R. E. e l'ombrella da ogni banda con le imprese de S. S.tà, l'altro con le arme de S. S.tà de la Casa Medici con le sue chiave ed il regno papale da ogni banda, tutti adorati et inargentati con le imprese de S. S.tà con suoi cordoni et fiochi grossi de oro filato et seda cremesina.

Uno stendardo grande de cendale mandato al p.to ill.mo S.r nostro dagli S.ri fiorentini nel tempo che fu fatto suo capitaneo generale insieme con la S.ta del Papa Adriano, con le arme sopra di Fiorenza adorate et inargentate.

Due standardi grandi de cendal cremesino mandati

all' ill.mo S.r nostro da la S.ta de Papa Clemente quando fu creato suo capitaneo generale, uno con le arme de S. R. E., l'altro con le arme de S S.ta de la casa de Medici, tutto adorato et inargentato con le imprese de S. S.ta con li cordoni et fiochi d'oro e seda cremesina.

Uno stendardo grande de cendal vechio fatto far qui a Mantova da la b. m. del M.se Ludovico con le imprese del Sole adorato et inargentato

Uno stendardo grande de cendal fatto fare da la b. m. del M.se Francesco qui a Mantoa con le arme de le quatro aquile.

Tre bandiere da caval legiero de cendal vechio rotti con diverse imprese guadagnati alla guerra contro francesi per lo ill.mo S.r nostro con le sue aste et ferri.

Un paro de staphoni da giostra antichi con certi tronconi sopra de ottone adorati.

Un soprapetto da coraza vechio.

Lanze grosse da homo d'arme 9 con li suoi ferri.

Un corno grande rotto qual era del Danese paladino.

Ferri 33 da lanza de diverse sorte.

Una lama da spada ruginenta.

* Uno stocho a l'antica vechio con fornimenti de ferro.

Una sachella vechia pina de ferri da passadori da balestra.

* Una quantità de bolzoni da balestra astati e ferrati.

Banzole undice depinte.

Un candelero de ferro da torza.

Una quantità de speroni longi vechij a l'antica.

Una quantità de frizze alla turchesca.

Uno par de cavedoni de ferro da fuogo.

Ne l'Armeria seconda — Petti da corsaletto 161 da monitione.

Corsaletti da monitione da sorte 237.

Cellati con li barbotti da sorte da monitione 262.

Meze teste da sorte da monitione 63.

Brazali alla stradiotta da sorte et da monitione para 191.

Manopole alla todesca larghi tre dita de ferro da sorte e da monitione 143.

Balestre da banca 5.

Balestre de più sorte 151 parte con le leve et parte non.

Schioppi di bronzo 11.

Lanze da cavallo leggero 122 parte con ferri et parte senza ferri vechie et marze.

Una fogara granda da carbone.

Quattro carchassi da balestra computà un picolo da archo con certe frize dentro.

Donzene 9 de bolzoni da balestra con li suoi ferri astati.

Un fazolono astato.

Un paro de lunette di maglia todesca donate per il cavaliero Thomaso di Cardi.

Una cellata alla borgognona adorata e designata atorno atorno a scalie con due visere una sopra l'altra, cioè una a friada e l'altra aguza qual fu donata al Signor Duca per il cugnato de Pirino Marascalchi.

Una gola de maglia garzarina qual donò il S.r Duca di Baviera.

Due targhe alla spagnola de corame bianco.

Dui girelli da barbero de veluto negro e turchino et due brilie con le redene et sonaglij di ottone con li morsi, consignati per m. Hippolito Calandra et dui giupponi alla detta foggia fornito ogni cosa de franze et fiochi et due cellate coperte de veluto et oro et seta con le arme ducale et li monti recamati.

Un'armatura da cavallo leggiero con brazalli et cellata alla borgognona, guanti con li ginochietti designati et adorati de oro masinato qual portò el cugnato de Pirino trombetta.

Uno paro de guanti de maglia garzarina.

Due meze piche et uno fazolono consignati per m. Julio da la Camara.

Due bandiere da cavallo leggiero de cendale alla divisa con la impresa de S. Caterina.

* Uno spadone da due mane adorato donato a l'ill.mo

S.r Duca nostro per li mercanti de Mantoa al primo de zenaro 1535.

Uno spedo a una fogia che se desnoda et fa spada da due mane che altre volte donò il S.r Duca de Urbino al S.r nostro.

Due armature bianche da armare dui cani.

Dui cocodrilli grandi.

Uno paro de staphe da giostra lavorate che non sono pare.

Quattro ferri da piche con le orechie longhe.

Nove ferri da lanze tra grande e picole.

Sette ferri da zagalie de Spagna schietti.

Un calzo de ferro de hasta lavorato alla moresca.

Tre ferri da lancia longhi lavorati alla damaschina et adorati.

Due rodelle grande de ferro con li palmi intorno et tortioni e groppi fatti per m. Caremolo.

Un anello da mettere al collo con li ponti dentro el quale donò il Sindico de Mantoa al S.r Duca.

Uno spadone da due mane fornito de argento, elzo e pomo, manico e fodro tutto de relevo, adorato, donato per li mercanti de Mantoa dell'anno 1538.

Uno spadone da due mane fornito de argento de relevo, elzo pomo e manico et fodro donato per li sop.ti l'anno 1539.

Un collo e un petto da cavallo de maglia fatto in una camisa de maglia garzarina qual non era posta in inventario, qual fu fatto per m. Galiazo napolitano qual combatete a Gazolo.

Uno arnese et una schenera dritta de ferro et una manopola stanca de ferro et una spada donata per il sop.to m. Galeazo.

Una spada mancina et dui pugnaletti donati per m. Raphaello da Padua.

Un paro de calce de maglia et uno paro de lunette et uno paro de guanti et un capucino de maglia tutta garzarina.

Una gola de maglia sop.ta granda.

Dui brazali integri stanchi con le manopole integre

con una ponta dentro per mane con due cellate tonde con una ponta in fronte et due maniche de maglia con le lunette et dui guanti de maglia dritti

Sei fazoloni fatti in foggia de spedi da cacia inhastati messi suso l'armeria adì 5 nov. 1539.

Dui stochi da cacia tondi fatti alla foggia de quelli de la M.ta Cesarea.

Una armatura alla legiera fornita fatta per lo ill.mo S. nostro l'anno 1540

Un cappello di ferro coperto de veluto negro com una penna negra qual era de la f. m. del S.r Fedrico Duca de M. consignato per m. Marcello dopoi la morte de S. Ex.

Lame sei nude da Bologna.

Lame 11 da spada nude de varii maestri et un'altra lama nuda fatta a bissa.

Lame 17 da schiavona de varij maestri.

Un' arma da cacia in foggia de stocho.

Lame trei da daghette nude, numero trei computà una torta.

Lame quatordice da pugnali nude tra grandi e picoli et uno dagoncello nudo.

Dece lame da zagalia nude alla moresca.

Lame 18 da zagalia nude curte largette et un' altra da picha.

Lame due da zagalia con le orecchie.

Lame sei da zagalia retorte con la canna et due tonde più longhette.

Lama una da zagalia curta adorata et un' altra lavorata a la azimina.

Un pugnale alla bolognesa lavorato a la azimina senza fodro.

Una maza lavorata a nielata anellata adorata con uno calamaro dentro.

Un manarino da cavallo legiero.

Uno spadono da due mane negro

Uno archo alla moresca con fodro de panno verde con il suo carcasso con strali 24 con panno di sopra per guaina.

Dui archibusi boemi forniti con fodro de corame con la fiasca coperta de veluto morello et tre forme de ferro con quatro misure in una borsa.

* Un carcasso de corame frigiato d'oro con dentro 12 bolzoni con passatori picoli de legno belissimi de più collori.

Un carcasso de corame negro con bolzoni da posta de bello legno bianco numero 11 con le sue vere de ferro.

Un carcasso simile aperto con bolzoni da posta de legno da aqua con penelli de latta, numero nove.

Un carcasso picolo con 10 bolzoni dentro.

Quatro balestre alla francesa con suoi fornimenti, cioè leve, corde et fodre de corame et un' altra balestra senza martinetto et senza fodro.

Un mazo de fricie alla turchesca con ferri aguzzi 42.

Un macio de passatori piccoli con ferri 28.

Un macio de bolzoni da aqua con le orechie de ferro, numero 54.

Una schiavona vechia senza fodro con fornimento.

Sei deghen alla boema nudi ruginenti, uno più longo de l'altro in uno fodro.

Nove lame da stocho retrati senza fornimenti.

Due stochi vechij ruginenti con fornimenti.

Una frantupina ruginenta senza fodro con fornimenti.

Dui dagetti longhi alla polacca senza fornimenti.

Due simitare vechie senza fornimenti con fodro de corame.

Due simitarre curte nude, una con ponta et l' altra sfalzata.

Una scimitara vechia alla turchesca con fodro negro de corame senza pontale.

Due dagette alla boema con fornimenti negri et fodri negri de corame, uno ha dui cortelli et li spontoni.

Uno pugnaletto longo à l'antica con manico de sandalo et avolio, con vera e pontalo adorato.

Una rodella lavorala con oro, coperta de corame novello.

Due balle da colubrina de ferro.

Tre zagalie con aste da cavallo.

Un paro de guanti de maglia con li nodi de ferro.

Un zacho de maglia qual era in due borse de tella.

Dui pomi da spada con fornimenti da schiavona et un altro pomo de ottone.

Un girello de raso cremesino da cavallo con fiochi d'oro et franze dintorno de oro, fodrato de cendal turchino.

Un girello alla moresca vechio fodrato de tella.

Un saglio con sopraveste de panno negro alistato e orlato de brocato d'oro falso da cavallo da giostra qual fu facto in Francia quando Sua Ex. giostrete.

Trei terette belle con sue borse de corame rosso

Due bandirole de cendale negro depinte con l'arme de la b. m. dil Monte et una ha un ferro frusto adorato.

Un carcasso negro coperto de corame con 9 passatori imbruniti.

Un carcasso adorato bello con 10 bolzoni ferrati dentro.

Dui carcassi vodi, un rosso et un negro.

Un carcasso coperto de montanina bianca con dentro 11 passatori vechij.

Un carcasso alla turchesca coperto de corame rosso con 15 fricie dentro da arco.

Un tenero da balestra da balotta.

Un carcasso de corame negro con fricie de arco con suoi ferri, numero 25.

Una rudella da imbrazadura vechia.

Dui martinetti a l'antica alla francesa, da balestra

Una conca scudelara per una rudella.

Un tampeno vechio.

Una spada fornita col fodro de corame negro con fornimenti invernigati.

Una schiavona fornita com il fodro di veluto negro con li fornimenti inargentati con il coltello e spontono.

Una scimitara lavorata adorata, il fornimento et il fodro fornita alla turchesca con il cordono d' oro et seda negra atacata al manico.

Una scimitara curta col fornimento de argento col fodro de sagra negro con un cinturono de corame col ornimento de argento.

Una cortella alla damaschina longa un brazzo lavorada la lama col manico de avolio col fodro de sagra negro fornita tutta de argento com un cordono rosso de seda.

Una spada fornita de negro col fodro de bruna col cortello.

Una spada fornita de negro col fodro de veluto col cortello.

Una spada col fornimento adorato de oro batuto col fodro de veluto negro col suo cortello simile et la cintura de tesuto de seda negra col fornimento simile a quello de la spada de oro.

Una spada lavorata un puoco la lama dal spagnolo col fornimento lavorato a l'azimina a fogliami con oro col suo cortello.

Una cintura di tessuto negro col fornimento a detta foggia.

Una spada col fornimento tondetto adorato lavorato a l'azimina a fiori con fogliami col cortello lavorato a detta foggia.

Una spada adorata col fodro di veluto negro col pomo quadro, col cortello e spontono.

Una schiavoncella col fodro de veluto negro col fornimento retorto adorato col cortello.

Una spada da una mane e megia col fodro de veluto negro.

Una dagetta incavata la lama col spigolo alto col fornimento con oro suso batuto con fodro de veluto negro con elcio e pontale.

Un pugnale alla spagnola lavorata la lama senza oro nè argento col fodro de veluto negro.

Uno bizacho alla turchesca lavorato a l' antica col manico de avolio col fodro de sagriè negro vechio.

Due berette de ferro coperte di veluto negro.

Un spedo da cacia qual fu datto a m. Marcello da la camara et fu poi ritornato in l'armaria come apar in spesa in l.o monte de ditta armaria a c. 72.

Un spadon da due mane de argento batuto cioè elzi pomo e manico e fodro donato per li mercanti de Mantoa l'anno 1540,

Un spedo da forbice con aste negre.

Uno spadon da due mane fornito de argento con fodro elzi et pomo e manico donato per li mercanti l'anno 1541.

Uno spadon da due mane fornito de argento con fodro, elzi et pomo e manico donato per li sop.ti l'anno 1542.

Una spada qual era de m. Carlo Bologna con li fornimenti adorati ruginenta e uno paro de scarpe de maglia ruginente.

IV.

DUE STATUE D'ARGENTO

DI LEONE LEONI PER LA BASILICA DI S. BARBARA

Due delle cappelle della Basilica Palatina di S. Barbara son dedicate a S. Silvestro e a S. Adriano: nella prima, grandissima, una tela di Lorenzo Costa juniore rappresenta il battesimo di Costantino; nella seconda, un quadro, pure del Costa, ritrae il martirio di S Adriano.

Scomparse purtroppo, non si sa quando, son le statue d'argento de' due Santi, che il Duca Guglielmo aveva commesso a Leone Leoni; sulle quali ci restano sicure testimonianze ne' documenti d'archivio.

Il Leoni, che aveva nel 1561 dimorato a Mantova, mettendovi lo scompiglio (1), era nel 1568 a Milano, donde un agente mantovano faceva communicare al Duca Guglielmo:

« *Ill.mo S.r mio oss.mo*

Per la posta scrissi a V. S. che il cav. Lione mi era statto a trovarmi et mi haveva domandato che li facessi havere da 50 marche d'argento per dar quanto più presto fine alle teste de Santi, poi che la sua infermità gli dava un poco di riposo et anche perchè gli era venuto suo figliolo di Spagna, che causa che si lavorava alla gagliarda ogni giorno . . .

Milano, 9 agosto 1568.

FRANCESCO ROMA »

(1) Cfr. nella Raccolta Pini - Milanesi l' autografo della sua lett. da Mantova 12 aprile 1561: certo allusiva al successo ch' ei riportava negli apparati per le feste nuziali di Guglielmo Gonzaga ed Eleonora d'Austria

Malgrado queste promesse di dar sollecito compimento al lavoro, i due Santi non erano ancora finiti nel novembre dell' anno successivo, come un cortigiano di Mantova, recatosi apposta a Milano, partecipava al segretario del Duca:

« *Molto M.co S.r mio . . .*

Il Cavaglier Leone m' ha fatto vedere le statue di argento che egli fa per il S.r Duca nostro ecc.mo: le quali per dir il vero non erano in molto bon essere, ma havendogli io detto che S E. le desiderava e che per ciò mi havea datto carico che lo solicitassi, se gli è messo apreso lui istesso con parecchi lavoranti che vi lavorano giorno e notte, di maniera che spero almeno che a questo Natale si potrieno havere. La testa di S.to Adriano è finita, è molto bella al mio giuditio: lavoravano poi atorno al resto del busto et alli ornamenti del vestito et il brazo destro che era di grandissima importanza è medema finito dopo varii accidenti per quanto mi à raccontato il detto cavaglier. Alla statua di S. Silvestro si lavorava medemamente e la testa era fatta ma da saldar, il regno papale era fornito e molto bello, al resto del busto lavoravano ma ogni cosa è ancor grezza. Questa matina il sudetto cavaglier mi ha mandato questa poliza (1), la quale ho preso per ispediente di mandarla a V. S., la quale potrà mostrarla a S. E., poi che io non ho habuto ordine alcuno sopra questo negotio . . . Circa al adorare credo, se S. E. vorà che si adorino tutte le cose che vorebe il cav. Leone, che potria andar a un pezo nanti che ogni cosa fusse finita, ma volendo adorar solamente il regno et alcune altre cosette si potria anco finir il tuto a tempo di Natale . . .

Milano 15 nov. 1569.

ANT. AGNELLI ».

Il 23 novembre scriveva ancora l'Agnelli a Mantova:

« Ogni giorno il cav. Leone manda qui da me a veder se è venuta risposta di quello che in nome suo scrissi a V. S. . . . circa alla risolutione di S. E. nel volere o no che si adorino le statue di argento che egli fa per le reliquie de Santi Silvestro et Adriano . . . »

(1) L'inserto manca.

Accluso a una lettera dell'Agnelli del primo dicembre è questo biglietto autografo dello scultore (30 nov.):

« *Molto M.co S. mio*

Io non ho fin qui udito nuova veruna da Mantova doppo ch' io scrissi a V. S. a tal ch' io mi truovo disperato e voglia dio ch' io non resti cum vergogna anchor adesso. Dissi a V. S. che bisognava haver 30 over 40 ducati per dorare, eccetto se S. E. non volea l' opere bianche che da ogni tempo se sariano potute dorare, e l'avertiva che scrivesse che saria stato bene che S. E. havesse dato ordine a qualche persona che si fosse pigliata la cura di considerare le dette opere con intervento di persone perite per ciò che mi truovo haver (come ha veduto V. S) di molti M.ri che bisogna di presente ch' io li sodisfaci et non ho il modo et ho fatto debito col S Erasmo d'Adda duecento scudi, per non dar più fastidio sino ch' io non fusse al fine. A tal che sarà bene che di là venghi provisione. Ma che dico essendo il tempo così brieve? Io prego Iddio che mi aiuti.

Questa sera che è passata l'avemaria il dì di S. Andrea et di casa

Di V. S. Servitore
Il Cav. Lione.

E bisognerà parimenti cominciar a far le case per non haver poi d' afretarsi per mettervi dentro le figure ».

Evidentemente, per risparmio di spesa, si rinunciò alla doratura delle statue, che erano già a Mantova per le feste di Natale del 1569. Di molte contestazioni sorte a suo danno nella liquidazione de' conti lagnavasi l'artefice con questa bizzarra lettera al duca, di cui il Bertolotti non sapeva darsi alcuna spiegazione: (1)

Ill.mo et ecc.mo S.or

Se bene io sia lione et come dicono quelli che scrivono la vita d'essi ferrocimo, dicono anche che per lo contrario sono humili et non dano noia a chi non gli dà molestia, io adunque lione pochi dì sono a l'aspetto d'un tremendo Achille e d'un savio Solomone mi tra-

(1) Cfr. Bertolotti, *Figuli, fonditori e scultori,* Milano, 1890, p. 58.

smutai in pecora: restando dal vallor de l'uno e da la sapienza de l'altro piu tosto con dano che vinto affatto; poi che mi truovo a tal termino havendo servito a tanto otimo principe, ho prosuposto che sia bene narargli come da essi non potei essere sodisfatto de la mia mercede, nè mi valse adurgli l'estremità d'oggidì in tutte le cose, la perdita de molto argento per le opere stravaganti che per operarsi di rado et per li molti mezi vano per diverse mani nè in una sola oficina si può tali opere di scoltura riducer con gli stromenti ordinari de vaselami e con le continove fatiche dei gran fuochi e pericoli, e tante inbiancature, dorature, e coloriture e saldamenti, oltre acciò loro stessi videro quanto si era pagato l'opere di questo affare se pur vi si accostavano a un pezzo, non havendo nè mani nè braccia, salvo fatte alla grossa, s'informarono anche di quanto poterono per far bene il lor negotio e male il mio, non volendo haver riguardo a veruna fatica mia et tratarmi come un magistro da candellieri. Però ricorro a V. Ecc. humilmente suplicandola che si degni, poi che a lei se rimesse il tutto mirare col suo otimo giudicio le fatiche mie et poi declarare come gli piace: che tutto mi darà contento et son certo che per questo mio ardire io non perderò la gratia sua, la quale istimo sopra ogni cosa et aspettarò meglio occasione di servirla con più presteza che le mie indispositioni passate non me hanno conceduto. Haverò dunque per singolar favore intendere s'io mi habbia servito a V. E. come era il mio desiderio di fare acciò che i miei posteri possano conoscere ch'io oltre a tanti gran potentati et principi ch'io ho serviti et che con lettere e con previlegi hano esaltata la virtù mia, che ancora il gran duca di Mantova mi conservò ne la sua gratia, et con questo il S. Iddio gli dia ogni contento.

De Milano 1570 il 10 di genaio

De V. S. Ill.ma
Umil. servitore
Il Cavalier Lioni.

A. Luzio.

UN PRIVILEGIO DI MATILDE PER I VISDOMINI DI MANTOVA

Non mi riesce di identificare il documento che pubblico qui con nessuno degli atti matildici noti, nè esso è conosciuto dal Carreri, l'erudito che per il territorio nostro e per quelli vicini più contribuì ad accrescere la serie dei documenti della Gran contessa già elencati dall'Overmann. E poichè un giovane studioso tedesco, il Sig. Fritz von Reinhöl (1) si accinge ora a rifare, tra l'altro, questa parte dell'opera dell'Overmann stesso, sono lieto di poter contribuire con questa breve nota, sebbene in piccolissima parte, alla compiutezza del suo futuro lavoro.

Il documento, pervenutoci in copia del secolo XVII, è l'ultimo (cc. 99-100) di un codice cartaceo contenente copie di numerosi e vari atti, per la massima parte degli anni 1510-16, dal titolo: « *Pro V. V. N. N. Joanne ab. Gonzaga ex marchionibus Mantue, contra celsitudinem Leopoldi I Lotharinge ducis* . . » ecc. Il titolo fu aggiunto allorchè questi documenti vennero allegati in causa contro il duca Leopoldo I° di Lorena, erede riconosciuto dell'ultimo duca di Mantova (2), da un abate Giovanni ultimo discendente maschio (morto nel 1730) di quel ramo dei Gonzaga che ebbe origine dal terzo figlio del marchese Federico I°, Giovanni, vissuto dal 1474 al 1523

(1) Della cui serietà scientifica sono sicura garanzia e l'ampiezza del già avviato lavoro di preparazione, e il nome del suo maestro, pur giovane ma già tanto favorevolmente noto anche fra noi, il prof. Franz Hirsch della Università di Vienna.

(2) Cfr. Luzio, *La Galleria dei Gonzaga venduta all'Inghilterra nel 1627-8*, pp. 85-86 e 316.

Il codice appartiene all'archivio dei baroni De Moll, testè da essi signori depositato all'archivio di Stato di Mantova (1).

Ecco il documento nella sua scorrettissima grafia:

In nomine domini nostri Jesu Christi, anno ab incarnatione eiusdem MCX, octavo kal. augusti, indictione V.ª Ego in Dei nomine Matilda comittissa et ducatrix, filia quondam magni Bonifacii ducis et marchionis, que proffessa sum lege vivere Romana, vobis Vicedominis qui multa pro me substinuistis mala. unde vobis Visdominis filii mei cui bene volo, vobis do et investio per feudum et vestri generationi in perpetuum per me et meos successores omnes honores et omnes districtus vestros et dominia et servitia vestrorum hominum quos habetis, et insuper iungere volo omnes quos in episcopatu Mantuanorum in mea virtute habeo et in insula de Revere a Po Vetulo in iusum et usque ad portum Tenazonis et per viam porti versus paludem per nemorem et per caneolum usque ad arzenum de Tartora et per l'arzenum super driturum usque ad ritris egam (2) et dario (2) usque ad Bondignolum. Iste est terminus et fines qui sunt inter curiam de l isule de Revere et Sermedi Ego hinc insuper do vobis parabulam et mores et usitates et rationes per vestros donegalem labor[eri]um et vestris habitatoribus pro vobis et in terris et in aquis et in nemoribus in omnibus operibus et in meo comuni et diviso et in aramiania. Et si de rebus istis fierint partes vel roncate per dominios vel per vicinos, quartam partem do et concedo cum toto honore et districto, et talem ha beant usum vestri homines sicuti meos habent pro me, ita vestri homines habeant in omnibus communibus rebus. Ad hoc ne cogantur nec malignantur hospitari nec iudicia nec bandum nec guarias dare, nec de fodris nec de coltis nec de donis nec de precibus nec de aliquo servitio ultra suam voluntatem pro aliqua persona nisi pro vestra, nec de furtis nec de scacis nec de adulteriis nec de periuriis nec de percussionibus nec de assaltis nec de homicidiis nec de aliqua offensione in qua cadere possent, nec pro me nec pro meis nunciis nec pro meis successoribus, nec pro suis nunciis nec pro deganis nec pro gualdemanis ne (2) pro consulibus terrarum nec pro vicinatu nec pro aliis personis, nisi pro vobis. Et ille qui hoc pactum rumperit atque hoc conventum, centum soldos imperialium debeat dare, et illa que acceperit illi reddere debeat in duplum

(1) Tale archivio, ricco di 55 vol. e di 5295 atti sciolti, per il tramite di Eleonora figlia di Ottavio II fratello maggiore del ricordato abate Giovanni, passò alla famiglia dei conti Colloredo e per questa via pervenne agli attuali proprietari. Alla loro signorile, illuminata liberalità si deve ora se sono posti a disposizione degli studiosi elementi interessantissimi per la storia appunto del ramo della famiglia Gonzaga accennato nel testo e di alcuni membri di essa che non furono senza personale importanza nella storia locale. Inoltre, in molte questioni di più largo interesse storico, possono fornire elementi di studio gli atti relativi alle estesissime proprietà territoriali del detto ramo Gonzaghesco.

(2) Sic.

si accideret quod illi reddere non velit. Et trado vobis per allodium insuper silvam meam Mantuanam que est ultra Po a fovea Mantuana que conducit Tartarum in Po sursum usque ad tramitem a porto Carpeno usque ad paludem, et iste est terminus qui est inter me et abbatem S. Benedicti. Et hoc do vobis cum terra et cum nemoribus et cum aqua et cum pischera et cum paludis et cum omnibus rebus que habeo in episcopatu Mantuanorum usque ab uno ad alium, et cum rectis et cum decimis sicuti habebam, et apud Po est ad mensuram pertice pedis Librandi Papie M. sex C., perticas LII. Et do vobis in castello Burbassi quatuor rue domuum ab uno capite castelli usque ad alium versus pontem, et do vobis XIIII.cim mansos terre cum casamentis in Marmorolo quos Vescontes Verone tenebant per feudum a Senecis et Seneci tenebant pro me, unde fuerunt iudicati in curia mea. Ego omnia que dixi superius et que dico in episcopatu Mantuanorum esse, traddo et do vobis per alodium et cum rectis et cum decimis et cum totis honoribus et cum omnibus districtis et cum omne dominio omnium serviciorum sub vestro dominio; et ego do vobis Daibertus de Revere et Paulus canevarius et Rolandus massarius qui vobis dent tenutam de omnibus istis rebus.

Scripta est hec carta in Pigognaga in curia comitisse Mathelde.

Isti homines fuerunt testes: comes Albertus et Gibertus de Saviola et Rainerius Vescontis et Roticherius de Gonzaga, Arduinus de Palude, Guizardus de Nordiolo et Raimondinus Bayensis et multi alii rogati fuerunt testes.

Ego Johannes Papiensis notarius ab utraque parte rogatus, omnia que superius leguntur scripsi, post tradditam complevi ac dedi.

Ego Bartholomeus Conradi Villane sacri pallatii notarius autenticum presentis instrumenti vidi et legi et sicuti in eo continebatur ita hic scripsi et exemplavi verbo, iussu, licentia et auctoritate domini Rufini iudicis et assessoris domini Guidonis de Coregio Mantue potestatis, nihil addens vel diminuens preter forsan in litterarum vel silabarum compositione, die XV. intrate (1) novembris millesimo ducentesimo 39, indictione XII.

Ego Joannes quondam Pagani notarius domini * * Cancellarii * * Federici predictum instrumentum vidi et legi et ad maiorem confirmationem rogatus me subscripsi.

Ego Dionysius quondam Benzuvani de Castello sacri palatii notarius predictum instrumentum vidi et legi et ad maiorem confirmationem me subscripsi.

La nostra copia è adunque tratta da un' altra copia del 1239 sulla cui autenticità non mi par possibile sollevare dubbi. Gli elementi della data concordano perfettamente tra di loro; Guido da Correggio era effetti-

(1) Sic.

vamente podestà di Mantova nel 1239 (1); il notaio redattore della copia rogava a Mantova appunto in quell'epoca (2); le forme dell'autenticazione della copia stessa e della conferma dei due altri notai sottoscriventi sono perfettamente consone agli usi del tempo. Se noi dubitassimo adunque dell'autenticità del nostro documento, dovremmo pensare ad una falsificazione, almeno come complesso, non posteriore al 1239; il che, dal punto di vista critico, è d'importanza massima.

Perchè le cose non procedono così piane quando ci poniamo a studiare il documento vero e proprio. La data, intanto, è addirittura un enigma. Nel 1110 correva la terza e non la quinta indizione, e d'altra parte si esclude per sè stesso uno de' più frequenti casi d'errore cronico nelle copie dei documenti, voglio dire la confusione degli elementi della data dell'anno con quelli della data del mese: « MCX octavo kal. augusti » non si può leggere « MCXVIII, kal. augusti » perchè Matilde morì nel 1115, ne' « MC, XVIII kal. augusti » perchè nei mesi, come il luglio, nei quali le idi cadono il 15, non esiste naturalmente nel sistema di datazione Romana un diciottesimo giorno dalla calende del mese seguente. Nè d'altra parte, se si volesse anche pensare ad un'ammissibile deviazione dalla forma classica della datazione, il 1100 risponderebbe meglio del 1110 alla indizione quinta!

A questo proposito la data di luogo ci dice poco di più: un itinerario di Matilde presenta l'enorme difficoltà ed incertezza derivante dal fatto che essa si moveva in un territorio relativamente ristretto, così che il portarsi da un capo all'altro de' suoi dominii era, in fondo, questione di giorni, di qualche settimana al più. Tuttavia, che essa rimanesse nel 1100 costantemente in Toscana sembrano dimostrare i documenti che emanò

(1) D'Arco, *Studi intorno al munic. di Mantova*, VI, p. 28, secondo un doc. del maggio. V. anche *Archivio Gonzaga D, IV, 16, b, busta 317*, doc. 17 dicembre.

(2) *Arch. Gonzaga, T, I, busta 3392*, 24 ott. 1239; *Ospedale, busta 3*, 30 giugno 1234; *D, IV, 16, buste 303-4*, vari atti dall'8 marzo 1228 all'agosto 1249. Gli altri due notai non mi sono noti.

in quell'anno. (1) Nel 1110 invece, diede documenti per S. Benedetto di Polirone da S. Cesario sul Panaro (e questo un mese dopo il nostro) e da Bondeno (2), luoghi non eccessivamente lontani da Pegognaga di dove il nostro è datato. Sarebbe questa adunque una conferma, debole senza dubbio, della lettura 1110.

Ancora: non mi è noto il « Iohannes Papiensis notarius » redattore del documento, ne' i testimoni ci danno, sulla questione della data, qualche serio indizio. Arduino da Palude è con la contessa quasi costantemente almeno dal 1101 alla morte di lei; Raimondinus Bayensis, che dev'essere una storpiatura di Raimundus de Baise, è testimonio in documenti matildici dal 1098 al 1108 (3); Roticherius de Gonzaga nel 1096 (4), indi nel 1107 e nel 1115 (5); Gibertus de Saviola solo, sembra, dal 1107 al 1112 (6). Ma dei tre incaricati dalla contessa di immettere i Visdomini nella tenuta dei beni concessi, Rolandus massarius appare testimonio solo in documenti matildici del 1114 e 1115 (7), Paulus canevarius e Daibertus de Revere soltanto in uno dato a Quistello il 9 gennaio 1106 (8). Non ci porterebbero tutte queste osservazioni ancora al 1110 piuttosto che al 1100?

Ma, soprattutto, queste osservazioni ci indicano già elementi non disprezzabili di attendibilità a favore del nostro documento; e se poi mi sfugge il Rainerius Vescontis, il Guizardus de Nordiolo può ben essere un membro della famiglia di Nordillus de Castello Vetere noto seguace della Gran contessa (9). Così, ambiente, testimoni, incaricati dell'immissione in possesso, non sono certo tali da metterci in sospetto.

(1) OVERMANN, *Mathilde von Tuscien*, Regesten, N.i 58-65.
(2) id. N.i 123 e 124
(3) id. N.i 67, 70, 79, 82, 87, 90, 97-8, 104, 106, 109, 110.
(4) id. N.° 50 a.
(5) id. N.i 99 (CARRERI, *Tre doc. Matildici* ecc., in *Atti e mem. della deputaz. di Storia patria per le prov. Modenesi*, Serie V, vol. VI, 1907, e 141, ov'è detto *Vitigerius*; di fatto, nell'originale dell'Arch. di Stato di Milano è scritto *Riticherius*).
(6) OVERMANN, N.i 104 e 127.
(7) id. N.i 136, 137, 139.
(8) id N.° 96.
(9) id. N.i 95, 117, 122, 130 ecc.

Storicamente, una ragione molto seria di un atto, sia pure considerevolissimo, di Matilde a favore dei Visdomini di Mantova, esiste senza alcun dubbio. Quando nel 1091 Mantova cadde in mano dell'imperatore « fra quelli a cui toccò la mala sorte di cercare salvezza [sotto l'ombra di Matilde] uno si fu il vescovo Ubaldo » (1). Nominato in suo luogo lo scismatico Conone, Ubaldo non potè rientrare in Mantova mai più, nè potè farlo Ugone suo successore, morto nel 1109; solo Manfredo, ricaduta la città in poter di Matilde nel 1114, ritornò alla sua sede. Ora, tutti questi vescovi erano stati sempre, durante questo tempo, presso la Gran contessa, e la fedeltà costante alla sua causa era loro costata l'esiglio e la perdita del possesso effettivo della cattedra episcopale. La sorte di questi vescovi dovevano aver seguita precisamente i Visdomini della chiesa di Mantova, ai quali Matilde dice appunto nel nostro documento: « multa pro me substinuistis mala ». L'ufficio di visdomini sembra ormai fisso in una famiglia che da essa prese, a suo tempo, anche il nome. E precisamente a questa famiglia era affezionato per ragioni di parentela proprio quel vescovo Ubaldo che fuggì da Mantova ribelle a ricoverarsi sotto l'egida di Matilde; e proprio ad essi Matilde stessa aveva pregato, o voluto, che Ubaldo facesse una concessione, già parzialmente nota (2) ma che non spiacerà rileggere quì per intero, non solo perchè serve a meglio comprendere il nostro documento in generale, ma perchè giova alla ricostruzione della sua originale grafia, sopratutto nei nomi di luogo malamente deturpati dai copisti.

Il documento è in copia autentica del 1267: redatta da notai ben conosciuti, la copia non presenta per sè ragione alcuna di sospetto. E' anch'essa tuttavia ricca di errori grafici, il primo dei quali nella data dell'anno scritta MLXXXX con ogni probabilità per MLXXXII.

---

(1) Visi, *Notizie storiche della città e stato di Mantova*, II, p. 154.

(2) Visi, II, pp. 147-8; D'Arco, op. cit. I, p. 32; id., *Dell'economia pol del munic. di Mantova*, II, p. 353; Mantovani, *Il territorio Sermidese*, pp. 140-1.

perchè solo al 1082 rispondono le altre indicazioni cro niche (- indizione V, die iovis V intrante mense madii -) (1), dato che il documento fu emanato a Mantova dove, come sappiamo, il vescovo Ubaldo non fu mai dopo il 1091.

In Christi nomine, a. D. MLXXXX, ind. V, die iovis qui fuit V in. mense madii, in presentia infrascriptorum. Ego Ubaldus Mantuanensis eccl. episcopus. pro volontate et pro precibus quod facit nostra domina comitissa Matelda ad me et ad meos fratres canonicos pro bono quod ipsa nostra domina comitissa contulit nobis et quod promittit factura, et pro cambio quod ipsa dabit nobis, et pro dominatio quam ipsa dimittit nobis de curte Sermedi, quod ipsa facit dare a Visdominis cum cum (2) filio ecclesie, tibi Ubaldo nepoti meo do vice eorum filiorum fratris tui qui tibi fuerunt relicti in tua custodia, et eos investio, scilicet Albertum et Redolfum et Rozonem et Ottonem. per feudum cum toto honore et cum toto districto et cum toto segnoraticho de Sermide et de curte, et excepta ea terra quam antecessores mei episcopi dederunt ecclesie Felonege sicuti designabo, scilicet ab orto (2) Tinatii qui vescontus Carli Magni imperatoris fuit, scilicet in zusum usque ad portum Raptum, dabo vobis quod est inferius de policino Grorari ad cantonem de la Moia, et per puncta polliceni de subter CL pert. ad pedem Riprandi ad mensuram ad portum Raptum per viam que vadit a porto Rapto usque ad arzenum Bruscosum ad terminum lapidis longi, et ab eo transgrediendo rezanas usque ad cavalcatam veclam, transgrediendo cavalcatam vecla (2) VIII pert. ad pedem Riprandi versus canetum ad terminos Cochalorum, et ab e (2) termino in zusum ad terminos lapidis longi Begossi XII pert. ad pedem Riprandi versus canetum, susum versus Padum iuxta ponta Bigosi usque ad portum Pretosole parum suum (2) ea terra quam ego designavi ecclesie Felonege, scilicet ad portum Pratosole in zusum usque ad portum Busneti, excepto fruas terre vinearum de ecclesia Sermethi fictorum et amesium et * Felonege, et exceptas fruas terre vinearum abatisse Brixie et fictorum et amasium octo suorum habitarum, et exceptas fruas terre vinearum de Inflati, et fictorum et amesium de masenatis, et isti octo habitatores de abatissa Brixie debent piscari in palutis Sermethi da la Sedola in susum in le poste et in le meso sue (2), sicuti constitui debet respondere abatisse accepta octava parte que est de abate S. Rufini, nullus alius debet piscari nisi per vos. Inflati et masenate debent habere singuli piscatores qui debent piscari da la Sedola in zusum intro le poste et intro lo mexo sue qui fuit datum nullus debet piscari nisi per vos, et da porto Bustieni in zusum est de abate Felonege sicuti ego designabo, et a porto usque ad Fosaltolam et per Fosaltolam usque ad Cauda Busnetti, et a Cauda Busnetti in zusum per boscos et per canetum versus Padum usque ad fosaltum Goltarase qu d est supra Gambaronum, et omnes habitatores

(1) V. l'annata 1909, p. . . . . di questi stessi Atti.
(2) Sic.

Sermethi et de Carbonera, de Felonega, de Goltarasa, nullus de istis debet piscari. Ego dabo vobis honorem et districtes (1) de albergariis de ...dis et agnoscere lites que ipsi habent inter se et facere acordamentum, et illi qui fecerint offensionem debent facere emendare secundum quod interfuerunt, et ille qui fecerit rusticam offensionem re, ei penam de suis rebus vel de personis sicut est de speriuris .... de asaltis de adulteriis. de scachis, de furtis, de incendiis, de falso testimonio, et omnes questiones debent facere in castro Sermethi, sicuti est mos et usum ecclesie Mantue quod illa habuit et tenuit per longum tempus. Ille qui fecerit talem .... sive in rebus sive in personis III lib. Mediolanensium debet nobis dare, et ille qui non habet ad palum manet (1) in platea debet ligari, per duos dies debet morari usque ad tercium diem usque ad nonam, et si non habet adiutorium debet rem scov... castri ad aliud similiter masculum et feminam et accipere omnes suas res et expellere de terra, et ille qui franget bandum in terris * * et in buschis V sol. Mediolanensium debet vobis dare et totum laborerium. Et omnes piscatores de curte Sermethi... et de Coltarasa debent [pis]care in quolibet anno III dies in donego dominorum, in uno die in campo susum, altera die in Val de mez, in tercio die in campis subter ubi domini voluerint, cum combinis et tramaclis et deinde ubi illi piscant in campis et in canale, terciam partem piscium debent dominis. in terra vel in acqua ubi domini volunt, et omnes habitatores Sermethi de isto servitio vel de isto honore non debent cavere (2) quod ipsi non debeant facere vobis. De decimis de fruibus terrarum et de vineis et de fruibus porcorum et de bestiis minutarum et etiam de ova pullorum et duos porcos magnos debent dare omni anno et duos sturiones magnos de Pado, et C plaustra lignorum debent trahere ad sua dispendia ad civitatem quando vos habitatis, et si habitatis Sermethe ipsi debent trahere vobis unum plaustrum lignorum omni die comunum (1) totum et tres preces debent facere vobis ad vestram volontatem. Unusquisque hospitium debet dare vobis operam unam ad coligendam glandem, et de porcorum qui ipsi nutrificent aut masculum aut feminam debent dare magnos lumbos, et ille homo qui vult vendere vinum ad tabernam debet anuntiare gastaldis et vicinis, et isti debent anuntiare pretium vini, postea * * isti tabernarii devastant vinum vel mensura fit mancha, totum vinum et vasa debet mittere ad curtem de omni vase quod ipsi vendunt sive * * ne parvum medietatem starum vini debent mittere ad curtem, et alii qui volunt vendere vinum aut in terra aut in aqua. debent dare starium vini unum ad curtem ed de omni fruite (1) starium unum, et venatores de omni venaxionem quod ipsi capiunt, de cervo et de cerva debet dare caput usque ad medietatem colli et lumbos et graxa et quarterium dritum de retro et tertiam partem rotre... (1) et caput senzal... et de leusas (1) usque ad medietatem colli, et totos IV pedes et lumbos et quarterium dritum denanzum debent dare vobis de omnibus animalibus que ipsi capiunt debent dare vobis dare (1) tertiam partem sicuti ego habeo designatum a porto de Tinazo usque ad portum Raptum, et a porto Rapto usque ad portum Pra-

(1) Sic. (2) Causare?

tosole, a porto Pratosole ad portum Busnetum, a porto Busneti sicut ego designavi usque ad fosatum Goltarase, a fosato Goltarase usque in Burana vivam, et susum per Buranam usque ad Bondenum, et susum per Bundenum usque in Fosalatam, a Fosalata in susum ad fossam Balbi, et a fossa Balbi in susum usque in Bondignolo, et super Bondignolum usque ad Dragonzellum, et a Dragonzello in susum usque ad Ritriseclari. et super Ritriseclari et per Latiatura (1) usque ad arzenum de Turture sicuti vadit arzenum per vallem et per canetum et per buscos et per terram usque ad portum Tinazum, et totam istam curtem quam habeo designatam, propter amorem et diligentiam et volontatem et pro precibus et iussu comitisse Matelde do et constito (1) vobis cum toto honore et cum toto districto et cum toto segnoratico tibi et tue generationi in sempiterna secula amen.

Presbiter Benedictus, presbiter Bernardus, Guido diaconus, Milo archidiaconus, hoc totum confirmo per consilium fratrum meorum canonicorum, Azo de Henrico, Rodulfus de Bin, Paganus de Operto, Ascandrus et Enghelbaldus, Belenzanus, Belebonus et multi alii rogati. Actum est est (1) in palacio episcopi.

[S. T.] Ego Johannes de Luchas [sacri] p[alatii] notarius domine comitisse Matelde filie domini magni Bonefacii interfui et iussu domini Ubaldi episcopi et suorum fratrum qui interfuerunt rogatus hanc cartam scripsi.

Archivio Gonzaga, B. XXXII, 3, busta 77.

Precisamente questo Ubaldo e i figli di suo fratello saranno investiti pienamente del visdominato dallo stesso vescovo con atto 6 aprile 1086 (2). Si noti come il vescovo ricordi in ambedue i documenti che Ubaldo è suo nipote, ma solo nel secondo aggiunga: « qui estis canonicus et meus frater de predicta ecclesia [Mantuana] », il che si spiega probabilmente solo con la supposizione che il nipote non fosse, nel momento della emanazione del primo documento, ancora rivestito della dignità di canonico; argomento non disprezzabile per tener buona la data del 1082 che io propongo per il documento stesso.

Come precedente e come giustificazione dei rapporti tra la Gran contessa e i Visdomini il documento del 1082 ha dunque, rispetto a quello dei 1110, una vera

---

(1) Sic.

(2) D'Arco, *Nuovi studi intorno all' economia pol. del munic. di Mantova,* pp. 153-6.

importanza. Raffrontiamone un momento il contenuto: La nuova concessione di Matilde nell' isola di Revere confina esattamente con quella del vescovo nell' adiacente isola di Sermide « ad portum Tenazonis » o « Tinatii » e per tutto il tratto poi « per nemorem et per caneolum usque ad arzenum de Tartora. et per l' arzenum super drituram usque ad ritris egam et dario usque ad Bondignolum », disgraziatissimo passo che con l'aiuto della non fortunata lezione del documento del 1082 io leggerei: « per nemorem et per canetum usque ad arzenum de Tartaro, et per l'arzenum super drituram usque ad Ritiseclari et deinde usque ad Bondignolum. » E' dunque esatto quanto dice il nostro documento, che la concessione segni cioè precisamente il confine « inter curiam de l' isule de Revere et Sermedi. »

Abbiamo così riuniti gli argomenti che sembrano affermare l'attendibilità del nostro documento. Senonchè, dal confronto con altri atti indubbiamente autentici emergono seriissime difficoltà. Correggiamo anzitutto un grave errore nel quale incorse, dopo gli storici Mantovani, anche l' Overmann, non per sua colpa diretta ma per non aver potuto lavorare che sulle pessime edizioni dei documenti matildici (1): una donazione espressa dell' isola di Revere da parte di Matilde o degli antenati suoi al monastero di S. Benedetto di Polirone, non esiste. Il documento dato a Governolo il 4 maggio 1101 (2) non parla di quell' isola, ma di un' « insula Zenevre », « parva insula » che è tutta compresa tra il Mincio e una fossa che n' esce e vi ritorna: « Mincius intrat per Waroldola in alia fovea . . . que revertit de subto in eundem fluvium ». Così si spiega perfettamente la vicinanza di

---

(1) In questo caso sulla ed. del BACCHINI, *Istoria del monast. di S. Benedetto,* che non dice in nessun luogo d' aver tratto il documento dall'originale (V. pp. 134-5). Possediamo di esso ora soltanto una copia autentica del sec. XII all'Arch. di Stato di Milano (Diplomatico, Matilde). V. *Regesto Mantovano* (*Regesta Chartarum Italiae*), n. 125.

(2) OVERMANN, Reg. n. 68.

Roncoferraro e di Barbasso senza creare un'isola di Revere a sinistra del Po, indipendente dal paese omonimo, come si videro costretti a fare tutti gli studiosi che si attennero alla lettura erronea del documento (1). La vera e sola isola di Revere era, in parte, proprietà della contessa, come del resto rileva l'Overmann stesso; e possiamo ricordare con lui il documento 9 gennaio 1106 dov'essa parla di « homines nostri de Reveri » (2), e i « ministri comitissae de Revere » di un atto del 1116 di Enrico V.° (3)

La Gran contessa sarebbe stata così liberissima di far cessioni di beni nell'isola di Revere come questa nostra, e come un'altra fatta tra il gennaio e il settembre 1113, precisamente al monastero di S. Benedetto, di un manso di terra che confinava a mezzodì col territorio di Quistello, a mattina coi beni del vescovo di Mantova, a settentrione con la Valmarcia, ed a sera con altre terre ch'erano ancora « iuris predicte comitisse » (4). Se non che, come conciliare proprio quest'ultimo documento e il ricordato accenno del 1116 con la larghezza della cessione ai Visdomini? La contessa concede loro tutto quanto è suo tra Po vecchio e i confini con l'isola di Sermide; il che significa precisamente quanto era suo *in tutta l'isola di Revere*, essendo Po vecchio all'opposto confine presso l'isola di Suzara dai nostri ben noti antichissimi documenti posta « inter Padum et Zaram » (5). Che le restava allora da cedere a S. Benedetto nel 1113, e come esistevano suoi « ministri de Revere » nel 1116?

In questa grave contraddizione non speriamo aiuto dal resto del nostro documento. Le donazioni della

---

(1) Visi, I, pp. 281-2, dov'è un dubbio sulla retta lettura della parola, II, pp. 207-8; Paglia, *Saggio di studi naturali sul territorio Mantovano*, pp. 267-8; Overmann, pp. 16 e 17.

(2) Overmann, Reg. n. 96. Cfr. la edizione del documento data con facsimile (parziale) in Steffens, *Lateinische Palaeographie*, II, 64 (I^a^ ed.).

(3) Overmann, p. 17.

(4) Overmann, Reg. 131.

(5) V. per l'idrografia della regione e per le denominazioni di luoghi l'ormai vecchio ma sempre ottimo citato lavoro del Paglia, pp. 247 e seg.

« silva Mantuana » a sinistra del Po, (1) e di « quatuor rue domorum » nel castello di Barbasso (per cui vale l'osservazione del Carreri fatta a proposito d'altri documenti matildici da lui pubblicati (2)) non mi pare presentino nulla di anormale, o almeno di sospetto. Quella poi di terre e case in Marmirolo « qu[a]s Vescontes Verone tenebant per feudum a Senecis et Seneci tenebant pro me, unde fuerunt iudicati in curia mea » ci presenta fatti e personaggi del tutto nuovi che non mi riesce purtroppo di chiarire altrimenti. (3) E la ripetuta asserzione di Matilde di donar tutto il suo nell'episcopato Mantovano non è certo tale da eliminare i nostri dubbi sull'attendibilità del documento!

Per avviarci a risolvere la grave questione dovremo piuttosto tener conto di un fatto: le pretese dell'episcopato Mantovano sull'isola di Revere erano di gran lunga anteriori alle concessioni di Matilde. Già l'imperatore Ottone III° ne aveva, tra l'altro, riconosciuto il possesso al vescovo Giovanni in un documento 1 ottobre 997 (4); Enrico II° lo confermava ad Itolfo il 10 dicembre 1021 (5), ricordando anteriori concessioni di Carlo,

(1) Una « Silva Mantuana » era stata ceduta a S. Maria e S. Michele di Reggio per cambio già da Adalberto Atto il 25 agosto 961 (*Regesto Mantovano*, n. 24). Sembrerebbe perciò già uscita fin d'allora dalla proprietà dei Canossa. Ma non è possibile seguirne le sorti poi, nè so se sia la stessa del documento nostro e di un « nemus Mantu num » presso il Po che incontriamo in un atto 20 giugno 1187 (*Reg. Mantovano* n. 440), di dove si rileva che era in parte proprietà del monast. di S. Benedetto, dato che converrebbe con le indicazioni appunto del nostro doc.

(2) *Tre doc. matildici*, cit.

(3) Vedi sui Visconti le più recenti indagini nel bellissimo studio del SIMEONI, *Le origini del com. di Verona*, in *Nuovo Arch. Veneto*, 1913, pp. 78-9. In documenti ottobre 1177, 12 febbraio 1194, maggio 1198 (*Reg. Mantovano*, N.i 388, 523, 617) troverai beni dei Visconti in territorio di Goito vicino e finitimo con quello di Marmirolo Trattasi di discendenti dei Visconti di Verona, o non piuttosto di quelli di Mantova? Rispetto ai *Seneci*, trovo in due doc. 13 dic. 1143 (*Reg. Mantovano*, N i 254-5) un *Senico* che compera terre pure in quel di Goito ed è proprietario di altre. Lo stesso nome s'incontra a Valeggio nella seconda metà del secolo (ibid. n. 277). Troppo povere traccie in verità!

(4) SICKEL, *Mon. Germ. Hist., Dipl.* II, n. 255.

(5) BRESSLAU, *Mon. Germ. Hist., Dipl.* III, n 462.

Liutprando, Lodovico, Arnolfo, Ugo, Lotario, Berengario e Ottone. Senza indagare a quale di queste precisamente risalga la concessione, ci premono ora ben più le successive conferme di Corrado II° del 31 marzo 1037 (1), di Enrico III° del (febbraio) 1045 (2), di Enrico IV° del maggio 1091. (3) Lasciamo andare il ripetersi di questa concessione in diplomi anche posteriori alla data del documento che andiamo studiando, (4) ma constatiamo che dei loro diritti sull'isola di Revere i vescovi Mantovani avevano fatto uso: il 6 ottobre 1056 il vescovo Eliseo investiva il comune di Mantova « de aqua et flumine Padi, (cum) iurisdictione ipsius et cum omnibus insullis que sunt in flumine, de Zaria usque in Buranam et usque Viçanum sicut Padus decurrit, cum omnibus episcopatui Mantue pertinentibus » eccettuati certi diritti su dazi, porti e pesche, « et salvis et reservatis investituris ynsule Reveris factis per dictum dominum episcopum et predecessores suos in commune et singulares personas civitatis et districtus Mantue ». (5)

Se risulta così ben provato il diritto e l'esercizio effettivo di esso da parte dell'episcopato Mantovano sull'isola di Revere, non sono d'altro lato meno certe, astraendo da quella ai Visdomini, e le elargizioni di Matilde e le proprietà sue in questo territorio. Si spiega naturalmente tutto ciò con le ben note usurpazioni, più o meno larvate sotto il nome di enfiteusi o di feudi, di Bonifacio; grandi usurpazioni se non seppe in tutto tacerne il maggior esaltatore di lui, Donizone! (6)

Da questo stato di cose doveva sorgere e sorse, non appena cessò di vivere la Gran contessa, le cui benemerenze verso le due parti la rendevano arbitra nelle

---

(1) BRESSLAU, *Mon. Germ. Hist., Dipl.*, IV, n 255.
(2) STUMPF, *Die Reichskanzler*, II, n. 2271.
(3) STUMPF, *Die Reichskanzler*, II, n. 2910 a.
(4) Per es., 21 febbraio 1160, STUMPF, II, n. 3895.
(5) D'ARCO, *Studi intorno al munic. di Mantova*, I, pp. 137-9.
(6) *Vita di Matilde*, I, cap. XV. V. del resto il VISI, II, pp. 59-61. Appunto per Revere puoi vedere MURATORI, *Antiq. Ital. M. Æ.*, III, pp. 183-4, dove tuttavia la concessione a Bonifacio da parte del vescovo di Reggio deve riannodarsi ad una questione sul passaggio di territori dalla diocesi di Reggio a quella di Mantova, che non è il caso di esaminare qui.

loro contese, un attrito d'interessi tra l'episcopato e l'istituto che più largamente era stato beneficato da Matilde in quel territorio: il monastero di S Benedetto. Tale attrito portò naturalmente a lunghe liti: nel 1189 le parti affidarono al giudice mantovano Agnello di decidere le loro contese. Contro il vescovo l'abate pretende « ne aliquas exactiones vel servitia ab hominibus monasterii in insula Reveris constitutis exigat vel exigi faciat » e che restituisca quanto fino allora aveva preso; chiede il vescovo « iustitiam de terris omnibus quas habet ecclesia S. Benedicti in capite vel in membris in insula Reveris. »

La sentenza, emanata il 9 dicembre, da al vescovo piena ragione: « Quod dicit dominus abas ne dominus episcopus aliquas exacciones vel servitia exigat ab hominibus monasterii in insula Reveris constitutis, vel exigi faciat, et quod ablatum est restituat vel restitui faciat, et de dampno dato ab hominibus illius in supradictis locis et ab animalibus eius et suorum hominum, absolvo dominus episcopus ab his peticionibus. » (1)

Non mi risulta che sorgessero dopo di ciò questioni sullo stesso argomento tra S. Benedetto e il vescovado anzi, soprattutto certa importante permuta di terre dell'isola di S. Benedetto con altre in Medole avvenuta nel 1199 (2), intervenendo sempre il giudice Agnello, lascia supporre che fosse ormai raggiunto tra le parti uno stabile accordo.

Se non che, proprio i Visdomini sembra volessero continuare contro il vescovo questioni analoghe a quelle che il monastero di S. Benedetto aveva creduto di poter abbandonare. In una pubblicazione apparsa in questi atti nel 1908 (3) il Carreri, come di questioni matildiche così benemerito studioso di storia locale, ci ha dato un gruppo di documenti tratti dall'archivio della Mensa Ve-

---

(1) Arch. di Stato di Milano, Fondo religione, Mantova, S. Benedetto. (*Reg. Mantovano* n. 460).

(2) Arch. di Stato di Milano, Fondo religione, Mantova, S. Benedetto. (*Reg. Mantovano* N.i 634, 637, 638).

(3) *Appunti e documenti sulle condizioni dell' episcopio Mantovano al tempo di Guidotto da Correggio e de' prossimi predecessori.*

scovile, del 1231-2, a questo proposito pieni d' interesse. Il 22 giugno 1231 il vescovo Guidotto scomunicava i notai che facessero istrumenti « de investitura feudi seu vicedominatus facta per dictum dominum electum in aliquem vasallorum suorum » se non per suo consenso, e mostrandogli lo strumento, che doveva esser condotto in ogni modo sulla falsariga di quelli redatti da' suoi propri notai Zanino e Zanebono. La precauzione non doveva esser stata presa se non in seguito a sospetti concreti; appunto il tenore di uno di quegli istrumenti tipo, proprio del notaio Zanino, redatto il giorno stesso, non ci lascia dubbi: il vescovo investe Baldo, Durello e Guglielmo Visdomini del loro feudo e del vicedominato nel vescovado di Mantova:

« Ita videlicet quod per hanc investituram vicedominatus nullum ius nullaque ratio augeatur vel acquiratur eisdem per hanc investituram in vicedominatu nec in eo videlicet quod possint instituere vel removere aliquos officiales episcopatus Mantue silicet gastaldos, vicecomites, iuratores, canevarios, vel curias episcopatus Mantue visitare, vel alios officiales quibuscumque nominibus censentur, nec super aliquo allio articulo qui pendeat vel oriri possit seu provenire ex ipso vicedominatu, et nullum preiuditium per hanc investituram episcopatui Mantue debeat generari vel preiudicari; et ita, predicta protestatione premissa, sub eo modo investivit eos et conditione, de vicedominatu episcopatus Mantue, nullum sibi et episcopatui Mantue preiuditium generando .... Insuper vero idem dominus electus dixit et protestatus fuit coram omnibus audientibus, consencientibus et confirmantibus, quod per hanc investituram nullum ius et nulla ratio predictis dominis augeatur vel acquiratur, et si aliquod de possessionibus episcopatus Mantue, vel de eo quod per episcopatum Mantue possidetur vel detinetur per invasionem seu per occupationem, aut ab alio inducti fuissent, aut aliquo alio modo iniuste et sine ratione detinent vel possident, per se vel per alium, et si aliquis predecessorum suorum feudum aliquod eis concesserit contra ius et rationem ... quoque tempore, sive de novo et inlicito modo, per hanc investituram nichil sibi acrescat vel acquiratur, nec episcopatui Mantue aliquod preiudicium fieri debeat vel gravamen. Facta vero premissa protestatione, investivit prefatos dominos ..., et hec protestatio facta fuit ante omnem investituram et iuramentum receptum. » (1)

D' altra parte

« prefati domini Baldus et Durellus et Guilielmus protestati sunt quod propter investituram et iuramentum vicedominatus factam sub predicta

(1) Dell'estratto pp. 26-7.

forma, nullum preiudicium fiat eis iure suo propter investituram predictam, et hanc protestacionem fecerunt predicti domini ante investituram. » (1)

È dunque evidente uno stato di tensione tra le due parti; ma che si trattasse di vera e propria e aperta questione, chiarisce senz'altro un documento 1 aprile 1232 (2), intitolato - *De honoribus vicedominatus*. Il vescovo chiede consiglio ai canonici

« quod, cum vicedomini Mantuani peterent et dicerent se potestatem et iurisdictionem habere in episcopatu Mantue, videlicet ponendi portenarios et canevarios in episcopatu, et ponendi et eligendi gastaldos et alios officiales in terris episcopatus Mantue, et in eis faciendi placita, et iudicandi et habendi terciam partem omnium bampnorum, quidam dictorum canonicorum dixerunt dictos vicedominos habuisse aliqua supradicta, tamen per episcopos qui pro tempore fuerunt, et quidam autem dixerunt eosdem vicedominos non habuisse predicta, nec se vidisse eos habuisse predicta, ymmo episcopos se vidisse predicta omnia habuisse, nec credunt aliqui eorum quod dicti vicedomini habeant de iure nec habere debeant supradicta, ymmo credunt quod episcopi debeant habere futuri ut preteriti habuerunt. Postremo, dicto domino episcopo consulerunt quod nichil de predictis largiatur eisdem nisi cognitum fuerit de iure si debent habere sive non, omnia supradicta vel aliquod ex predictis. »

È vero che la controversia, di cui troviamo ulteriori analoghe conferme in due documenti del 19 dicembre dello stesso anno, (3) sembra vertere più direttamente sul contenuto dell'investitura di vicedominato del 1086 che ho ricordato già e della concessione del 1082 che ho qui pubblicato, che non su quello del documento del 1110, quantunque anche in questo si concedano i più larghi diritti giurisdizionali; ma che nel fatto si trattasse di un'unica e sola questione è rilevato dai ricordati accenni del 1231 a « possessiones episcopatus (que) possidentur et detinentur per invasionem ». Tanto più che precisamente sull'isola di Revere il vescovo continuava ad esercitare proprio allora i suoi diritti (4), e proprio allora ricorreva a così ampie e importanti misure che

(1) Dell'estratto p. 26.
(2) Dell'estratto p. 34. Ma vedi anche il testo della memoria del Carreri.
(3) Dell'estratto pp. 42-3.
(4) V. doc. 11 nov. 1231 a p. 39 dell'estratto, ... 1232 a pp. 32-3, 25 apr. 1232 a p. 35.

non mi sembrano lasciar troppo adito a diritti di visdominato, e meno ancora ai diritti signorili che Matilde avrebbe dati ai Visdomini. Eccone la prova: il 10 gennaio 1232, nel palazzo vescovile, il vescovo Guidotto

« fecit, constituit ed ordinavit dominum Corbellum de Gonzagha suum et episcopatus Mantue nuntium et vicarium et vicecomitem in tota insula Reveris, tam in iurisdictionibus quam in aliis omnibus ad episcopatum Mantue pertinentibus in iamdicta insula, salvo instrumento habito et celebrato inter episcopatum Mantue ex una parte et commune Castri S. Petri ab altera, exceptis potestariis si aliquibus iam in aliqua terrarum dicte insule sunt concesse, et presertim in terra Burginovi, et silicet hiis omnibus omnes suas vices commisit, eidem promittens se ratum habere quicquid dictus dominus Corbellus fecerit in predictis. » (1)

Io ho continuato presso l'archivio della Mensa Vescovile (2) le ricerche del Carreri, ma con molto minore fortuna. Nel 1239, l'anno di redazione della copia del nostro documento, e nei seguenti, continua in molte investiture feudali concesse dal vescovo Iacobo, e dal vescovo Martino poi fino al 1252, l'uso di una formula che allude alle possibili invasioni od occupazioni di beni vescovili analoga a quella imposta da Guidotto (3). La formula si deve bensì riferire piuttosto che ha fatti speciali ad una generale preoccupazione di non compromettere i diritti dell'episcopato, ma non per questo credo che si tratti ora di una pura e semplice formula tradizionale. Certo i Visdomini non erano stati i soli usurpatori di beni dell'episcopato: gli implicati nell' uccisione di Guidotto e i loro partigiani (tra cui i Visdomini stessi) informino. Del resto, in un documento del vescovo Martino del 29 giugno 1252, che è precisamente un' inve-

(1) Dell'estratto p. 31.

(2) Ringrazio pubblicamente mons. Guarnieri, amministratore della Mensa, per la larghezza con che in questa e in altre occasioni mi permise l'esame dei documenti affidati alla sua cura, e mons. Goffi, cancelliere vescovile, per essersi pure validamente, gentilissimamente adoperato a facilitare le mie indagini.

(3) Basti citare i registri 2 e 3 delle investiture, passim. La formula è: « Eo salvo et expressim dicto quod nominatus d. episcopus per hanc investituram non dat nec concedit eis (investitis) ius aliquod neque racionem in eo quod in aliquo ultra suum rectum feudum occupassent vel invasissent ex bonis episcopi, possessionibusque episcopatus Mantue. »

stitura del vicedominato ad Alberto e Ubaldo fratelli, figli del quondam Recuperato Visdomini, (1) ritorna precisamente l'ampia formula che ho riportato nel documento del 1231. A me basta provare che il dissenso e le ragioni di esso duravano ancora; ed è certo che mi impedisce di constatarne la durata ulteriore solo la scarsezza dei documenti del periodo che a questo succede immediatamente.

Per me, con tutte le cautele che l'insufficienza dei documenti rende necessarie, credo di poter concludere che, abbia o non abbia poi avuto luogo una vera e propria lite, la notata tensione di rapporti tra vescovo e Visdomini esisteva, anzi originava dal momento in cui il vescovo Guidotto volle veder chiaro nelle condizioni economiche della curia e strinse i freni ai troppo liberi amministratori delle proprietà dell'episcopato. E' ben naturale che i Visdomini non volessero cedere senz'altro quello che da troppo tempo godevano, e che andasser preparando le prove dei loro diritti più o meno autentici contro le nuove pretese del vescovo. La più goffa di tali prove, come quella che avrebbe voluto essere la più radicale, è forse il nostro documento; più fini e forse in gran parte o in tutto (come saremmo in grado di giudicarne noi - parlo del contenuto di fatto - se nel duecento si lasciò per tanto tempo sospesa una decisione?) e forse, dicevo, rispondenti a verità sono i documenti del 1082 e del 1086 che abbiam già tante volte ricordati, e che dobbiamo credere redatti o copiati, se l'originale esisteva davvero, in un momento più prossimo alla definitiva conclusione della controversia (sappiamo che la copia del primo è del 1267), quando forse alle maggiori pretese sostenute dal documento del 1110 s'era già rinunciato.

Ma, per limitarci a quest'ultimo, io sono più disposto a credere ad una dolosa interpolazione fatta su un documento autentico, che non ad una creazione ex nihilo.

---

(1) Carta 1 r. del registro 3, erroneamente segnato 1256-7.

Ho già enumerate varie ragioni estrinseche di attendibilità; anzi ho constatato che l' inammissibile è solo nel contenuto di fatto del nostro documento. Tutto il resto, se ne togli la professione di legge Romana di Matilde, che potrebbe forse giustificarsi con un errore di lettura a traverso chissà quante e quali copie, non presenta ragioni assolute di sospetto. Si osservi che il notaio che scrive il documento è « ab utraque parte rogatus » Ora, mi pare che in una falsificazione radicale si sarebbe piuttosto pensato che una concessione così ampia dovesse richiedere da parte di Matilde un vero atto di signoria. per cui sarebbe per lo meno insolita la bilateralità della rogazione al notaio. Questo fatto che riduce il carattere del nostro documento a quello dei semplici atti notarili matildici che l' Overmann ha tanto assennatamente affermati non dissimili, diplomaticamente, dai comuni atti privati della regione, (1) se da un lato conferma l'assurdità del contenuto del documento, dall'altro, a mio vedere, ne mostra la originale umile trama. Su questa, contenesse una minore concessione ai Visdomini come da qualche altro piccolo indizio a me sembra più probabile, o tutt'altra cosa, si andò poi intessendo la prova tarda e sproporzionata di possessi che eran di fatto usurpazioni dei beni del vescovato.

Ad ogni modo, io espongo quella opinione che a me sembra conciliare le parti sospette con le meno attaccabili del documento, ne' voglio ne' devo preoccupare il giudizio di chi potrà ritornare sulla questione, limitandomi a fare quelle constatazioni che a chi non è del luogo posson tornare meno agevoli.

Al signor Fritz von Reinhöl mi permetto di indicare che ai numeri 117 e 166 del *Regesto Mantovano* (che ho citato e cito perchè uscirà tra i *Regesta Chartarum Italiae* pressochè contemporaneamente a questa nota) troverà altri documenti di Matilde sfuggiti all'Overmann.

---

(1) Op. cit. p 211.

L' esame diretto degli originali, che l' Overmann appunto non potè compiere (1), darà senza dubbio al giovane studioso tedesco il modo di segnare un progresso serio sull'opera già importantissima del suo predecessore. Questo io auguro sinceramente al von Reinhöl e agli studi; ma non posso constatare senza rammarico come un argomento di tanto valore quale ci offrono gli atti della maggiore signoria Italiana del tempo, e che già per la seconda volta richiama la vigile attenzione della scienza tedesca, non abbia travato da noi un solo vero, amoroso cultore. Può darsi che questo e, più largamente, che lo scarso interesse che i più accordano da noi a questi studi, derivi dal fatto che in generale ci si senta nati per altri entusiasmi; resta a vedere se siano entusiasmi diretti a scopi migliori.

P. TORELLI.

Ottobre - Novembre 1913.

(1) Op. cit. p. 212.

ATTI

CARICHE ACCADEMICHE

DALL'ACQUA prof. ing. cav. Antonio Carlo, *prefetto*

TARDUCCI prof. cav. Francesco, *vice prefetto*

CANNETI cav. Costantino, *segretario*

DALL'ACQUA prof. Aurelio »

CARNEVALI avv. Luigi *consigliere*

CRISTOFORI prof. Giovanni »

LUZIO prof. comm. Alessandro »

MARSON prof. Luigi »

TORELLI dott. Pietro »

BERRA-CENTURINI dott. Stefano, *revisore dei conti*

GENOVESI cav. prof. Pietro » » »

ELENCO DEI SOCI

con la data della nomina

Soci effettivi residenti

1. Averone *ing.* Antonio - 13 *giugno* 1908.
2. Berni *prof.* Archinto - 5 *ottobre* 1906.
3. Berra Centurini *dott.* Stefano - 3 *dicembre* 1893.
4. Bonomi *prof.* Ivanoe, *deputato* - 10 *aprile* 1913.
5. Cadenazzi *avv.* Giuseppe, *senatore* - 12 *febbr.* 1912.
6. Campiani *maestro* Lucio - 11 *aprile* 1880.
7. Canneti Costantino - 11 *gennaio* 1907.
8. Canova *dott.* Giovanni - 12 *marzo* 1904.
9. Carnevali *avv.* Luigi - 29 *febbraio* 1880.
10. Casali *conte* Giuseppe - 13 *gennaio* 1896.
11. Concina *dott.* Giulio - 11 *gennaio* 1897.
12. Cottafavi *avv.* Clinio - 10 *aprile* 1913.
13. Cristofori *prof.* Giovanni - 21 *dicembre* 1900.
14. Cristofori *ing.* Riccardo - 10 *aprile* 1913.
15. Dall'Acqua *prof.* Antonio Carlo - 7 *marzo* 1890.
16. Dall'Acqua *prof.* Francesco Aurelio - 11 *marzo* 1910.
17. D'Arco *conte* Antonio, *senatore* - 13 *marzo* 1881.
18. Di Bagno *dott.* Giuseppe, *deputato* - 10 *aprile* 1913.
19. Fabris *prof.* Giuseppe - 12 *febbraio* 1912.
20. Finzi *avv.* Cesare - 11 *marzo* 1910.
21. Fontana *mons.* Giacinto - 16 *giugno* 1878.
22. Genovesi *prof.* Pietro - 11 *febbraio* 1883.
23. Lanzoni Giuseppe - 2 *dicembre* 1898.
24. Locatelli *dott.* Giacomo - 13 *luglio* 1890.

25. Luzio *prof.* Alessandro - 12 *novembre* 1894.
26. Marson *prof.* Luigi - 19 *dicembre* 1904.
27. Martinetti *prof.* Vittorio - 22 *aprile* 1888.
28. Mastrilli *maestro* Ignazio - 2 *dicembre* 1898.
29. Menegazzi *prof.* Egidio - 19 dicembre 1904.
30. Monselise *avv.* Ugo - 19 *aprile* 1909.
31. Norsa *dott.* Umberto - 10 *aprile* 1913.
32. Paganini Agamennone, *scultore* - 7 *marzo* 1890.
33. Pesenti Domenico, *pittore* - 3 *dicembre* 1903.
34. Quaiotto *dott.* Luigi - 2 *dicembre* 1898.
35. Ravà Sforni *dott.* Guido - 11 *marzo* 1910.
36. Razzetti *cap.* Ermanno - 19 *aprile* 1909.
37. Ruberti *dott.* Ugo - 21 *dicembre* 1900.
38. Scalori *prof.* Ugo, *deputato* - 5 *ottobre* 1906.
39. Soncini *dott.* Ernesto - 5 *ottobre* 1906.
40. Tarducci *prof.* Francesco - 19 *novembre* 1897.
41. Tommasi *prof.* Annibale - 10 *giugno* 1893.
42. Torelli *dott.* Pietro - 11 *marzo* 1910.
43. Urangia Tazzoli *avv.* Gino - 23 *novembre* 1900.
44. Viterbi *prof.* Adolfo - 19 *novembre* 1907.

Soci effettivi non residenti

1. Aggio *prof.* Aurelio *Vicenza* - 19 *novembre* 1907.
2. Albonico *prof.* Giuseppe - *Reggio E.* - 11 *genn.* 1902
3. Andreotti *avv.* Antonio - *Cremona* - 19 *aprile* 1909.
4. Banfi *prof.* Enrico - *Vimercate* - 15 *dicembre* 1867.
5. Bassi *prof.* Ugo - *Trani* - 19 *novembre* 1907.
6. Bellodi *prof.* Rosolino - *Pavia* 17 *aprile* 1903.
7. Bonora *dott.* Dialma - *Borgoforte* - 7 *dieembre* 1890.
8. Busolli *prof.* Giuseppe - *Parma* - 19 *dicembre* 1904.
9. Carnevali *avv.* Tito - *Milano* - 11 *gennaio* 1887.
10. Carreri *prof.* Ferruccio Carlo - *Modena* - 11 *novembre* 1897.
11. Fano *prof.* Gino - *Torino* - 21 *maggio* 1893.
12. Ferrari *prof.* Sante - *Genova* - 2 *maggio* 1886.
13. Ferretti *ing.* Alessandro - *Milano* - 25 *febb.* 1872.

14. Finzi *dott.* Leo - *Aquisgrana* - 10 *aprile* 1913.
15. Frassi *mons.* Probo - *Russago* - 11 *gennaio* 1902.
16. Lucchetti *prof.* Pantaleone - *Pesaro* - 7 *marzo* 1890.
17. Masè-Dari *prof.* Eugenio - *Modena* - 12 *nov.* 1891.
18. Patricolo *arch.* Achille - *Cairo* - 12 *marzo* 1904.
19. Pavanello *prof.* Antonio Fernando - *Parma* - 5 *ottobre* 1906.
20. Pizzini *prof.* Amalia - *Roma* - 21 *dicembre* 1900.
21. Putelli *prof.* Raffaello - *Venezia* - 11 *febbraio* 1883.
22. Quadri *prof.* Gaetano - *Parma* - 2 *dicembre* 1884.
23. Rambaldi *prof.* Pier Liberale - *Venezia* - 11 *mar.* 1904.
24. Ranzoli *avv.* Virginio - *Brescia* - 7 *marzo* 1880.
25. Soli *prof.* Giovanni - *Modena* - 21 *dicembre* 1900.
26. Toniato *prof.* Luigi - *Vicenza* - 20 *febbraio* 1881.
27. Vesentini *prof.* Angelo - *Cuneo* - 19 *giugno* 1892.
28. Vivanti *prof.* Giulio - *Pavia* - 21 *maggio* 1893.

Soci onorari

1. Ardigò *prof.* Roberto - *Padova* - 25 *aprile* 1906; *già socio effettivo fino dal* 1865.
2. Baccelli *prof.* Guido - *Roma* - 2 *dicembre* 1898.
3. *Sindaco* - *Mantova* - 12 *febbraio* 1912.

Soci corrispondenti

1. Albertazzi *prof.* Adolfo - *Bologna* - 23 *nov.* 1895.
2. Albertoni *prof.* Pietro - *Bologna* - 2 *maggio* 1886.
3. Baccini *prof.* Giuseppe - *Firenze* - 5 *giugno* 1887.
4. Bergamaschi *mons.* Domenico - *Piadena* - 23 *novembre* 1895.
5. Bertolini *prof.* Pietro, *deputato* - *Roma* - 11 *mar.* 1910.
6. Birt *prof.* Teodoro - *Marburg* - 10 *aprile* 1913.
7. Boni *arch.* Giacomo - *Roma* - 11 *marzo* 1910.
8. Buzzi *prof.* Gilberto, *scultore* - *Milano* - 19 *novembre* 1907.

9. Campi a Montesanto *nob.* Luigi - *Cless* - 11 *gennaio* 1902.
10. Canna *prof.* Giovanni - *Pavia* - 10 *giugno* 1883
11. Cartault *prof.* Augustin - *Paris* - 11 *marzo* 1910.
12 Cerretti *mons.* Felice - *Mirandola* - 20 *giugno* 1910.
13. Cipolla *prof.* Carlo - *Firenze* - 19 *aprile* 1909
14. Cocchia *prof.* Enrico - *Napoli* - 10 *aprile* 1913.
15. Cognetti De Martiis *prof.* Raffaello - *Parma* - 11 *gennaio* 1902.
16. Comparetti *prof.* Domenico, *senatore* - *Firenze* - 20 *giugno* 1910
17. Dalla Volta *prof.* Riccardo - *Firenze* - 11 *mar.* 1910.
18. De Giovanni *prof.* Achille, *senatore* - *Padova* - 5 *giugno* 1887.
19. Ellis *prof.* Robinson - *Oxford* - 11 *marzo* 1910.
20. Fano *prof.* Giulio - *Firenze* - 5 *giugno* 1887.
21. Ferri *prof.* Enrico, *deputato* - *Roma* - 11 *febb.* 1883.
22. Foà *prof.* Pio, *senatore* - *Torino* - 5 *giugno* 1881.
23. Franchetti *maestro* Alberto - *Reggio Emilia* - 22 *febbraio* 1895.
23. Franchi *prof.* Luigi - *Modena* - 22 *aprile* 1888.
24. Galanti *prof.* Ferdinando - *Venezia* - 13 *giugno* 1908.
25. Gonzales *dott.* Edoardo - *Milano* - 19 *giugno* 1889.
26. Heinze *prof.* Riccardo - *Lipsia* - 11 *marzo* 1910.
27. Hilberg *prof.* Isidor - *Czernowitz* - 12 *febbr.* 1912.
28. Lantoine *prof.* Louise - *St. Germain-en-Laye* - 12 *febbraio* 1912.
29. Lejay Paul - *Paris* - 12 *febbraio* 1912
30. Leo *prof.* Federico - *Göttingen* - 10 *aprile* 1913.
31. Loria *prof.* Achille - *Torino* - 11 *febbraio* 1883.
32. Loria *prof.* Gino - *Genova* - 22 *aprile* 1888
33 Mancini *prof.* Augusto - *Pisa* - 10 *aprile* 1913.
34. Mantovani *prof.* Gaetano - *Bergamo* - 11 *febb.* 1883.
35. Mortara *avv.* Lodovico - *Roma* - 22 *aprile* 1888.
36. Norden *prof.* Edoardo - *Berlino* - 11 *marzo* 1910.
37. Oberziner *prof.* Giovanni - *Milano* - 11 *marzo* 1910.
38. Parazzi *prof.* Luigi - *Viadana* - 4 *dicembre* 1892.
39. Pascal *prof.* Carlo - *Pavia* - 19 *aprile* 1909.
40. Perini Quintilio, *numismatico* - *Rovereto* - 5 *ottobre* 1906.

41. Postgate *prof.* J. Percival - *Liverpool* - 11 *mar.* 1910.
42. Ramorino *prof.* Felice - *Firenze* - 12 *febbraio* 1912.
43. Ranzoli *prof.* Cesare - *Vicenza* - 21 *dicembre* 1900.
44. Rasi *prof.* Pietro - *Padova* - 11 *gennaio* 1902.
45. Renier *prof.* Rodolfo - *Torino* - 17 *aprile* 1903.
46. Sabbadini *prof.* Remigio - *Milano* - 13 *giugno* 1908.
47. Sanfelici *prof.* Ettore - *Viadana* - 11 *genn.* 1902.
48. Schanz *prof.* Martin - *Würzburg* - 20 *giugno* 1910.
49. Silvestri *prof.* Emilio - *Vicenza* - 21 *dicembre* 1900.
50. Stampini *prof.* Ettore - *Torino* - 13 *giugno* 1908.
51. Stefani *prof.* Aristide - *Padova* - 22 *aprile* 1888.
52. Tamassia *prof.* Arrigo, *senatore* - *Padova* - 3 *maggio* 1885.
53. Tamassia *prof.* Giovanni - *Padova* - 5 *giugno* 1887.
54. Thomas *prof.* Emilio - *Lille* - 10 *aprile* 1913
55. Valmaggi *prof.* Luigi - *Torino* - 10 *aprile* 1913.
56. Visconti Ermes *march.* Carlo - *Milano* - 11 *febbraio* 1883.
57. Vollmer *prof.* Federico - *Monaco* - 20 *giugno* 1910.
58. Vulić *prof.* Nicola - *Belgrado* - 11 *marzo* 1910.
59. Zaniboni *prof.* Baldo - *Padova* - 19 *novembre* 1897.
60. Zanoni *prof.* Enrico - *Viadana* - 11 *gennaio* 1902.

ATTI
DELLA R. ACCADEMIA VIRGILIANA

Anno Accademico 1913

Adunanza privata del Consiglio Accademico

7 Marzo 1913.

In seguito a regolare invito sono presenti i Consiglieri in carica. assenti mons. Giacinto Fontana ed il prof. Francesco Tarducci.

Prima di passare agli argomenti all' ordine del giorno, il prof. Cristofori propone si invii un saluto con l'augurio di sollecita guarigione al vice prefetto prof. Tarducci, che trovasi in cura a Padova; alla proposta si associa tutto il Consiglio.

1. Il Segretario accademico prof. Aurelio Dall'Acqua informa sul buon andamento e sull' ordine perfetto con cui procede la segreteria, lodando per questo l' assidua opera dell' impiegato assunto.

Attesa l' aumentata corrispondenza che mantiene l'Accademia con tante altre Accademie e Società Scientifiche del Regno e fuori, il Segretario dimostra la necessità dell'acquisto fatto di una macchina *Adler* da scrivere.

Fa presente inoltre come fosse deliberato ad unanimità fino dal 1910 un contributo di lire *dieci* da pagarsi dai *soci effettivi residenti* per le spese di stampa della Nuova Serie di Atti e Memorie, che si pubblicano annualmente dal Sodalizio. Aggiunge però che, sperando ora di bastare alle necessità del bilancio, la quota si riduca alla metà.

2. Si passa quindi dal Consiglio Accademico alla nomina dei Revisori del conto 1912, e risultano eletti i signori: *Berra-Centurini dott. Stefano* e *Genovesi cav. prof. Pietro.*

3. Dopo di che il Segretario accademico riferisce sull'ammontare del fondo Franchetti e presenta al Consiglio pei concorsi di questa fondazione due temi proposti dal socio dott. Pietro Torelli ed un terzo tema del Segretario accademico cav. Costantino Canneti. I temi vengono presi in considerazione, per essere sottoposti all'approvazione della prossima assemblea.

4. Dovendosi procedere alla nomina di alcuni soci, si discussero i nomi di sei nuovi soci *effettivi residenti* e *non residenti* da eleggersi. Essendo poi particolarmente opportuna la elezione di alcuni cultori degli studi virgiliani, fu interpellato in proposito l'autore della Bibliografia Virgiliana prof. cav. Pietro Rasi dell'Università di Padova, il quale indicò tre italiani e tre stranieri. Letti i nomi di questi, il Consiglio stabilì di proporre gli uni e gli altri per la sanzione alla futura Adunanza generale.

5. La Commissione nominata nella seduta del Consiglio del 23 febbraio 1912 per l'esame del lavoro presentato dal prof. Vasco Restori, presenta la fatta relazione sul merito del lavoro stesso, concludendo col sottoporre alla prossima adunanza generale dell'Accademia la proposta di un premio di lire cinquecento sul fondo Franchetti a titolo di incoraggiamento.

6. Si delibera infine di convocare al più presto l'Assemblea per proporre alla medesima alcune modificazioni sull'importo dei premi Giacometti, annuale e ottennale, in causa della conversione della Rendita Italiana.

Adunanza generale dei Soci

10 aprile 1913.

Nell'aula accademica, a piano terreno, in seguito ad invito diramato a tutti i soci il 5 aprile 1913 si è riunita la sera del 10 aprile stesso, l' Assemblea generale alla quale sono intervenuti gli accademici:

Dall'Acqua prof. ing. cav. Antonio Carlo - *Prefetto*

Carnevali avv. Luigi
Cristofori prof. Giovanni
Marson prof. Luigi — *Consiglieri*

Canneti cav. Costantino
Dall'Acqua prof. F. Aurelio — *Segretari*

Canova dott. Giovanni
Razzetti cap. cav. Ermanno
Berra-Centurini dott. Stefano
Genovesi prof. cav. Pietro
Torelli dott. Pietro — *Soci effettivi residenti*

Presiede il Prefetto prof. Antonio Carlo Dall'Acqua.
Si apre la seduta alle ore 21.

L' Ill.mo Sig. Prefetto dà atto che la seduta fu regolarmente indetta e che per l'art. 38 dello Statuto accademico, essendo decorsa mezz' ora da quella fissata, l'adunanza si ritiene di seconda convocazione e può deliberare su qualsiasi argomento, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Passa quindi alla trattazione dei seguenti capi dell'ordine del giorno:

1. - *Relazione morale ed economica del 1912.*

Il Segretario accademico prof. F. Aurelio Dall'Acqua espone chiaramente come ormai l'Accademia prosegua con andamento normale avendo l'impiegato, ottimo sotto ogni rapporto, smaltito il lavoro arretrato, tenuto al corrente quello giornaliero e messa la Segreteria in perfetto ordine.

Informa che venne fatto uno schedario delle opere periodiche che si ricevono in cambio ed in abbonamento, il quale consta di circa 400 schede: che presto si comincerà anche lo schedario delle opere virgiliane coll'intento che serva non solo come strumento di ricerca, ma bensì come lavoro bibliografico. A tal uopo fece arrivare vari campioni di schede dallo stabilimento Staderini, schede che presenta all'Assemblea per la scelta del modello che l'Accademia crederà adottare.

Ha aumentati i cambi, con accrescimento quindi di pubblicazioni nuove; di tutti i cambi esistenti, specialmente dei più antichi, venne fatto un accurato esame. Si tenterà di colmare le lacune riscontrate, come già si fece in precedenza, ottenendo il completamento di qualche raccolta.

Data la numerosa corrispondenza che l'Accademia ha con Società scientifiche italiane ed estere, e notato come ormai in nessun ufficio manchi la macchina da scrivere, il Segretario informa che si acquistò una *Adler* quasi nuova per sole lire trecento e che è sua intenzione di compilare lo schedario virgiliano coi tipi di quella.

Comunica che è pronto il primo fascicolo del 1912 e che il secondo fascicolo verrà composto con la *Bibliografia Virgiliana 1910-11*, cogli Atti e coi doni.

Dà poi lettura delle risultanze totali per le varie voci del bilancio consuntivo, che sommano a L. 7085.47, di cui: alla Banca Agricola L. 6672,21 e nella cassa della Segreteria lire 413,26.

Ricorda poi che, tenuto conto delle somme da riscuotere e delle fatture non ancora liquidate al 31 dicembre 1912, nonchè dell'impegno morale di pubblicare il volume 1912 degli ATTI, ancora in arretrato, il conto del *fondo accademico* risulta di un attivo di L. 1134.20 contro un passivo di L. 993.45; fa quindi constatare che il suddetto *fondo* si chiude con un modesto avanzo di L. 140,75.

2. - *Relazione dei signori Revisori del conto 1912.*

L'Ill.mo Sig. Prefetto informa che il Consiglio Accademico, pro Assemblea, nella seduta del 7 marzo 1913 ha nominato a Revisori del conto 1912 i signori:

Berra-Centurini dott. Stefano

Genovesi prof. cav. Pietro

i quali sullo stato economico dell'Accademia hanno presentato la seguente relazione:

ILLUSTRI SOCI,

« Benevolmente chiamati dall'On. Consiglio di questa Insigne Accademia a riscontrare il conto consuntivo dell'esercizio 1912, chiuso il 31 dicembre p. p.; procedemmo nel giorno 22 corr. all'esecuzione dell'onorifico e insieme delicato incarico, ed ora eccone qui brevemente il risultato.

« La gestione 1911, si era chiusa con una attività patrimoniale di L. 6674,87: quella del 1912 si chiude invece con un attivo di L. 7085.47, vale a dire con un vantaggio sul 1911 di L. 410.60; piccola cosa in vero, ma certo non trascurabile ove si consideri la tenuità del patrimonio accademico; ma della quale in ogni modo va tributata lode condegna a chi tanto meritamente presiede a questo glorioso Istituto.

« A formare l'anzidetta attività di L. 7085.47 concorrono i seguenti dati, cioé: L 6672.21 sono depositate presso la locale Banca Agricola e nella cassa della Segreteria sono custodite lire 413.26 di cui L. 383.74 sono investite in un libretto della stessa Banca.

« Esaminati attentamente gli atti, si è accertato che le singole spese furono sempre contenute nei limiti rispettivamente prefiniti nel bilancio di previsione, e che le cifre tutte del conto trovano esatto riscontro nelle re-

lative pezze giustificative, illustrate alla loro volta dal Protocollo, sempre diligentemente tenuto.

« Abbiamo insomma trovato che tutto è proceduto in ordine e regola perfetti, per la qual cosa possiamo darvi sicuro affidamento che, nei riguardi amministrativi (dei quali soltanto ora ci occupiamo) la nostra Accademia, se saprá perdurare nell'odierno indirizzo contabile, potrà vieppiù consolidare ed accrescere la propria finanza.

« Di ciò va data specialissima lode all' egregio sig. prof. dott. Aurelio Dall' Acqua, figlio dell' illustre nostro Prefetto, Cav. Prof. Antonio, il quale ha saputo ideare e attuare un ingegnoso metodo di contabilità, affatto nuovo per l'Accademia; metodo che, nella perspicua sua semplicità e chiarezza, ci é sembrato il più adatto per una gestione così modesta come é appunto quella del nostro sodalizio.

« Altra lode va pur data al sig. Dario Bonora, impiegato retribuito dell'Accademia, tanto per l'ordine veramente esemplare col quale egli tiene il materiale contabile e dell' ufficio, quanto pel modo cortese da lui tenuto nel fornirci quegli schiarimenti e quelle notizie che ci erano necessarie per l'esecuzione dell' affidatoci mandato.

« Riepilogando: soddisfacente lo stato economico; irreprensibile la tenuta dei libri e registri contabili; meritevole d' encomio chi è preposto al quotidiano loro maneggio. »

3. - *Bilancio preventivo per l'anno 1913.* (Proposta di riduzione della quota che versano i soci per il volume degli ATTI).

Il Segretario Accademico prof. Francesco Aurelio Dall'Acqua considerato che i soci versando lire dieci per gli ATTI vengono a pagarli più che gli abbonati, i quali pagano lire otto, propone di ridurre il contributo dei soci per la stampa degli ATTI E MEMORIE a lire cinque all'anno, con effetto dal 1912.

Spiega come questa proposta riduca il presunto ammontare delle quote a lire 150 all'anno e passando alla lettura del bilancio preventivo ammontante a L. 2890.75, dimostra come tuttavia questo si chiuda in modo soddisfacente.

Indi il Segretario Accademico cav. Costantino Canneti dà schiarimenti sul bilancio consuntivo e preventivo, sul legato Franchetti e sul modo di amministrarlo, dopo di che l'Assemblea all'unanimità di voti (astenutosi il Consiglio) approva il consuntivo ed i sistemi di amministra-

zione, la riduzione della quota ed il conseguente bilancio preventivo.

4. - *Nomina di due Revisori pel consuntivo 1913.*

L'Assemblea ad unanimità rielegge i Signori: Berra-Centurini dott. Stefano e Genovesi prof. cav. Pietro.

5. - *Relazione del Prefetto, del Vice-Prefetto, dei due Segretari e di cinque Consiglieri, tutti scaduti per compiuto triennio.*

Messa ai voti l'elezione del Prefetto del Vice-Prefetto e dei due Segretari, vengono incaricati di fungere da scrutatori i Signori: Berra-Centurini dott. Stefano e Genovesi prof. cav. Pietro.

Fatto, nella forma statutaria, lo spoglio delle schede raccolte, risultano, ad unanimità, rieletti in carica tutti gli uscenti e cioè: Dall'Acqua cav. prof. ing. Antonio Carlo, *Prefetto* - Tarducci cav. prof. Francesco, *Vice-Prefetto* - Canneti cav. Costantino e Dall'Acqua prof. F. Aurelio, *Segretari;* e così anche nell'elezione dei Consiglieri, nella quale però a sostituire Monsignor Giacinto Fontana, ammalato senza speranza di guarigione, viene eletto il socio dott. Pietro Torelli. Il Consiglio resta così composto dei signori: Carnevali avv. Luigi, Cristofori prof. Giovanni, Luzio cav. Alessandro, Marson prof. Luigi, Torelli dott. Pietro.

6. - *Nomina di nuovi Soci effettivi e corrispondenti.*

L'Ill.mo Sig. Prefetto propone i seguenti nomi di Soci nuovi effettivi residenti: Bonomi prof. on. Ivanoe, Cottafavi avv. Clinio, Cristofori ing. Riccardo, Di Bagno dott. on. Giuseppe, Norsa dott. Umberto, e socio effettivo

non residente: Finzi prof. dott. Leo del Politecnico di Aquisgrana.

Informa poi di avere interpellato per la nomina di soci cultori degli studi virgiliani, il prof. Pietro Rasi il quale trasmise i seguenti nomi da proporsi come soci corrispondenti: Émile Thomas, professore di filologia latina all'Università di Lille - Friedrich Leo, professore di filologia classica all' Università di Göttingen - Theodor Birt, professore di filologia classica all' Università di Marburg - Enrico Cocchia, professore ordinario di letteratura latina all'Università di Napoli - Augusto Mancini, professore ordinario di grammatica greca e latina all' Università di Pisa - Luigi Valmaggi, professore ordinario di grammatica greca e latina all' Università di Torino.

Vengono tutti, nella forma voluta dallo Statuto accademico, eletti ad unanimitá.

7. - *Nomina di una Commissione per gli acquisti dei libri virgiliani.*

Viene eletta una Commissione composta del Prefetto, del prof. Giuseppe Fabris e del prof. Ugo Bassi.

8. - *Proposta di erogazione di un premio d' incoraggiamento sul Fondo Franchetti.*

Il prof. Vasco Restori, intendendo concorrere ad un premio Franchetti, presentò un suo lavoro: « Toponomastica della città di Mantova » per l' esame del quale l'Accademia, nella seduta del 23 febbraio 1912, nominò una Commissione composta dei signori soci: Lanzoni cav. Giuseppe, Marson prof. Luigi e Torelli dott. Pietro. La Commissione esaminò il lavoro e riferì presentando poscia la propria relazione, che viene letta dal prof. Luigi Marson e che si allega in atti.

Si dà atto che il prof. Restori poteva concorrere al premio, perchè è mantovano e residente a Mantova, ed in omaggio alla relazione e ritenuto che il lavoro, se non completamente esauriente, può ad ogni modo riuscire utile, il Prefetto propone si assegni al prof. Vasco Restori in via straordinaria (art. 3 del Regolamento Franchetti) un premio d' incoraggiamento di L. 500.

Si approva all'unanimità tale proposta unitamente al seguente ordine del giorno proposto dal Segretario accademico prof. F. Aurelio Dall'Acqua:

« L'Accademia udita la relazione della Commissione, ne accetta le « conclusioni, e pur non ritenendo meritevole di premio il lavoro presen- « tato nello stato attuale, riconosce in esso una garanzia delle buone at- « titudini del Restori prof. Vasco alle ricerche topografico - storiche e deli- « bera di assegnargli un premio d' incoraggiamento di lire cinquecento con « la condizione di consegnare all'Accademia entro l'anno copia del suo la- « voro, restandone però a lui la proprietà letteraria. »

9. - *Proposta di temi pei concorsi Franchetti.*

L'Accademico Segretario prof. F. Aurelio Dall' Acqua informa che pel fondo Franchetti sì hanno in cassa L. 4165.70 che in aprile col contributo del 1913 saranno L. 5165.70; quindi pei concorsi di questa fondazione presenta all'Assemblea due temi del socio dott. Pietro Torelli e un terzo del Segretario accademico cav. Costantino Canneti:

1.° - Le condizioni agrarie del mantovano durante la Signoria Gonzaghesca.

Tema per svolgere il quale nel nostro R. Archivio di Stato vi sono molti elementi che, per uno studioso che sappia intenderli, saranno una miniera inesauribile di notizie più che adatte a trarre un lavoro solido ed importante. Il premio è fissato in L. 2000, tempo tre anni dall'avviso.

2.° - L'evoluzione storica del dialetto mantovano.

I documenti in volgare che dalla seconda metà del secolo XIV abbondano pure nell'Archivio di Stato, porgerebbero un aiuto prezioso a quello studioso che si accingesse a questo lavoro. Premio L. 2000, tempo tre anni dall'avviso.

3.° - Il catalogo illustrato del Museo statuario di Mantova, corrispondente allo stato attuale delle scienza archeologica.

Il nostro Museo è importantissimo e merita di essere reso noto. Di questo lavoro la proprietà letteraria sarà dell'Accademia ed il premio si fissa in L. 2500, tempo due anni dall'avviso.

All'unanimità si approvano tutti tre i temi proposti.

10. - *Conferimento del premio annuale Giacometti.*

Esaminati i documenti relativi al premiando, l'Assemblea conferisce il premio al bifolco Morelli Arturo di Eleuterio proposto dal Sindaco di Castelbelforte.

11. - *Deliberazioni in ordine al premio ottennale Giacometti, in conseguenza della conversione della rendita del debito pubblico.*

Si legge l'estratto del testamento che qui sotto si trascrive:

« Altre millecinquecento (1500) anche queste per una sol volta, lascio « qual capitale perpetuo alla R. Accademia Virgiliana, la quale dei frutti « ricavati dal detto capitale ed accumulati, ogni otto anni istituirà un pre« mio per compensare la miglior memoria scientifica od opera d'arte, od « importante lavoro agricolo eseguiti (in provincia di Mantova quest'ul« timo) durante li otto anni decorsi dopo l'ultimo premio. *Ceteris paribus*

« sia da preferirsi l'autore mantovano. Il Corpo Accademico nel giudicare « i lavori presentati ed assegnare il premio avrá in mira il miglioramento « del Carattere Nazionale quale scopo precipuo della istituzione di questo « legato. Deve inoltre assicurarsi che segni un vero progresso e che non « sia già stata pubblicata l'opera scientifica sottoposta al suo giudizio. »

Quindi all'unanimità si approva il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che l'intenzione del testatore dott. Vincenzo Giacometti è stata quella di stabilire sia l'entità, che il periodo di erogazione del premio;

ritenuto che l'imprevedibile mutazione di condizioni della rendita è venuta ad alterare l'entità del premio;

che pei casi analoghi relativamente alle Opere Pie la legge ha disposto che si sospendano temporaneamente le erogazioni, invertendo frattanto le rendite in capitale, fino ad avere una capitalizzazione che reintegri la rendita antecedente;

che seguendo uguale forma pel legato Giacometti l'Accademia raggiunge lo scopo - dopo una breve pausa - di rispettare la volontà del testatore, sia per il periodo che per l'ammontare del premio

delibera

di sospendere i concorsi al premio ottennale Giacometti fino a quando le rendite capitalizzate diano un reddito quale voleva il testatore. »

12. - *Comunicazioni e deliberazioni varie.*

Il Segretario accademico informa l'Assemblea che per l'art. 59 dello Statuto proporrà al Consiglio Accademico la conferma nell'impiego al Bonora per aver adempiuto colla massima diligenza al dover suo. Propone e si approva una gratificazione allo stesso di L. 100 pel lavoro straordinario e un'altra di L. 50 pel catalogo della musica antica che sta compilando.

CONFERENZA PUBBLICA DELL'ANNO 1913

17 marzo

Prof. Gian Giuseppe Bernardi

COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE VERDI.

SOCI DEFUNTI NELL'ANNO 1913

Luxardo (*prof.* Ottorino) socio effettivo non residente dal 10 giugno 1882 - † 10 gennaio 1913.

Fu valente insegnante di chimica prima a Mantova, poi a Bergamo e da ultimo Preside degli Istituti Tecnico e Nautico di Venezia.

Quivi le sue lezioni serali per l'Università Popolare erano frequentatissime.

La sera del 10 gennaio ritornando da Milano, appena giunto a Venezia, per un disgraziato accidente, fra il generale compianto, finiva miseramente la vita.

Rabbi (Adriano *scultore*) socio effettivo non residente 23 novembre 1895 - † 17 febbraio 1913.

Ad ottant'anni finiva la sua vita intemerata a S. Eufemia di Brescia lo scultore mantovano Adriano Rabbi.

Giovanissimo eseguì quattro opere in gesso, che ornano il Museo Civico, offerte da lui in dono al Municipio di Mantova, memore dei benefici ricevuti. Rappresentano un putto nudo, il busto di Dante, un S. Giovanni Battista ed il busto di Vittorio Emanuele II.

Più tardi nelle sue diverse dimore a Pisa, a Roma e a Carrara, perfezionandosi ne' lavori di scalpello, condusse altri pregevoli lavori. Ritornato poi a Mantova proseguì alacremente con altri lavori, tra i quali - degna di menzione - una leggiadra giovane nuda nel Museo cittadino.

Alcuni anni prima di abbandonare la città, ebbe da mecenati americani l'incarico di trarre nelle stesse dimensioni una copia del celebre Apollo Medico del nostro Museo Statuario, pervenutoci dalla splendida corte gonzaghesca di Sabbioneta. Il Rabbi con amore di artista riprodusse fedelmente la bellissima statua co' suoi attributi dell'alloro, del serpente, dello sparviero, nonchè il grazioso ed ornato piedistallo, riportandone i maggiori elogi.

Egli ebbe promettitrici primavere d'arte. Se non fu di quelle individualità caratteristiche che spiccano per la potenza e l'originalità dell'in-

gegno, ha posto però nelle svariate sue creazioni tutta la bellezza, come l'avea concepita.

Tanti artisti divennero grandi perchè all'ingegno e alla pertinacia unirono una forte ambizione, elemento potente negli uomini d'ingegno; ed egli invece visse in un ámbito troppo modesto. Ma nella sua bontà intima l'arte lo ha confortato e gli ha colorito la vita.

Giunto al tramonto, cullando nell'anima tutto il tesoro del passato, l'artista andava deperendo, mentre l'arte rimane sempre un'amante giovane e bella.

Allo scultore coscienzioso, all'uomo retto, il nostro ultimo addio!

A. C. D. A.

Arrivabene Valenti-Gonzaga (*conte*, *senatore* Silvio) socio effettivo e residente dal 2 marzo 1884 - † 11 marzo 1913.

Con questa geniale figura di gentiluomo e di patriota, l'Accademia perde con rammarico, nella Sezione sua delle Scienze, uno de' più degni, operosi e benemeriti rappresentanti dell'Agricoltura della nostra provincia se non anche dell'Italia.

Nato a Mantova il 12 maggio 1844, per le varie vicende politiche della famiglia, avrebbe avuto una giovinezza misera e travagliata se non fosse stata sorretta dall'Ava, la marchesa Teresa Valenti-Gonzaga, luminosa figura di patrizia decaduta negli averi, ma fiera e vigorosa nei sentimenti più elevati del suo antico lignaggio. Cresciuto sotto l'influsso dei principii fortemente italiani della nonna e degli zii, nonchè dell'illustre prozio Giovanni e del padre Carlo quantunque esuli e tanto lontani, a quindici anni subì coll'ava la prigione per una dimostrazione antiaustriaca fatta sulla tomba dei Martiri di Belfiore. Mandato a studiare a Como, a sedici anni fuggì dalla scuola per arruolarsi sotto le gloriose insegne di Garibaldi, e nel 1860, all'assedio di Capua, guadagnò i suoi galloni di Ufficiale.

Dopo la scuola d'Ivrea nella quale aveva per compagni Terzaghi, Matteo Imbriani e Rocco de' Zerbi, entrò nell'esercito regolare, e nel 1866 funse durante quella campagna da aiutante del Generale Ricotti e si distinse tanto da meritarsi la medaglia al valor militare.

Finite le campagne dell'indipendenza, prese parte alle operazioni per distruggere il brigantaggio in Sicilia.

Passato alla scuola di guerra, poco dopo lasciò il servizio militare per impalmare a Firenze la nobile Signorina Virginia Lippi Forini e ritirarsi a vita privata.

Ma l'anima sua ardente, anelante sempre all'azione, non poteva quietarsi. Si dedicò allora con passione all'agricoltura. La sorte dei lavoratori della terra e l'applicazione dei metodi nuovi di coltivazione lo attrassero come una missione.

Nominato Presidente del Comizio Agrario, carica che disimpegnò con onore per trent'anni, col suo slancio, col suo entusiasmo e col concorso ed il consiglio autorevole di molti valenti agricoltori, fece convergere tutti gli studi e le forze dei proprietari a rendere la provincia di Mantova una delle prime d' Italia in fatto d' industria agricola.

Fu lui il promotore e fondatore della nostra Cattedra d' Agricoltura, che, retta dall' insigne professore Giovanni Canova, rende segnalati servigi alla provincia e viene presa a modello dalle altre dello Stato. Instancabile sempre nel suo fervore altruistico, seguì le orme del prozio Giovanni e si adoperò pel miglioramento e l' istruzione delle classi operaie, fondando società e cooperative e mantenendo a sue spese fino all' ultimo un asilo infantile.

Anche nelle amministrazioni pubbliche, come consigliere ed assessore comunale e come Presidente del Consiglio Provinciale, spiegò una non comune ed assennata attività e intelligenza. Eletto a scrutinio di lista deputato di Mantova nel 1890, da uomo onesto e di carattere, tenne fede al suo programma e si distinse per continua assiduità nei lavori parlamentari. Nominato Senatore nel 1900, fu per otto anni Segretario della Presidenza.

L'ultimo ufficio da lui coperto fu la Presidenza della Società Solferino-San Martino, ch'egli arricchì di molti nuovi soci, allargandone le basi e assicurandone le sorti.

In ogni rinnovamento sociale si delineano due elementi necessari a compierlo: gli uomini del pensiero che preparano il terreno, gli uomini d' azione che lo fecondano e lo fanno produrre. La storia non è giusta e serena se non tiene massimo conto d' ambedue questi indispensabili fattori.

L'Arrivabene, per indole buona, generosa, leale, per eredità di razza e forte istinto avventuroso, per influsso d'epoca storica e di centro familiare, apparteneva alla feconda classe degli uomini d' azione. Come uomo fattosi principalmente da sè, sprezzava gli indugi e le incertezze.

Carattere fermo, e d'un sol pezzo, detestava gli uomini indecisi; non odiava però, perchè l'astio e il fiele non albergavano nel suo cuore aperto e benigno.

Voleva spingersi innanzi non per vanagloria, ma per essere utile alla sua famiglia che amava teneramente e a' suoi concittadini.

Non conosceva paura, nè temeva ostacoli. Agiva e faceva agire convinto della bontà altrui e della sua causa. A tutti gli inerti, gli scettici, i disillusi, pareva di sognare discorrendo con lui.

Sembrava un uomo eroico d'altri tempi e d'altri costumi.

Ciò che infatti lo rendeva singolare era la freschezza d' ideali e di sentire giovanile.

Considerato sotto i vari suoi aspetti, della bella persona, del fare signorile e marziale, delle doti morali, della vita agitata ed interessante, della sua doppia nobiltà del casato e del patriottismo, del soffio d' entusiasmo che spira in tutte le vicende e gli atti della sua virile esistenza, l' Arrivabene si direbbe un vero tipo di cavaliere antico, quale potrebbe incarnarlo in un suo canto un autore romantico

Lo si sarebbe scolpito al vivo dicendolo *un vero poeta della vita:* e tale resterà nella memoria di quanti lo conobbero.

P. G.

Fenaroli (*comm. prof.* Giuliano) socio effettivo non residente dall' 8 dicembre 1882 - † 8 aprile 1913.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza, tratto dalla naturale inclinazione agli studi letterari, si dedicò all'insegnamento nelle scuole medie, dopo conseguito il diploma di lettere italiane. In quella circostanza tenne dieci lezioni libere su *Alessandro Manzoni e sulla sua riforma drammatica.*

A Torino professò lingua e letteratura italiana al Liceo Cavour, all' Istituto delle Figlie dei militari, e al Circolo Filologico, conseguendo in pari tempo la libera docenza nell' Università torinese. Indi per suo desiderio passò al liceo Beccaria a Milano: più tardi fu provveditore agli studi in sedi diverse, e per ultimo a Mantova e a Brescia. Eletto nel 1904 a Presidente dell'Ateneo bresciano, tenne alte in quel sodalizio le tradizioni degli illustri suoi predecessori, attuando quelle savie riforme richieste dai tempi mutati.

Divise il Fenaroli l'onorata sua esistenza tra i doveri del suo ufficio, gli affetti famigliari e l'amore alle lettere.

Dove maggiormente egli emerse, fu negli studi danteschi: discusse con acume i passi più difficili, come sull' allegoria principale della Divina Commedia, sulla personalità di *Matelda,* sul *Veltro allegorico* e sul *Cinquecento diece* e *cinque.*

A lui puossi applicare ciò che disse il Masi di un altro valente educatore, Aristide Gabelli; « Per tutti quelli che lo conobbero soltanto dai suoi libri, questi diranno, mostrandolo qual' era, che in lui fra l'uomo e lo scrittore era un' unità perfetta, che la virtù la predicava e la praticava, e che da questa unità morale dell' ingegno e del carattere risultava in lui la potenza e l' originalità. »

A. C. D. A.

Guerrieri Gonzaga (*march. senatore* Carlo) socio effettivo non residente dal 3 maggio 1886 - † il 10 aprile 1913.

Nella sua villa di Palidano scompariva la nobile figura del senatore Guerrieri Gonzaga, che la tarda età di ottantacinque anni rendeva più cara e venerata.

Il socio nostro fu di quelli che vissero in un' epoca fortunosa, che noi interroghiamo con tanta ansietà.

Quando scoppiarono i primi moti rivoluzionari e l'inno di Pio IX correva per tutte le bocche, giovanissimo egli trovavasi allora alla corte di Vienna, come guardia nobile dell' imperatore Ferdinando.

Spinto dal suo intenso amore di patria, spogliò l' austriaca divisa: giunto a Milano al momento in cui era scoppiata la rivoluzione si arruolò nel battaglione degli studenti padovani. Fra i primi seguì Garibaldi e prese parte ai combattimenti di Luino e di Morazzone. Dell' Eroe, di cui fu sempre entusiasta, lasciò scritta una pittoresca e vivace descrizione nelle sue frammentarie *Memorie*.

Sopravvenuta pur troppo la reazione, esulò prima a Ginevra, indi a Parigi, dove costretto dal bisogno, per essergli stati confiscati in patria tutti i suoi beni, insegnò fino all'aurora del 1859 letteratura italiana.

Prese parte alla guerra di quell'anno memorabile nel corpo dei bersaglieri piemontesi; dal 1861 al 1863 lottò nel Mezzogiorno contro il brigantaggio. Fece la campagna del 1866, ma dopo Custoza, abbandonato l'esercito regolare, pugnò nel Trentino, duce Garibaldi.

In quello stesso anno eletto deputato del collegio di Gonzaga, entrò in Parlamento: più tardi a cinquantacinque anni fu nominato senatore del Regno.

In due circostanze diverse nell' Aula grande della nostra Accademia il Guerrieri fece udire la sua voce.

Nella festa dello Statuto del 1892 commemorava Marco Minghetti, già socio onorario del nostro Sodalizio, accostandosi dopo sei anni, come egli si espresse, alla sua tomba con reverenza. Ricordando il distinto scrittore di scienze economiche, politiche e d' arte, l' oratore parlamentare di fama incontrastata, l' insigne statista, l'uomo nel quale si raccoglieva *il fiore della gentilezza, del senno e del cuore italiano*, fece colla stessa sua convinzione sincera ed entusiasta trasfondere e ripalpitare nell' attento uditorio le memorie sacre del nostro Risorgimento.

Quattro anni dopo scoprendosi nell'Aula il busto di Luigi Sartoretti, il Guerrieri che fino ai più tardi anni era stato il fido amico della sua gioventù e più che amico, fratello, tesseva con calda e commossa parola le lodi dell'avvocato integerrimo, del perfetto amministratore pubblico, del patriota di fede provata.

Carlo Guerrieri Gonzaga ebbe sempre ideali supremi e supreme speranze senza le quali l'esistenza é la più misera cosa sotto il sole. Acuto e geniale indagatore dei fatti, sentì che la vita individuale non può nella sua essenza andar distinta dalla vita sociale. E poichè fu un cuore generoso, rivisse in sè stesso le sofferenze e i dolori altrui. Con pensiero ardente e convinto, nell' intima bontà dell'animo suo ritenne assolutamente necessario occuparsi delle classi meno abbienti per lenirne le miserie ed elevarne coll' educazione lo spirito. Nè si limitò alle parole, ma in modo più efficace obbedendo agli impulsi del cuore, predicò coll' esempio, spargendo a larghe mani intorno a lui le sue beneficenze.

Ad amareggiargli l' esistenza sopravvennero le disgrazie famigliari: la morte precoce dell' unico figlio maschio, e nel 1900 la perdita della moglie adorata.

In una commovente lettera al prof. Luzio rivelava lo strazio dell'anima sua per la mancanza di Colei che era stata la fiamma costante e avvivatrice della sua vita. Ripiegato in sè stesso, rivisse ad uno ad uno i ricordi del passato; ma negli ultimi tempi, assopita la mente, visse di una vita vegetativa, custodito del vigile e fervente amore delle due figlie superstiti.

Ma di lui, trasmigrato nel misterioso mondo dello spirito, resterà caro ed imperituro il ricordo.

A. C. D. A.

Politeo (*prof.* Giorgio) socio corrispondente dal 28 maggio 1861 - † 26 dicembre 1913.

Nella grave età di ottantasei anni il 27 dicembre 1913 moriva in Venezia il prof. Giorgio Politeo. Egli fino all'ultimo suo dì, sotto quell'aureola che fa santa la vecchiaia, colla robustezza del corpo, aveva conservata la giovinezza immortale dell'anima.

Poderoso intelletto, coscienza pura e nobile cuore, giunto alla sera di sua giornata, si sentiva ancora attratto e confortato dalle alte idealità della vita. Trascorse la sua serena esistenza tra i giovani: grande educatore di bontà, creatore d'anime, e per le sue virtù « uomo d'altro pianeta » come disse di lui il suo compaesano Nicolò Tommaseo.

Nei lontani giorni della giovinezza chi scrive ebbe il Politeo - nell'inizio allora della carriera - a maestro sapiente nel liceo di S. Caterina a Venezia, e ne ha serbato sempre memoria indelebile. Ricorda ancora la viva adorazione di lui per Ugo Foscolo, i geniali commenti all'*Inno delle Grazie,* ai *Sepolcri,* e gli acuti raffronti tra il *Werther* di Goethe e le « *Ultime lettere di Jacopo Ortis.* »

Proprio in quei dì Ernesto Rossi andava rappresentando alcuni capolavori di Shakespeare. Interrogato il professore in iscuola dagli alunni sul *Re Lear* e sull'*Amleto,* improvvisava all'istante una dotta e magnifica conferenza: e nel parlare delle opere del poeta inglese, eterno nel regno dell'ideale, suscitava nei giovani tutto l'interesse ed il sentimento entusiasta delle alte cose. Anima sensibile e vibrante di pensatore e di artista, alla schiettezza di concepimento, alla spontaneità e leggiadria della forma, univa una sovrana eccellenza nell'arte del porgere, trascinando la gioventù studiosa in un grande anelito di elevazione.

Eppure con doti siffatte, critico eccessivamente severo di sé stesso, interruppe a metà e distrusse la pubblicazione intrapresa di una sua opera di *Estetica,* e solo lasciò stampato un suo breve lavoro, la *Genesi di un'idea,* che fu anche tradotto in inglese. Preferiva di parlare, e parecchi rammentano ancora un suo smagliante discorso sul secolo di Marco Polo.

Modesto com'era, benchè per ascendere avesse tutte le doti necessarie, rimase sempre ascritto alle scuole medie presso i due licei di Ve-

nezia e in quello di Mantova. Un' unica volta salì più alto, quando l'Austria lo nominò insegnante di filosofia nell'Università di Padova; ma presto la cattedra gli fu tolta, perchè più che volgarizzare i dettami di quella disciplina, amava spesso, in quei tempi fortunosi, parlare delle sue aspirazioni all' Italia.

Egli che all' elevatezza della mente, e alla gentilezza dell' arte educatrice accompagnava costante la bontà suprema del cuore, lascia ai superstiti le più larghe e generose tradizioni.

« Noi conservando la sua memoria, faremo opera di Bene, così come egli fece e volle. »

A. C. D. A.

OPERE RICEVUTE IN DONO OD ACQUISTATE

NELL'ANNO 1913

RACCOLTA VIRGILIANA

DONI

(*I doni, quando manca altra indicazione, furono fatti dagli autori*)

Angelina (Nicola). Versione dell'Eneide di Virgilio. Mortara, 1911. (*d. d. soc. edit. Albrighi, Segati e C.*

— Versione dell'Eneide di Virgilio. Mortara, 1911.

Amante (Antonio). A proposito di alcuni luoghi Vergiliani commentati nei « Pensieri di G. Leopardi. (*Estr.* dal volume di onoranze a Carlo Pascal). Catania, 1913.

Birt (Teodoro). Hellespont. Ciris v. 414 *In:* Sonder-Abdruck aus dem Rheim. Museum. Marburg, 1913.

Birt (Theodor). Kritik und Hermeneutik nebst Abriss des antiken Buchwesens. München, 1913.

Brummer (M. J.). Vitae Virgilianae. Recensione fatta dal prof. Emilio Thomas. *In:* Revue Critique d'Histoire e de Littérature. Paris, 1913. (*d. d. recensore.*)

Coffino (G. B.). La flessione dei nomi greci in Virgilio. Torino, 1906.

Gerloff (Johannes). Vindiciae Vergilianae. Quaestiones Criticae de Aeneidis - Libri II 567-588. Jenae, 1911. (*d. d. Università di Jena.*)

Lejay (Paul). Les origines d'une prépositiou latine. *In:* Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes. Paris, 1912.

Leo (Friedrich). Culex. Berolini, MDCCCXCI.

Macpherson (Charles). Über die Vergil-Übersetzung des John Dryden. Berlin, 1910. (*d. d. K. Friedrich-Wilhelms-Universität.*)

Moricca (Umberto). L'Episodio d'Aristeo nel IV libro delle Georgiche. Firenze, 1911.

— Chiose Dantesche. *Estr. dal* Giornale Dantesco. Firenze, 1912.

— La Città di Dite. Firenze, 1913.

Nôrden (Eduard). Josephus und Tacitus über Jesus Christus und eine messianische Prophetie. *Estr. da* Sonderabdruck aus den Neuen Jahrbüchern. Berlino, 1913.

Rasi (Pietro). Una poetessa del secolo di Augusto. Padova, 1913.

Rava (Luigi). L' ultimo figlio di Virgilio. Bologna, 1912. (*d. d. Municipio di San Mauro in Romagna.*)

Schumacher (Aloys). Des Bischofs Gavin Douglas Übersetzung der Aeneis Vergils, einschliesslich des von Maffeo Vegio angefügten 13. Buches, verglichen mit den Originalen und der französischen Aeneisübersetzung des Octavien de Saint-Gelais. Strassburg, 1910. (*d. d. Università di Strassburg.*)

Unterharnscheidt (Max). De veterum in Aeneide coniecturis. Monasterii, MCMXI. (*d. d. Università di Münster.*)

Valmaggi. (Luigi). Di un testo falsamente attribuito al grammatico Elio Donato. *Estr. dalla* Riv. di Filol. e d' Istruz. classica. Torino 1885.

— Il « Virgilianismo » nella letteratura romana. Virgilio anomalo? *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d'Istruz. classica. Torino, 1890.

— La fortuna di Stazio nella tradizione letteraria latina e bassolatina. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d' Istruz. classica. Torino, 1893.

— Il valore estetico dell' episodio Virgiliano di Didone. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d' Istruz. classica. Torino, 1897.

ACQUISTI

Boissier (Gaston). Nouvelles promenades archéologiques. Horace et Virgile. Paris, 1910.

Curcio (Gaetano). Q. Orazio Flacco studiato in Italia dal secolo XIII al, XVIII. Catania, 1913.

Ender (Giulio). Aelii Donati commenti Vergiliani. Gryphiae, MCMX.

Mohr (Johannes). Die Aneïsübersetzung von Octavien de Saint-Gelais (Dissert. dell' Univ. di Lipsia). Weida i. Th. 1911.

Schmidt (Edmund). Die schottische Aeneisübersetzung von Gavin Douglas. (Dissertazione dell' Università di Lipsia). Leipzig, 1910.

DONI VARI

Antonucci (Amedeo). Il commercio d' importazione dei formaggi nella Repubblica del Chili. Roma, 1913. (*dono della Camera di Commercio di Mantova*).

Ausserer (Carlo). Il Castello di Stenico nelle Giudicarie coi suoi signori e capitani. Traduzione di Giulia Mondini ved. Martinelli. Trento. 1911. (Supplemento III al *Pro Cultura* e dono della Direzione).

Bernardi (Filippo). Versi: Fiori pallidi, Napoli, 1913.

Bibliotheca Nacional *de Rio Janeiro*. Regulamento. Rio de Janeiro 1911. (*d. d. Bibliotheca*).

Bonomi (Ivanoe). Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 23 aprile 1913 sul Bilancio del Ministero del Tesoro. Roma, 1913.

Bottino Barzizza (G.). L'eclissse totale del sole del 20-21 agosto 1914. Milano, 1913. (*d. d. Osservatorio di Brera*).

Brambilla (Giuseppe). Le nostre civiltà agricole. Milano, 1913.

Cagiati (Memmo). Una rettifica per la classifica delle monete coniate nella Zecca di Messina da Federico II e Federico III d'Aragona. *Estr. dalla* Riv. Ital. di Numismatica e scienze affini. Milano 1913.

Camera di Commercio e Industria di Mantova. Bollettino (Pubblicazione mensile). Mantova, 1913. (*d. d. Camera*).

Camera di Commercio - Mantova. Guida tecnica commerciale e industriale della Provincia di Mantova. Ostiglia, 1913. (*d. d. Camera*).

— Rapporto sul traffico delle merci che durante il primo semestre 1913 formarono oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto camerale. Mantova, 1913. (*d. d. Camera di Commercio*).

— Relazione del Comitato mantovano per la navigazione interna. Anno 1912. Ostiglia 1913. (*d. d. Camera di Commercio.*)

Cavazzocca Mazzanti (Vittorio). La raccolta Mazzanti. *Estr. da* Madonna Verona. Verona, 1912.

— Illustri lazisiensi: Aleardo Gafforini - Antonio Parteuio. Verona, 1912.

— Luigi Negrelli e l'Arco dei Gavi. *Estr. da* Pro Verona. Villafranca Veronese, 1913.

— Francesco Corna da Soncino. Villafranca Veronese, 1913.

« *Classici e Neolatini* » Pubblicazione trimestrale diretta dal prof. Silvio Pellini. Anno 1911 N. 3-4. Aosta 1911. (*d. d. editore Marguerettaz per compl. di raccolta*).

Comitato Mantovano per la navigazione interna - Mantova. Brevi note sul movimento di navigazione sul Reno e sull'ordinamento tecnico ed amministrativo dei porti renani in relazione allo stato presente e futuro del porto lacuale di Mantova. Mantova, 1913. (*d. d. Comitato*).

Cocuzza Tornello (Francesco). Principali coltivazioni foraggere meridionali non irrigate. Acireale, 1911.

— Sull'invecchiamento naturale del cognac. Milano, 1912.

— La varietá di arancio sanguigno nel circondario di Caltagirone. *Estr. da:* Le Stazioni sperimentali Agrarie Italiane. Modena, 1913.

— La coltivazione dell'arancio nel circondario di Caltagirone. *Estr. dal:* Nuovi Annali di Agricoltura Siciliana. Palermo, 1913.

Comitato Talassografico Italiano - Venezia. Bollettino bimestrale. Venezia, 1913. (*d. d. segr. accad. F. A. Dall'Acqua*).

Delgado de Carvalho (C. M.). Le Brésil Meridional (Étude économique). Paris, 1910. (*d. d. Bibliotheca Nacional de Rio Janeiro.*)

Deputazione di Storia Patria per le Provincie Parmensi - Parma. In commemorazione del primo Cinquantenario MDCCCLX - MCMX. Gli statuti delle corporazioni parmensi pubblicati da Giuseppe Micheli. Parma, 1913. (*d. d. Deputazione*).

De Valles (Arnaldo). Studi sulla teoria generale del Demanio Pubblico. *Estr. dal:* Ragguagli Giuridici. Verona, 1911.

— Il disconoscimento di firma come eccezione cambiaria. *Estr. dal:* Ragguagli Giuridici. Verona, 1912.

— Sulla classificazione delle concessioni amministrative. *Estr da:* Diritto e Giurisprudenza. Napoli, 1912.

— Studi sulla teoria generale del Demanio Pubblico. Demanialità e diritti reali. *Estr. dalla* Rivista di Diritto Pubblico. Milano, 1913.

Falini (Giuseppe). Per un'edizione critica delle « rime » di Ludovico Ariosto, Napoli, 1910.

— D' « Erbolato » di Ludovico Ariosto. *Estr. dalla* Rassegna Bibliografica della letteratura italiana. Napoli, 1910.

Finzi (Leo). Der elektrische Antrieb in Baumwollspinnereien. Aachen, 1912.

Gamurrini (Gian-Francesco). Arezzo considerata nel suo aspetto strategico e la ferrovia Arezzo-Cesena. Arezzo, 1912.

— La nascita di Petrarca in Arezzo. Arezzo, 1913.

Gasparolo (Francesco). Memorie storiche di Sezzè Alessandrino - « L'Abadia di Santa Giustina » - Il Monastero di Santo Stefano o Santa Maria di Banno. Vol. II. Alessandria, 1912. (*d d. Soc. Storica della prov. di Alessandria*).

Gasperini (Guido). Il R. Conservatorio di musica in Parma. Cenni di storia e di statistica. Parma, 1913. (*d. d. Direz. del R. Conservatorio*).

Glissenti (Fabio). In memoria del prof. comm. Fenaroli nob. Giuliano. Parole dette all'Ateneo di Brescia nella adunanza del 18 maggio 1913. Brescia, 1913.

Gorini (Costantino). Le basi scientifiche e pratiche della fabbricazione del formaggio con fermenti selezionati. *Estr. dal:* Rendiconti del R. Istituto Lombardo. Milano, 1912.

K. K. Sternwarte - Prag. Magnetische und Meteorologische Beobachtungen Jahre 1912. Prag, 1913. (*d. d. k. k. Sternwarte.*)

Katalog der Nürnberger Stadtbibliothek herausgegeben im Austrage des Stadtmagistrats. Nürnberg, 1913 (*d. d. Biblioteca*).

Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento - Firenze. Annuario 1912-1913. Firenze, 1913. (*d. d. Istituto*).

Istituto Tecnico superiore di Milano. Programma 1912-1913. Milano, 1913. (*d. d. Istituto*).

Lecat (Maurice). Bibliographie du calcul des variations 1850-1913. Gand, 1913.

Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht - Leipzig. N. 1 - Januar 1914. (*Numero di saggio*).

Loria (Gino). Cultura classica e scienza moderna (Discorso pronunziato per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1912-13 della R. Università di Genova). Genova, 1912.

M. kir. orsz. Meteorológiai és Földmágnességi intézetnek - Budapest Évkönyvei. Budapest, 1910-12 (*d. d. Osservatorio*).

Mazzola (Gioachino). Storia di Aidone. Catania, 1913.

Mendes dos Remedios (J.). A Universidade de Coimbra perante a Nova. Reforma dos Estudos. Coimbra, 1913. (*d. d. Universidade de Coimbra*).

Minkowski (O.). La gotta. Traduzione pel dott. A. Clerici con appendice del dott. A. Gagliardi Milano, 1906. (*d. d. ditta Felice Bisleri e C.*).

Ministero delle Colonie - Roma. Alcuni fra i principali articoli di maggior consumo per l'elemento indigeno della Libia. Roma. (*d. d. Camera di Commercio*).

Ministero delle Finanze. Bollettino delle controversie sulla qualificazione doganale delle merci - Anno 1912. Roma, 1913. (*d. d. Camera di Commercio*).

Ministero della Marina - Roma. Leva marittima sui nati nel 1890 e situazione del Corpo Reale Equipaggi al 31 dicembre 1911. Relazione. Roma, 1913. (*d. d. Ministero.*)

— Leva marittima sui nati del 1891. Relazione del Direttore generale del Corpo Reale Equipaggi a S. E. il Ministro della Marina. Roma, 1913. (*d. d. Ministero.*)

Montero (C.). Deportes Poéticos. London, 1912.

— Personajes y Personillas. London, 1913.

— El Descubridor del Polo Norte. London, 1913.

Morano (Gaetano). Il Monte di Pietà. (Novella). Palermo, 1913.

Norden (Eduard). Aus Ciceros Werkstatt. *In:* Sitzungsberichte der K. Preussischen Akad. der Wissenschaften. Berlin, 1913.

Oberziner (Giovanni). I popoli del mare, delle iscrizioni geroglifiche e l'Italia. *Estr dalle* Memorie del R. Istituto Lombardo. Pavia, 1913.

Oliva (Luigi). Notizie intorno all'inizio ed alla diffusione della coltivazione del mais nella provincia di Mantova. *Estr. dalla* Rivista Pellagrologica Italiana. Udine, 1913.

Ondei (Demetrio). Un poeta bresciano. Brescia, 1906. (*d. d. Segret. Accad. prof. Aurelio Dall'Acqua*).

Osservatorio della R. Università di Bologna. Osservazioni meteorologiche dell'annata 1912 eseguite e calcolate dagli astronomi R. Pirazzoli e G. Horn. Bologna, 1913. (*d. d. Osservatorio*).

Osservatorio di Brera - Milano. Anno 1914: Articoli generali del calendario ed effemeridi del sole e della luna per l'orizzonte di Milano. Milano, 1913. (*d. d. Osservatorio*).

Osservatorio Astronomico al Collegio Romano - Roma. Calendario - A. XXXV - 1914. Roma, 1914. (*d. d. Osservatorio*).

Osservatorio Marittimo - Trieste. Rapporto annuale contenente le osservazioni meteorologiche di Trieste e di alcune altre stazioni adriatiche per l'anno 1909 redatto da Edoardo Mazelle. Trieste, 1913. (*d. d. Osservatorio.*)

Politecnico - Torino. Annuario per l'anno scolastico 1911-12. Torino, 1913 (*d. d. R. Politecnico*).

Rasi (Pietro). Genesi del Pentametro e caratteri del Pentametro Latino. *Estr. dagli* Atti del Reale Istituto Veneto. Venezia, 1912.

— Giambi. *Estr. da:* Classici e Neolatini, 1912.

Revue de Phitopathologie - Paris. A. I, 1913, N. 1. Paris, 1913. (*Numero di saggio*).

Roberti (Giacomo). Bericht aus dem tridentinischen Gebiete. *Estr, da:* Sonderabdruck aus Sitzungsberichte der Anthrop. Gesellsch. Wien, 1910.

— Fundbericht aus dem tridentinischen Gebiet. *Estr. da:* Sonderabdruck aus Sitzungsberichte der Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien, 1911.

— Una tomba del basso impero a Vezzano. *Estr. dall'* Archivio Trentino Trento, 1912.

— Un giorno in una casa romana. *Estr. dall'* Annuario dell' i. r. Ginnasio di Trento. Trento, 1912.

Roma Letteraria. Rivista mensile - Gennaio 1913 fasc. 1. Roma, 1913. (*Numero di saggio*).

Savastano (Luigi). Note di patologia arborea. *Estr. dagli* Annali della R. Stazione di agrumicoltura e frutticoltura. Vol. I. 1911. Acireale, 1912, (*d. d. R. Staz. di agrum. e fruttic.*).

Schaller (J. G.). Beilage zu « Beweis der Richtigkeit der grossen Fermat' schen Satzes ». Grabow i. Meckl.

— Nachbemerkungen zu meinem « Beweis der Richtigkeit des grossen Fermat' schen Satzes » Grabow i. Meckl., 1912.

Scuola navale superiore - Genova. Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della Scuola nell' anno scolastico 1911-12. Genova 1913. (*d. d. Scuola*).

Scuola Politecnica - Napoli. Annuario 1912-1913. Napoli, 1913. (*d. d. Scuola*).

Società degli Alpinisti Tridentini - Rovereto. Bollettino. Rivista bimestrale. (*d. d. prefetto accad. A. C. Dall'Acqua*).

Solmi (Edmondo). Mazzini e Gioberti. Città di Castello, 1913. (*d. d. soc. edit. Albrighi, Segati e C.*).

Sommi - Picenardi (Giorgio). Claudio Monteverdi a Cremona. *Estr. dalla* Gazzetta Musicale di Milano. Milano, 1895.

— La Società Filarmonica di Cremona (1816-1859). Cremona, 1897.

— Il maestro Giuseppe Poffa *Estr. dal giornale*: La Provincia. Cremona, 1898.

— Memorie cremonesi a Firenze. *Estr. da:* Atti e Comunicazioni del Circolo Studi Cremonesi. Cremona, 1899.

— Notizie e documenti intorno al distinto musicista Nicolò Corradino (Secolo XVII). Cremona, 1900.

Stenico (Vittorio). Nei gruppi dell'Adamello e della Presanella. Conferenza tenuta alla « Pro Coltura » a favore degli incendiati di Pinzolo. Trento (*d. d Società degli Alpinisti Tridentini*).

Università di Berlino. N. 36 dissertazioni accademiche (1912 - 1913) della facoltà filosofica. (*d. dell' Univ.*).

Università di Cagliari. Annuario 1912-1913. Cagliari, 1912. (*d. d. Univ.*).

Università - Catania. Annuario 1912-1913. Catania, 1913. (*d. d. Univ.*).

Università di Erlangen. N 346 dissertazioni accademiche (1912-1913) delle facoltà filosofica giuridica e medica. (*d. d. Univ.*).

Università di Giessen. N. 37 dissertazioni accademiche (1912 - 1913) della facoltà filosofica. (*d. d. Univ.*).

Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano. Annuario per l' anno scolastico 1911-1912. Milano, 1912. (*d. d. Univ.*).

Università degli Studi - Padova. Annuario 1912-13 Padova, 1913. (*d. d. Univ.*).

Università - Parma. Annuario 1912-1913. Parma, 1913. (*d. d. Univ.*).

Università di Pisa. Annuario 1912-1913. Pisa, 1913. (*d. d. Univ.*).

Università - Torino. Annuari: 1910 - 11, 1911-12 e 1912-13. (*d. d. Univ.*).

Valmaggi (Luigi). Notizia di un codice eporediese della cronologia di Isidoro. *Estr. dalla* Riv. di Filol. e d' Istruz. classica. Torino, 1886.

— Le letture pubbliche a Roma nel primo secolo dell' êra volgare *Estr. dalla* Riv. di Filol. e d' Istruz. classica. Torino, 1886.

— I precursori di Frontone. Ivrea, 1887.

— Per le fonti del « Cortegiano ». *Estr. dal* Giornale stor. della letteratura italiana. Torino, 1889.

— Nozze: Rossi - Peona. Torino, 1889.

— Stazio nella tradizione classica del Medio Evo. *Estr. dalla* Biblioteca delle Scuole Italiane. Asti, 1889.

— Quaestiones Frontonianae. Eporediae. MDCCCLXXXIX.

— Per la storia di Frontone. *Estr. dalla* Biblioteca delle Scuole Italiane. Verona, 1890.

— Cornelio Tacito. - Il libro primo delle storie con introduzione e commento di Luigi Valmaggi. Torino, 1891.

— Sommario di storia della letteratura romana. Torino, 1891.

— Per l'ablativo assoluto (nota di grammatica latina). *Estr. dalla* Biblioteca delle Scuole Italiane. Verona, 1891.

— Neofilologi? *Estr. dalla* Biblioteca delle Scuole Italiane. Verona, 1891.

— Teoria e pratica nella grammatica latina. *Estr. dalla* Biblioteca delle Scuole Italiane. Verona, 1891.

— L'arcaismo in Tacito. Torino, 1891.

— M. F. Quintiliano. - Il libro decimo della instituzione oratoria. Saggio di versione di Luigi Valmaggi. Torino, 1892.

— Aneddoti di grammatica e lessicografia latina. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d'Istruz. classica. Torino, 1892.

— La storia della letteratura romana e i suoi metodi di trattazione. Torino, 1892.

— Per l'esilio di Ovidio. *Estr. dal* Bollettino di Filol. classica. Torino, 1894.

— Nozze: Riva - Casanova. Torino, 1895.

— Del luogo della così detta prima battaglia di Bedriaco. *Estr. dagli* Atti della R. Accad. delle scienze di Torino. Torino, 1896.

— Nozze: Rasi - Saccardo. Torino, 1896.

— Tommaso Vallauri, necrologia. *Estr. dall'* Annuario della R. Università di Torino. Torino, 1897.

— Per la storia dei manoscritti illustrati di Terenzio. *Estr. dal* Bollettino di Filol. classica. Torino, 1897.

— Il genitivo ipotattico in Tacito. *Estr. dal* Bollettino di Filol. classica. Torino, 1897.

— Sul sogno di Ennio nel proemio del primo libro degli Annali *Estr. dal* Bollettino di Filol. classica. Torino, 1897.

— De casum sintaxi apud Herodam. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d'Istruz. classica. Augustae Taurinorum, MDCCCXCVIII.

— Note enniane. *Estr. dal* Bollettino di Filologia classica. Torino, 1898.

— La critica del dialogo degli oratori nell'ultimo decennio. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d'Istruz. classica. Torino, 1899.

— Un nuovo frammento di Ennio? *Estr. dagli* Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino, 1899.

— Q. Ennio. - I frammenti degli Annali editi e illustrati da Luigi Valmaggi. Torino, 1900.

— Postille grammaticali. *Estr. dal* Bollettino di Filologia classica. Torino, 1900.

— Come trascrisse Ennio il greco Θ? *Estr. dagli* Atti della R. Accademia di scienze di Torino. Torino, 1900.

— M. Fabii Quintiliani. - Institutionis oratoriae liber decimus curante O. Berrinio: nuova edizione interamente rifatta da Luigi Valmaggi. Torino, 1902.

— Osservazioni sul libro V di Quintiliano. *Estr. dagli* Atti della R. Accademia di scienze di Torino. Torino, 1902.

— Nuovi appunti sulla critica recentissima del dialogo degli oratori. *Estr. dalla* Rivista di Filologia e d'Istruzione classica. Torino, 1902.

— Nozze: De Sanctis - Rosmini. Torino, 1903.

— Per la novella nell'antichità. *Estr. dagli* Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino, 1903.

— Tacitiana. *Estr. dagli* Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino, 1905.

— Nozze: Dosio - Ferrero. Torino, 1906.

— Domenico Pezzi, necrologia. *Estr. dall'* Annuario della R. Università di Torino. Torino, 1906.

— Postille enniane. *Estr. dagli* Atti della R. Accademia di scienze di Torino. Torino, 1907.

— Ermanno Ferrero, necrologia. *Estr. dall'* Annuario della R. Università di Torino. Torino, 1907.

— Nozze: Fontana - Ricaldone. Torino, 1909.

— Necrologia: Antonio Cima. *Estr. dalla* Rivista di Filologia e d'Istruzione classica. Torino, 1909.

— M. Minucii Felicis. - Octavius con introduzione e commento di Luigi Valmaggi. Torino, 1910.

— Giuseppe Parini. -- Il giorno ridotto e commentato con una scelta di odi annotate a cura di Luigi Valmaggi. Quarta e quinta edizione. Torino, 1907 e 1911.

— Minucio Felice 6, 1 e 7, 1. *Estr. dal* « Didaskaleion ». Torino.

— Ennio. *Estr. dalla* Rivista di Filologia e d'Istruzione classica. Torino.

— Per la storia del Circo massimo e per due passi di Livio. *Estr. dalla* Rivista di Filol. e d'Istruz. classica. Torino.

— Tra bulbi, tartufi e cipolle. *Estr. dalla* Rivista di Filologia e d'Istruzione classica. Torino.

Visentini (Arrigo). On the Morphology of the Leishmania of Italian Kala - Azar. *Estr. da:* The Quarterly Journal of Microscopical Science. London, 1912.

— The Transmission of Leishmaniosis by means of Cultures and the Mechanism of the Natural Immunity in Rats and Guinea-pigs. *Estr. da:* The Quarterly Journal of Microscopical Science. London, 1912.

Webb (W. L.). Biography and un paralleled discoveries of T. J. J. See. Lynn, Mass., U. S. A. 1913.

Zaniboni (Baldo). La reazione di Weisz. - Nota di Urologia. *Estr. dal:* Pensiero Medico. Milano, 1913.

Zocco-Rosa (A.). Rassegna Universitaria Catanese. Catania, 1913.

Cataloghi: *C. Emmert,* Arco — *G. Barbéra,* Firenze — *W. Hiersemann,* Leipzig — *De Simone,* Napoli — *R. Sandron,* Palermo — *C. Lang et C.,* Roma — *A. Nardecchia,* Roma — *E. Loescher,* Torino — *G. B. Paravia,* Torino — *S. T. E. N.,* Torino — *U. Tip. Editrice,* Torino — *P. M. Barnard,* Tunbridge Wells — *A. Colin,* Paris — *Hachette et C.,* Paris — *F. Perrella,* Napoli — *G. Romagnoli,* Bologna — *L. F. Cogliati,* Milano — *Salvatore di Cave,* Roma — *S. Cioffi,* Napoli — *L. Lubrano,* Napoli — *U. Hoepli,* Milano — *G. Fock,* Leipzig — *O. Weigel,* Leipzig — *J. Baer e C.,* Frankfurt — *J. Gamber,* Paris — *C. Klincksieck,* Paris — *S. Vollaro,* Napoli — *R. Colacione,* Napoli — *F.lli Bocca,* Torino — *C. E. Rappaport,* Roma — *G. Laterza,* Bari — *V. Patarino,* Napoli — *F. Vallardi,* Milano.

INDICE

DEL VOLUME SESTO DELLA NUOVA SERIE

MEMORIE:

A. de Valles — Gli organi dello Stato . . pag. 5
A. Luzio — Contributo alla storia delle suppellettili del palazzo ducale di Mantova » 71
P. Torelli — Un privilegio di Matilde per i Visdomini di Mantova . . . . . » 173

ATTI:

Cariche accademiche . . . . . pag. III
Elenco dei soci . . . . . » V
Atti dell'anno accademico 1913 . . . » XI
Adunanza generale dei soci . . . . . » XIII
Conferenza pubblica dell'anno 1913 . . » XXIII
Soci defunti nell' anno 1913: . . . . . » XXV

NECROLOGIE: Luxardo Ottorino — Rabbi Adriano (*A. C. Dall'Acqua*) — Arrivabene Valenti-Gonzaga (*P. Genovesi* — Fenaroli Giuliano (*A. C. Dall'Acqua*) — Guerrieri-Gonzaga Carlo (*A. C. Dall' Acqua*) — G. Politeo (*A. C. Dall' Acqua*).

Opere ricevute in dono od acquistate nell'anno 1913:

Raccolta Virgiliana:

Doni . . . . . » XXXIII
Acquisti . . . . . » XXXIV

Doni vari . . . . . » XXXIV